

SENATO DELLA REPUBBLICA

—————XIV LEGISLATURA—————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

571° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 19 APRILE 2005

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 7
2 ^a - Giustizia	» 10
5 ^a - Bilancio	» 13
7 ^a - Istruzione	» 353
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 354
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 355
10 ^a - Industria	» 361
11 ^a - Lavoro	» 366
12 ^a - Igiene e sanità	» 370

Commissioni riunite

6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria)	Pag. 5
---	--------

Commissione straordinaria

Diritti umani	Pag. 373
-------------------------	----------

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 378
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	» 393
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 394

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno	Pag. 399
---	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	402
<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	»	405
<i>10^a - Industria - Pareri</i>	»	411
<i>11^a - Lavoro - Pareri</i>	»	412
<hr/>		
<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	413

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio e turismo)

MARTEDÌ 19 APRILE 2005

12^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
PONTONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari

(2202) PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

– e petizione n. 808 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Su richiesta del senatore CHIUSOLI (DS-U), il presidente PONTONE precisa che, relativamente all'andamento dei lavori nell'at-

tuale situazione politica, appare necessario proseguire l'esame dei provvedimenti per i quali sia prevista una scadenza, mentre si deve valutare l'opportunità di rinviare la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno. Ciò considerato, rinvia il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Prendono atto le Commissioni riunite.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente PONTONE avverte che le sedute già convocate per domani, mercoledì 20 aprile alle ore 8,30 e alle ore 15,30 non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 19 APRILE 2005

505^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3393) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BONGIORNO (AN) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 22, recante interventi a sostegno di comparti agricoli colpiti da crisi di mercato e da calamità naturali e volto a completare il riassetto istituzionale dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e a integrare la normativa sui prelievi nel settore lattiero e sulla ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza. In particolare, sottolinea la grave crisi del comparto agricolo dovuta principalmente alla rilevante caduta dei prezzi.

Conclude, proponendo l'espressione di un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore VILLONE (DS-U) preannuncia il voto di astensione della sua parte politica, motivata esclusivamente dall'intento di agevolare il tempestivo esame dei decreti-legge che sono all'attenzione della Commissione per la valutazione dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(3393) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BONGIORNO (AN), richiamate le osservazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra il contenuto normativo del decreto-legge e le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Ricorda che il provvedimento ripropone in forma modificata e integrata alcune norme contenute nel decreto-legge n. 180 del 2004, che non fu convertito in legge dal Parlamento. Precisa che, tuttavia, sono state eliminate le disposizioni su materie non attinenti all'oggetto del nuovo intervento normativo, cioè le misure urgenti nel settore agroalimentare.

Sottolinea la novità, introdotta con l'articolo 1, dell'estensione alle produzioni agricole colpite da crisi di mercato dei benefici previsti dalla legge per le imprese colpite da calamità naturali, attraverso il Fondo di solidarietà nazionale. A tal fine, viene fissata al 30 per cento la soglia di riduzione rispetto al reddito medio del triennio precedente, oltre la quale scatta la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e la possibilità di accedere a finanziamenti a lungo termine finalizzati alla ripresa economica.

Riferisce quindi sull'assegnazione all'UNIRE di un contributo annuale destinato a programmi di valorizzazione e tutela delle razze di cavalli autoctoni e sulla redazione di un Piano ortofrutticolo nazionale, che il Governo redige di intesa con le Regioni, per coordinare le iniziative dei produttori e rilanciarne la competitività in termini di quantità e di qualità delle produzioni. Ricorda, inoltre, l'attribuzione alla Agecontrol Spa dei controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, sia per l'esportazione che per il mercato interno, e le disposizioni per l'assegnazione delle risorse e del personale necessari.

Richiama, quindi, gli articoli 1-bis e 1-ter, introdotti dalla Camera dei deputati, recanti misure per le imprese agricole colpite rispettivamente da crisi di mercato e da calamità naturali, e l'articolo 2, che introduce modificazioni alla legge n. 119 del 2003, in materia di versamento delle cosiddette «quote latte». Infine, quanto all'articolo 3, dà conto delle disposizioni per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.

Conclude, proponendo l'espressione di un parere di nulla osta.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dal relatore.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il presidente PASTORE avverte che la seduta della Commissione di domani, già convocata alle ore 15, sarà anticipata alle ore 14, per il solo esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge. Avverte altresì che la seduta di giovedì, alle ore 15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 19 APRILE 2005

466^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 14,55.**IN SEDE REFERENTE*

(2430) Modifica al codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(487) CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile

(763) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi

(836) COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile

(1438) CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo

(2047) MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 aprile scorso.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 3344 di conversione del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale – cosiddetto decreto-legge sulla competitività – è stato approvato l'emendamento 2.500, a firma dalla quasi totalità dei componenti della Commissione giustizia, che introduce nel predetto provvedimento la riforma di alcuni istituti del processo civile. Si tratta di interventi sul rito delle esecuzioni, sulla materia della separazione e del divorzio, sui procedimenti cautelari, nonché altre disposizioni finalizzate ad assicurare maggiore concentrazione del processo civile, con particolare riferimento agli articoli 180, 183 e 184 del codice di procedura civile.

Più in generale, avuto riguardo all'intervento complessivo sulla materia della procedura civile introdotto nel predetto disegno di legge di conversione si segnalano altresì le deleghe al Governo per la riforma dell'arbitrato e del giudizio di cassazione nonché altri interventi, già contenuti nel decreto-legge, in materia di notificazione e pubblicità degli avvisi e delle comunicazioni. In conseguenza di quanto precede, con riferimento al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto come emendato in conseguenza dell'esame fin qui svolto, residuerebbero pochi altri interventi che al momento resterebbero fuori dalla portata del provvedimento d'urgenza come sopra emendato.

Al riguardo ritiene quindi che la Commissione debba pronunciarsi sull'opportunità di proseguire nell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, naturalmente per le parti che non sono state fatte confluire o che comunque non appaiono interessate dall'esame del decreto sulla competitività.

Seguono brevi interventi del senatore ZANCAN (*Verdi-Un*), per il quale non sussistono in linea di principio pregiudiziali al prosieguo dell'esame, salvo verificare di volta in volta l'utilità degli interventi proposti – del relatore SEMERARO (*AN*) – il quale, anche in considerazione della portata degli interventi residui si dichiara favorevole a proseguire l'esame che potrebbe anche concludersi in tempi brevi e offrire al Governo un ulteriore, utile contributo – e del senatore BOBBIO (*AN*), il quale concorda sull'opportunità di portare a termine l'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(1296-B-bis) Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore BOBBIO (*AN*) il quale ricorda come il disegno di legge in titolo risulti dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, di alcune disposizioni del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, nel testo esaminato in seconda lettura da questo ramo del Parlamento. Tali disposizioni intervengono sull'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, abrogando il comma 1-bis di tale articolo introdotto dalla legge finanziaria per il 2003, ai sensi del quale, per il personale di magistratura, viene estesa fino al settantacinquesimo anno di età la facoltà, prevista, in via generale per tutti i dipendenti civili dello Stato, dal precedente comma 1 dello stesso articolo 16, di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo dai rispettivi ordinamenti di appartenenza. Si prevede inoltre che i magistrati, che al momento della predetta abrogazione, saranno in servizio essendosi avvalsi della facoltà di cui al citato

comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, continueranno a prestare servizio nella stessa sede e nelle stesse funzioni fino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

Con riferimento a quest'ultima disposizione transitoria il relatore Bobbio – anche alla luce delle considerazioni svolte in un breve intervento dal presidente Antonino CARUSO – ritiene necessario un adeguato approfondimento dei profili problematici alla stessa sottesi e, a tal fine, giudica necessario acquisire i dati riguardanti il numero dei magistrati che attualmente sono in servizio, in quanto si sono avvalsi della facoltà di cui al già menzionato comma 1-*bis*, l'età di ciascuno di tali magistrati, le funzioni dagli stessi ricoperte, la data della relativa assunzione, nonché il numero dei magistrati che entro dicembre 2005 compiranno il sessantottesimo anno di età.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 14,15, è anticipata alle ore 12 e che l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla giornata di domani, sarà integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 17 del 2005 ove ritrasmeso dalla Camera e assegnato dalla Presidenza del Senato.

La seduta termina alle ore 16,05.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 19 APRILE 2005

664^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

MORANDO

Intervengono il ministro della giustizia Castelli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(3344) *Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il relatore IZZO (*FI*) mette a disposizione della Commissione una relazione illustrativa relativa all'emendamento 4.0.15, precedentemente accantonato, in materia di mobilità nelle pubbliche amministrazioni. Su richiesta del senatore MORANDO (*DS-U*) chiarisce che non si tratta di una relazione tecnica sui profili di copertura finanziaria.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) illustra l'emendamento 6.6, facendo presente come la propria proposta destini una parte delle risorse del Fondo rotativo per investimenti in ricerca al finanziamento di progetti promossi dalle piccole e medie imprese. Osserva infatti come le esigenze delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni si distinguano da quelle proprie della grande impresa, laddove le prime manifestano essenzialmente la ne-

cessità di usufruire degli esiti della ricerca applicata, mentre le seconde sono interessate soprattutto ai risultati della ricerca di base. Ritiene pertanto che le piccole e medie imprese debbano essere sostenute adeguatamente anche mediante incentivi all'innovazione tecnologica, in collaborazione con le strutture di ricerca già esistenti. Sottolinea infine il ruolo strategico che può essere svolto in tale ambito dalle associazioni imprenditoriali e ribadisce la rilevanza della propria proposta emendativa in un'ottica di complessivo sostegno al settore delle piccole e medie imprese.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-Un*) illustra l'emendamento 6.19, volto ad eliminare dagli interventi da finanziare i progetti relativi alla realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei e delle reti infrastrutturali connesse. Fa osservare, infatti, come la disposizione che si propone di sopprimere non si inserisca nell'ambito delle misure che destinano risorse alle attività di ricerca e sviluppo, rilevando inoltre criticamente come le risorse finanziarie attribuite a tale scopo risultino estremamente limitate e, pertanto, inadeguate rispetto alle effettive necessità delle imprese. Con riferimento, in generale, al complesso delle disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto-legge ritiene che le misure in materia di Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e di riassetto del CIPE non consentano di sopperire ad una sostanziale insufficienza di iniziative politiche concrete a sostegno della competitività.

Il sottosegretario VEGAS illustra l'emendamento 6.26, sottolineando come esso specifichi che il provvedimento di revoca delle agevolazioni in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo idoneo per procedere alla riscossione coattiva di tali importi.

Il presidente AZZOLLINI dà quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge. Dà altresì per illustrati gli emendamenti aggiuntivi a tale articolo 6, avvertendo che l'emendamento 6.0.6, interamente sostitutivo dell'articolo, non deve pertanto considerarsi quale emendamento aggiuntivo e assume la numerazione di emendamento 6.100.

Si procede quindi all'espressione dei pareri da parte del relatore.

Il relatore IZZO (*FI*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10, di identico contenuto. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 6.18, a propria firma, nonché sull'emendamento del Governo 6.26, identico all'emendamento 6.27. Si rimette invece al parere del rappresentante del Governo sugli emendamenti 6.34 e 6.41. Con riferimento all'emendamento 6.44, dopo aver manifestato il proprio apprezzamento per le misure ivi recate, chiede l'accantonamento dello stesso in vista di un eventuale esame congiuntamente ad altre proposte emendative non ancora trattate sul medesimo argomento. Esprime, infine, parere

contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 e su tutti gli emendamenti aggiuntivi a tale articolo.

Si passa poi all'espressione dei pareri da parte del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VEGAS rileva come in relazione all'emendamento 6.6 il parere debba essere differenziato, distinguendo tra le misure recate nelle singole lettere che lo compongono. Esprime, quindi, parere contrario sulla lettera *a*), in materia di destinazione di una quota del Fondo rotativo al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, e parere favorevole sulla lettera *b*). Il parere è poi nettamente contrario sulla lettera *c*), soppressiva del finanziamento alla realizzazione di corridoi transeuropei strategici per lo sviluppo del Paese, favorevole sulla lettera *d*) e sulla lettera *e*), suggerendo tuttavia in relazione a tale ultima lettera la sostituzione del riferimento a «persone di alta qualifica» con quello a «professionalità di alta qualifica», nonché del termine «opera» con «può operare». Esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.18, a firma del relatore, e 6.26, presentato dal Governo, identico all'emendamento 6.27, precisando che il riferimento ivi contenuto al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, deve intendersi riferito al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Propone l'accantonamento dell'emendamento 6.44, in materia di personale, nonché degli emendamenti aggiuntivi 6.0.8 e 6.0.9, di identico contenuto. Esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 e su quelli aggiuntivi.

Il senatore CICCANTI (*UDC*), alla luce dei rilievi svolti dal rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 6.6 nell'emendamento 6.6 (testo 2), introducendo le modifiche suggerite e, quindi, eliminando le lettere *a*) e *c*) e riformulando la lettera *e*).

Il relatore IZZO (*FI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 6.6 (testo 2).

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*) riformula a sua volta l'emendamento 6.7 nell'emendamento 6.7 (testo 2) nel senso indicato dal rappresentante del Governo, di contenuto identico all'emendamento 6.6 (testo 2).

Il senatore FASOLINO (*FI*) aggiunge la propria firma e riformula l'emendamento 6.9 nell'emendamento 6.9 (testo 2), di contenuto identico agli emendamenti 6.6 (testo 2) e 6.7 (testo 2).

Il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*) aggiunge la firma e dichiara di non apportare alcuna modifica all'emendamento 6.10.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.8 e lo riformula nell'emendamento 6.8 (testo 2), modificando

la lettera *a*) sostituendo alle parole «del Fondo rotativo» le seguenti «della quota di cui al precedente periodo» e sopprimendo la lettera *c*). Ritiene, infatti, che l'indicazione di una minore quota del Fondo rotativo risulti maggiormente razionale e giudica preferibile mantenere l'esistente finanziamento alla realizzazione dei corridoi di collegamento transeuropei. In generale, osserva che l'impostazione dell'articolo 6, anche in considerazione delle proposte emendative della maggioranza, risulti caratterizzata da una insufficiente valorizzazione del ruolo degli organismi di ricerca: riterrebbe preferibile un assetto di tipo meno verticistico, assegnando agli enti di ricerca, in collaborazione con le imprese, il compito di selezionare i progetti meritevoli di sostegno, anziché al CIPE. Ferma restando l'opinione critica appena espressa, auspica tuttavia che l'emendamento 6.8 (testo 2) possa essere approvato.

Il relatore IZZO (*FI*) e il sottosegretario VEGAS esprimono parere contrario sull'emendamento 6.8 (testo 2).

Il senatore CADDEO (*DS-U*) condivide la proposta emendativa formulata dal senatore Morando, che si inquadra in un'ottica di sostegno alle piccole e medie imprese, esprimendo rammarico per il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Accedendo alla richiesta del senatore MORANDO, il presidente AZZOLLINI avverte che l'emendamento 6.8 (testo 2) deve considerarsi come subemendamento 6.6 (testo 2)/100 all'emendamento 6.6 (testo 2), limitandone il contenuto alle modifiche proposte alla lettera *a*) di tale ultimo emendamento, poiché la lettera *c*) originariamente contenuta nell'emendamento 6.6 è già stata eliminata sia nell'emendamento 6.6 (testo 2), sia nell'emendamento 6.8 (testo 2).

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6 e aggiuntivi.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.100, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) interviene per dichiarazione di voto contraria sul subemendamento 6.6 (testo 2)/100. Pur apprezzando il contenuto dei suggerimenti formulati dal senatore Morando, sottolinea come l'intento fondamentale del proprio emendamento non consista tanto e solo nell'istituire quote di ripartizione delle risorse del Fondo rotativo, quanto nell'introdurre misure complessivamente rivolte a favorire il processo di aggregazione e rafforzamento delle piccole e medie imprese.

Posto ai voti, il subemendamento 6.6 (testo 2)/100 viene respinto, mentre l'emendamento 6.6 (testo 2), di contenuto identico agli emendamenti 6.7 (testo 2) e 6.9 (testo 2), risulta accolto.

Il PRESIDENTE dichiara quindi in parte preclusi, in parte assorbiti gli emendamenti 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 e 6.17. Viene invece posto ai voti e accolto l'emendamento 6.18.

Risultano altresì precluse le proposte 6.19 e 6.20. Posti ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 6.21, 6.21a, 6.22, 6.23, 6.24 e 6.25.

Con separata votazione, viene invece accolto l'emendamento 6.26, identico all'emendamento 6.27.

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.28 e 6.29.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.30 a propria firma, soppressivo dell'intera seconda parte dell'articolo 6 del decreto-legge. Sottolinea infatti come le disposizioni di cui si propone l'eliminazione delineino modalità di intervento finalizzate a rafforzare la produttività delle imprese scarsamente efficaci e, comunque, insufficienti. Fa osservare che l'istituzione di due nuovi Comitati quali derivazioni del CIPE, con rilevanti compiti in materia di analisi di priorità degli interventi a favore dello sviluppo, risente di un'impostazione centralista incentrata su di un ruolo dirigistico da parte dello Stato, paventando un'eccessiva commistione tra politica e settori produttivi.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) non condivide i rilievi critici formulati dal senatore Caddeo, sottolineando che effettuare interventi mirati e selettivi nei settori maggiormente caratterizzati da possibilità di crescita significa svolgere un ruolo di indirizzo, ben diverso dal perseguire una politica statalista.

Il relatore IZZO (*FI*) giudica non fondate le preoccupazioni espresse dal senatore Caddeo, poiché i Comitati istituiti dall'articolo 6 hanno la precipua finalità di snellire l'operatività del CIPE e rendere gli interventi maggiormente efficienti.

Per quanto concerne la valorizzazione degli interventi da svolgere nelle aree sottoutilizzate, riterrebbe utile una riformulazione del testo normativo nel senso di specificare che i contratti di localizzazione finalizzati all'attrazione degli investimenti finanziati con le risorse del Fondo aree sottoutilizzate debbano essere stipulati con esclusivo riferimento alle aree sottoutilizzate medesime; d'altro canto, tale specificazione non precluderebbe certamente l'effettuazione da parte del CIPE di interventi, anche mediante contratti di localizzazione, in tutte le altre aree geografiche del Paese, con l'avvertenza che, in tal caso, le risorse finanziarie non potranno essere reperite nel Fondo aree sottoutilizzate.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) condivide l'esigenza di maggiore chiarezza manifestata dal relatore Izzo, ritenendo che il testo in esame

non consenta, con certezza, nella formulazione attuale, tale interpretazione.

Il ministro CASTELLI sottolinea che la formulazione letterale del comma 12 dell'articolo 6 contiene l'esplicita indicazione della particolare attenzione alle aree sottoutilizzate che il CIPE deve avere, nel coordinare e sviluppare le iniziative per accrescere l'attrazione di investimenti e di elevate professionalità nel Paese.

Dopo che il senatore MORANDO (*DS-U*) ha ribadito l'opinione che non possa evincersi dall'articolo 6 una precisa correlazione tra l'utilizzo per il Fondo per le aree utilizzate e l'effettuazione di interventi in tali ambiti, il senatore CADDEO (*DS-U*) rappresenta il rischio che tali norme, recanti solo un'indicazione di particolare attenzione alle aree sottoutilizzate, possano determinare interventi insufficienti nel Mezzogiorno.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) manifesta a sua volta preoccupazione per i futuri investimenti nelle aree sottoutilizzate, richiamando quanto affermato da rappresentanti del Governo in relazione alla destinazione dei Fondi strutturali comunitari, per cui la realizzazione degli obiettivi stabiliti in sede europea non seguirà un criterio di distinzione per aree degli investimenti.

Il presidente AZZOLLINI ritiene necessario un approfondimento dei contenuti dell'articolo 6 in via preliminare rispetto all'elaborazione di possibili modifiche testuali.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) evidenzia che una correlazione tra utilizzo delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate ed effettuazione di investimenti in tali ambiti, a fronte della formulazione in senso contrario dell'articolo 6, che consente finanziamenti a valere su tale Fondo in tutto il Paese, potrebbe essere introdotta solo mediante incisive e puntuali modifiche del testo.

Dopo che il senatore IZZO (*FI*) ha suggerito di modificare, al comma 11, l'espressione per cui il Fondo per lo sviluppo «fa ricorso al Fondo aree sottoutilizzate» con «può far ricorso» a tale Fondo, e che il senatore MORANDO (*DS-U*) ha giudicato tale modifica insufficiente, il senatore CICCANTI (*UDC*), in considerazione dell'eminente rilievo politico della problematica emersa, auspica che la Commissione possa disporre di un margine temporale per un adeguato approfondimento.

La Commissione conviene pertanto di accantonare l'emendamento 6.30.

Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti 6.31 (precluso limitatamente per la parte soppressiva del comma 10), 6.32 e

6.33, risultando precluso l'emendamento 6.34. Viene poi respinta la proposta 6.35 (preclusa limitatamente alla parte soppressiva del comma 13) e assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 6.6 (testo 2) gli emendamenti 6.36, 6.37, 6.38 e 6.39.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 6.40, mentre l'emendamento 6.41, in relazione al quale il relatore si era rimesso al rappresentante del Governo, che aveva poi espresso parere contrario, viene ritirato dal senatore NOCCO (*FI*).

Con distinte votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti 6.42 e 6.43.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 6.44.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 6.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti da 6.0.1 a 6.0.7.

La Commissione dispone quindi di accantonare gli identici emendamenti 6.0.8 e 6.0.9.

Si passa poi ad esaminare gli emendamenti relativi all'articolo 7 nonché recanti articoli aggiuntivi allo stesso.

Il relatore IZZO (*FI*) illustra la proposta 7.13 a propria firma, mirante ad assoggettare anche la pubblicità di giochi, scommesse e lotterie effettuate tramite operatori esteri alle medesime sanzioni previste per quelle che avvengono sul territorio nazionale.

Il senatore NOCCO (*FI*) illustra l'emendamento 7.14 di cui è proponente, volto a rafforzare, mediante adeguati finanziamenti, il sistema delle emittenti televisive locali.

Il senatore FORCIERI (*DS-U*) aggiunge la propria firma al predetto emendamento 7.14.

Essendo dati per illustrati i restanti emendamenti, il PRESIDENTE cede la parola al Relatore ed al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze per l'espressione dei rispettivi pareri.

Il relatore IZZO (*FI*) esprime parere favorevole sulle proposte 7.1 e 7.13 a propria firma, mentre si rimette al Governo per quanto concerne gli emendamenti 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.0.1 e 7.0.2. Formula, infine, parere contrario su tutte le rimanenti proposte relative all'articolo 7.

Il sottosegretario VEGAS concorda con il parere espresso dal Relatore: in particolare, valuta favorevolmente gli emendamenti del Relatore stesso 7.1 e 7.13, del quale sottolinea l'opportunità, in quanto consente di porre rimedio all'attuale situazione di elusione delle norme in materia di giochi e scommesse messa in atto da soggetti esteri che operano mediante *Internet*. In merito poi alle proposte per le quali il Relatore si è rimesso al parere del Governo, si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, invita a ritirare la proposta 7.0.2, mentre suggerisce una bocciatura tecnica per l'emendamento 7.0.1, al fine di consentirne un approfondimento per l'esame in Assemblea, rilevando anche la necessità di una migliore formulazione tecnica. Esprime altresì parere contrario su tutte le rimanenti proposte emendative, rilevando in particolare per la 7.14 che appare manifestamente onerosa, prevedendo ulteriori stanziamenti rispetto alla legislazione vigente.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riguardanti l'articolo 7 e di quelli recanti articoli aggiuntivi allo stesso.

L'emendamento 7.1, posto ai voti, risulta approvato.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 7.2 il proponente RIPAMONTI (*Verdi-Un*), che sottolinea la necessità di sopprimere l'articolo 7 del decreto-legge in conversione, in quanto gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali ivi previsti appaiono meramente propagandistici e privi di reale efficacia, trattandosi di misure non finanziate con risorse aggiuntive, ma con fondi, peraltro insufficienti, «riciclati» da disposizioni già esistenti. Inoltre si prevede l'ennesima regolamentazione degli apparecchi da intrattenimento, allo scopo di recuperare gettito fiscale aggiuntivo che dovrebbe a sua volta finanziare altre disposizioni del decreto-legge. Tuttavia, a suo avviso, tale intento appare velleitario, posto che la stessa relazione tecnica del provvedimento sottolinea come per conseguire il gettito previsto si renda necessario regolarizzare più della metà degli apparecchi attualmente esistenti nel Paese, obiettivo difficilmente realizzabile come dimostrano le fallimentari esperienze condotte negli anni passati.

Con separate votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti da 7.2 a 7.4.

Il senatore NOCCO (*FI*) ritira gli emendamenti 7.4a e 7.5 a sua firma.

Posti distintamente ai voti, risultano successivamente respinti gli emendamenti da 7.6 a 7.12.

Il presidente AZZOLLINI evidenzia l'opportunità di accantonare la proposta 7.13 del Relatore, posto che i profili da essa recati richiedono un maggiore grado di approfondimento.

Con l'assenso del Relatore, la Commissione conviene quindi di accantonare la proposta 7.13.

In esito a separati scrutini, vengono poi respinti gli emendamenti da 7.14 a 7.17.

Il senatore NOCCO (*FI*) ritira l'emendamento 7.0.1.

Il relatore IZZO (*FI*) ritira il restante emendamento aggiuntivo 7.0.2.

Passando quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, nonché recanti articoli aggiuntivi allo stesso, prende la parola il senatore CADDEO (*DS-U*), il quale illustra la proposta 8.1, mirante a riformare il sistema degli incentivi alle imprese in maniera alternativa rispetto al testo proposto dal Governo, mediante un rafforzamento degli strumenti della legge n. 488 del 1992, in particolare introducendo una garanzia a carico del fondo di garanzia presso il Medio Credito Centrale S.p.A. e dando più certezza alle imprese.

Illustra poi l'emendamento 8.15, mirante a rafforzare il contributo pubblico a finanziamento degli incentivi alle imprese, prevedendo una dotazione più congrua rispetto a quella indicata nel testo del decreto-legge in conversione. Analogamente, illustra l'emendamento 8.0.2, che riduce l'IRAP a favore delle imprese che realizzano nuovi investimenti destinati alla crescita dimensionale, allo sviluppo della tecnologia e della ricerca, nonché l'emendamento 8.0.3 che, con la stessa impostazione, prevede l'esenzione dall'IRAP per le imprese che assumono ricercatori. Richiama altresì l'emendamento 8.0.12 che prevede crediti d'imposta automatici per gli investimenti in ricerca e sviluppo, evidenziando come tale filosofia consenta alle imprese di valutare autonomamente in quali settori investire al riguardo, secondo criteri di mercato alternativi all'impostazione dirigista che emerge invece dal testo, dove si affida ogni scelta al CIPE. Illustra infine la proposta 8.0.13, che propone nuovi criteri per la concessione delle agevolazioni e degli incentivi finanziari delle imprese.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) aggiunge la propria firma all'emendamento 8.2 e ne illustra i contenuti, sottolineando come lo stesso sia finalizzato a favorire l'adozione di più efficaci politiche di sicurezza e prevenzione da parte delle imprese mediante una riduzione premiale della componente assicurativa INAIL del costo del lavoro.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) illustra l'emendamento 8.3, evidenziando come lo stesso, pur se perfettibile da un punto di vista tecnico, affermi comunque un principio essenziale, già richiamato dal senatore Cad-

deo, relativo alla previsione di crediti d'imposta automatici per tutti gli investimenti in ricerca e sviluppo. Tale concezione consente, infatti, alle imprese di scegliere autonomamente, in base alle richieste del mercato, i settori ove investire, rifiutando quindi la logica dirigista e verticistica propugnata dal decreto-legge in esame, che demanda tutto alle decisioni del CIPE.

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*) ritira l'emendamento 8.11.

Il senatore NOCCO (*FI*) illustra l'emendamento 8.31, finalizzato a prorogare le agevolazioni previste dalla legge n. 289 del 2002 a favore degli investimenti pubblicitari effettuati dalle piccole e medie imprese nelle zone depresse.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-Un*) illustra l'emendamento 8.0.15, sottolineando come lo stesso sia volto a ridurre il cuneo contributivo, al fine di contenere il costo del lavoro e di sostenere i salari medio-bassi. In tal senso, si prevede una riduzione a carattere progressivo delle aliquote contributive, suddivisa tra lavoratore e datore di lavoro.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) aggiunge la propria firma all'emendamento 8.0.15.

Essendo stati i rimanenti emendamenti considerati come illustrati, prendono la parola il relatore ed il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze per esprimere i relativi pareri.

Il relatore IZZO (*FI*) si rimette al Governo sugli identici emendamenti 8.6, 8.7 e 8.8, mentre si pronuncia in senso favorevole sull'emendamento 8.9, a sua firma. Invita invece i proponenti al ritiro per quanto concerne gli emendamenti identici 8.10, 8.12 e 8.13. Si rimette poi al Governo sugli emendamenti 8.16, 8.17, 8.18, 8.18a, 8.23, 8.24 e 8.25, mentre invita al ritiro delle identiche proposte 8.28 e 8.29. Infine, si pronuncia in senso contrario su tutti i rimanenti emendamenti relativi all'articolo 8.

Per quanto concerne gli emendamenti aggiuntivi, in merito alla proposta 8.0.1, a sua firma, mirante a sopprimere ovvero limitare gli effetti dell'IRAP, pur sottolineando la rilevanza della questione, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di giustizia europea, ritiene opportuno ritirare l'emendamento in questione. Fa presente, infatti, che l'eliminazione della suddetta imposta, pur doverosa, trattandosi di un tributo certamente iniquo ed incoerente, deve però trovare soluzione in un disegno più organico, che assicuri anche la necessaria invarianza del gettito fiscale, per cui invita il Governo a farsi carico di tale questione.

Infine, chiede di accantonare la proposta 8.0.21, a sua firma, evidenziando la necessità di ulteriori approfondimenti, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti aggiuntivi.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole sulla proposta 8.9 del relatore, mentre, in merito alle proposte sulle quali il relatore si è rimesso al Governo, ovvero di cui ha chiesto il ritiro, invita al ritiro degli emendamenti identici 8.6, 8.7 e 8.8, che appaiono non in linea con il testo presentato dal Governo, e si dichiara contrario alle proposte 8.10, 8.12 e 8.13, nonché alle proposte 8.16, 8.17, 8.18 e 8.18a, per le quali appare opportuna una migliore meditazione in sede di esame per l'Assemblea. Analogamente, esprime parere contrario sulle proposte 8.23, 8.24, 8.25, 8.28, 8.29, 8.31 (la quale sottrae risorse accantonate con la legge n. 289 del 2002), 8.33 e 8.34. Sull'emendamento 8.35, osserva che lo stesso pone oneri non quantificati né coperti (contraddicendo, tra l'altro, un emendamento precedentemente approvato), in quanto prevede agevolazioni aggiuntive o favorevoli rispetto alla legislazione vigente. Per analoghe ragioni, si dichiara contrario sugli identici emendamenti 8.36, 8.37, 8.38 e 8.39, nonché sulle restanti proposte relative all'articolo 8. Per quanto concerne l'emendamento 8.0.1, ringrazia il relatore per il ritiro, sottolineando che la questione di revisione dell'IRAP è ben presente all'attenzione del Governo e verrà affrontata quanto prima in una sede più opportuna. Si dichiara, infine, favorevole all'accantonamento dell'emendamento 8.0.21, e contrario sui restanti emendamenti aggiuntivi.

Passando alle votazioni, con separati scrutini, risultano non approvati gli emendamenti da 8.1 a 8.8.

L'emendamento 8.9, posto ai voti, viene approvato.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) ritira l'emendamento 8.10.

Vengono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti da 8.12 a 8.16.

Il senatore NOCCO (*FI*) ritira gli emendamenti 8.17 e 8.18a.

L'emendamento 8.18, posto in votazione, viene respinto.

Con separati scrutini, vengono poi respinti gli emendamenti da 8.19 a 8.30.

Il senatore NOCCO (*FI*) preannuncia la propria astensione sull'emendamento 8.31 che, posto ai voti, viene successivamente respinto.

Analogamente, vengono respinti, in esito a separate votazioni, gli emendamenti da 8.32 a 8.39 nonché, per quanto concerne gli emendamenti aggiuntivi, da 8.0.2 a 8.0.20.

La Commissione, infine, conviene di accantonare il restante emendamento aggiuntivo 8.0.21.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 e recanti articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) interviene in sede di illustrazione dell'emendamento 9.2, volto a favorire i processi di ricapitalizzazione e di concentrazione delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, mediante opportune agevolazioni fiscali.

Prende quindi la parola il senatore TAROLLI (*UDC*), che illustra la proposta 9.3 (identica alle proposte 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7), la quale intende precisare in maniera più chiara la portata delle disposizioni a favore delle imprese di piccole dimensioni, ricomprendendovi esplicitamente le cosiddette microimprese.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) illustra l'emendamento 9.30 a sua firma (identico agli emendamenti 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35 e 9.36), evidenziando che lo stesso mira a favorire un modello di concentrazione tra imprese alternativo a quello della concentrazione verticale proposta dal testo del decreto-legge n. 35 del 2005 in conversione. La concentrazione verticale, infatti, pur aiutando le imprese ad accrescere la propria dimensione, rappresenta una impostazione di carattere eccessivamente rigido, in quanto limita l'autonomia e la flessibilità delle singole aziende che, da sempre, rappresenta uno dei fattori di successo del *made in Italy*. Al fine di coniugare le esigenze di crescita e rafforzamento dimensionale delle imprese con quelle di mantenimento di adeguati margini di flessibilità, precisa che l'emendamento in esame incentiva forme di aggregazione «a rete» tra le imprese, mettendo in comune risorse, esperienze e *know how*, mediante appositi premi di concentrazione. Sottolinea, infine, che la filosofia di tale emendamento e delle altre proposte a firma del suo Gruppo presentate all'articolo 9 in esame viene incontro ad una precisa richiesta delle associazioni imprenditoriali.

Il senatore FORCIERI (*DS-U*) illustra l'emendamento 9.0.2, che interviene a favore della cantieristica navale, che rappresenta un settore ad altissima valenza strategica, nel quale l'Italia compete ai più alti livelli internazionali. Evidenzia che una importante opportunità per tale settore è costituita dal programma in sviluppo e acquisizione delle unità navali di classe FREMM (Fregate europee multi-missione), per la cui realizzazione il Ministro della difesa italiano ha già concluso un accordo di cooperazione con il suo omologo francese, allo scopo di mettere in comune tra i due Paesi risorse e capacità progettuali e finanziarie ed abbattere così i relativi costi. Tale programma, tuttavia, in mancanza di finanziamenti certi da parte dello Stato, stenta a decollare, così che le imprese italiane non possono impegnarsi nella fase di realizzazione: il risultato sarebbe quello di compromettere la partecipazione delle imprese italiane, a vantaggio di quelle francesi che otterrebbero quindi l'esclusiva del progetto, per il quale vi è interesse anche dall'estero. Conclude invitando il Governo e

la Commissione ad approvare tale proposta emendativa, eventualmente anche prevedendo una diversa modulazione degli impegni di spesa (ad esempio riducendo l'onere nel primo anno e aumentandolo in quelli successivi).

Poiché i rimanenti emendamenti vengono dati per illustrati, il PRESIDENTE cede la parola al Relatore e al sottosegretario Vegas per l'espressione dei rispettivi pareri.

Il relatore IZZO (*FI*) esprime parere favorevole sulle proposte 9.8 a propria firma (in quanto di mera correzione formale), 9.19 (che precisa meglio la portata degli incentivi alla concentrazione), 9.27, identica alle 9.28 e 9.29. Si rimette invece al Governo sui seguenti gruppi di proposte tra loro identiche: da 9.3 a 9.7, da 9.10 a 9.13 e da 9.14 a 9.18. Si pronuncia infine in senso contrario su tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 9.

Per quanto concerne gli emendamenti aggiuntivi, si rimette al Governo sul 9.0.2, e si pronuncia in senso contrario su tutti gli altri ad eccezione della proposta 9.0.8, sulla quale invece è favorevole. Rileva infatti che la stessa, proponendo più strette forme di controllo sui prodotti immessi sul mercato con particolare riguardo a quelli importati, anche mediante la previsione di un diritto di controllo di 10 euro per ogni *container* o automezzo transitante in dogana, si inserisce in modo coerente nel quadro più ampio delle misure di tutela del *made in Italy* contro prodotti contraffatti o di dubbia provenienza, che costituisce uno dei punti qualificanti del decreto-legge in esame.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) osserva che l'emendamento 9.0.8 presenta aspetti finanziari rilevanti, sui quali appare opportuno acquisire una quantificazione più precisa da parte del Governo.

Il sottosegretario VEGAS, in merito agli emendamenti testé esaminati, formula parere favorevole sulla proposta 9.3 e sulle altre identiche, in quanto la precisazione a favore delle microimprese appare coerente con l'impostazione normativa del testo, nonché sull'emendamento 9.8 del Relatore. Si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 9.9, in quanto indebolisce i processi di concentrazione, che hanno bisogno invece di adeguati incentivi. In merito alla proposta 9.10 e alle successive di identico tenore, esprime parere favorevole, a condizione che le stesse vengano riformulate nel senso di precisare meglio che la crescita dimensionale delle imprese può essere attuata anche con forme alternative a quelle ivi indicate. E' invece contrario sulle identiche proposte da 9.14 a 9.18, nonché sull'emendamento 9.19, in quanto presenta una portata più restrittiva rispetto al testo.

Si rimette quindi alla Commissione sulle identiche proposte 9.27, 9.28 e 9.29, mentre esprime parere contrario sulle identiche proposte da 9.30 a 9.36, rilevando che le stesse sottraggono di fatto risorse (di per sé limitate) a favore dei processi di concentrazione, incentivando quelli

di aggregazione in rete che sono invece sempre liberamente attuabili dalle singole imprese, senza bisogno di particolari incentivi. Infine, invita al ritiro delle identiche proposte 9.37, 9.38, 9.39 e 9.40, mentre esprime parere contrario sui rimanenti emendamenti all'articolo 9.

In merito alle proposte recanti articoli aggiuntivi al 9, invita ad accantonare la proposta 9.0.2, al fine di verificare meglio la copertura finanziaria, sottolineando la necessità che la stessa sia il più possibile coerente con il prevedibile andamento della spesa, e ferma restando la condivisibilità della finalità di sostegno al settore della cantieristica navale, certamente di valore strategico. Analogamente, esprime perplessità sull'emendamento 9.0.8, posto che lo stesso sembra istituire una sorta di dazio aggiuntivo per le merci spedite tramite *container* o automezzi, per cui anche in tal caso invita ad un accantonamento per una migliore considerazione. Formula, infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti aggiuntivi.

Si passa successivamente alla votazione degli emendamenti testé esaminati. Messi separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Sono poi posti in votazione congiunta e approvati gli identici emendamenti da 9.3 a 9.7. Successivamente, con separate votazioni viene approvato l'emendamento 9.8 e respinto il 9.9.

Il senatore TAROLLI (*UDC*) riformula l'emendamento 9.10 come 9.10 (testo 2), aggiungendo al capoverso 1-*bis*, dopo la lettera d), la seguente: «e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese», nonché, su proposta del senatore MORANDO (*DS-U*), sopprimendo al capoverso 1-*quater* le parole: «o aggregazione».

Il senatore CICCANTI (*UDC*) aggiunge la propria firma all'emendamento 9.10 (testo 2) testé riformulato.

Dopo che il sottosegretario VEGAS ha espresso parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento 9.10 (testo 2), lo stesso, posto ai voti, viene approvato. Conseguentemente, risultano assorbiti i successivi emendamenti 9.11, 9.12 e 9.13.

Vengono indi congiuntamente poste ai voti e respinte le identiche proposte da 9.14 a 9.18.

La Commissione conviene di accantonare la proposta 9.19.

Con successivi, separati scrutini sono respinti gli emendamenti da 9.20 a 9.26.

Sull'emendamento 9.27, identico al 9.28 e 9.29, interviene in dichiarazione di voto favorevole il relatore IZZO (*FI*) che rileva come tale pro-

posta consenta un opportuno ampliamento delle imprese che possono accedere al credito d'imposta, facendole rientrare nella graduatoria dell'anno precedente.

Il presidente AZZOLLINI osserva che a legislazione vigente potrebbe già essere previsto un meccanismo di «ripescaggio» delle imprese escluse dalla graduatoria, con il rischio di creare quindi, ove tale modifica normativa fosse accolta, problemi di interferenze e di sovrapposizioni. Propone pertanto di accantonare le suddette proposte 9.27, 9.28 e 9.29, onde consentire i necessari approfondimenti, anche con l'ausilio del Governo.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) rileva che i problemi di mancata inclusione delle singole imprese nelle graduatorie per l'accesso ai crediti di imposta mostrano ancora una volta i limiti di un meccanismo basato su criteri discrezionali di assegnazione. Sottolinea quindi l'esigenza di reintrodurre forme automatiche di credito di imposta che possano assicurare un adeguato funzionamento dello stesso.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e le identiche proposte 9.27, 9.28 e 9.29 vengono pertanto accantonate.

Posti separatamente in votazione sono quindi respinti gli emendamenti da 9.30 a 9.40.

Viene successivamente votato e respinto l'emendamento aggiuntivo 9.0.1.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 9.0.2.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti da 9.0.3 a 9.0.7.

Infine, la Commissione delibera di accantonare il rimanente emendamento aggiuntivo 9.0.8.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene da ultimo di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi alle ore 9,45, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13.

665^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

indi del Vice Presidente
MORANDO

Intervengono il ministro della giustizia Castelli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver auspicato incidentalmente che in futuro possa valutarsi l'ipotesi di estendere, con mutate condizioni organizzative, il sistema di resocontazione previsto dal Regolamento per la sede deliberante anche a quella referente e consultiva, ricorda che nella precedente seduta sono stati esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 9 nonché quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge (pubblicati in allegato al resoconto).

Sono dati per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Dopo che il senatore GRILLOTTI (AN) ha riformulato l'emendamento aggiuntivo 10.0.1 nell'emendamento 10.0.1 (testo 2), eliminando gli ultimi due commi e sottoponendo la proposta emendativa così modificata alla valutazione della Commissione, sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 10.

Si passa all'espressione dei pareri da parte del relatore.

Il relatore IZZO (*FI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 10.1, a propria firma, nonché sugli emendamenti 10.9 (identico agli emendamenti 10.10 e 10.11), 10.12 e 10.13.

Relativamente all'emendamento 10.36, ravvisa l'esigenza di un approfondimento delle tematiche ivi trattate, esprimendo tuttavia parere contrario; il parere altresì contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento aggiuntivo 10.0.1 (testo 2), così come riformulato dal senatore Grillotti, mentre sull'emendamento 10.0.2, identico all'emendamento 10.0.3, pur annettendo rilevanza al tema della regolarizzazione contributiva in agricoltura, esprime parere contrario.

Riguardo l'emendamento 10.0.12, esprime parere favorevole, manifestando peraltro disponibilità a riconsiderare la propria opinione alla luce degli orientamenti del Rappresentante del Governo.

Per quanto concerne invece gli emendamenti 10.0.13 e 10.0.14, fa presente come entrambi intervengano in materia di utilizzo dei finanziamenti e delle agevolazioni riconosciute alle società finanziarie, prevedendo nell'un caso la redistribuzione delle quote non utilizzate tra i medesimi soggetti beneficiari, nell'altro la restituzione di tali fondi rimasti inutilizzati. Ritiene peraltro opportuno un approfondimento di detta problematica, ragion per cui chiede l'accantonamento di tali emendamenti.

Si passa all'espressione dei pareri da parte del Rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole sull'emendamento 10.1.

Relativamente all'emendamento 10.9, identico agli emendamenti 10.10 e 10.11, rappresenta il dubbio che tale proposta possa determinare una crescita eccessiva dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione degli alcolici in relazione all'aumento del consumo degli stessi, ritenendo preferibile un criterio più elastico di determinazione del tributo. Fa peraltro presente che la prima parte dell'emendamento avrebbe come effetto una eccessiva dilatazione delle facoltà di stabilire le nuove aliquote di accisa da parte dell'Agenzia delle dogane, ragion per cui ne ritiene indispensabile la soppressione. Esprime quindi parere contrario sulla lettera *a*) dell'emendamento e si rimette alle valutazioni della Commissione sulla lettera *b*).

A tale ultimo proposito, il senatore GRILLOTTI (*AN*) si associa all'esigenza di sopprimere la prima parte dell'emendamento e il relatore IZZO (*FI*) evidenzia l'opportunità di accantonare l'emendamento in vista di un approfondimento degli effetti prodotti da una sua eventuale approvazione.

Il sottosegretario VEGAS esprime poi parere contrario sull'emendamento 10.12 e si rimette alla Commissione sull'emendamento 10.13, trat-

tandosi di emendamenti che riproducono rispettivamente la sola lettera *a*) e la sola lettera *b*) dell'appena esaminato emendamento 10.9.

Per quanto concerne l'emendamento 10.38, esprime parere contrario dopo aver fatto osservare che il tema del versamento dei contributi dei lavoratori agricoli riveste certamente importanza, ma riveste profili di particolare delicatezza a causa dei procedimenti di cartolarizzazione in corso in tale ambito e in virtù dello sfavore dell'Esecutivo per misure di proroga.

Dopo aver espresso parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10, esprime parere favorevole sull'emendamento aggiuntivo 10.0.1 (testo 2). Relativamente all'emendamento 10.0.12, reputa tale proposta onerosa, e ritiene quindi necessaria una quantificazione della copertura finanziaria, eventualmente tramite una relazione tecnica: propone pertanto l'accantonamento ovvero, in caso di votazione, fa presente che il proprio parere è contrario. Con riferimento agli emendamenti 10.0.13 e 10.0.14, alla luce della non immediata comprensibilità delle misure ivi proposte, reputa opportuno un accantonamento esprimendo, in caso di votazione, parere contrario. Esprime infine parere contrario su tutti i rimanenti emendamenti aggiuntivi all'articolo 10.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Con separate votazioni, viene accolto l'emendamento 10.1 e sono respinti gli emendamenti da 10.2 a 10.8.

La Commissione conviene poi di accantonare gli emendamenti 10.9 (identico agli emendamenti 10.10 e 10.11), 10.12 e 10.13, in materia di aliquote di imposta sulla produzione e consumo di alcolici.

Con distinte votazioni vengono poi respinti gli emendamenti da 10.14 a 10.38.

Dopo l'intervento del relatore IZZO (*FI*) che ribadisce l'apprezzamento per la riformulazione dell'emendamento 10.0.1 (testo 2), sottolineando tuttavia l'esigenza di compiere ulteriori verifiche sul contenuto, il senatore MORANDO (*DS-U*) fa osservare come sia necessario compiere verifiche sulla copertura finanziaria delle disposizioni recate dal comma 1 dell'ulteriore articolo aggiunto dall'emendamento, in materia di compiti dell'Istituto per lo sviluppo agroalimentare.

Il presidente AZZOLLINI condivide l'esigenza di ulteriori verifiche sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento e delle eventuali modifiche allo stesso.

La Commissione conviene quindi di accantonare tale proposta emendativa.

Posti ai voti sono poi respinti gli emendamenti da 10.0.2 (identico all'emendamento 10.0.3) a 10.0.11, mentre l'emendamento 10.0.12 viene accantonato dalla Commissione.

Relativamente agli emendamenti 10.0.13 e 10.0.14 il relatore IZZO (*FI*) riepiloga le già illustrate finalità delle proposte e il senatore MORANDO (*DS-U*) fa presente che esse contengono anche disposizioni di spesa, in relazione alle quali occorre approfondire gli aspetti di copertura finanziaria. Il presidente AZZOLLINI ritiene che la problematica dei finanziamenti concessi alle società finanziarie debba essere chiarita privilegiando un sistema premiale di ripartizione delle erogazioni e il relatore IZZO (*FI*) concorda con tale impostazione. Infine, la Commissione conviene di accantonare detti emendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti dell'articolo 11 del decreto-legge (pubblicati in allegato al resoconto).

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*) illustra l'emendamento 11.10, recante modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, in materia di attività dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, sottolineando come esso riproduca esattamente il testo approvato all'unanimità dalla Commissione finanze e tesoro del Senato. Ricorda peraltro che in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2005 aveva proposto di non intervenire legislativamente mediante tale provvedimento sulla materia dei confidi, in attesa della conclusione dei lavori da parte della Commissione finanze stessa, la quale ha terminato l'esame in sede referente e ha elaborato un articolato che tiene conto anche delle esigenze manifestate dalle categorie interessate.

Il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*) illustra i subemendamenti 11.104/1 e 11.104/2, identici rispettivamente agli emendamenti 11.28 e 11.34 a firma del senatore Caddeo. Fa osservare che tali proposte mirano a scongiurare il rischio che le misure ivi recate in materia di condizioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica destinata a determinate produzioni industriali, inizialmente previste solamente a favore della regione Sardegna, non risultino compatibili con la normativa comunitaria, a seguito dell'estensione dell'applicazione della normativa a livello nazionale.

Il senatore TAROLLI (*UDC*) illustra l'emendamento 11.22, identico all'emendamento 11.21, in materia di disciplina dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi. In particolare, l'emendamento stabilisce la possibilità per i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di partecipare, in qualità di soci sovventori, ai confidi costituiti come società cooperative, dettando altresì disposizioni in materia di versamenti obbligatori a tali Fondi e di obblighi di devoluzione del patrimonio ai medesimi Fondi in caso di operazioni societarie straordinarie.

Il sottosegretario VEGAS illustra l'emendamento del Governo 11.100, anch'esso in materia di disciplina dei confidi, recanti misure volte ad agevolarne le modalità operative.

Il senatore NOCCO (*FI*) illustra l'emendamento 11.24, che risponde all'esigenza di fissare termini temporali in materia di trasferimenti di risorse finanziarie alle Regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese. A tale proposito, il sottosegretario VEGAS fa presente che sono state presentate altre proposte emendative sul medesimo argomento e il relatore IZZO (*FI*) anticipa che riterrebbe opportuno l'accantonamento dell'emendamento onde compiere le opportune verifiche.

Il relatore IZZO (*FI*) illustra poi l'emendamento 11.101 a propria firma, identico all'emendamento del Governo 11.102, in tema di condizioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica alle Ferrovie dello Stato. Illustra altresì l'emendamento 11.103, concernente la possibilità che la fabbricazione e la trasformazione dei tabacchi possa essere effettuata nei depositi fiscali autorizzati, manifestando la propria disponibilità anche rispetto all'ipotesi di accantonamento della proposta.

Il senatore TAROLLI (*UDC*) condivide l'eventualità di un accantonamento dell'emendamento 11.103.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) illustra l'emendamento 11.28, recante l'estensione a livello nazionale di misure in tema di forniture di energia elettrica per produzioni industriali, al fine di rendere tale intervento compatibile con le regole comunitarie, evidenziando la rilevanza di dette misure per i settori interessati e auspicando una verifica da parte del Governo sull'efficacia della proposta emendativa in discorso.

Illustra poi l'emendamento 11.34 in materia di sfruttamento delle risorse del bacino carbonifero del Sulcis al fine di ridurre i costi di fornitura di energia elettrica alle imprese, segnalandone al Governo la rilevanza.

Sono dati poi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 11, ivi inclusi i subemendamenti relativi all'emendamento 11.100, nonché gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 11, compresi i subemendamenti riferiti all'emendamento 11.0.100.

Il relatore IZZO (*FI*) presenta l'ulteriore emendamento 11.0.200, aggiuntivo all'articolo 11, dichiarandosi disponibile all'accantonamento dello stesso al fine di consentirne l'esame. Il presidente AZZOLLINI condivide l'esigenza di esame della nuova proposta emendativa.

Si passa all'espressione dei pareri da parte del Relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il relatore IZZO (*FI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 11.3, identico all'emendamento 11.4, chiedendo invece l'accantonamento dell'emendamento 11.10. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 11.104 a propria firma e chiede l'accantonamento dell'emendamento 11.22, identico all'emendamento 11.21. Dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 11.100 del Governo, chiede l'accantonamento degli emendamenti 11.24, 11.24/a e 11.24/b. Relativamente all'emendamento 11.27 si rimette alle valutazioni del Rappresentante del Governo, esprimendo poi parere favorevole sugli emendamenti 11.101 e 11.102, di identico contenuto. Chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento 11.28 e si rimette all'opinione del Rappresentante del Governo sull'emendamento 11.34; si rimette altresì alla valutazione del Governo, pur esprimendo un orientamento sostanzialmente favorevole, sull'emendamento 11.37. Sull'emendamento 11.103, a propria firma, ribadisce la propria apertura rispetto ad un possibile accantonamento se emergesse la necessità di approfondire le tematiche ivi trattate ed esprime avviso favorevole alla proposta 11.59.

Esprime poi parere contrario su tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 11.

Con riferimento agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 11, si rimette al Governo sull'emendamento 11.0.8, identico all'emendamento 11.0.9, ed esprime parere favorevole sull'emendamento 11.0.100, a propria firma. Esprime, infine, parere contrario su tutte le rimanenti proposte emendative aggiuntive all'articolo 11.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.10 (in quanto recepisce i lavori svolti dalla Commissione finanze del Senato), 11.104, 11.100 e 11.102 (identico alla proposta 11.101), proponendo di accantonare le proposte 11.3 (identica all'emendamento 11.4 e volta a limitare la possibilità di ricorrere al Fondo previsto dal comma 2 dell'articolo 11 del decreto, limitando l'utilizzo delle risorse alla quota incrementale piuttosto che all'intero importo del Fondo stesso), 11.28, 11.34, 11.103, 11.0.9 e 11.0.100.

In merito agli emendamenti sui quali il Relatore si è rimesso al Governo, esprime parere contrario sulla proposta 11.37 e 11.0.8 (identico all'emendamento 11.0.9). Sugli emendamenti 11.21 e 11.22 fa presente che il parere del Governo potrebbe essere favorevole dopo aver approfondito gli effetti delle lettere *d*) ed *e*). Rileva poi che le proposte 11.24, 11.24a e 11.24b perseguono un obiettivo analogo a quello dell'emendamento 4.0.6 già approvato in precedenza dalla Commissione, invitando pertanto, i proponenti al ritiro. Invita altresì al ritiro il proponente dell'emendamento 11.27. Sulla proposta 11.0.19 suggerisce una riformulazione volta ad escludere che le somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni erogate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas siano destinate per finalità difforni rispetto al reintegro ed al risarcimento dei danni subiti dai consumatori. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti, inclusi i subemendamenti alle proposte 11.104 e 11.0.100.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Poste separatamente ai voti, le proposte 11.1 e 11.2 vengono respinte.

Il senatore CICCANTI (*UDC*), intervenendo in dichiarazione di voto sulla proposta 11.3, chiede spiegazioni sulla proposta del Governo di accantonarne l'esame, dal momento che esso è volto a salvaguardare le finalità perseguite dal comma 2 dell'articolo 11 a vantaggio delle imprese che investono nell'innovazione.

Il sottosegretario VEGAS, dopo un'ulteriore analisi della proposta, modifica il proprio avviso esprimendo parere favorevole sulla proposta in questione.

Con un'unica votazione sono quindi approvate le identiche proposte 11.3 e 11.4.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 11.5 a 11.9.

Sulla proposta 11.10 interviene in dichiarazione di voto contrario il senatore EUFEMI (*UDC*), in quanto ritiene non condivisibile trasferire la materia dei confidi nel decreto-legge in titolo. Nell'ambito del dibattito svolto su tale argomento anche in Commissione finanze del Senato, è stato raggiunto un punto di equilibrio che, con l'approvazione dell'emendamento in questione, verrebbe compromesso. Tra l'altro, si ripercorrerebbe la stessa procedura seguita durante l'esame del decreto-legge collegato alla manovra finanziaria per l'anno 2004 – già dimostratasi fallimentare – di inserire in un decreto-legge un argomento che merita ancora un ulteriore ripensamento. Infatti, come indicato nella proposta 11.21, a sua firma, vi sono ancora due questioni che devono trovare soluzione, quale la soppressione dei commi 19 e 43 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003. D'altro canto dichiara di condividere le linee di fondo della proposta in esame.

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*) fa presente che dagli atti parlamentari risulta che sulla materia dei confidi vi è stata un'unanime convergenza della Commissione finanze. Prende atto quindi di un cambiamento di posizione del senatore Eufemi rispetto a quanto dichiarato in precedenza. Apprezze le circostanze, ritiene dunque opportuno accantonare tutti gli emendamenti concernenti la materia dei confidi, lamentando, tuttavia, che tale condotta è lesiva degli interessi propri dei destinatari delle norme stesse.

La Commissione conviene, quindi, di accantonare le proposte 11.10, 11.21 e 11.22.

Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti da 11.11 a 11.14. Poste congiuntamente ai voti vengono poi respinte le identiche proposte 11.15, 11.16, 11.17 e 11.18.

Posto ai voti risulta poi respinto l'emendamento 11.19. Vengono altresì ritirate le proposte 11.104/1 e 11.104/2 del senatore DETTORI (*Mar-DL-U*), che aggiunge la firma alle analoghe proposte 11.28 e 11.34.

Posta ai voti, la proposta 11.104 viene invece approvata come riformulata dal relatore IZZO (*FI*) nel testo 11.104 (testo 2) per tener conto dell'accantonamento della proposta 11.10.

Viene poi respinta la proposta 11.20.

La Commissione conviene poi di accantonare l'esame della proposta 11.23.

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*), intervenendo in dichiarazione di voto, propone di accantonare l'esame dell'emendamento 11.100 in quanto attinente alla materia dei confidi.

Sulla proposta testé avanzata conviene la Commissione e la proposta 11.100 viene quindi accantonata con i relativi subemendamenti.

Stante l'invito del GOVERNO, i relativi proponenti ritirano le identiche proposte 11.24, 11.24b e 11.24a, fatta propria dal senatore NOCCO (*FI*).

Con separate votazioni, vengono poi respinte le proposte 11.25 e 11.26.

Accogliendo l'invito del GOVERNO, il senatore FASOLINO (*FI*) ritira l'emendamento 11.27.

Il presidente AZZOLLINI, apprezzate le circostanze, stante l'imminente annuncio delle conclusioni del conclave, propone di sospendere brevemente la seduta.

Conviene unanime la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 18,35, riprende alle ore 19.

Dopo che i senatori MORANDO (*DS-U*) e CADDEO (*DS-U*) hanno dichiarato di astenersi dal voto, la Commissione approva con un'unica votazione le identiche proposte 11.101 e 11.102.

La Commissione decide quindi di accantonare l'esame delle proposte 11.28 e 11.34.

Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti 11.29 e 11.30. Poste congiuntamente ai voti vengono poi respinte le identiche proposte 11.31 e 11.32 e con separate votazioni la Commissione respinge anche gli emendamenti da 11.33 a 11.36.

Il relatore IZZO (*FI*), stante l'avviso espresso dal Governo, chiede di accantonare l'esame della proposta 11.37.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), trattandosi di materie concernenti la previdenza, ritiene opportuno acquisire una relazione tecnica con una proiezione degli oneri decennale sulla proposta in questione prima di procedere ad un'eventuale successiva approvazione.

La Commissione conviene di accantonare l'esame della proposta 11.37.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti da 11.38 a 11.48.

Su proposta del RELATORE, la Commissione conviene poi di accantonare la proposta 11.103.

Con separate votazioni, vengono poi respinte le proposte da 11.49 a 11.56.

Poste congiuntamente ai voti sono poi respinti gli emendamenti identici 11.57 e 11.58.

Il relatore IZZO (*FI*) propone poi di accantonare l'emendamento 11.59 e sulla sua proposta conviene la Commissione.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si passa alla votazione degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti da 11.0.1 a 11.0.7.

Sulla proposta 11.0.8 interviene il RELATORE per chiedere l'avviso del Governo.

Il sottosegretario VEGAS ribadisce il proprio parere contrario in quanto la proposta prevede agevolazioni tariffarie senza prevedere alcuna copertura finanziaria e senza indicare alcuna quantificazione degli oneri.

Poste congiuntamente ai voti, le identiche proposte 11.0.8 e 11.0.9 vengono infine respinte.

Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti da 11.0.10 a 11.0.14.

La Commissione conviene poi di accantonare la proposta 11.0.100 ed i relativi subemendamenti.

Con separate votazioni, vengono poi respinte le proposte da 11.0.15 a 11.0.18.

Il senatore TAROLLI (*UDC*), accogliendo le proposte suggerite dal GOVERNO, propone una riformulazione dell'emendamento 11.0.19, alla quale aggiunge la propria firma il senatore CICCANTI (*UDC*).

Con l'avviso favorevole del GOVERNO e del RELATORE, la Commissione approva la proposta 11.0.19 (testo 2).

La Commissione respinge infine le proposte 11.0.20 e 11.0.21.

Il presidente AZZOLLINI avverte che il relatore ha testè presentato le proposte 11.0.200, 11.0.201, 11.0.202 e 11.0.203. Al fine di consentirne un esame più approfondito, propone di accantonarne l'esame.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Si passa all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 12 nonché a quelle recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo (pubblicate in allegato al resoconto).

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*) illustra la proposta 12.5 volta a colmare una lacuna rispetto alla formulazione del provvedimento in titolo. Illustra poi la proposta 12.55 auspicandone l'approvazione o in subordine l'accantonamento.

Il sottosegretario VEGAS dà per illustrata la proposta 12.100.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) illustra le proposte 12.31 e 12.37. Si sofferma poi ad illustrare la proposta 12.52 volta ad individuare soluzione più equilibrate al problema dell'adeguamento alle norme urbanistiche e sulla sicurezza dei rifugi di montagna. La proposta 12.53 è infine mirata all'attivazione di sportelli postali nei comuni montani.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) illustra la proposta 12.35 particolarmente meritevole di attenzione in quanto volta a favorire le imprese turistiche costituite anche in forma cooperativa. Illustra, infine, la proposta 12.0.26 che interviene in un settore focale quale quello aerospaziale, sul quale si è già intervenuti in occasione del cosiddetto «decreto Marzano», idoneo a determinare ricadute positive sull'intera economia nazionale, te-

nuto anche conto che il Piemonte ed il Lazio rappresentano le aree del Paese in grado di competere sullo scenario globale.

Il senatore CICCANTI (*UDC*), illustrando la proposta 12.50, rileva che essa è volta ad introdurre necessari miglioramenti alla disciplina del settore turistico prevedendo l'istituzione di una nuova società costituita dall'ENIT e dall'Unioncamere.

Tutte le restanti proposte sono date per illustrate.

Si passa all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo.

Il RELATORE esprime parere favorevole sulle proposte 12.101 e 12.100, proponendo di accantonare gli emendamenti 12.10, 12.55 e 12.0.25. Si rimette altresì al Governo sulle proposte 12.5, 12.8, 12.9, 12.10, 12.48, 22.50 e 12.56, suggerendo in alternativa l'accantonamento dei suddetti emendamenti, e 12.0.24. Esprime infine parere contrario sulle restanti proposte.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al Relatore sulle proposte 12.101, 12.100, 12.55 e 12.0.25. Esprime poi parere favorevole sulla proposta 12.5, in merito alla quale il Relatore si è rimesso al Governo, mentre sulle proposte 12.8 e 12.0.24 il Governo si rimette alla Commissione. In difformità rispetto all'avviso del Relatore, esprime inoltre parere contrario sulla proposta 12.10 e favorevole sugli emendamenti 12.37 e 12.48 (identico alla proposta 12.49). Suggestisce altresì di accantonare la proposta 12.50 in quanto – replicando alla richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore GRILLOTTI (*AN*) in merito al potenziale contenzioso sotteso alla definizione dei canoni demaniali marittimi – ritiene necessaria una riformulazione volta a far corrispondere il testo della proposta alle finalità enunciate dal presentatore. Invita poi al ritiro dell'emendamento 12.52. Esprime infine parere contrario sulle restanti proposte, incluse le proposte 12.9, 12.10, 12.56 ed in particolare sull'emendamento 12.0.7 per valutarne una migliore riformulazione per l'Assemblea volta a garantire un migliore coordinamento con le competenze regionali.

Dopo una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore MORANDO (*DS-U*) in merito alla proposta 12.48, stante l'avviso favorevole del Governo, il RELATORE, rettificando il proprio parere contrario, esprime parere conforme al Governo.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che le proposte 12.0.2 e 12.0.26 appaiono suscettibili di determinare nuovi oneri per la finanza pubblica ed invita poi il relatore e il Governo a presentare eventuali nuovi testi entro l'inizio della prossima seduta, al fine di assicurare tempi congrui alla Commissione per l'esame degli stessi. Propone, infine, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,10.

666^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 21,30.

IN SEDE REFERENTE

(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta sono stati illustrati gli emendamenti relativi all'articolo 12, nonché quelli recanti articoli aggiuntivi allo stesso e che il Relatore e i rappresentanti del Governo hanno espresso i rispettivi pareri. Avverte inoltre che è pervenuto un ulteriore emendamento del Relatore 12.300, che incarica il Ministero delle attività produttive di procedere alla stipula dell'accordo in sede internazionale per l'insediamento stabile in Italia del Segretariato permanente del Comitato mondiale per l'etica del turismo.

Si passa quindi alla votazione delle proposte concernenti l'articolo 12 del decreto-legge in conversione (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana).

Con separati scrutini, vengono respinti gli emendamenti da 12.1 a 12.4.

Risultano quindi approvati, con distinte votazioni, le proposte 12.101 e 12.5 e respinte le proposte da 12.6 a 12.17.

Risulta quindi approvata la proposta 12.100 e respinti, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti da 12.18 a 12.36.

La Commissione approva poi la proposta 12.37 e respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti da 12.38 a 12.47, ed accoglie, successivamente, le identiche proposte 12.48 e 12.49; conviene di accantonare l'emendamento 12.50, mentre non approva la proposta 12.51.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 12.52, che mira a risolvere il problema di adeguare le condizioni igienico-sanitarie dei rifugi di montagna, consentendo anche alle regioni a statuto ordinario di adottare proprie leggi in materia, in luogo della normativa nazionale ormai superata. Pur prendendo atto del parere negativo espresso dal Relatore e dal sottosegretario Vegas, ritiene che tale proposta emendativa possa comunque essere accettata, posto che le eventuali difformità che dovessero registrarsi tra le singole leggi regionali sarebbero comunque limitate e non determinerebbero problemi significativi, ma anzi aiuterebbero a tenere conto delle ovvie differenze di carattere ambientale e territoriale. Analogamente, richiama la proposta 12.53, volta a garantire, mediante un'apposita convenzione, un'adeguata presenza degli uffici postali in tutti i comuni montani.

Il relatore IZZO (*FI*), in replica al senatore Michelini, osserva che la proposta emendativa 12.52, pur in sé comprensibile, prevedendo la soppressione della normativa nazionale di riferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 918 del 1957, rischia di creare forti sperequazioni tra una regione e l'altra in un settore dove invece è indispensabile assicurare parametri omogenei su tutto il territorio nazionale. Per quanto concerne invece il problema della presenza degli uffici postali nei comuni montani di cui all'emendamento 12.53, rileva che si tratta di un tema certamente rilevante, ma che andrebbe affrontato in altro provvedimento, in particolare nell'ambito dei disegni di legge sulla montagna (atto Senato n. 1045 e connessi), all'esame delle Commissioni riunite 1^a e 5^a. Si dichiara quindi disponibile, in quella sede, anche in qualità di relatore dei medesimi, a ricercare più adeguate soluzioni a tutte le questioni attinenti ai problemi della montagna.

Dopo che il senatore MICHELINI (*Aut*) ha rilevato l'insufficienza delle previsioni contenute nei citati disegni di legge sui comuni montani, vista anche la prevedibile lunghezza del relativo *iter* parlamentare, interviene il senatore MORANDO (*DS-U*), per chiedere chiarimenti sulle conseguenze della soppressione, prevista nella citata proposta 12.52, del decreto del Presidente della Repubblica n. 918 del 1957, in particolare qualora lo stesso possa incidere sulla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Avendo il sottosegretario VEGAS chiarito che il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 918 del 1957 non interviene in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il senatore MORANDO (*DS-U*) osserva che non sembrano sussistere fondati motivi per non accogliere la proposta 12.52 in esame, per cui preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*), a proposito dell'emendamento 12.52, osserva che le regioni, anche a statuto ordinario, hanno già piena competenza per ciò che concerne la normativa di carattere igienico sanitario, che possono quindi fissare ovvero modificare con proprie leggi o regolamenti. Nel caso di specie, pertanto, ritiene che non vi sia bisogno di introdurre una specifica disposizione in tal senso.

Il senatore AGONI (*LP*) fa presente che, in mancanza di un preciso obbligo di legge, molti proprietari o gestori di rifugi alpini sono restii ad adeguare le loro strutture per introdurre miglioramenti nelle condizioni igienico sanitarie, al fine di evitare di incorrere nei relativi costi. Poiché ciò si traduce in un fattore di concorrenza tra le varie strutture, ritiene che solo una normativa omogenea e cogente possa porre fine alle inevitabili speculazioni in tale campo.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che le questioni testé esaminate in materia di problemi della montagna potrebbero trovare più adeguata soluzione in altra sede normativa, tenuto anche conto dell'impegno già espresso dal relatore in tal senso.

Con separate votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti da 12.52 a 12.54.

La Commissione conviene altresì di accantonare la proposta 12.55 mentre respinge l'emendamento 12.56.

Il sottosegretario VEGAS, intervenendo in ordine all'emendamento 12.300 (pubblicato in allegato al resconto), si dichiara contrario allo stesso, in quanto sembra dare incarico al Governo di procedere alla stipula di un accordo internazionale, ciò che appare improprio in un atto parlamentare, che peraltro verte su materia del tutto diversa.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) conviene con le perplessità del sottosegretario Vegas e preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 12.300.

Dopo l'intervento del senatore CICCANTI (*UDC*), volto a sostenere l'emendamento in questione, che sembra andare incontro ad una precisa esigenza inerente alle relazioni internazionali, il presidente AZZOLLINI osserva che la richiesta al Governo da parte del Parlamento di aderire ad un accordo internazionale configura un impegno di carattere politico,

che troverebbe migliore collocazione in un ordine del giorno anziché in una proposta emendativa.

Il relatore IZZO (*FI*), preso atto delle posizioni emerse nel dibattito, si dichiara disponibile a rivedere il suddetto emendamento, chiedendo pertanto di disporre un accantonamento per una migliore considerazione.

La Commissione conviene infine di accantonare l'emendamento 12.300.

Vengono indi posti in votazione e separatamente respinti gli emendamenti aggiuntivi dal 12.0.1 al 12.0.6.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 12.0.7, identico ai successivi dal 12.0.8 al 12.0.11, precisando che lo stesso è finalizzato a dare finalmente attuazione alla revisione dei canoni demaniali marittimi, già prevista dalle passate leggi finanziarie ma, nei fatti, mai concretamente realizzata.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) concorda sull'opportunità della norma recata dall'emendamento 12.0.7 ed in quelli successivi di identico tenore.

Il presidente AZZOLLINI rileva che la norma in questione era già contenuta nella legge finanziaria per il 2004 ed è stata ulteriormente reiterata in quella per il 2005. Essendo pertanto inutile introdurre la medesima disposizione in un altro testo normativo, invita i proponenti a ritirare i rispettivi emendamenti e a trasformarli eventualmente in ordini del giorno che impegnino il Governo a dare concreta attuazione alla disposizione stessa.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) concorda con i rilievi del Presidente, sottolineando come la legge finanziaria 2005 associasse alla revisione dei canoni demaniali marittimi un gettito fiscale aggiuntivo che è stato regolarmente iscritto nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso ma che, di fatto, non è ancora stato incassato. Invita pertanto il Governo a provvedere con urgenza al riguardo.

Il senatore CICCANTI (*UDC*), pur dichiarandosi disponibile a trasformare il proprio emendamento in ordine del giorno, chiede alla Commissione di poterlo accantonare per valutare meglio la questione, di per sé piuttosto complessa.

Dopo un intervento del senatore GRILLOTTI (*AN*), volto ad esprimere perplessità in merito alla reale efficacia di un ordine del giorno su tale questione, rispetto ad una precisa prescrizione normativa, prende la parola il senatore MICHELINI (*Aut*), sottolineando l'urgenza di provvedere al riguardo, anche per risolvere il problema ormai annoso dei conces-

sionari abusivi delle spiagge, che non hanno spesso mai pagato i relativi canoni demaniali.

La Commissione dispone infine l'accantonamento dell'emendamento 12.0.7, nonché degli identici 12.0.8, 12.0.9, 12.0.10 e 12.0.11.

Con separate votazioni, vengono poi posti in votazione e respinti gli emendamenti da 12.0.12 a 12.0.23. Viene quindi approvato l'emendamento 12.0.24.

Dopo che la Commissione ha convenuto di accantonare la proposta emendativa 12.0.25, il rimanente emendamento 12.0.26, posto ai voti, risulta respinto.

Si passa quindi ad esaminare gli emendamenti relativi all'articolo 13 (pubblicati in allegato al resconto).

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) illustra alcune proposte emendative di cui è primo firmatario, volte a potenziare ed estendere le indennità di disoccupazione previste nel testo, che appaiono non adeguate alle reali esigenze dei lavoratori interessati. In particolare, richiama l'emendamento 13.7, volto a sopprimere il termine del 31 dicembre 2006 per l'elevazione dell'ammontare dei trattamenti di disoccupazione, l'emendamento 13.8, che mira ad estendere la durata dei suddetti trattamenti nonché a sopprimere il limite anagrafico dei cinquanta anni per accedere agli stessi ed, infine, l'emendamento 13.9, che si propone di elevare dal 50 al 60 per cento la misura delle indennità rispetto alla retribuzione per un periodo più ampio. In merito a quest'ultima proposta emendativa, rileva che si tratta di una misura già prevista nel famoso «Patto per l'Italia» sul quale il Governo Berlusconi aveva modellato il suo programma di inizio legislatura ma che, nella realtà, non ha mai trovato concreta attuazione.

Fa quindi suo l'emendamento 13.30 e lo illustra, evidenziando che esso è finalizzato a ripristinare la corretta imposizione fiscale sul trattamento di fine rapporto, al fine di rimediare alla pesante penalizzazione inflitta a molti lavoratori dalle più alte imposte introdotte recentemente dal Governo, che ha esercitato a suo avviso un vero e proprio abuso.

Infine richiama l'emendamento 13.50, che intende precisare meglio l'ambito di applicazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione prevista, a favore dei dipendenti di imprese artigiane sospesi dal proprio lavoro, dall'articolo 13, comma 7, del decreto-legge in conversione, estendendola esplicitamente anche alle sospensioni determinate da situazioni temporanee di mercato.

Il relatore IZZO (*FI*) illustra l'emendamento 13.103 a propria firma, rilevando che lo stesso mira a correggere un errore tecnico avvenuto in sede di stesura del provvedimento, al fine di evitare possibili difficoltà applicative. Illustra altresì l'emendamento 13.100, anch'esso a propria firma,

finalizzato a recepire in modo più adeguato una recente pronuncia della Corte costituzionale che censurava la norma novellata dal decreto-legge in esame, laddove non garantiva un adeguato coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nella stesura dei progetti relativi ai piani individuali e alle iniziative propedeutiche in tema di formazione aziendale territoriale o settoriale. Richiama infine il nuovo emendamento testé presentato 13.300, mirante a favorire l'accesso all'apprendistato professionalizzante, prevedendo che laddove non siano state predisposte le relative normative regionali, lo stesso sia regolato sulla base dei contratti collettivi nazionali di categoria stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.

Il sottosegretario SACCONI, intervenendo in merito all'emendamento 13.50 richiamato dal senatore Battafarano, osserva che lo stesso, come numerosi altri presentati, si propone di dare soluzione ad un problema di carattere interpretativo della norma di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto-legge in esame. La mancata previsione, in senso esplicito, delle situazioni temporanee di mercato tra le cause di sospensione dell'attività lavorativa che danno titolo alla indennità ordinaria di disoccupazione e dai connessi trattamenti accessori, infatti, potrebbe creare difficoltà applicative, sebbene, al di là di quanto formalmente indicato nella legislazione vigente, nella prassi costante degli ultimi decenni, l'INAIL abbia sempre ricompreso le situazioni temporanee di mercato tra quelle che consentono l'accesso ai predetti benefici. Al fine di evitare rischi di esclusione a danno dei lavoratori interessati, esprime quindi parere favorevole sulla correzione proposta nell'emendamento illustrato dal senatore Battafarano, ritenendo tuttavia preferibile, da un punto di vista tecnico, la formulazione riportata in altri emendamenti come il 13.36, peraltro equivalente in termini sostanziali.

Il presidente AZZOLLINI rileva l'esigenza di valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalla modifica normativa introdotta dagli emendamenti in esame, in quanto ove la stessa determinasse, rispetto alla legislazione vigente, un ampliamento della platea dei beneficiari dell'indennità ordinaria di disoccupazione, trattandosi peraltro di diritti soggettivi, potrebbero determinarsi nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il relatore IZZO (FI) condivide le perplessità del Presidente in merito agli aspetti finanziari derivanti dalla modifica normativa prevista nell'emendamento 13.36.

Il sottosegretario VEGAS ritiene che la suddetta modifica normativa, ove accolta, sia comunque compatibile con il quadro finanziario posto complessivamente dal provvedimento in esame che prevede per la concessione dell'indennità in parola un preciso tetto di spesa ed una adeguata copertura finanziaria. Per quanto concerne poi la scelta della formulazione

tecnica più precisa della modifica normativa, si rimette alle valutazioni già espresse dal sottosegretario Sacconi.

Il sottosegretario SACCONI, ad integrazione di quanto precedentemente indicato, precisa che la modifica introdotta dall'emendamento 13.36 e dagli altri di analogo o identico tenore, non determinerebbe né un ampliamento né un restringimento della platea degli aventi diritto, ma si limiterebbe ad un chiarimento interpretativo di norme già fissate dalla legislazione vigente. In merito alla formulazione, ribadisce la preferibilità del testo introdotto dall'emendamento 13.36.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*), nel condividere le argomentazioni del sottosegretario Sacconi, conviene di assumere come formulazione base quella di cui all'emendamento 13.36, sul quale potrebbe registrarsi un'ampia convergenza, così da assorbire anche gli altri emendamenti di tenore analogo o identico.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), nel condividere la proposta del senatore Battafarano, osserva tuttavia la necessità di modificare l'emendamento 13.36, che interviene sul comma 7 dell'articolo 13 del testo in esame, al fine di renderlo compatibile con la disposizione di cui ai successivi commi 8 e 11, che si riferiscono genericamente a sospensioni di attività causate da situazioni aziendali dovute ad eventi transitori. A tale scopo, propone di riformulare l'emendamento 13.36 nel senso di sostituire, ai commi 7, 8 e 11 del predetto articolo 13, le parole: «non imputabile all'imprenditore o ai lavoratori» con le altre: «ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato».

I senatori BATTAFARANO (*DS-U*) e NOCCO (*FI*) concordano con la proposta del senatore Morando e, fatto proprio l'emendamento 13.36, lo riformulano nel senso indicato come emendamento 13.36 (testo 2).

Al nuovo emendamento 13.36 (testo 2) aggiungono quindi le firme i senatori FASOLINO (*FI*), GIARETTA (*Mar-DL-U*), Paolo FRANCO (*LP*), MARINO (*Misto-Com*), CURTO (*AN*), PIZZINATO (*DS-U*), FERRARA (*FI*), CICCANTI (*UDC*) e IERVOLINO (*UDC*).

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) esprime la propria perplessità sull'emendamento 13.300 del Relatore, in quanto, ove una Regione adottasse una propria legge per la regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante dopo la conclusione di un accordo sulla stessa materia nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro, si avrebbe l'assurdo di una legge regionale che derogherebbe alle intese intervenute tra le parti sociali, la cui autonomia è tutelata dalla Costituzione.

Il sottosegretario SACCONI precisa che la regolamentazione dell'apprendistato e degli altri strumenti di formazione professionale, per quanto

concerne gli aspetti di definizione del contenuto formativo, sono già devoluti alla competenza esclusiva delle regioni, sulla base del nuovo titolo V della Costituzione. Rimangono invece salvi gli aspetti contrattuali e organizzativi della formazione stessa, che rientrano nella disponibilità esclusiva delle parti sociali all'interno dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Poiché molte regioni non hanno ancora predisposto una specifica disciplina, nella fase di avvio e solo in via transitoria, condivide la proposta dell'emendamento 13.300, volta ad affidare la relativa regolamentazione ai contratti collettivi nazionali, onde non vanificare l'utilizzo di un importante strumento a favore dei lavoratori.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) ritiene che, al fine di evitare possibili ambiguità interpretative, l'emendamento 13.300 dovrebbe essere riformulato prevedendo che la relativa disciplina dell'apprendistato professionalizzante sia rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria solo fino all'approvazione della legge regionale.

Il relatore IZZO (*FI*) accoglie il suggerimento del senatore Morando e riformula conseguentemente l'emendamento 13.300, che diventa 13.300 (testo 2).

Essendo stati dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 13, il PRESIDENTE cede la parola al Relatore e ai rappresentanti del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri.

Il relatore IZZO (*FI*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.102, 13.103, 13.101, 13.100 e 13.300 (testo 2), a propria firma, nonché sulla proposta 13.36 (testo 2), mentre si rimette al Governo per quanto concerne gli emendamenti 13.10, 13.16 e 13.20, sui quali esprime perplessità anche in relazione ai relativi aspetti di copertura finanziaria. Per le medesime ragioni, invita al ritiro dell'emendamento 13.24, mentre chiede di accantonare gli emendamenti 13.26, 13.27 e 13.28, in quanto, pur condividendo la finalità di incrementare il fondo ivi richiamato, appare opportuna una migliore valutazione della copertura dei relativi oneri. Infine, esprime parere contrario su tutte le rimanenti proposte riferite all'articolo 13.

Il presidente AZZOLLINI, come già in altre occasioni, ribadisce che, pur svolgendosi l'esame del disegno di legge in titolo in sede referente anziché in sede consultiva, ragion per cui la Commissione bilancio non esprime un parere formale sugli aspetti di copertura finanziaria delle norme esaminate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, tuttavia i predetti aspetti rientrano comunque nell'ambito della complessiva valutazione delle norme stesse. Di conseguenza, emendamenti recanti disposizioni palesemente scoperte dal punto di vista finanziario non potranno che essere censurati e respinti.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.102, 13.103, 13.101, 13.100 e 13.300 (testo 2) del Relatore. Conferma altresì il parere favorevole sull'emendamento 13.36 (testo 2) per quanto concerne gli aspetti finanziari, rinviando al sottosegretario Sacconi le valutazioni di merito. Si rimette invece alla Commissione sull'emendamento 13.16, mentre si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 13.20 per ragioni di scopertura finanziaria, così come invita a ritirare la proposta 13.24. Per quanto concerne gli emendamenti 13.26 e 13.27, chiede di disporre un accantonamento, onde poter verificare meglio le questioni sottese. Infine, formula parere contrario su tutti i rimanenti emendamenti riguardanti l'articolo 13.

Il sottosegretario SACCONI, richiamando le considerazioni già espresse, conferma il parere favorevole sugli emendamenti 13.36 (testo 2) e 13.300 (testo 2).

Il senatore NOCCO (*FI*) ritira l'emendamento 13.20.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 13.

Posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti da 13.1 a 13.5.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 13.102.

In esito a separati scrutini, sono altresì respinti gli emendamenti da 13.6 a 13.14, mentre vengono approvati gli emendamenti 13.103 e 13.101.

Dopo aver respinto l'emendamento 13.15, la Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 13.16.

Sono posti successivamente in votazione e separatamente respinte le proposte da 13.17 a 13.25.

La Commissione dispone l'accantonamento degli emendamenti 13.26 e 13.27.

Con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti da 13.28 a 13.35, mentre viene approvato l'emendamento 13.36 (testo 2).

Con successive, distinte votazioni, gli emendamenti da 13.37 a 13.70, risultano non accolti.

In esito a separati scrutini, viene poi approvato l'emendamento 13.100 e respinti gli emendamenti da 13.71 a 13.73.

Infine, viene approvato il rimanente emendamento 13.300 (testo 2).

Si passa quindi all'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13 (pubblicati in allegato al resoconto).

Il relatore IZZO (*FI*) illustra l'emendamento 13.0.100 a sua firma.

Il presidente AZZOLLINI illustra a sua volta l'emendamento 13.0.36 di cui è proponente, che mira a sospendere temporaneamente i termini per l'adempimento degli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali del settore agricolo, al fine di dare soluzione ad un problema ormai annoso e di pressante urgenza. Ad una richiesta di chiarimenti del senatore PIZZINATO (*DS-U*), che evidenziava il pesante *deficit* del settore previdenziale agricolo, che incide anche sul resto della gestione INPS, fa poi presente come la sua proposta vada proprio nella direzione di dare una risposta definitiva al problema, spezzando il circolo perverso per cui, a fronte dei mancati pagamenti contributivi, si genera un *deficit* sempre più pesante dal punto di vista previdenziale.

Sottolinea come già in occasione della legge finanziaria 2005 si fosse fatto interprete di tale esigenza, richiamando inoltre i lavori dell'apposita commissione di studio insediata presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui è componente, che sta elaborando una idonea soluzione normativa. Sollecita quindi il Governo a valutare con attenzione tale proposta, chiedendone eventualmente l'accantonamento per i necessari approfondimenti.

Essendo stati dati per illustrati tutti i rimanenti emendamenti aggiuntivi, prende la parola il relatore IZZO (*FI*) per l'espressione del proprio parere sugli stessi. Egli si pronuncia in senso contrario su tutte le proposte emendative, ad eccezione della 13.0.100 a propria firma e della 13.0.36 del presidente Azzollini. In merito a quest'ultima, condivide pienamente la finalità di fornire in tempi rapidi una risposta al problema dei contributi previdenziali e assistenziali del settore agricolo, che versa da anni in una situazione di grave indeterminatezza, oltre che di cronico *deficit* finanziario.

Interviene quindi il sottosegretario VEGAS, il quale esprime parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 13. Relativamente al 13.0.100 del Relatore, precisa che lo stesso presenta implicazioni di carattere finanziario che devono essere attentamente valutate, intervenendo peraltro su una materia eterogenea rispetto alle finalità del provvedimento in esame. Per quanto concerne l'emendamento 13.0.36, si riserva di valutarne meglio le implicazioni sulla base di dati più precisi che emergeranno anche dal lavoro della già citata commissione di studio presso il Ministero del lavoro. Infine, in ordine agli emendamenti da 13.0.9 a 13.0.13, che intervengono nel senso di consentire l'istituto della cessione del quinto dello stipendio anche per i lavoratori assunti a tempo determinato, ritiene opportuno un accantonamento a fine di meglio valutare i relativi aspetti.

Si passa quindi alla votazione dei predetti emendamenti aggiuntivi all'articolo 13.

Con successive, separate votazioni sono respinti gli emendamenti da 13.0.1 a 13.0.6.

La Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 13.0.100.

Con ulteriori, distinti scrutini, risultano respinti gli emendamenti 13.0.7 e 13.0.8.

Dopo aver disposto l'accantonamento delle proposte da 13.0.9 a 13.0.13, la Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti da 13.0.14 a 13.0.35.

Su proposta del senatore MORANDO (*DS-U*), il presidente AZZOLLINI riformula il rimanente emendamento aggiuntivo 13.0.36 in un nuovo testo, che prevede il recupero degli importi dei pagamenti contributivi sospesi entro il 31 dicembre 2005.

La Commissione conviene infine di accantonare l'emendamento 13.0.36 (testo 2) così riformulato.

Su proposta del PRESIDENTE, il seguito dell'esame viene infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi alle ore 21,05, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

POSTICIPAZIONE DELLE SEDUTE ANTIMERIDIANE DI DOMANI DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che le sedute antimeridiane di domani, mercoledì 20 aprile, della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate rispettivamente alle ore 9 e 9,15, sono posticipate alle ore 10,30 e 10,35.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 23,15.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344**

al testo del decreto-legge

Art. 6.

6.100

D'ANDREA, SOLIANI, GIARETTA, DETTORI, BASTIANONI, COVIELLO

Sostituire l'articolo 6, con il seguente:

«Art. 6.

(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)

1 . Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che incrementano la base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell'elenco di cui al comma 2, in aggiunta alle ordinarie deduzioni, è riconosciuta l'esclusione dalla base imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto per un periodo di tre anni dalla data dell'assunzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, residenti all'estero da non meno di 12 mesi e non più di 15 anni, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche o private.

3. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.

2-ter. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.1

D'ANDREA

Sostituire il titolo con il seguente: «Fondo per investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione».

6.2

D'ANDREA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «una quota pari ad» fino a: «del citato articolo 1, è» e sostituirle con le seguenti: «in aggiunta al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all'articolo 1, comma

354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, viene istituito un apposito Fondo per gli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6.3

D'IPPOLITO

Al comma 1 dopo le parole: «programmi strategici di ricerca e sviluppo delle imprese», sostituire alle parole: «da realizzare anche» con le seguenti: «, presentate anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali o le Camere di Commercio, da realizzarsi anche».

6.4

GIARETTA

Al comma 1, dopo le parole: «programmi strategici di ricerca e sviluppo delle imprese» sostituire le parole: «da realizzare anche» con le seguenti: «, presentate anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali o le Camere di Commercio, da realizzarsi anche».

6.5

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «da realizzare anche» con le seguenti: «, presentate anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali o le Camere di Commercio, da realizzarsi anche».

6.6 (testo 2)/100 (già 6.8 (testo 2))

MORANDO

All'emendamento 6.6 (testo 2), alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota pari ad almeno il venti per cento, della quota di cui al precedente

periodo, del Fondo rotativo è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata"».

6.6 (testo 2)

CICCANTI, TAROLLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«e, al secondo periodo, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio"»;

b) al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese» inserire le seguenti: «che, anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio,»;

c) al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«. Per l'attrazione di professionalità di alta qualifica, Sviluppo Italia s.p.a. può operare in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».

6.6

CICCANTI, TAROLLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Una quota pari ad almeno il venti per cento del Fondo rotativo è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata.»;

b) al comma 3, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«e, al secondo periodo, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: «anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio"»;

c) al comma 3, lettera b), sopprimere il punto c);

d) al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese» inserire le seguenti: «che, anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio,»;

e) al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«. Per l'attrazione di persone di alta qualifica, Sviluppo Italia s.p.a. opera in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».

6.7 (testo 2)

FRANCO Paolo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«e, al secondo periodo, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio"»;

b) al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese» inserire le seguenti: «che, anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio,»;

c) al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«. Per l'attrazione di professionalità di alta qualifica, Sviluppo Italia s.p.a. può operare in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».

6.7

FRANCO Paolo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Una quota pari ad almeno il venti per cento del Fondo rotativo è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata.»;

b) al comma 3, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«e, al secondo periodo, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio"»;

c) al comma 3, lettera b), sopprimere il punto c);

d) al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese» inserire le seguenti: «che, anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio,»;

e) al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«. Per l'attrazione di persone di alta qualifica, Sviluppo Italia s.p.a. opera in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».

6.8 (testo 2)

CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA, BARATELLA, MORANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Una quota pari ad almeno il venti per cento della quota di cui al precedente periodo del Fondo rotativo è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata.»;

b) al comma 3, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«e, al secondo periodo, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio"»;

c) al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese» inserire le seguenti: «che, anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio,»;

d) al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«. Per l'attrazione di persone di alta qualifica, Sviluppo Italia s.p.a. opera in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».

6.8

CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA, BARATELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Una quota pari ad almeno il venti per cento del Fondo rotativo è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata.»;

b) al comma 3, lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«e, al secondo periodo, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio"»;

- c)* al comma 3, lettera *b)*, il punto *c)* è soppresso;
- d)* al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese» sono inserite le seguenti: «che, anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio,»;
- e)* al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
- «. Per l'attrazione di persone di alta qualifica, Sviluppo Italia s.p.a. opera in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».
-

6.9 (testo 2)

D'IPPOLITO, FASOLINO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a)* al comma 3, lettera *a)* aggiungere, in fine, il seguente periodo:
- «e, al secondo periodo, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio"»;
- b)* al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese» inserire le seguenti: «che, anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio,»;
- c)* al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
- «. Per l'attrazione di professionalità di alta qualifica, Sviluppo Italia s.p.a. può operare in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».
-

6.9

D'IPPOLITO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a)* al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
- «Una quota pari ad almeno il venti per cento del Fondo rotativo è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata.»;
- b)* al comma 3, lettera *a)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
- «e, al secondo periodo, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: «anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio"»;

- c)* al comma 3, lettera *b)*, il punto *c)* è soppresso;
- d)* al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese» sono inserite le seguenti: «che, anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio,»;
- e)* al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
- «. Per l'attrazione di persone di alta qualifica, Sviluppo Italia s.p.a. opera in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».
-

6.10

BASTIANONI, GIARETTA, DETTORI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a)* al comma 1 è aggiungere, in fine, il seguente periodo:
- «Una quota pari ad almeno il venti per cento del Fondo rotativo è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata.»;
- b)* al comma 3, lettera *a)* aggiungere, in fine, il seguente periodo:
- «e, al secondo periodo, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio"»;
- c)* al comma 3, lettera *b)*, sopprimere il punto *c)*;
- d)* al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese» sono inserite le seguenti: «che, anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio,»;
- e)* al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
- «. Per l'attrazione di persone di alta qualifica, Sviluppo Italia s.p.a. opera in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».
-

6.11

BASTIANONI, GIARETTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

- «Una quota pari ad almeno il venti per cento del Fondo rotativo è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata.».
-

6.12

D'ANDREA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento a valere sul Fondo per gli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione, sono considerati prioritariamente i seguenti progetti di investimento:

a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie digitali (satellitare, digitale, terrestre e nuove tecnologie nel campo delle telecomunicazioni) di prodotti, servizi e processi aziendali;

b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale, di cui alla Comunicazione della Comunità europea 2001/c37/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 37 del 3 febbraio 2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive».

6.13

TAROLLI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole «e gli investimenti in ricerca» aggiungere le seguenti: «e, al secondo periodo, dopo le parole: «alle imprese» sono inserite le seguenti: «anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di Commercio».

Al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese che» inserire le seguenti: «anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di Commercio».

6.14

EUFEMI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole «e gli investimenti in ricerca» aggiungere le seguenti: «e, al secondo periodo, dopo le parole: «alle imprese» sono inserite le seguenti: «anche associate in appositi organismi,

anche cooperativi, promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di Commercio».

Al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese che» inserire le seguenti: «anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di Commercio».

6.15

EUFEMI

Alla lettera a), del comma 3 dell'articolo 6 alla fine aggiungere: «e, al secondo periodo, dopo le parole: «alle imprese» inserire le seguenti: «anche associate in appositi organismi anche cooperativi promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio».

Al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese che» inserire le seguenti: «anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».

6.16

COLLINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole «e, al secondo periodo dopo le parole "alle imprese" sono inserite le seguenti: "anche associate in appositi organismi anche cooperativi promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio"»;

b) al comma 10 dopo le parole «la produttività delle imprese che» inserire le seguenti: «, anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio.».

6.17

BASTIANONI, GIARETTA

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e, al secondo periodo, dopo le parole "alle imprese" sono inserite le seguenti: "anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costi-

tuiti o promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio"».

6.18

IL RELATORE

Al comma 3, lettera b), capoverso b), sostituire le parole: «Comunicazione della Commissione europea 2001/C» con le seguenti: «comunicazione della Commissione europea 2001/C» e le parole: «n. 37» con le seguenti: «n. C/37».

Al comma 5, nel secondo periodo, sostituire le parole: «dell'impresa proponenti» con le seguenti: «delle imprese proponenti».

Al comma 7, sostituire le parole: «e le regioni e province autonome» con le seguenti: «, le regioni e le province autonome».

Al comma 11, dopo la parola: «Fondo» inserire le seguenti: «per le».

Al comma 14, dopo la parola: «Fondo» inserire le seguenti: «per le».

6.19

RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera b), sopprimere la lettera c).

6.20

BASTIANONI, GIARETTA

Al comma 3, lettera b), sopprimere la lettera c).

6.21

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera b), sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) realizzazione di interventi infrastrutturali per il trasporto rapido di massa da destinare ai principali centri urbani al fine di potenziare l'offerta di servizi collettivi e di migliorare la qualità ambientale dell'aria e ridurre le emissioni di polveri sottili».

6.21a

EUFEMI

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) programmi di innovazione nel campo delle tecnologie abilitanti di particolare interesse civile-militare con possibilità di utilizzazione anche ai fini dello sviluppo sostenibile del Mediterraneo».

6.22

PASSIGLI

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «enti pubblici» inserire le seguenti: «e privati» e successivamente dopo la parola: «ricerca,» aggiungere: «sia congiuntamente che disgiuntamente,».

6.23

D'IPPOLITO

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «le imprese stesse» aggiungere: «anche attraverso forme associative promosse dalle Associazioni imprenditoriali o dalle Camere di Commercio».

6.24

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «le imprese stesse» aggiungere le seguenti: «anche attraverso forme associative promosse dalle Associazioni imprenditoriali o dalle Camere di Commercio».

6.25

GIARETTA

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «le imprese stesse» aggiungere le seguenti: «anche attraverso forme associative promosse dalle Associazioni imprenditoriali o dalle Camere di Commercio».

6.26

IL GOVERNO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, degli importi corrispondenti, degli interessi e delle sanzioni».

6.27

ASCIUTTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, degli importi corrispondenti, degli interessi e delle sanzioni».

6.28

ASCIUTTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di consentire l'espletamento delle attività derivanti dai programmi e dagli obblighi nazionali ed internazionali l'Agenzia spaziale italiana (ASI), in deroga a quanto previsto all'articolo 1, commi 93, 95 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, esclusivamente con oneri finanziari a carico del proprio bilancio, entro la spesa di euro 1.500.000,00 per l'anno 2005 e di euro 5.000.000,00 a decorrere dall'anno 2006».

6.29

ASCIUTTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applica all'Agenzia spaziale italiana (ASI), relativamente alle assunzioni di personale a tempo determinato per la realizzazione di attività a progetti internazionali sottoscritti dal Governo italiano in sede di Commissione europea ed ESA».

6.30

CADDEO, PASQUINI, CHIUSOLI, MACONI, STANISCI

Sopprimere i commi da 8 a 14.

6.31

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere i commi 8, 9, 10 e 11.

6.32

RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le modalità semplificate di funzionamento del Comitato, disciplinate dal decreto di cui al presente comma, non si applicano alle attività istruttorie previste dall'articolo 3 del citato regolamento interno del CIPE che riguardino le infrastrutture di interesse nazionale».

6.33

ZANDA

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le modalità semplificate di funzionamento del Comitato, disciplinate dal decreto di cui al presente comma, non si applicano alle attività istruttorie previste dall'articolo 3 del citato regolamento interno del CIPE che riguardino le infrastrutture di interesse nazionale».

6.34

BASTIANONI, GIARETTA

Al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese», inserire le seguenti: «che, anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio.».

6.35

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere i commi 12, 13 e 14.

6.36

TAROLLI

Al comma 13, dopo le parole: «8 luglio 2003», aggiungere le seguenti: «e per l'attrazione di persone di alta qualifica, Sviluppo Italia

S.p.a. opera in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».

6.37

EUFEMI

Al comma 13, dopo le parole: «8 luglio 2003», aggiungere le seguenti: «e per l'attrazione di persone di alta qualifica, Sviluppo Italia S.p.a. opera in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».

6.38

COLLINO

Al comma 13 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'attrazione di persone di alta qualifica, Sviluppo Italia S.p.a. opera in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».

6.39

BASTIANONI, GIARETTA

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Per l'attrazione di persone di alta qualifica, Sviluppo Italia S.p.a. opera in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».

6.40

D'ANDREA

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo per gli investimenti in ricerca sviluppo ed innovazione, nonché di quelle destinate al finanziamento del contratto di localizzazione e in generale dell'intervento di Sviluppo Italia per l'attrazione degli investimenti, in misura non inferiore al trenta per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Solo per il 2005, al finanziamento necessario per la costituzione del Fondo per gli investimenti in ricerca sviluppo ed innovazione il CIPE fa fronte attingendo da una quota pari al trenta per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

6.41

NOCCO, LAURO

Al comma 14, alla fine del periodo inserire le seguenti parole: «sulla base di appositi programmi elaborati dal Ministero delle attività produttive».

6.42

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2005, gli istituti, gli enti, le associazioni e le fondazioni che definiscono progetti di ricerca ad alto contenuto scientifico miranti al miglioramento della qualità della vita, concorrono con lo Stato, con i soggetti di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n.222, all'articolo 30 della legge, 2 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n.517, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro delle Finanze verranno stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali verranno attribuite le somme devolute a tale titolo dai contribuenti, nonché i soggetti ammessi alla ripartizione di dette somme.

14-ter. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 1 verranno indicate con la denominazione "Ricerca scientifica". In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse».

6.43

NOCCO, LAURO

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Per far fronte alle esigenze relative all'attività amministrativa in materia di proprietà industriale, con particolare riguardo all'evoluzione del sistema nazionale ed internazionale di tutela dei brevetti nonché al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro a decorrere dal 2005, da utilizzare secondo criteri e modalità determinati dal Ministro delle attività produttive. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, e 10 commi 2, 3 e 4.

14-ter. Per la determinazione dell'imposta di bollo e della tassa di concessione governativa relativi alle attività di cui all'articolo 225 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, i relativi importi sono determinati con i criteri di cui al medesimo articolo 225. Conseguentemente sono soppressi il Titolo IV, articoli da 9 a 13, di cui all'Allegato 2-ter, nonché la lettera a) del Punto 2 dell'Allegato 2-quater, previsti dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, intendendosi compensate le eventuali minori entrate con quelle di cui al comma 15».

6.44

BEVILACQUA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-bis. I professori universitari di materie cliniche presso le facoltà di medicina attualmente in servizio, che esercitano le funzioni assistenziali e primarie inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca, rimangono in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il 70° anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

6.0.1

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Fondo per lo sviluppo dell'innovazione di prodotto)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato "Fondo", con dotazione di risorse pari a 3100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il Fondo, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati tecnico scientifici regionali di cui al successivo comma 8.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'innovazione e della università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socioeconomici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

3. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da gruppi proponenti qualificati di ricerca, costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.

4. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 3.

5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di due bandi annuali del Ministero delle attività produttive.

6. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:

- a) gli obiettivi generali dell'innovazione;
- b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali a capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

7. Il contributo di cui al comma 3, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al medesimo comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale.

8. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 3, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato tecnico scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'innovazione e dell'università e della ricerca scientifica.

9. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:

- a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;
- b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
- c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei proponenti come definiti all'articolo 1-bis, comma 3, e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
- d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;
- e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;
- f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;
- g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.

10. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:

- a) oggetto e descrizione delle attività;
- b) obiettivi e risultati;
- c) curriculum del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;
- d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;
- e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;

f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali in via di realizzazione;

g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socioeconomica dei risultati.

11. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 4, i Comitati di cui al comma 8, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui al comma 3, in base ai seguenti criteri:

a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;

b) costi di sviluppo del progetto;

c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;

d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, creazione di prototipi, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.

12. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei due bandi annuali di cui al comma 5, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.

13. I contributi di cui ai commi 3 e 4, sono erogati dal Ministero delle attività produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati tecnico scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.

14. Entro 60 giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui al comma 10 lettera d), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui ai commi 3 e 4, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto.

15. Qualora dall'esame di cui al comma 14 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati, la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui al presente articolo.

16. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e dell'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

6.0.2

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili).

1. È istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a separazione contabile, il Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER).

2. Le convenzioni regolate dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate (cosiddette CIP6), alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.

3. A decorrere dall'anno 2005, il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle risorse finanziarie rese disponibili a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, in ragione dei risparmi ottenuti dal GRTN per il progressivo disimpegno dall'obbligo relativo all'energia elettrica prodotta da fonti «assimilate», relativamente alla quota di energia elettrica riferibile al medesimo comma 2 il cui costo, dipendente dall'obbligo, del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. Al Fondo di cui al comma 1 sono trasferite le risorse finanziarie equivalenti alla quota di tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni CIP6 per la parte di fonti assimilate.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per le seguenti finalità:

a) per il 50 per cento, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas; a tal fine, l'Autorità medesima è autorizzata a computare il relativo ammontare nell'ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione trimestrale delle tariffe medesime;

b) per il restante 50 per cento all'erogazione di contributi destinati all'ENEA e a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca selezionati sulla base delle priorità stabilite nell'ambito del Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica.

6. Il Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica di cui al comma 5, lettera b), è presentato dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno e sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Delle priorità del Programma e dei risultati conseguiti negli anni precedenti è dato conto nell'ambito del Documento di programmazione economica e finanziaria.

7. A seguito dell'approvazione del DPEF, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive con proprio decreto, emanato sentito il Ministro dell'ambiente, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e del GRTN definisce le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, procedendo al riparto delle risorse finanziarie disponibili.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e dell'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

6.0.3

BRUNALE, GIOVANELLI, CHIUSOLI, MODICA, CADDEO, MORANDO, FRANCO Vittoria

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per la ricerca e lo sviluppo dell'uso dell'idrogeno)

1. Al fine di promuovere progetti di ricerca e sviluppo dell'uso dell'idrogeno, anche prodotto da fonti rinnovabili quali l'energia solare l'eolica, l'idraulica e la geotermica, quale vettore energetico non inquinante, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo con dotazione complessiva di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri di gestione del fondo di cui a comma 1, nell'ambito del "Piano nazionale della ricerca".

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro si provvede mediante quota parte delle mag-

giori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e dell'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

6.0.4

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo agevolazioni per la ricerca)

1. Al Fondo agevolazioni per la ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono assegnate nuove risorse pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie e per la mobilità dei ricercatori.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e dell'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

6.0.5

COVIELLO, BASTIANONI, GIARETTA, SOLIANI, D'ANDREA, DETTORI

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

«Art. 6-bis.

(Incentivi al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo, con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2005 è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere re-

lativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati tecnico scientifici regionali di cui all'articolo 35-ter.

2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2008, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'innovazione e dell'istruzione, università e ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

4. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da Gruppi proponenti qualificati di ricerca, di seguito denominati "Proponenti", costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.

5. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 4.

6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di due bandi annuali delle Regioni nel cui territorio i Proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.

7. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:

- a) gli obiettivi generali dell'innovazione;
- b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali;
- c) la Capacità dei proponenti di realizzare il progetto».

«Art. 6-ter.

(Incentivi agli studi di fattibilità)

1. Il contributo di cui all'articolo 6-bis, comma 4, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare

le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 6-bis, comma 5, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, dello studio di fattibilità, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato tecnico scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'innovazione e dell'università e della ricerca scientifica.

2. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:

- a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;
- b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
- c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei Proponenti e delle unità tecnicooperative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
- d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;
- e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;
- f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;
- g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un, gruppo di imprese.

3. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:

- a) oggetto e descrizione delle attività;
- b) obiettivi e risultati;
- c) curriculum, del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;
- d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;
- e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;
- f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali in via di realizzazione;
- g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socio-economica dei risultati».

«Art. 6-quater.

(Incentivi alla prototipazione)

1. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 6-bis, comma 5, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, del prototipo che incorpora l'innovazione, i medesimi Comitati di cui all'articolo 6-ter, comma 2, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui all'articolo 6-bis, comma 4, in base ai seguenti criteri:

a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;

b) costi di sviluppo del progetto;

c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;

d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, prototipazione, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato».

«Art. 6-quinquies.

(Procedure di erogazione degli incentivi)

1. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui all'articolo 35-bis, comma 6, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte. 2. I contributi di cui all'articolo 35-bis, commi 4 e 5, sono erogati dal Ministero delle attività produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati tecnico scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento».

«Art 6-sexies.

(Revoca dei contributi)

1. Entro 60 giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui all'articolo 6-quinquies, comma 1, lettera d), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 6-bis, commi 4 e 5, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto. Qualora dall'esame di cui al comma 1 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i

Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati, la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui all'articolo 6-bis».

Conseguentemente, all'articolo 11, sopprimere i commi da 1 a 6.

6.0.7

GIARETTA, RIPAMONTI, CADDEO, SOLIANI, D'ANDREA, DETTORI, PASQUINI, CHIUSOLI, MACONI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente

«Art. 6-bis.

(Fiscalizzazione degli oneri contributivi per i nuovi assunti nel settore della ricerca)

1. Alle società costituite, entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è riconosciuto per ciascun dipendente addetto alla ricerca assunto con contratto a tempo indeterminato entro tre anni dalla data di costituzione della società, lo sgravio contributivo totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, per un periodo di tre anni dalla data dell'assunzione, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione sul fondo pensioni lavoratori dipendenti. Le relative quote di contribuzione sono poste a carico della fiscalità generale.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.

2-ter. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

g) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

i) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

j) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

k) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

l) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.0.8

Nocco, LAURO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento suddetto, al netto dell'IVA, tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale"».

6.0.9

Nocco

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento suddetto, al netto dell'IVA, tramite una riduzione temporanea

del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale"».

Art. 7.

7.1

IL RELATORE

Nella rubrica del capo V, dopo la parola: «innovazione» inserire la seguente: «e».

7.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

7.3

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di favorire lo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga, finalizzate prioritariamente alle esigenze degli enti pubblici e di privati dislocati in aree caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un Fondo per lo sviluppo di reti di telecomunicazioni a banda larga con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

1-bis. Ai progetti di sviluppo delle reti di telecomunicazione di cui al comma 1, presentati dagli enti locali e da privati, e riconosciuto, in ragione della estensione del territorio e degli obiettivi indicati nel progetto, un contributo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, per un valore comunque non eccedente il 50 per cento del costo complessivo del progetto.

1-ter. I progetti di cui al comma 1-bis devono prevedere:

a) la descrizione dei benefici sociali ed economici attesi dalla diffusione dei servizi a banda larga nelle comunità locali;

b) l'impegno dei soggetti partecipanti al progetto ad aggregare la propria domanda di servizi a banda larga;

c) la valutazione della domanda esistente e potenziale, le risorse economiche e finanziarie disponibili e gli obiettivi da raggiungere nei tempi indicati;

d) l'accessibilità alla rete da parte dei singoli fornitori di servizi, anche non partecipanti.

1-quater. La selezione dei soggetti incaricati della realizzazione dei progetti è effettuata con procedura di evidenza pubblica, in conformità con le disposizioni comunitarie vigenti in materia.

1-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di valutazione e di selezione dei progetti da finanziare, nonché le modalità di concessione dei contributi.

1-sexies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

7.4

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di favorire lo sviluppo, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti ad un distretto locale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un Fondo per lo sviluppo di reti integrate nei distretti locali con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

1-bis. Ai progetti di sviluppo di reti integrate di cui al comma 1, presentati da imprese o consorzi di imprese, è riconosciuto, in ragione della estensione del distretto industriale e degli obiettivi indicati nel progetto, un contributo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, per un valore comunque non eccedente il 50 per cento del costo complessivo del progetto.

1-ter. I progetti di cui al comma *1-bis* devono prevedere:

a) la descrizione dei benefici economici attesi dalla filiera produttiva;

b) l'impegno dei partecipanti ad aggregare la propria domanda di servizi a banda larga;

c) la valutazione della riduzione dei costi e del migliore accesso ai mercati;

d) la valutazione delle risorse economiche e finanziarie disponibili e gli obiettivi da raggiungere nei tempi indicati e l'apporto dei singoli partecipanti.

1-quater. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di valutazione e di selezione dei progetti da finanziare, nonché le modalità di concessione dei contributi.

1-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.».

7.4a

FASOLINO, NOCCO, GIULIANO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «possono essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate» inserire le seguenti: «, tenuto conto dell'attuazione del programma stesso, della situazione di mercato e degli indirizzi fissati a livello comunitario»;

b) dopo le parole «Il CIPE stabilisce annualmente» inserire le seguenti: «, secondo la consolidata chiave di riparto,».

7.5

Nocco

Al comma 1, dopo le parole «in tutte le aree sottoutilizzate» inserire le seguenti: «con particolare riguardo per i territori montani in ritardo di infrastrutturazione digitale».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «mercato del credito nelle aree sottoutilizzate» inserire le seguenti: «, la crescita della competitività economica nei territori classificati montani».

7.6

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 1, dopo le parole «in tutte le aree sottoutilizzate» inserire le seguenti parole: «con particolare riguardo per i territori montani in ritardo di infrastrutturazione digitale».

7.7

MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo le parole «in tutte le aree sottoutilizzate», inserire il periodo seguente: «con particolare riguardo per i territori montani in ritardo di infrastrutturazione digitale».

7.8

CAVALLARO

Al comma 1, dopo le parole: «in tutte le aree sottoutilizzate», inserire le seguenti parole: «con particolare riguardo per i territori montani in ritardo di infrastrutturazione digitale».

7.9

MAGNALBÒ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per lo svolgimento di programmi di investimento nei territori montani finalizzati ad innovazioni, attraverso applicazioni tecnologiche digitali, di prodotti, di servizi e di processi aziendali riferiti alla organizzazione, ideazione, produzione, commercializzazione, logistica, distribuzione, è riconosciuto alle imprese operanti in montagna un credito d'imposta entro il limite del 20 per cento della spesa complessiva, nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato».

7.10

CAVALLARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per lo svolgimento di programmi di investimento nei territori montani ad innovazioni, attraverso applicazioni tecnologiche digitali, di prodotti, di servizi e di processi aziendali riferiti alla organizzazione, ideazione, produzione, commercializzazione, logistica, distribuzione, è riconosciuto alle imprese operanti in montagna un credito d'imposta entro il limite del 20 per cento della spesa complessiva, nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 250, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

7.10a

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Alle imprese della filiera agroalimentare che adottano regimi obbligatori di certificazione e controllo della qualità ai sensi del Regolamento CE n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992 e del Regolamento CE n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e fino al limite massimo di 5,2 milioni di euro per il 2007».

Conseguentemente:

l'articolo 7, comma 2, è soppresso, indi, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: «7, comma 2» con le seguenti: «10, comma 4-bis»;

l'articolo 12, i commi 10 e 11 sono soppressi.

7.11

MENARDI

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «La Fondazione invia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella quale dà conto delle attività svolte nell'anno precedente».

7.12

ZANDA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 è data priorità alle iniziative intraprese dalle Regioni e dagli enti locali per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda, in base ad un programma annuale concordato in sede di Conferenza unificata, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche».

7.13

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse ed a lotterie, da chiunque accettate all'estero"».

7.14

NOCCO, FORCIERI

Aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito in legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2005 viene destinato un ulteriore finanziamento annuale, pari a 20 milioni di euro, alle prime settanta emittenti televisive locali, in base ad una graduatoria nazionale che tenga conto dell'Ascolto Minuto Medio annuale rilevato dall'Auditel. Ogni anno verrà presa in considerazione la graduatoria

riferita agli ascolti, così come sopra definiti, relativi all'anno precedente. Potranno entrare nella suddetta graduatoria le emittenti televisive locali titolari di concessione o di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che nell'anno precedente a quello per il quale si chiede di essere ammessi al finanziamento, siano state ammesse con provvedimento adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680 alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 ovvero abbiano ottenuto il parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269.

3-ter. Il finanziamento verrà distribuito, tra le emittenti aventi diritto, in misura proporzionale agli ascolti di cui al comma precedente.

3-quater. Le emittenti aventi diritto dovranno presentare regolare domanda al Ministero delle Comunicazioni entro il 31 gennaio di ogni anno. Solo per l'anno 2005 la domanda andrà presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3-quinquies. L'erogazione alle emittenti aventi diritto avverrà entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento».

7.15

TIRELLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i cittadini e con le imprese, sono tenute a ricevere, nonché inviare se richiesto, anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo.

3-ter. L'obbligo di cui al comma *3-bis* decorre, per ciascuna pubblica amministrazione centrale, dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro interessato.

3-quater. Le concessioni di pubblici servizi sono integrate con quanto previsto dalle disposizioni contenute ai commi *3-bis* e *3-ter* a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3-quinquies. Le pubbliche amministrazioni statali, che ancora non ne dispongono, attivano tempestivamente il servizio di ricezione delle trasmissioni telematiche, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie già disponibili per le esigenze informatiche.

3-sexies. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano disposizioni coerenti con quanto previsto nei commi da *3-bis* a *3-quinquies* nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalle disposizioni dei predetti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-septies. Il concessionario del servizio postale universale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, i documenti cartacei anche attestanti i pagamenti in conto corrente e individuare i responsabili preposti alla certificazione di conformità del documento produttivo del documento originale formato su altro supporto.

3-octies. Al fine di consentire la semplificazione nella trasmissione dei documenti ai sensi del comma *3-bis*, le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino la integrità del messaggio, nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale, e la conformità dello stesso all'originale mediante tecnologie che conferiscono validità legale al processo di trasferimento da un supporto all'altro nel rispetto delle vigenti regole tecniche. Le copie su supporto cartaceo, generati mediante l'impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la conformità all'originale è assicurata dal soggetto incaricato del trasferimento da un supporto all'altro mediante l'utilizzazione di tecnologie che conferiscono validità legale al processo di trasferimento nel rispetto delle vigenti regole tecniche».

7.16

TIRELLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis*. Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i cittadini e con le imprese, sono tenute a ricevere, nonché inviare se richiesto anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo.

3-ter. L'obbligo di cui al comma 1 decorre, per ciascuna pubblica amministrazione centrale, dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro interessato.

3-quater. Le concessioni di pubblici servizi sono integrate con quanto previsto dalle disposizioni contenute ai commi *3-bis* e *3-ter* a decorre e dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3-quinquies. Le pubbliche amministrazioni statali, che ancora non ne dispongono, attivano tempestivamente il servizio di ricezione delle trasmissioni telematiche, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie già disponibili per le esigenze informatiche.

3-sexies. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano disposizioni coerenti con quanto previsto nei commi da *3-bis* a *3-quinquies* nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalle disposizioni dei predetti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-septies. Il concessionario del servizio postale universale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, i documenti cartacei anche attestanti i pagamenti in conto corrente e individuare i responsabili preposti alla certificazione di conformità del documento riproduttivo del documento originale formato su altro supporto».

7.17

TIRELLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* Al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono stipulare convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per disciplinare modalità tempi e corrispettivi del procedimento di trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza destinati alle pubbliche amministrazioni.

3-ter. Per le finalità di cui al comma *3-bis*, gli incaricati di pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, sono autorizzati ad attestare la conformità all'originale del documento informatico riproduttivo del documento originario su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni».

7.0.1

NOCCO, BOSCIETTO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, reca in apposito allegato l'elenco delle priorità politiche, individuate fra gli obiettivi programmatici del Governo. Gli obiettivi concretamente perseguibili, di cui all'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono esplicitazione delle indicate priorità politiche.

2. All'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo le parole: "i Ministri indicano," sono aggiunte le parole: "nel rispetto delle priorità politiche individuate nel documento di programmazione economico-finanziaria e" dopo le parole: "Infine, il Ministro del tesoro" sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, se nominato,».

3. Le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono emanate nel rispetto delle priorità politiche individuate nel documento di programmazione economico-finanziaria ed in coerenza con gli obiettivi concretamente perseguibili, di cui all'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità per la valutazione dei risultati conseguiti ne costituiscono parte integrante.

4. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per il programma di Governo svolge le attività di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e g), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e all'articolo 2, comma 2, lettere h), n) e o), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Esso, inoltre, assicura il necessario supporto allo svolgimento di ogni ulteriore funzione delegata al Ministro per l'attuazione del programma di Governo, se nominato.

5. Il Dipartimento per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri riceve tutti i dati e le informazioni utili al monitoraggio analitico degli obiettivi programmatici del Governo. A tal fine esso stipula appositi protocolli d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) e con gli altri enti, istituti, uffici ed organismi pubblici facenti parte del Sistema statistico nazionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in grado di alimentare un flusso costante e puntuale di dati, informazioni e documenti relativi alla

coerenza dell'intero circuito programmatico, al conseguimento degli obiettivi di legislatura, al grado di soddisfazione delle esigenze economiche, sociali e culturali del Paese. Per tale ultima misurazione, il Dipartimento per il programma di Governo può avvalersi anche di istituti specializzati in demoscopia nonché delle "rilevazioni sulla qualità percepita dai cittadini" effettuate dalle singole Amministrazioni sulla base degli indirizzi formulati dal Ministro per la funzione pubblica con la direttiva del 24 marzo 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2004.

6. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

7.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Norme applicabili)

1. Alla costituzione di patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all'articolo 7-bis, comma 1, e alla destinazione dei relativi proventi, effettuati ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i diritti dei portatori delle obbligazioni emesse da banche di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6».

Art. 8.

8.1

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – 1. Al fine di garantire la necessaria continuità dell'azione di sostegno degli investimenti tramite gli interventi di cui all'art. 1 comma 2 del d.l. 22 ottobre 1992, n. 415 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e le iniziative oggetto dei contratti di programma, il riordino dei relativi incentivi è adottato, nelle forme di cui al comma 2, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, commi 356 e 357 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dei seguenti criteri:

a) l'agevolazione concedibile è articolata in una quota di finanziamento agevolato, erogata dalla Cassa Depositi e prestiti, ed in una quota di contributo in conto capitale, la cui somma è almeno pari all'ammontare complessivo di contributo massimo spettante ai sensi delle vigenti disposizioni;

b) le quote di cui alla lett. a) sono determinate sulla base della dimensione di impresa e regioni di cui all'art. 87.3 del Trattato, una maggiore incidenza, rispetto al finanziamento agevolato, della quota di contributo in conto capitale;

c) per le iniziative di cui alle lett. b) il valore effettivo dell'agevolazione, espresso in equivalente sovvenzione, non può essere in ogni caso inferiore del 20 per cento rispetto al valore calcolato sulla base dell'agevolazione massima spettante ai sensi delle vigenti disposizioni;

d) su richiesta delle imprese, il finanziamento agevolato della Cassa Depositi e prestiti può essere sostituito da un finanziamento bancario agevolato d'identico importo e medesima intensità d'aiuto, i cui oneri sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 361 della legge 30 dicembre 2104, n. 311;

e) l'erogazione delle agevolazioni e del finanziamento di cui alla lett. a) è condizionata all'esistenza di un finanziamento bancario o di altra compartecipazione finanziaria nell'iniziativa, anche nelle forme dell'apporto al capitale, di banche, società pubbliche di partecipazione ed investitori istituzionali, in misura comunque non inferiore al 10% dell'investimento oggetto dell'agevolazione;

f) al fine di favorire il migliore accesso delle p.m.i. alle agevolazioni, i finanziamenti di cui alle lett. a), d) ed e) sono assistiti, per il loro intero importo, dalla garanzia pubblica a carico del fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, a tal fine, le disponibilità di volta in volta esistenti per la concessione dei contributi in conto capitale sono utilizzate per l'integrazione delle risorse del medesimo fondo, secondo modalità e criteri fissati con il decreto di cui al comma 2;

g) la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, di cui alle lett. a), d) ed e), in favore delle p.m.i. non possono essere subordinate, dai soggetti eroganti, all'acquisizione di ulteriori garanzie, di qualsiasi tipo e forma, in aggiunta a quelle di cui alla lett. f);

h) la concessione dei finanziamenti da parte della Cassa Depositi e prestiti è disposta per effetto della concessione delle agevolazioni da parte del Ministero delle attività produttive rimanendo esclusa la possibilità per la Cassa stessa di esperire ulteriori istruttorie di merito sui progetti da agevolare e fatta salva la verifica del ricorso alla garanzia di cui alla lettera f);

i) l'erogazione dei finanziamenti di cui alla lettera a) è effettuata, unitamente alla quota di contributo in conto capitale, dalla banca concessionaria incaricata delle attività istruttorie, cui la Cassa Depositi e prestiti trasferisce periodicamente le somme occorrenti di propria competenza, secondo modalità fissate con apposita convenzione tra le parti.

2. Alla disciplina di quanto previsto dall'art. 1, commi 356 e 357 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si provvede, per le normative richiamate al comma 1, con le direttive, emanate d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 18 della legge 31 marzo 1998, n. 112 e, per la parte riferita alle procedure e modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e del finanziamento agevolato, con il decreto del Ministro delle attività produttive di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

3. Le direttive ed il decreto di cui al comma 2 provvedono altresì alla ridisciplina degli interventi, ivi inclusi quelli attuati tramite i contratti di programma, prevedendo in particolare:

a) per gli interventi di cui all'art. 1 comma 2 del d.l. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488:

- 1) l'utilizzo della procedura valutativa a bando;
- 2) la formazione di graduatorie dedicate al perseguimento di specifici obiettivi di sviluppo territoriale, individuati su proposta delle regioni interessate, e di sviluppo tecnologico-industriale, anche in connessione con processi di ristrutturazione e riqualificazione di comparti produttivi, tali comunque da garantire una programmazione pluriennale degli interventi,
- 3) l'utilizzo di indicatori per la formazione delle graduatorie identificativi degli obiettivi territoriali, industriali, tecnologici ed occupazionali perseguiti, di oggettiva riscontrabilità anche ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni;
- 4) l'individuazione di soglie minime e massime d'intervento, rispettivamente non inferiori a 1 milione e 50 milioni di euro;
- 5) le attività e gli investimenti ammissibili;
- 6) le misure dell'intervento agevolativi determinate nei limiti consentiti dall'Unione europea;
- 7) il rapporto massimo tra il contributo in conto capitale ed il finanziamento agevolato, tenuto conto dei limiti di cui al comma 1) e 2);
- 8) il ricorso per l'istruttoria dei programmi da agevolare e l'erogazione delle agevolazione a banche e società finanziarie, individuate sulla base di apposita gara pubblica;

b) per i contratti di programma:

- 1) l'utilizzo della procedura negoziale, previo esperimento di bandi dedicati al perseguimento di specifici e rilevanti obiettivi di sviluppo industriale e territoriale, volti ad acquisire, nella forma di progetti di massima, manifestazioni d'interesse alla realizzazione d'investimenti conformi ai predetti obiettivi;
- 2) l'utilizzo di parametri di valutazione delle iniziative proposte che consentano la formulazione di giudizi comparativi sintetici, idonei a rappresentare la rispondenza delle singole iniziative agli obiettivi perseguiti;

3) la costituzione nell'ambito della Direzione generale competente di un apposito organismo tecnico, composto in maggioranza da esperti di tecnologie e delle attività produttive oggetto degli interventi, incaricato dell'istruttoria e della formulazione dei giudizi di cui al punto 2) ed i cui oneri sono posti a carico delle risorse stanziare per la concessione dei contributi in conto capitale;

4) la competenza dell'organo amministrativo, preposto alla Direzione generale responsabile degli interventi, per l'approvazione dei progetti da ammettere alle agevolazioni e per la firma dei conseguenti contratti, intendosi soppresse le disposizioni normative che attribuiscono al Cipe competenze gestionali in materia;

5) l'utilizzo di banche e società finanziarie, individuate sulla base di gara, per lo svolgimento delle istruttorie tecniche-economiche e finanziarie necessarie alla concessione delle agevolazioni a seguito della presentazione dei progetti definitivi degli interventi da parte delle imprese selezionate;

6) l'utilizzo dei medesimi soggetti di cui al punto 5) per l'erogazione delle agevolazioni ed il costante monitoraggio degli interventi;

7) limiti d'intervento tramite l'introduzione di soglie minime d'investimento rappresentative della strategicità delle azioni da promuovere e della rilevanza degli impatti attesi e comunque non inferiori a 50 milioni di euro;

8) l'utilizzo di società specializzate sui mercati internazionali, individuate sulla base di gara, per la promozione all'estero degli interventi previsti dai singoli bandi e per la conseguente selezione di operatori stranieri interessati;

9) quanto previsto ai precedenti punti 5), 6) e 7) della lettera a).

4. La lettera a), del comma 1, dell'art. 18 della legge 31 marzo 1998, n. 112 è sostituita dalla seguente:

"a) l'attuazione delle misure per il sostegno degli investimenti produttivi di cui al decreto-legge 22 ottobre n. 415 convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, fatta eccezione per quelle dedicate ai settori dell'artigianato, del commercio e del turismo. Le direttive per la concessione delle agevolazioni sono determinate con decreto del ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni".

5. Al fine di garantire la necessaria accelerazione degli investimenti, in conformità, agli obiettivi del piano di sviluppo oggetto del presente decreto, il Cipe assicura, negli anni 2005, 2006 e 2007, alle misure di cui al comma 1 un ammontare di risorse sufficiente a sostenere, in ciascuno dei predetti anni, investimenti privati apri al doppio di quelli mediamente agevolati dalle medesime norme nel biennio 2003-2004. Per le medesime finalità è assegnata alle predette misure una quota del fondo, di cui all'art. 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non inferiore al 30% delle disponibilità complessive.

6. Per garantire l'effettiva continuità delle azioni di cui al comma 1, le vigenti disposizioni di disciplina dei relativi interventi si applicano fino all'emanazione, in attuazione del comma 4, dei primi bandi per la selezione delle iniziative da agevolare».

8.2

TREU, CADDEO, RIPAMONTI, GIARETTA, MONTAGNINO, DATO, CAMBURSANO, CASTELLANI, CHIUSOLI, MACONI, PASQUINI, BATTAFARANO

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8.

(Riduzione premiale della componente assicurativa INAIL del costo del lavoro per le imprese che adottano politiche efficaci di sicurezza e prevenzione).

1. Al fine di riconoscere una riduzione premiale del costo del lavoro alle imprese che adottano politiche efficaci di sicurezza e prevenzione, a decorrere dal 1° giugno 2005 può essere riconosciuta a ciascuna impresa una riduzione fino al 40 per cento del tasso medio di tariffa applicato dalla medesima impresa in sede di corresponsione del premio per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

2. L'accesso al beneficio di cui al comma 1 è limitato alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, le quali:

a) abbiano adottato, d'intesa con le pari sociali, piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati con gli Ispettorati del lavoro;

b) non abbiano registrato infortuni nel triennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ammissione al beneficio di cui al presente articolo.

4. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio finanziario complessivo di ciascuna delle gestioni di cui al decreto legislativo n. 38 del 2000, a tutela dei livelli di copertura delle prestazioni erogate dall'INAIL, fino alla piena esplicazione degli effetti di contenimento della spesa per prestazioni deri-

vanti dalla presente disciplina, i contributi ammessi alla riduzione sono integralmente fiscalizzati.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.

2-ter. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

g) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

i) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

j) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

k) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

l) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

8.3

COVIELLO, RIPAMONTI, CADDEO, BASTIANONI, VERALDI, DETTORI, GIARETTA, SOLIANI, D'ANDREA, PASQUINI, CHIUSOLI, MACONI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente

«Art. 8.

(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2)

1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tec-

nologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti e dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell'Iva, e comunque in misura non superiore a 250.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRE e dell'IRES anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.4

GIARETTA, CADDEO, RIPAMONTI, D'AMICO, CASTELLANI, CAMBURSANO, PASQUINI, CHIUSOLI, MACONI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8

(Sterilizzazione fiscale degli effetti sul prezzo dei carburanti degli aumenti dei prezzi internazionali del petrolio greggio)

1. Al fine di favorire il contenimento dei prezzi dei carburanti intervenendo sulla loro componente fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive entro trenta giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto, una variazione delle aliquote delle accise sugli oli minerali in misura tale da compensare la maggiore incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dagli aumenti dei prezzi internazionali del petrolio greggio intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2004. In sede di rideterminazione delle accise

è comunque fatto salvo il rispetto dei limiti minimi concordati in sede comunitaria.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto».

8.5

GIARETTA, CADDEO, RIPAMONTI, TREU, MONTAGNINO, DATO, CAMBURSANO, CASTELLANI, PASQUINI, MACONI, CHIUSOLI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8.

(Tutela del potere d'acquisto dei salari attraverso la neutralizzazione annua del cosiddetto fiscal drag)

1. Gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito sono integralmente neutralizzati, su base annua, attraverso il corrispondente adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle deduzioni e dei limiti di reddito previsti dal testo unico delle imposte sui redditi (IRE), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. La neutralizzazione di cui al comma 1 è adottata quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 maggio di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente.

3. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni:

a) riferisce l'esito dell'accertamento di cui al comma 2;

b) definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati derivanti dall'attuazione del presente articolo;

c) laddove l'accertamento di cui al comma 2 rilevi la necessità di applicare il drenaggio fiscale, presenta uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo.

4. In relazione all'esito dell'accertamento annuale di cui al comma 2, il disegno di legge finanziaria, presentato al Parlamento entro il 30 settem-

bre del medesimo anno, reca gli eventuali adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, efficaci con riferimento all'anno d'imposta successivo.

5. Gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 50 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore.

6. In sede di prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, ai fini dell'integrale recupero del drenaggio fiscale già dovuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, procede all'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo, del drenaggio fiscale relativo al complesso degli anni considerati.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».

8.6

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 1, dopo le parole: «mercato del credito nelle aree sottoutilizzate» inserire le seguenti parole: «, la crescita della competitività nei territori classificati montani».

8.7

MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo le parole: «mercato del credito nelle aree sottoutilizzate», inserire il seguente periodo: «, la crescita della competitività economica nei territori classificati montani».

8.8

CAVALLARO

Al comma 1, dopo le parole: «mercato del credito nelle aree sottoutilizzate», inserire le seguenti parole: «, la crescita della competitività economica nei territori classificati montani».

8.9

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «legge 19 dicembre 1992 n. 488,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».

Al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: «Conferenza permanente» inserire le seguenti: «per i rapporti».

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «modificando eventualmente» con le seguenti: «anche con la eventuale modifica di».

Al comma 3, sostituire le parole: «commi 2 e 3» con le seguenti: «commi 1 e 2».

Al comma 4, dopo le parole: «ai sensi del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

Al comma 6, nel primo periodo, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002 n. 289,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni».

Al comma 7, lettera e), sostituire le parole: «dopo l'articolo 12 è inserito il seguente» con le seguenti: «nel titolo I, è aggiunto il seguente articolo»; conseguentemente, nell'articolo 12-bis ivi richiamato, sostituire le parole: «presente titolo I» con le seguenti: «presente titolo».

8.10

CICCANTI, TAROLLI

Al comma 1:

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

a) fatto 100 il contributo in conto capitale attualmente concedibile, sulla base dei massimali di aiuto comunitario, il contributo in conto capitale viene ridotto al 70 per cento per le annualità 2005 e 2006 e al 50

per cento a regime a partire dal 2007. La differenza viene coperta da un finanziamento pubblico agevolato»;

2) la lettera *d*), è soppressa;

b) al comma 2, lettera *f*), le parole: «finanziamento con capitale di credito» *sono sostituite dalle seguenti*: «finanziamento pubblico agevolato»;

c) il comma 4 è soppresso;

d) il comma 6 è soppresso.

8.11

FRANCO Paolo

Al comma 1:

1) la lettera *a*), è sostituita dalla seguente:

a) fatto 100 il contributo in conto capitale attualmente concedibile, sulla base dei massimali di aiuto comunitario, il contributo in conto capitale viene ridotto al 70 per cento per le annualità 2005 e 2006 e al 50 per cento a regime a partire dal 2007. La differenza viene coperta da un finanziamento pubblico agevolato»;

2) la lettera *d*), è soppressa;

b) al comma 2, lettera *f*), le parole: «finanziamento con capitale di credito» *sono sostituite dalle seguenti*: «finanziamento pubblico agevolato»;

c) il comma 4 è soppresso;

d) il comma 6 è soppresso.

8.12

BASTIANONI, GIARETTA

Al comma 1:

1) la lettera *a*), è sostituita dalla seguente:

a) fatto 100 il contributo in conto capitale attualmente concedibile, sulla base dei massimali di aiuto comunitario, il contributo in conto capitale viene ridotto al 70 per cento per le annualità 2005 e 2006 e al 50 per cento a regime a partire dal 2007. La differenza viene coperta da un finanziamento pubblico agevolato»;

2) la lettera *d*), è soppressa;

b) al comma 2, lettera f), le parole: «finanziamento con capitale di credito» sono sostituite dalle seguenti: «finanziamento pubblico agevolato»;

c) il comma 4 è soppresso;

d) il comma 6 è soppresso.

8.13

GIARETTA

Al comma 1 sostituire la lettera a), con la seguente:

a) fatto 100 il contributo in conto capitale attualmente concedibile, sulla base dei massimali di aiuto comunitario, il contributo in conto capitale viene ridotto al 70 per cento per le annualità 2005 e 2006 e al 50 per cento a regime a partire dal 2007. La differenza viene coperta da un finanziamento pubblico agevolato».

Conseguentemente:

al comma 1, sopprimere la lettera d);

*al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «finanziamento con capitale di credito» con le seguenti: «finanziamento pubblico agevolato»;
sopprimere il comma 4.*

8.14

VERALDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in conto capitale è inferiore o uguale al finanziamento con capitale di credito, composto, per pari importo, da un» con le seguenti: «è composto da almeno il 50 per cento a fondo perduto e dal restante».

8.15

CADDEO, PASQUINI, CHIUSOLI, MACONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «è inferiore o uguale al» con le seguenti: «è pari ad almeno il 60 per cento dell'investimento programmato. Alla restante parte si provvede mediante».

Conseguentemente:

a) al comma 1, sopprimere la lettera e);

- b) al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «secondo i principi di cui al comma 1, lettera e);
c) sopprimere il comma 6;
d) al comma 7, sopprimere la lettera g).
-

8.16

NOCCO, LAURO

Al comma 1, lettera d), eliminare le parole: «per pari importo».

8.17

NOCCO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «finanziamento pubblico agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato» aggiungere le seguenti: «secondo percentuali che saranno definite con il decreto di cui al successivo comma 2; in ogni caso, in sede di prima applicazione, il contributo in conto capitale non potrà essere inferiore al 50 per cento dell'attuale livello di aiuto;».

8.18

CICCANTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «finanziamento pubblico agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato» aggiungere le seguenti: «secondo percentuali che saranno definite con il decreto di cui al successivo comma 2; in ogni caso, in sede di prima applicazione, il contributo in conto capitale non potrà essere inferiore al 50 per cento dell'attuale livello di aiuto;».

8.18a

NOCCO, FASOLINO

All'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "delle graduatorie" sono inserite le seguenti: "ove previste";

b) al comma 2, dopo le parole: "Con decreto" sono inserite le seguenti: "di natura non regolamentare";

c) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione della misura di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma per i quali il Ministro delle attività produttive, alla stessa data, abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 2003.»;

e) al comma 4, sono soppresse le seguenti parole «, fino alla scadenza delle convenzioni in essere con questi ultimi,"».

8.19

GIARETTA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e tali, tra l'altro, da premiare il minore ricorso al contributo in conto capitale» con le seguenti: «e pienamente verificabili».

8.20

MAGNALBÒ

All'articolo 8, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i piccoli imprenditori che intendono investire in attività produttive e del terziario nei comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, l'IRAP e i contributi sociali sono ridotti del 50 per cento. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»

8.21

CAVALLARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i piccoli imprenditori che intendono investire in attività produttive e del terziario nei comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, l'IRAP e i contributi sociali sono ridotti del 50 per cento. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 250, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8.22

D'ANDREA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma il cui finanziamento è assicurato con risorse che, alla stessa data, risultino formalmente attribuite allo strumento di intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ovvero a fronte di contributi di programma ancora in fase istruttorio presso gli organismi competenti (Ministero per le Attività Produttive, CIPE), atti a definire azioni di rilancio delle aree industriali in crisi. Inoltre le medesime disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano alle misure ed interventi in favore dei comparti industriali del manifatturiero Made in Italy, per i quali sono stati avviati tavoli di confronto tra le Parti interessate ed il Governo, a livello di task force per l'occupazione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e finalizzati alla sottoscrizione di uno o più Accordi di Programma Quadro».

8.23

NOCCO, LAURO

All'articolo 8, comma 3, sostituire le parole: «il cui finanziamento è assicurato con risorse che, alla stessa data, risultino formalmente attribuite allo strumento di intervento» con le seguenti: «la cui istanza è stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto,

salvo diversa opzione del richiedente stesso ove compatibile con i termini dell'istruttoria».

8.24

NOCCO

Al comma 4, sopprimere le parole: «fino alla scadenza delle convenzioni in essere con questi ultimi».

8.25

PELLEGRINO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma: «Gli incentivi concessi, sotto qualsiasi forma da qualsiasi ente pubblico, per l'assunzione di lavoratori svantaggiati – così come individuati dall'articolo 2, lett. F, del regolamento del CE n° 2204/2002 del 13 dicembre 2002 – non sono aiuti di stato e non sono soggetti alla regola comunitaria de minimis».

8.26

GIARETTA

Sopprimere il comma 6.

8.27

CADDEO, PASQUINI, CHIUSOLI, MACONI

Sopprimere il comma 6.

8.28

CICCANTI

Al comma 6, sostituire le parole da: «incentivi a investimenti pubblici materiali ed immateriali nella assegnazione di nuove risorse» con le seguenti: «delle risorse rivenienti dalla riforma degli incentivi al finan-

ziamento degli investimenti in ricerca e innovazione attraverso una loro riassegnazione».

8.29

Nocco

Al comma 6, sostituire le parole da: «incentivi a investimenti pubblici materiali ed immateriali, nella assegnazione di nuove risorse» con le seguenti: «delle risorse dalla riforma degli incentivi al finanziamento degli investimenti in ricerca e in attraverso una loro riassegnazione».

8.30

EUFEMI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il decreto di cui al comma 357 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 stabilisce altresì, per gli interventi agevolativi di cui al comma 355 della legge medesima, le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane, nei confronti delle quali trovano applicazione, anche per l'individuazione del soggetto gestore, le disposizioni di cui all'art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57».

8.31

Nocco

Aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Vengono prorogate per il triennio 2006-2008 le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 61 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289».

8.32

VERALDI

Al comma 7, alla lettera e), dopo le parole: «ampliamenti aziendali» inserire ovunque le parole: «o regolamentazioni aziendali».

8.33

CICCANTI, TAROLLI

Al comma 7, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«f-bis) all'articolo 17, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I proponenti devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di abilitazione richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività finanziata.";

f-ter) all'articolo 19, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. I soci accomandatari delle società in accomandita semplice ed i soci amministratori delle società in nome collettivo devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di abilitazione richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività finanziata nonché dei requisiti di cui all'articolo 17.";

f-quater) all'articolo 20, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il contributo in conto gestione è concedibile per un importo non superiore a 25.000 euro.";

f-quinquies) all'articolo 21, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Il titolare della ditta individuale, i soci accomandatari delle società in accomandita semplice ed i soci amministratori delle società in nome collettivo nonché gli amministratori delle società di capitali devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di abilitazione richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività finanziata nonché dei requisiti di cui all'articolo 17.».

8.34

EUFEMI

Al comma 7, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

«h) all'articolo 19, comma 1 le parole "non aventi scopi mutualistici" sono soppresse;

i) all'articolo 21, comma 4 le parole "ed alle società aventi scopi mutualistici» sono soppresse"».

8.35

CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. In caso di revoca delle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, l'importo del contributo a fondo perduto in conto investimenti che l'impresa beneficiaria è tenuta a restituire è ridotto di un quinto per ogni anno di attività effettivamente esercitata. L'impresa è tenuta altresì a restituire il contributo in conto gestione nell'ipotesi di irregolare utilizzo del medesimo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di agevolazioni già revocate, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per le quali le azioni di recupero siano ancora in corso.

7-ter. Sviluppo Italia SpA è autorizzata a rinegoziare i mutui già accesi, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminandone la durata complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione Europea vigente alla data della rinegoziazione.

7-quater. Alle imprese ammesse alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e ancora sottoposte a vincoli, si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ed al relativo regolamento di attuazione.».

8.36

TAROLLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. Con decreto del Ministero delle Attività Produttive sono determinate le modalità per l'accesso delle società cooperative e loro consorzi agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488. A tal fine una quota delle risorse annualmente disposte a favore della citata legge n. 488/92 è utilizzata per la concessione degli incentivi e finanziamenti per le società cooperative e loro consorzi.

Il Ministero delle Attività Produttive provvede, con il medesimo decreto, a disciplinare la concessione, l'erogazione e le modalità applicative relative agli incentivi pubblici concessi alle società cooperative e loro consorzi, fatta salva la verifica del rispetto dell'intensità degli aiuti e del divieto di cumulo delle agevolazioni, di cui alla normativa nazionale e comunitaria».

8.37

EUFEMI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Con decreto del Ministero delle Attività Produttive sono determinate le modalità per l'accesso delle società cooperative e loro consorzi agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488. A tal fine una quota delle risorse annualmente disposte a favore della citata legge n. 488/92 è utilizzata per la concessione degli incentivi e finanziamenti per le società cooperative e loro consorzi.

Il Ministero delle Attività Produttive provvede, con il medesimo decreto, a disciplinare la concessione, l'erogazione e le modalità applicative relative agli incentivi pubblici concessi alle società cooperative e loro consorzi, fatta salva la verifica del rispetto dell'intensità degli aiuti e del divieto di cumulo delle agevolazioni, di cui alla normativa nazionale comunitaria».

8.38

TAROLLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I crediti liquidi ed esigibili che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione per forniture di beni o per servizi prestati possono essere ceduti ai soggetti autorizzati all'attività bancaria ai sensi del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, anche senza il consenso del debitore ceduto. I soggetti che hanno scontato il credito si sostituiscono al fornitore nei diritti vantati dal medesimo nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Entro 15 giorni dalla data della notifica della cessione del credito, l'Ente Pubblico debitore ha obbligo di confermare espressamente al cessionario l'esistenza del proprio debito ovvero di comunicare eventuali difformità o riserve motivate rispetto alla qualità e all'ammontare del credito ceduto. La decorrenza del termine, in caso di silenzio dell'Ente Pubblico, equivale al riconoscimento del proprio debito nella qualità e nell'ammontare oggetto di cessione».

8.39

EUFEMI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I crediti liquidi ed esigibili che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione per forniture di beni o per servizi prestati possono essere ceduti ai soggetti autorizzati all'attività bancaria ai sensi del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, anche senza il consenso del debitore ceduto. I soggetti che hanno scontato il credito si sostituiscono al fornitore nei diritti vantati dal medesimo nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Entro 75 giorni dalla data della notifica della cessione del credito, l'Ente Pubblico debitore ha obbligo di confermare espressamente al cessionario l'esistenza del proprio debito ovvero di comunicare eventuali difformità o riserve motivate rispetto alla qualità e all'ammontare del credito ceduto. La decorrenza del termine, in caso di silenzio dell'Ente Pubblico, equivale al riconoscimento del proprio debito nella qualità e nell'ammontare oggetto di cessione».

8.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in tema di imposta regionale sulle attività produttive)

1. Il presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 deve interpretarsi nel senso che sono escluse dall'applicazione dell'imposta le attività di impresa o di lavoro autonomo, svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare o il lavoratore autonomo, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre.

2 Nel comma 1 del citato articolo 2, il secondo periodo è soppresso.».

8.0.2

CADDEO, PASQUINI, BATTAFARANO, DI SIENA, GARRAFFA, GIARETTA, DETTORI, COVIELLO, BASTIANONI, VERALDI, STANISCI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Modificazioni alla disciplina Irap)

1. Al del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche. *a)* al comma 1 dell'articolo 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese ubicate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità Europea, che provvedono a realizzare nuovi investimenti destinati alla crescita dimensionale dell'impresa, allo sviluppo della tecnologia e dei brevetti, e alla ricerca applicata, l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,25 per cento".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate deri-

vanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

8.0.3

CHIUSOLI, CADDEO, PASQUINI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esenzione dall'Irap per l'assunzione di ricercatori)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-bis.1 è aggiunto il seguente:

"4-bis.1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), ubicati nel territorio nazionale, non si tiene conto, ai fini del computo del numero dei lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al comma 4-bis.1, dei lavoratori nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato esclusivamente a finalità di ricerca e sviluppo tecnologico di prodotti e processi produttivi, nonché degli apprendisti e dei disabili".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

8.0.4

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interventi di incentivazione fiscale)

1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1° gennaio 2005 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 413,17 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2003 e il 30 settembre 2004. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2003 e il 30 settembre 2004. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2005, ogni lavo-

ratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2005, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104;

b) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2005 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al pre-

sente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1° gennaio 2005.

11. Per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nell'articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a euro 206,58 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di - 92.962,2 milioni nel triennio.

12. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

13. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

8.0.5

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARAFFA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito d'imposta per nuove assunzioni)

1. Al fine di favorire la crescita dell'occupazione, il credito d'imposta di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 450 euro per ciascun lavoratore nuovo assunto e per ciascun mese, rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo in-

determinato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2003 e il 30 settembre 2004.

2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse aggiuntive destinate all'attuazione del comma 2, articolo 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

8.0.6

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, GARRAFFA, GIARETTA, DETTORI, COVIELLO, BASTIANONI, VERALDI, STANISCI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito d'imposta per nuove assunzioni)

1. A decorrere dall'anno 2005, al fine di consentire la crescita occupazionale nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità Europea, il 30 per cento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono destinate alla concessione di crediti d'imposta a favore di imprese con più di 50 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 7 milioni di euro, che procedono a nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rispetto al numero dei dipendenti mediamente occupati a tempo indeterminato nel periodo d'imposta precedente. A tal fine, si applicano, in

quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'ammontare del credito d'imposta di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 350 euro per ciascun nuovo lavoratore assunto.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse ai beneficiari a seguito di accertamenti effettuati dall'Amministrazione finanziaria dai quali emerge il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione. Dalla data del definitivo accertamento, decorrono i termini per far luogo alla concessione dei benefici. L'amministrazione finanziaria concorda, altresì, con i beneficiari i controlli periodici necessari alla verifica della corretta attuazione dell'investimento.

8.0.7

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Nuova disciplina dei crediti d'imposta
sulle nuove assunzioni effettuate nel Mezzogiorno)*

1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1° gennaio 2005 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nell'articolo 4 e nelle aree di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è concesso un credito di imposta.

2. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito si imposta è commisurato, nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2003 e il 30 settembre 2004. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2003 e il 30 settembre 2004. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta di misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazio-

nale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2005, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta sulle attività produttive nè ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2005, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle viola-

zioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2005 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1° gennaio 2005.

11. Al credito di imposta di cui al presente articolo si applica la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 92.962,2 milioni nel triennio.

12. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

13. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

8.0.8

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Innalzamento del limite per la compensazione dei crediti d'imposta)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo", sono sostituite con le seguenti: "è fissato in euro 1 milione".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione del-

l'articolo 13 e dell'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

8.0.9

CADDEO, CHIUSOLI, BATTAFARANO, DI SIENA, PASQUINI, GIARETTA, DETTORI, COVIELLO, BASTIANONI, VERALDI, STANISCI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in tecnologia, brevetti e ricerca applicata)

1. Alle imprese con più di 50 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 7 milioni di euro, ubicate nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, effettuano nuovi investimenti destinati alla crescita dimensionale dell'impresa, allo sviluppo della tecnologia e dei brevetti, e alla ricerca applicata, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti di cui al comma 1, eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare periodicamente da parte dell'amministrazione finanziaria a seguito dell'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate

alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di prosecuzione dello stesso.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono revocate alle imprese beneficiarie qualora l'Amministrazione finanziaria, a seguito degli accertamenti periodici, verifichi la mancanza dei requisiti per l'accesso all'agevolazione o un utilizzo improprio delle agevolazioni concesse.

5. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui al comma 5, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle sanzioni da parte dell'amministrazione finanziaria, pari ad un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 25.000 euro per ciascuna violazione accertata.

6. Per le finalità di cui al comma 1, sono destinate, a decorrere dall'anno 2005, il 30 per cento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

8.0.10

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2)

1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti e dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell'Iva, e comunque in misura non superiore a 250.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti de mi-

nimi. di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

8.0.11

Nocco

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Disposizioni in tema di agevolazioni
per gli investimenti nelle aree svantaggiate)*

1. Con riferimento ai crediti di imposta spettanti in base all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni, utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino al 18 novembre 2002, da parte dei soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si applica la sospensione degli ulteriori utilizzi del contributo di cui alle citate lettere a) e b) effettuati fino alla predetta data».

8.0.12

CADDEO, BATTAFARANO, TESSITORE, DI SIENA, GARRAFFA, GIARETTA, DETTORI, COVIELLO, BASTIANONI, VERALDI, STANISCI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Investimenti in ricerca e sviluppo)

1. A decorrere dall'anno 2005, alle imprese ubicate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato istitutivo della Comunità Europea, è riconosciuta:

a) l'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa di un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali. Tali investimenti sono iscritti su un apposito prospetto sezionale di bilancio, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, e comunicati a consuntivo all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della stessa Agenzia. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L'agevolazione si applica alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

b) un credito d'imposta pari all'85 per cento delle spese sostenute per l'avvio e la realizzazione di progetti congiunti con Università ed istituti di ricerca finalizzati alla creazione e l'implementazione di brevetti, l'ingegnerizzazione di prodotti e processi produttivi, la creazione di *start-up* e *joint venture*, anche internazionali. Con uno o più decreti del Ministero delle attività produttive, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso automatico all'agevolazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera *a*), sono destinate il 10 per cento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

8.0.13

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, GARRAFFA, GIARETTA, DETTORI, COVIELLO,
BASTIANONI, VERALDI, STANISCI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Nuovi criteri per la concessione delle agevolazioni
e degli incentivi finanziari alle imprese)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, prima della lettera *a*), è inserita la seguente:

"*0a*) Le agevolazioni sono concesse, in via prioritaria, alle piccole e medie per progetti mirati alla crescita dimensionale, all'ampliamento di attività e produzioni, all'utilizzo di nuove tecnologie produttive e all'ammodernamento degli impianti produttivi".

2. All'articolo 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: "*a*) ammodernare, qualificare ed ampliare l'apparato produttivo, tecnologico, scientifico-professionale e produttivo delle piccole e medie imprese al fine di accrescerne la competitività sul mercato nazionale ed internazionale";

b) Al comma 2, dopo la lettera *a*), è aggiunta la seguente: "*a-bis*) a fissare i criteri e le modalità di finanziamento in conto capitale, agevolato e tramite credito bancario delle iniziative e dei progetti. A tal fine, il finanziamento in conto capitale deve essere pari ad almeno il 60 per cento dell'investimento programmato, da erogare sulla base dello stato di avanzamento dello stesso. Alle restanti risorse per le realizzazione delle iniziative e dei progetti si provvede, in via prioritaria, mediante finanziamento agevolato erogato dalla Cassa depositi e prestiti SpA e, ove occorrente, mediante credito erogato dagli istituti di credito"».

8.0.14

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le misure previste all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono cumulabili con altri incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti dalla legislazione vigente.

Onere (migliaia di euro)

2005: + 500.000;

2006: + 500.000;

2007: + 500.000.

Conseguentemente con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 516,46 milioni di euro a partire dal 2005».

8.0.15

TREU, CADDEO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, DATO, GIARETTA, COVIELLO, BASTIANONI, CASTELLANI, DETTORI, CAMBURSANO, PASQUINI, CHIUSOLI, MACONI, BATTAFARANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente

«Art. 8-bis.

(Riduzione del cuneo contributivo finalizzata al contenimento del costo del lavoro e al sostegno dei salari medio-bassi)

1. Al fine di incrementare i livelli retributivi dei lavoratori con basse qualifiche e di ridurre il costo del lavoro a carico delle imprese che li occupano, a decorrere dal 1° giugno 2005 e per un periodo di cinque anni dalla medesima data, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una riduzione dell'aliquota contributiva concernente il relativo regime pensionistico obbligatorio di base, nella misura massima complessiva di 15 punti percentuali, alle condizioni di cui al comma 2. Le quote di contribuzione ammesse all'esonero ai sensi

del presente articolo sono poste integralmente a carico della fiscalità generale.

2. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, l'aliquota contributiva concernente il rispettivo regime pensionistico obbligatorio di base, è ridotta nella seguente misura:

a) 3 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 18.500 e i 20.000 euro;

b) 6 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 15.000 e i 18.500 euro;

c) 9 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 12.500 e i 15.000 euro;

d) 12 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 10.000 e i 12.500 euro;

e) 15 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo inferiore ai 10.000 euro.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione delle aliquote di cui al comma 3 sono ripartiti in eguale misura assoluta tra datore di lavoro e lavoratore, con corrispondente riduzione delle rispettive quote di contribuzione.

4. Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per ciascun regime pensionistico obbligatorio di base vigente, le aliquote contributive a carico dei datori e dei lavoratori, applicabili ai sensi del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.

2-ter. A decorrere dal 1° giugno 2005, sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

8.0.16

TREU, RIPAMONTI, CADDEO, MONTAGNINO, DATO, GIARETTA, COVIELLO, BASTIANONI, CASTELLANI, DETTORI, CAMBURSANO, PASQUINI, CHIUSOLI, MACONI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente

«Art. 8-bis.

*(Riduzione del costo del lavoro attraverso
la fiscalizzazione degli oneri sociali impropri)*

1. Al fine di ridurre il costo del lavoro per le imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, le quote di contribuzione previdenziale e assistenziale non destinate ai regimi obbligatori di base sono poste ad integrale carico della fiscalità generale.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla medesima data è soppresso l'obbligo di contribuzione alla «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti» di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché i contributi di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, comma secondo, della legge 24 ottobre 1966, n. 934;

b) articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307;

c) articolo 12, comma primo, numeri 2) e 4), del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i contributi ammessi all'integrale fiscalizzazione ai sensi del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.

2-ter. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

8.0.17

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 milioni di euro in ragione anno».

Conseguentemente, con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 516,46 milioni di euro a partire dal 2004.

8.0.18

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano e a GPL)

1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per l'anno 2005, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, è inserito il seguente:

"2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito di imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli installatori o dalle imprese costruttrici di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo modalità, che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2003, n. 183"».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 2: alla lettera a), sostituire le parole: «euro 1,97» con le seguenti: «euro 2,17»; alla lettera b), sostituire le parole: «euro 62,33» con le seguenti: «euro 71,68»; alla lettera c), sostituire le parole: «euro 765,44» con le seguenti: «euro 841,98».

8.0.19

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi alla bioarchitettura)

1. Al fine di incentivare la bioarchitettura, ossia la ristrutturazione e la realizzazione di alloggi secondo criteri di ecocompatibilità, in linea con quanto espresso dalla Commissione al Parlamento Europeo con il Documento «Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano», COM(2004)60, per l'elaborazione e l'attuazione di un programma nazionale di edilizia sostenibile, e l'introduzione di incentivi fiscali a favore di un'edilizia più sostenibile, la detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e sue successive modifiche, è maggiorata a partire dall'anno 2005, del 10 per cento per il recupero o *ex novo* per le nuove costruzioni, per i soli lavori a valenza energetico-ambientale entro l'importo massimo di 12.000 euro.

2. I benefici degli incentivi fiscali di cui al comma 1, prevedono:

- a) interventi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici;
- b) Interventi per il risparmio idrico;
- c) interventi con utilizzo sostenibile dei materiali edili (rinnovabili, di recupero, naturali);
- d) interventi che mirano ad una riduzione del consumo energetico invernale ed estivo degli edifici.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente, e sentito il Ministero della salute, vengono individuate i criteri, le opere e i materiali utilizzati che beneficiano degli incentivi fiscali di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 2: alla lettera a), sostituire le parole: «euro 1,97» con le seguenti: «euro 2,17»; alla lettera b), sostituire le parole: «euro 62,33» con le seguenti: «euro 71,68»; alla lettera c), sostituire le parole: «euro 765,44» con le seguenti: «euro 841,98».

8.0.20

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, GARRAFFA

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Sviluppo Italia)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La società Sviluppo Italia, d'intesa con gli enti locali, le parti economiche e sociali, persegue, in via prioritaria, l'obiettivo dell'attrazione, dell'insediamento, dello sviluppo e del consolidamento delle imprese, anche estere, nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità Europea. A tal fine, provvede:

a) alla predisposizione di progetti di sviluppo mirati all'insediamento e alla creazione di nuove imprese nei distretti locali del Mezzogiorno;

b) all'attrazione degli investimenti diretti esteri di lungo periodo;

c) all'individuazione e al sostegno di distretti di eccellenza nei quali concentrare imprese innovative e ad alto contenuto tecnologico"».

8.0.21

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Ulteriori interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006")*

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è incrementato per un importo pari a 10 milioni di euro l'anno 2005, 10 milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni di euro per l'anno 2007.

2. All'articolo 7-*septies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La società di cui al comma 1 destina agli oneri di funzionamento il 2 per cento della dotazione di cui al comma 1 e successivi incrementi";

b) al comma, secondo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "nonché per la realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui all'articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000,";

c) al comma 3, sono soppressi il terzo e il quarto periodo;

d) al comma 6, dopo le parole: "relativi agli interventi di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "nonché a quelli di cui al comma 2 del presente articolo,";

e) al comma 6, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di attuare i compiti di cui al comma 2, la società di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui la stessa si può avvalere possono altresì procedere in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle che saranno individuate con apposita ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottata in attuazione dell'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 10 milioni di euro per l'anno 2005, 10 milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni di euro per l'anno 2007. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è ridotto di 10 milioni di euro».

Art. 9.

9.1

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, TURCI, PASQUINI, GUERZONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Incentivazioni per l'aggregazione ed il rafforzamento delle piccole e medie imprese*). – 1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali ovvero i contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata

concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire nella forma delle società di capitali, Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito del sistema produttivo locale nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:

- a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;
- b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;
- c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;
- d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed alla internazionalizzazione delle imprese;
- e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione;
- f) formazione professionale e manageriale;
- g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;
- h) logistica;
- i) sicurezza;
- l) sportello informativo.

2. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti.

3. Le Società di servizi di cui al comma 1 possono essere partecipate esclusivamente dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5 per cento o dalle relative Associazioni di categoria con partecipazioni non superiori all'1 per cento.

4. Le Società di servizi di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.

5. L'esenzione di cui al comma 4 è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.

6. Alle imprese aderenti alla Società di servizi di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella Società stessa.

7. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 9, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 1, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:

a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;

b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il *design* e la predisposizione dei campionari del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.

8. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

9. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:

a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;

e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di *know-how*, di diritti di licenza;

f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

10. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi di cui all'articolo 10 della presente legge in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.

12. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Ai fini di cui al comma 12 per "piccole e medie imprese" si intendono quelle così individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria.

14. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall'imposta sul valore aggiunto per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma precedente, è riconosciuto, a valere sull'esercizio successivo, un credito di imposta pari al 23 per cento.

16. Le agevolazioni previste dal comma 7 sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla Società di servizi di cui al comma 1 e alle società partecipanti al capitale delle stesse, anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale.

17. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 16, alle Università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento.

18. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, pari a 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

6) articolo 13, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

b) articolo 11-bis, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».

9.2

CADDEO, PASQUINI, MACONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GARRAFFA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Processi di ricapitalizzazione e di concentrazione delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno*). - 1. Al fine rafforzare la competitività e di favorire la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese ubicate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità Europea, le operazioni relative a:

a) costituzione e aumento del capitale o del patrimonio relative alle piccole e medie imprese;

b) acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale;

c) fusioni anche per incorporazioni che intercorrono fra piccole e medie imprese; sono esentate dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie, catastali e, ove prevista, dall'imposta sul valore aggiunto, per dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma 1, è riconosciuto, a valere sull'esercizio successivo, un credito di imposta pari al 50 per cento.

3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n.383, è abrogato».

9.3

CICCANTI, TAROLLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Alle imprese rientrano nella definizione comunitaria di» inserire la seguente: «microimprese,».

9.4

FRANCO Paolo

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di» inserire la seguente: «microimprese,».

9.5

D'IPPOLITO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di» inserire la seguente: «microimprese».

9.6

CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA, BARATELLA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di» inserire la seguente: «microimprese».

9.7

GIARETTA, BASTIANONI

Al comma 1, dopo le parole: «Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di», inserire la seguente: «microimprese».

9.8

IL RELATORE

Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «della Commissione europea n. 2003/361/CE» con le seguenti: «n. 2003/361/CE della Commissione».

Al comma 2, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» aggiungere le seguenti: «, e successive modificazioni».

Al comma 3, nel primo periodo, dopo le parole: «l'impresa concentraria inoltra» inserire le seguenti: «a decorrere».

Al comma 5, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 199 n. 322», aggiungere le seguenti: «, e successive modificazioni».

Al comma 6, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» aggiungere le seguenti: «, e successive modificazioni».

Al comma 7, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», aggiungere le seguenti: «, e successive modificazioni».

9.9

CICCANTI

Al comma 1, dopo le parole: «che prendono parte a processi di concentrazione» sono aggiunte le seguenti: «o aggregazione mediante strutture consortili, joint venture o altri simili strumenti contrattuali».

Conseguentemente, nello stesso articolo:

- al comma 1, lettera *a*) dopo la parola «concentrazione» sono aggiunte le seguenti «o aggregazione»;
- al comma 1, lettera *b*) dopo la parola «concentrazione» sono aggiunte le seguenti «o aggregazione»;
- al comma 1, lettera *c*) dopo la parola «concentrazione» sono aggiunte le seguenti «o aggregazione»;
- al comma 3, dopo la parola «concentrazione» sono aggiunte le seguenti «o aggregazione».

9.10 (testo 2)

TAROLLI, CICCANTI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «comunque operata», aggiungere le seguenti: «ovvero l'aggregazione fra singole imprese».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai fini del presente articolo per concentrazione si intende: *a*) la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di più imprese mediante fusione; *b*) l'incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa; *c*) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti; *d*) la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese; *e*) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese.

1-ter. La concentrazione di cui al comma 1-bis non può avere durata inferiore a tre anni.

1-quater. Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al registro delle imprese l'avvenuta concentrazione ai sensi del presente articolo».

9.11

EUFEMI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «comunque operata», aggiungere le seguenti: «ovvero l'aggregazione fra singole imprese.».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai fini del presente articolo per concentrazione si intende: a) la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di più imprese mediante fusione; b) l'incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa; c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti; d) la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese.

1-ter. La concentrazione di cui al comma 1-bis non può avere durata inferiore a tre anni.

1-quater. Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al registro delle imprese l'avvenuta concentrazione o aggregazione ai sensi del presente articolo».

9.12

COLLINO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «comunque operata», aggiungere le seguenti: «ovvero l'aggregazione fra singole imprese.».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai fini del presente articolo per concentrazione si intende: a) la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di più imprese mediante fusione; b) l'incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa; c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti; d) la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese.

1-ter. La concentrazione di cui al comma 1-bis non può avere durata inferiore a tre anni.

1-quater. Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al registro delle imprese l'avvenuta concentrazione o aggregazione ai sensi del presente articolo».

9.13

EUFEMI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «comunque operata», aggiungere le seguenti: «ovvero l'aggregazione fra singole imprese.».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai fini del presente articolo per concentrazione si intende: a) la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di più imprese mediante fusione; b) l'incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa; c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti; d) la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese.

1-ter. La concentrazione di cui al comma 1-bis non può avere durata inferiore a tre anni.

1-quater. Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al registro delle imprese l'avvenuta concentrazione o aggregazione ai sensi del presente articolo».

9.14

TAROLLI

Al comma 1, alla fine della lettera b), aggiungere il seguente paragrafo: «La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2545-septies del codice civile.».

9.15

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2545-septies del codice civile.».

9.16

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2545-*septies* del codice civile».

9.17

EUFEMI

Al comma 1, alla fine della lettera b), aggiungere il seguente periodo: «La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2545-*septies* del codice civile».

9.18

BONGIORNO

Al comma 1, alla fine della lettera b), aggiungere il seguente paragrafo: «La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2545-*septies* del codice civile».

9.19

FASOLINO, NOCCO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l'attività nell'anno precedente», *con le seguenti:* «attività omogenee nel periodo d'imposta precedente».

9.20

Nocco

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) indipendentemente dall'importo complessivo delle spese sostenute per studi e consulenze, l'ammontare del credito d'imposta non può superare 30.000 euro».

9.21

CICCANTI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) indipendentemente dall'importo complessivo delle spese sostenute per studi e consulenze, l'ammontare del credito d'imposta non può superare 30.000 euro».

9.22

Nocco

Sopprimere il comma 2.

9.23

CICCANTI

Sopprimere il comma 2.

9.24

Nocco

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le imprese che rispettano tutte le condizioni di cui al comma 1, e che hanno più di cinque dipendenti prima del processo di concentrazione o aggregazione, si riconosce un credito d'imposta addizionale in misura pari:

a) al 7,5 per cento e al 15 per cento dei costi dei nuovi investimenti collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o con-

centrazione rispettivamente dalle imprese di medie e di piccole dimensioni. Il credito è attribuito nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. Nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) del Trattato, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 70/2001 citato, la misura del credito d'imposta è aumentata fino al massimale degli aiuti all'investimento a finalità regionale fissato nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che sarà approvata per il successivo periodo;

b) al 50 per cento dei costi per la promozione all'estero collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. Sono agevolabili i costi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello *stand* per la prima partecipazione ad una fiera o esposizione, in Italia o all'estero; nonché i costi per studi e consulenze per il lancio di un prodotto su un nuovo mercato. Sono esclusi gli aiuti all'esportazione vietati dalla disciplina comunitaria;

c) al 35 per cento dei costi per la formazione collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 68/2001 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. La misura dell'incentivo è aumentata al 70 per cento in caso di formazione generale, ovvero di formazione che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili e migliori significativamente la possibilità di collocamento del lavoratore;

d) al 35 per cento dei costi per la ricerca collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel citato Regolamento CE n. 70/2001, come modificato dal Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 63 del 28 febbraio 2004. La misura dell'incentivo è aumentata:

del 5 per cento nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, e del 10 per cento nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato;

del 10 per cento in caso di collaborazione con almeno due *partner* indipendenti di due Stati membri o con istituti di ricerca pubblici, oppure se i risultati del progetto sono pubblicizzati;

del 15 per cento in caso di ricerche multisettoriali in conformità con un progetto avviato ai sensi di un programma quadro di azioni comunitarie o di Eureka;

fino al 75 per cento limitatamente ai costi degli studi di fattibilità tecnica in preparazione dell'attività di ricerca».

Conseguentemente, nello stesso articolo, al comma 3, le parole: «per fruire del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «per fruire dei contributi di cui ai commi 1 e 2-bis»; Le parole: «pari a 34 milioni di euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 60 milioni di euro per l'anno 2005, 84 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007».

9.25

EUFEMI

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le imprese che rispettano tutte le condizioni di cui al comma 1, e che hanno più di cinque dipendenti prima del processo di concentrazione o aggregazione, si riconosce un credito d'imposta addizionale in misura pari:

a) al 7,5 per cento e al 15 per cento dei costi dei nuovi investimenti collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione rispettivamente dalle imprese di medie e di piccole dimensioni. Il credito è attribuito nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. Nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) del Trattato, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 70/2001 citato, la misura del credito d'imposta è aumentata fino al massimale degli aiuti all'investimento a finalità regionale fissato nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che sarà approvata per il successivo periodo;

b) al 50 per cento dei costi per la promozione all'estero collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. Sono agevolabili i costi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello *stand* per la prima partecipazione ad una fiera o esposizione, in Italia o all'estero; nonché i costi per studi e consulenze per il lancio di un prodotto su un nuovo mercato. Sono esclusi gli aiuti all'esportazione vietati dalla disciplina comunitaria;

c) al 35 per cento dei costi per la formazione collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 68/2001 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. La misura dell'incentivo è aumentata al 70 per cento in caso di formazione generale, ovvero di formazione che fornisca quali-

fiche ampiamente trasferibili e migliori significativamente la possibilità di collocamento del lavoratore;

d) al 35 per cento dei costi per la ricerca collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel citato Regolamento CE n. 70/2001, come modificato dal Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 63 del 28 febbraio 2004. La misura dell'incentivo è aumentata:

del 5 per cento nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, e del 10 per cento nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato;

del 10 per cento in caso di collaborazione con almeno due *partner* indipendenti di due Stati membri o con istituti di ricerca pubblici, oppure se i risultati del progetto sono pubblicizzati;

del 15 per cento in caso di ricerche multisettoriali in conformità con un progetto avviato ai sensi di un programma quadro di azioni comunitarie o di Eureka;

fino al 75 per cento limitatamente ai costi degli studi di fattibilità tecnica in preparazione dell'attività di ricerca».

Conseguentemente, nello stesso articolo, al comma 3, le parole: «per fruire del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «per fruire dei contributi di cui ai commi 1 e 2-bis»; Le parole: «pari a 34 milioni di euro per l'anno 2005, 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 60 milioni di euro per l'anno 2005, 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007».

9.26

CICCANTI

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le imprese che rispettano tutte le condizioni di cui al comma 1, e che hanno più di cinque dipendenti prima del processo di concentrazione o aggregazione, si riconosce un credito d'imposta addizionale in misura pari:

a) al 7,5 per cento e al 15 per cento dei costi dei nuovi investimenti collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione rispettivamente dalle imprese di medie e di piccole dimensioni. Il credito è attribuito nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. Nelle

aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) del Trattato, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 70/2001 citato, la misura del credito d'imposta è aumentata fino al massimale degli aiuti all'investimento a finalità regionale fissato nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che sarà approvata per il successivo periodo;

b) al 50 per cento dei costi per la promozione all'estero collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. Sono agevolabili i costi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello *stand* per la prima partecipazione ad una fiera o esposizione, in Italia o all'estero; nonché i costi per studi e consulenze per il lancio di un prodotto su un nuovo mercato. Sono esclusi gli aiuti all'esportazione vietati dalla disciplina comunitaria;

c) al 35 per cento dei costi per la formazione collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 68/2001 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. La misura dell'incentivo è aumentata al 70 per cento in caso di formazione generale, ovvero di formazione che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili e migliori significativamente la possibilità di collocamento del lavoratore;

d) al 35 per cento dei costi per la ricerca collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel citato Regolamento CE n. 70/2001, come modificato dal Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 63 del 28 febbraio 2004. La misura dell'incentivo è aumentata:

del 5 per cento nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, e del 10 per cento nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato;

del 10 per cento in caso di collaborazione con almeno due *partner* indipendenti di due Stati membri o con istituti di ricerca pubblici, oppure se i risultati del progetto sono pubblicizzati;

del 15 per cento in caso di ricerche multisettoriali in conformità con un progetto avviato ai sensi di un programma quadro di azioni comunitarie o di Eureka;

fino al 75 per cento limitatamente ai costi degli studi di fattibilità tecnica in preparazione dell'attività di ricerca».

Conseguentemente, nello stesso articolo, al comma 3, le parole: «per fruire del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «per fruire dei contributi di cui ai commi 1 e 2-bis»; Le parole: «pari a 34 milioni di euro per l'anno 2005, 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 60 milioni di euro per

l'anno 2005, 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007».

9.27

Nocco

All'articolo 9, comma 3, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:

«Coloro che, presentata l'istanza, non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno e che, comunque, intendono conseguire il credito d'imposta, possono rinnovare l'istanza a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo conservando l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta.»

9.28

EUFEMI

All'articolo 9, comma 3, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:

«Coloro che, presentata l'istanza, non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno e che, comunque, intendono conseguire il credito d'imposta, possono rinnovare l'istanza a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo conservando l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta.»

9.29

CICCANTI

All'articolo 9, comma 3, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:

«Coloro che, presentata l'istanza, non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno e che, comunque, intendono conseguire il credito d'imposta, possono rinnovare l'istanza a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo conservando l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta.»

9.30

CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis). Il contributo di cui al comma 1 è attribuito anche alle micro e piccole imprese associate in forme di aggregazione in rete costituite con contratti associativi, consoni o società consortili, anche in forma cooperativa, per un periodo minimo di tre anni dalla data di aggregazione, da destinare al finanziamento di progetti ed interventi volti a:

a) favorire l'adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;

b) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di imprese contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed al recupero di competitività degli insediamenti produttivi distrettualizzati;

c) favorire l'individuazione di strumenti che attraverso le reti di impresa siano in grado di valorizzare le potenziali o inesprese vocazioni produttive territoriali;

d) favorire la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese e gli altri soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse, per la ricerca e per l'innovazione;

e) favorire la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione dei bisogni dei consumatori e degli utenti, anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;

f) dotare le piccole imprese di strumenti manageriali strutturati per la produzione di economie di scala e per la cooperazione interaziendale;

g) favorire l'allestimento di strutture e servizi che, per filiera o per settore, completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di singola imprese, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacità competitiva;

h) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di imprese, incentivino i processi di innovazione e trasferimento tecnologico nelle piccole imprese;

i) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, incentivino l'apertura di nuovi canali di commercializzazione e l'internazionalizzazione delle piccole imprese».

9.31

FRANCO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis). Il contributo di cui al comma 1 è attribuito anche alle micro e piccole imprese associate in forme di aggregazione in rete costituite con

contratti associativi, consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, per un periodo minimo di tre anni dalla data di aggregazione, da destinare al finanziamento di progetti ed interventi volti a:

a) favorire l'adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;

b) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed al recupero di competitività degli insediamenti produttivi distrettualizzati;

c) favorire l'individuazione di strumenti che attraverso le reti di impresa siano in grado di valorizzare le potenziali o inesprese vocazioni produttive territoriali;

d) favorire la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese e gli altri soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse, per la ricerca e per l'innovazione;

e) favorire la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione dei bisogni dei consumatori e degli utenti, anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;

f) dotare le piccole imprese di strumenti manageriali strutturati per la produzione di economie di scala e per la cooperazione interaziendale;

g) favorire l'allestimento di strutture e servizi che, per filiera o per settore, completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di la imprese, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacità competitiva;

h) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di imprese incentivino i processi di innovazione e trasferimento tecnologico nelle le imprese;

i) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, incentivino l'apertura di nuovi canali di commercializzazione e l'internazionalizzazione delle piccole imprese».

9.32

PEDRIZZI, SALERNO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis). Il contributo di cui al comma 1 è attribuito anche alle micro e piccole imprese associate in forme di aggregazione in rete costituite con contratti associativi, consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, per un periodo minimo di tre anni dalla data di aggregazione, da destinare al finanziamento di progetti ed interventi volti a:

a) favorire l'adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;

b) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed al recupero di competitività degli insediamenti produttivi distrettualizzati;

c) favorire l'individuazione di strumenti che attraverso le reti di impresa siano in grado di valorizzare le potenziali o inesprese vocazioni produttive territoriali;

d) favorire la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese e gli altri soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse, per la ricerca e per l'innovazione;

e) favorire la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione dei bisogni dei consumatori e degli utenti, anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;

f) dotare le piccole imprese di strumenti manageriali strutturati per la produzione di economie di scala e per la cooperazione interaziendale;

g) favorire l'allestimento di strutture e servizi che, per filiera o per settore, – completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di la imprese, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacità competitiva;

h) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di imprese incentivino i processi di innovazione e trasferimento tecnologico nelle le imprese;

i) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, incentivino l'apertura di nuovi canali di commercializzazione e l'internazionalizzazione delle piccole imprese».

9.33

BASTIANONI, GIARETTA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis). Il contributo di cui al comma 1 è attribuito anche alle micro e piccole imprese associate in forme di aggregazione in rete costituite con contratti associativi, consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, per un periodo minimo di tre anni dalla data di aggregazione, da destinare al finanziamento di progetti ed interventi volti a:

a) favorire l'adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;

b) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed al recupero di competitività degli insediamenti produttivi distrettualizzati;

c) favorire l'individuazione di strumenti che attraverso le reti di impresa siano in grado di valorizzazione le potenziali o inesprese vocazioni produttive territoriali;

d) favorire la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese e gli altri soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse, per la ricerca e per l'innovazione;

e) favorire la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione dei bisogni dei consumatori e degli utenti, anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;

f) dotare le piccole imprese di strumenti manageriali strutturati per la produzione di economie di scala e per la cooperazione interaziendale;

g) favorire l'allestimento di strutture e servizi che, per filiera o per settore, – completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di la imprese, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacità competitiva;

h) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di imprese incentivino i processi di innovazione e trasferimento tecnologico nelle le imprese;

i) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, incentivino l'apertura di nuovi canali di commercializzazione e l'internazionalizzazione delle piccole imprese».

9.34

SALERNO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis). Il contributo di cui al comma 1 è attribuito anche alle micro e piccole imprese associate in forme di aggregazione in rete costituite con contratti associativi, consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, per un periodo minimo di tre anni dalla data di aggregazione, da destinare al finanziamento di progetti ed interventi volti a:

a) favorire l'adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;

b) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed al recupero di competitività degli insediamenti produttivi distrettualizzati;

c) favorire l'individuazione di strumenti che attraverso le reti di impresa siano in grado di valorizzazione le potenziali o inesprese vocazioni produttive territoriali;

d) favorire la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese e gli altri soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse, per la ricerca e per l'innovazione;

e) favorire la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione dei bisogni dei consumatori e degli utenti, anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;

f) dotare le piccole imprese di strumenti manageriali strutturati per la produzione di economie di scala e per la cooperazione interaziendale;

g) favorire l'allestimento di strutture e servizi che, per filiera o per settore, - completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di la imprese, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacità competitiva;

h) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di imprese incentivino i processi di innovazione e trasferimento tecnologico nelle le imprese;

i) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, incentivino l'apertura di nuovi canali di commercializzazione e l'internazionalizzazione delle piccole imprese».

9.35

CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA, BARATELLA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis). Il contributo di cui al comma 1 è attribuito anche alle micro e piccole imprese associate in forme di aggregazione in rete costituite con contratti associativi, consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, per un periodo minimo di tre anni dalla data di aggregazione, da destinare al finanziamento di progetti ed interventi volti a:

a) favorire l'adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;

b) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed al recupero di competitività degli insediamenti produttivi ditrettualizzati;

c) favorire l'individuazione di strumenti che attraverso le reti di impresa siano in grado di valorizzazione le potenziali o inesprese vocazioni produttive territoriali;

d) favorire la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese e gli altri soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse, per la ricerca e per rinnovazione;

e) favorire la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione dei bisogni dei consumatori e degli utenti, anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;

f) dotare le piccole imprese di strumenti manageriali strutturati per la produzione di economie di scala e per la cooperazione interaziendale;

g) favorire l'allestimento di strutture e servizi che, per filiera o per settore, completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di singola imprese, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacità competitiva;

h) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di imprese, incentivino i processi di innovazione e trasferimento tecnologico nelle piccole imprese;

i) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, incentivino l'apertura di nuovi canali di commercializzazione e l'internazionalizzazione delle piccole imprese».

9.36

D'IPPOLITO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito anche alle micro e piccole imprese associate in forme di aggregazione in rete costituite con contratti associativi, consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, per un periodo minimo di tre anni dalla data di aggregazione, da destinare al finanziamento di progetti ed interventi volti a:

a) favorire l'adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;

b) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed al recupero di competitività degli insediamenti produttivi distrettualizzati;

c) favorire l'individuazione di strumenti che attraverso le reti di impresa siano in grado di valorizzazione le potenziali o inesprese vocazioni produttive territoriali;

d) favorire la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese e gli altri soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse, per la ricerca e per l'innovazione;

e) favorire la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione dei bisogni dei consumatori e degli anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;

f) dotare le piccole imprese di strumenti manageriali strutturati per la produzione di economie di scala e per la cooperazione;

g) favorire l'allestimento di strutture e servizi che, per filiera o per settore, completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di singola imprese, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacità competitiva;

h) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di imprese, incentivino i processi di innovazione e trasferimento tecnologico nelle piccole imprese;

i) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, incentivino l'apertura di nuovi canali di commercializzazione e l'internazionalizzazione delle piccole imprese».

9.37

TAROLLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001».

9.38

EUFEMI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001».

9.39

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001».

9.40

BONGIORNO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il contributo di cui al comma 1 esteso agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001».

9.0.1

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Strumenti finanziari per le piccole e medie imprese)

1. Si definiscono «Società private di partecipazione» le società di capitali aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni a carattere temporaneo e prevalentemente di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese, come individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997 in conformità alla disciplina comunitaria, costituite in forma di società di capitali e non quotate al momento dell'acquisizione di partecipazione. Il requisito di prevalenza si intende soddisfatto qualora almeno il 75% del patrimonio investito venga destinato all'acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese.

2. Le Società private di partecipazione perseguono l'oggetto sociale per il tramite delle seguenti operazioni: a) acquisto o sottoscrizione di quote di società a responsabilità limitata ovvero di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o non partecipativi di società per azioni e in accomandita per azioni; b) acquisto o sottoscrizione di quote di consorzi, società consortili cooperative a mutualità non prevalente; c) acquisto o sottoscrizione di quote o azioni nelle società e negli enti sopra individuati tramite operazioni di fusione, scissione e altre operazioni straordinarie, d) prestiti partecipativi convertendi.

3. Le Società private di partecipazione devono rivestire la forma di società a responsabilità limitata ed avere un capitale minimo interamente versato di euro 1 milione. Le Società private di partecipazione possono essere partecipate esclusivamente da investitori qualificati nessuno dei quali può detenere una quota del capitale sociale superiore al 30%. Sono considerati investitori qualificati le categorie di soggetti di cui all'ar-

articolo 31, comma 2, del Regolamento della Commissione per le Società e la Borsa n. 11522.

4. Alle Società private di partecipazione, che operano in conformità della presente legge, si applicano le norme previste per i soggetti non operanti nei confronti del pubblico e in particolare, gli articoli 108, 109 e 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza delle Società private di partecipazione si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. Ai fini della presente legge si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a tre anni erogati dalla Società privata di partecipazione a piccole e medie imprese nei quali una parte del corrispettivo è commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata. Detti prestiti devono prevedere l'obbligo di conversione del prestito in azioni o quote nel caso di quotazione o cessione dell'impresa e, in caso di mancata conversione, un premio al rimborso commisurato economico dell'impresa nel periodo oggetto del finanziamento. Il prestito partecipativo è subordinato a tutte le passività, finanziarie e commerciali, in essere dell'impresa. Ai fini delle imposte sui redditi, i premi al rimborso corrisposti nel caso di mancata conversione del prestito partecipativo sono equiparati a plusvalenze realizzate. 6. L'ammontare complessivo delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, al netto dei fondi di svalutazione, non deve superare il limite quantitativo costituito dai fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle Società private di partecipazione. Le partecipazioni assunte in ciascuna impresa, nelle forme di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge non possono eccedere il 10% dei fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle Società private di partecipazione. Nel caso di utilizzo di prestiti partecipativi per un importo almeno pari al 50% del prezzo di acquisto o sottoscrizione di ciascuna partecipazione nelle piccole e medie imprese, il limite di cui al precedente comma è aumentato al 20%.

7. L'atto costitutivo delle Società private di partecipazione deve prevedere una durata della Società non superiore a 10 anni e prorogabile per non più di 2 anni nei sei mesi precedenti la data di scadenza.

8. Alle Società private di partecipazione è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 23% del valore delle partecipazioni acquistate o del prestito partecipativo erogato. Il credito d'imposta può essere, in alternativa, utilizzato anche dalle singole società partecipate o finanziate dalla Società privata di partecipazioni entro la data di cessazione delle attività della Società stessa.

9. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e dell'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

9.0.2

FORCIERI, GRILLO, PEDRINI, LONGHI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:***«Art. 9-bis.**

1. Al fine di potenziare e rafforzare il patrimonio tecnologico e le capacità produttive dei settori industriali collegati a programmi internazionali ad elevato contenuto tecnologico, ed avuto riguardo alle esigenze di ammodernamento della Marina militare per la sicurezza nazionale, il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare la realizzazione a decorrere dall'anno 2005, del programma di sviluppo e acquisizione di unità navali classe FREMM (Fregate Europee Multi-Missione), incluse le relative dotazioni operative.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, per l'erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa annua di:

- a) 25 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall'anno 2005;
- b) di ulteriori 25 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall'anno 2006;
- c) di ulteriori 204 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall'anno 2007; I relativi stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale, "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando:

- a) quanto a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) quanto a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) quanto a 204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

9.0.3

Nocco

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ammesso un credito di imposta pari al cinquanta per cento dei trasferimenti dalle imprese agli Istituti pubblici di Ricerca e agli istituti di ricerca senza fini di lucro.

L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi di competenza del periodo d'imposta, a partire dal primo, successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di dieci anni.

2. Con successivo DM attuativo, definito di concerto dal Ministero dell'economia e delle Finanze e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, verranno determinate le modalità tecniche per l'attuazione della misura di cui al comma precedente, nonché eventualmente la fissazione di un tetto massimo annuo di agevolazione per ogni impresa richiedente.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente risoluzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

9.0.4

CICCANTI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ammesso un credito di imposta pari al cinquanta per cento dei trasferimenti dalle imprese agli Istituti pubblici di Ricerca e agli istituti di ricerca senza fini di lucro.

L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi di competenza del periodo d'imposta, a partire dal primo, successivo a quello in

corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di dieci anni.

2. Con successivo DM attuativo, definito di concerto dal Ministero dell'economia e delle Finanze e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanarsi entro 60 gg. dall'entrata in vigore del presente decreto, verranno determinate le modalità tecniche per l'attuazione della misura di cui al comma precedente, nonché eventualmente la fissazione di un tetto massimo annuo di agevolazione per ogni impresa richiedente».

9.0.5

TAROLLI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Devoluzione del patrimonio delle cooperative sportive)

1. La lettera *h*), del comma 18, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 6-ter del Decreto legge 22 marzo 2004, n. 72 convertito in legge 21 maggio 2004, n. 128 è sostituito dall'articolo 2514, comma 1, lettera *d*) del codice civile».

9.0.6

EUFEMI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Devoluzione del patrimonio delle cooperative sportive)

1. La lettera *h*), del comma 18, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 6-ter del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72 convertito in legge 21 maggio 2004, n. 128 è sostituito dall'articolo 2514, comma 1, lettera *d*) del codice civile».

9.0.7

SAMBIN

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Nell'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni utilizzati . per la costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione e trasformazione delle navi e degli aeromobili anzidetti e destinati ad essere incorporati nelle navi e negli aeromobili medesimi, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento"».

9.0.8

NOCCO, FASOLINO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

Le responsabilità di carattere civile e penale relative alla qualità e sicurezza dei prodotti in vendita al pubblico vengono attribuite in solido al produttore ed al venditore ove non sia possibile individuarle in modo univoco.

Al fine di individuare la responsabilità del produttore circa la rispondenza alle norme nazionali e comunitarie di sicurezza e qualità dei prodotti industriali, si istituisce l'albo nazionale di registrazione dei manufatti industriali (ANARMI) presso il Ministero delle attività produttive che assegnerà al richiedente munito di certificazione CE, a semplice presentazione di domanda, un numero di iscrizione progressivo che il produttore userà come contrassegno unitamente con il marchio di certificazione europea (CE + N).

Tale marcatura consentirà una agevole identificazione da parte delle Autorità Doganali, Annonarie, Giudiziarie.

Al fine di rafforzare i controlli e le ispezioni sui prodotti immessi sul mercato vengono utilizzate strutture delle Camere di Commercio e delle

Amministrazioni locali che dispongono di risorse dedicate a tal scopo, eventualmente anche ricorrendo a enti notificati. I relativi costi sono a carico dei Bilanci delle Camere di Commercio della Provincia di competenza.

Per rafforzare le verifiche dei prodotti importati le autorità doganali potranno far ricorso al supporto specialistico di enti notificati dotati di particolare competenza nel settore di riferimento.

I relativi oneri sono finanziati mediante un diritto di controllo pari a 10 euro per container o automezzo transitante in dogana.

I tempi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 21, per la conclusione del procedimento di verifica della conformità alle direttive comunitarie che fissano i requisiti di sicurezza di un prodotto immesso sul mercato sono ridotti a 30 giorni totali».

Art. 10.

10.1

IL RELATORE

Al comma 1, nell'alea, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».

Al comma 1, lettere b) e c), sostituire la parola: «soppresso» con la seguente: «abrogato».

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «secondo le modalità» inserire le seguenti: «previste dal regolamento».

Al comma 2, nell'alea, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».

Al comma 7, dopo le parole: «di cui all'articolo 45 del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: «quelle previste dall'articolo 1» con le seguenti: «di quelle previste in attuazione dell'articolo 1».

Al comma 9, nel primo periodo, dopo le parole: «Il Fondo» inserire le seguenti: «per il risparmio idrico ed energetico,»; conseguentemente, nel secondo periodo, sostituire le parole: «fondo per il risparmio» con le seguenti: «Fondo per il risparmio».

Al comma 9, nel secondo periodo, sostituire le parole: «fondo per la» con le seguenti: «fondo per lo sviluppo della».

Al comma 9, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «, comma 5,».

Al comma 10, nel primo periodo, dopo la parola: «forestali» sopprimere il segno di interpunzione: «,».

10.2

VICINI, BATTAFARANO, PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO

Sopprimere i commi 2 e 4.

10.4

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 10, aggiungere, i seguenti:

«10-bis. Il contributo di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178, è esteso al triennio 2005-2007 per un importo massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio. Il contributo di cui al presente comma è riservato esclusivamente agli investimenti realizzati per:

a) l'innovazione dei processi produttivi ed il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale ovvero conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178 del 28 gennaio 2002;

b) l'incremento delle esportazioni dei prodotti agroalimentari.

10-ter. Agli investimenti di cui al comma 10-bis non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno di riferimento».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «euro 97» con le seguenti: «euro 2,17»; alla lettera b), sostituire le parole: «euro 62,33» con le seguenti: «euro 71,68»; alla lettera c), sostituire le parole: «euro 765,44» con le seguenti: «euro 841,98».

10.4/a

RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Ai fini dell'adeguamento dell'aliquota IVA a quanto previsto dalla direttiva 77/388/CEE e di armonizzazione dei differenti regimi interni, il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti confezionati per animali domestici". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 10, comma 2».

Conseguentemente, al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «euro 1,97» con le seguenti: «euro 2,07»; alla lettera b), sostituire le parole: «euro 62,33» con le seguenti: «euro 66,69»; alla lettera c), sostituire le parole: «euro 765,44» con le seguenti: «euro 819,02».

10.5

EUFEMI

Sopprimere il comma 4.

10.6

Nocco

Sopprimere il comma 4.

10.7

PICCIONI

Al comma 4 è soppresso.

10.8

CICCANTI

Sopprimere il comma 4.

10.9

ZANOLETTI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le seguenti parole: «di cui al comma 2»;*
 - b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispettando in ogni caso, per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2, i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2».*
-

10.10

SALERNO

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le parole: «di cui al comma 2»;*
 - b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispettando in ogni caso, per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2, i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2».*
-

10.11

BOLDI, BRIGNONE

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le seguenti parole: «di cui al comma 2»;*
 - b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispettando in ogni caso, per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2, i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2».*
-

10.12

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «di cui al comma 2».

10.13

CASTELLANI, CAMBURSANO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispettando in ogni caso, per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2, i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2».

10.14

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di promuovere la competitività del settore ortofrutticolo, il Ministro delle politiche agricole e forestali adotta, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un piano nazionale di intervento per l'ortofrutta, per l'attuazione del quale è disposta la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, rivolto a favorire la commercializzazione, la ricerca, la riorganizzazione della logistica ed il rinnovamento tecnologico per le aziende del settore, nonché a promuovere l'associazionismo e la cooperazione agricola.

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – Fondo investimenti (Fondo unico da ripartire-investimenti agricoltura, foreste, pesca).».

10.15

ZANOLETTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "... pagamento differito di diritti doganali." è inserito il seguente periodo: "Nel caso in cui il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 15 giorni, si applica la disciplina prevista dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472"».

10.16

TAROLLI

Al comma 6, dopo le parole: «al comma 5» sopprimere le parole da: «prevedendo» fino alla fine del comma.

10.17

EUFEMI

Al comma 6, dopo le parole: «al comma 5» sopprimere le parole da: «prevedendo» fino alla fine del comma.

10.18

BONGIORNO

Al comma 6, dopo le parole: «al comma 5» sopprimere le parole da: «prevedendo» fino alla fine del comma.

10.19DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, sopprimere le parole da: «prevedendo anche» fino alla fine del comma.

10.20

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Al comma 6, sopprimere le parole da: «prevedendo» fino alla fine del comma.

10.21

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Alla promozione dei contratti di distretto di cui ai commi 5 e 6 è destinato l'ulteriore importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – Fondo investimenti (Fondo unico da ripartire – investimenti agricoltura, foreste, pesca)».

10.22

TOFANI, SALERNO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono soppresse le seguenti parole: "Ministero delle attività produttive di concerto con il"».

10.23

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 9.

10.24

CADDEO, PASQUINI, CHIUSOLI, MACONI

Sopprimere il comma 10.

10.25

PIATTI, MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI

Sostituire il comma 10, con i seguenti:

«10. Presso l'ICE è istituito il fondo "Promozione prodotti agroalimentari di qualità", finanziato per gli anni 2005, 2006 e 2007, con 50 milioni di euro, allo scopo di promuovere nel mercato internazionale i prodotti tutelati con i segni distintivi comunitari di qualità DOP, IGP e AS. Le risorse sono destinate ad attuare programmi di penetrazione commerciale proposti da imprese agricole ed alimentari. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ICE, acquisito il parere dei Ministeri per le politiche agricole e degli affari esteri, della Conferenza Stato-regioni e sentite le associazioni di categoria, approva il regolamento di gestione del fondo.

10-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 10, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

10.26

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è dichiarato lo stato di grave crisi di mercato per le produzioni di cui all'allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per le quali il prezzo medio unitario rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, su base mensile, sia inferiore del trenta per cento del prezzo medio unitario del triennio precedente.

10-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 10-bis, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori – di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Ai predetti imprenditori agricoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non dovrà determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti.

10-quater. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto adottato d'intesa con il Ministro delle attività produttive, può stabilire, per

le produzioni in stato di grave crisi di mercato di cui al comma 10-*bis* e limitatamente a tale periodo di crisi, limiti massimi ai margini di ricarico applicati dai trasformatori e dagli operatori della distribuzione al prezzo corrisposto per la materia prima ai produttori agricoli».

10.27

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Al fine di assicurare la trasparenza nei rapporti di filiera del comparto ortofrutticolo e migliorare l'informazione al consumatore, i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono recare, oltre all'indicazione del prezzo di vendita, l'indicazione del prezzo unitario di origine corrisposto dal distributore, o direttamente dal venditore, al produttore, come risultante dalle rispettive fatture d'acquisto.

10-*ter*. Chiunque omette di indicare il prezzo di origine dei prodotti di cui al comma 10-*bis*, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogarsi secondo le modalità previste dal comma 7 del medesimo articolo 22».

10.28

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. La dotazione del capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2005. All'onere conseguente si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2005, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – Fondo investimenti (Fondo unico da ripartire – investimenti agricoltura, foreste, pesca).»

10.29

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di migliorare l'accesso dei prodotti agroalimentari ai mercati locali, le regioni stabiliscono, per le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la percentuale minima, comunque non inferiore al 10 per cento, della superficie di vendita del settore alimentare, da destinarsi esclusivamente a prodotti agroalimentari aventi origine nel territorio di rispettiva competenza».

10.30

RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di aumentare il contingente annuo per il biodiesel ammesso ad un trattamento fiscale agevolato, al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate) sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate per l'anno 2005 e di 400.000 tonnellate a decorrere dal 2006"».

Conseguentemente, l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

10.31

MURINEDDU, CADDEO, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Sono assegnati 50 milioni di euro al settore della ricerca in agricoltura, come riordinato da decreto legislativo n. 443/1999, per finanziare progetti di ricerca finalizzati alla innovazione dei processi tecnologici di trasformazione e manipolazione dei prodotti agroalimentari, alla valutazione dell'efficacia delle norme sulla sicurezza alimentare, alla valorizzazione delle produzioni agricole a vocazione energetica, alla determinazione dell'impatto delle colture GM sulle colture convenzionali e biologiche ed, infine, allo sviluppo dell'ambiente e del territorio rurale e gli studi sull'andamento e verifiche dell'attuazione della PAC in Italia.

10-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 10, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

10.32

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Il contributo di cui al comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 178 dell'8 agosto 2002 è esteso al triennio 2005-2007.

Il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno, è riservato esclusivamente agli investimenti realizzati per:

a) l'innovazione dei processi produttivi ed il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale ovvero conformi alle prescrizioni dell'articolo 18 del regolamento (CE) del 28 gennaio 2002;

b) l'incremento delle esportazioni dei prodotti agroalimentari verso i Paesi extracomunitari.

A tali investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno di riferimento.

10-ter. 2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e dell'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

10.33

BONGIORNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Il contributo di cui al comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 178 dell'8 agosto 2002 è esteso al triennio 2005-2007.

Il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno, è riservato esclusivamente agli investimenti realizzati per:

a) l'innovazione dei processi produttivi ed il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale ovvero conformi alle prescrizioni dell'articolo 18 del regolamento (CE) del 28 gennaio 2002;

b) l'incremento delle esportazioni dei prodotti agroalimentari verso i Paesi extracomunitari.

A tali investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno di riferimento».

10.34

TAROLLI

All'articolo 10, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il contributo di cui al comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 178 dell'8 agosto 2002 è esteso al triennio 2005-2007. Il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno, è riservato esclusivamente agli investimenti realizzati per:

a) l'innovazione dei processi produttivi ed il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale ovvero conformi alle prescrizioni dell'articolo 18 del regolamento (CE) del 28 gennaio 2002;

b) l'incremento delle esportazioni dei prodotti agroalimentari verso i Paesi extracomunitari.

A tali investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno di riferimento».

10.35

EUFEMI

All'articolo 10, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Contributo di cui al comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 178 dell'8 agosto 2002 è esteso al triennio 2005-2007. Il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno, è riservato esclusivamente agli investimenti realizzati per: a) l'innovazione dei processi produttivi ed il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale ovvero conformi alle prescrizioni dell'articolo 18 del regolamento (CE) del 28 gennaio 2002; b) l'incremento delle esportazioni dei prodotti agroalimentari verso i Paesi extracomunitari.

A tali investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno di riferimento».

10.36

SPECCHIA, BUONGIORNO, BONATESTA, CURTO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, debitorie per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati al 31 dicembre 2004, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in quaranta rate trimestrali consecutive di pari importo secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso legale annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagati anche se in violazione delle norme sul collocamento. Si applica il comma 230 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662. La domanda di regolarizzazione può essere presentata per i contributi previdenziali ed assistenziali omessi, nonché per i contributi e premi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo dovuto e rimasto insoluto alla data del 31 dicembre 2004. I termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, si applicano ai contributi e premi dovuti e agli accertamenti notificati successivamente al 30 settembre 2004. Possono accedere alla regolarizzazione agevolata anche i soggetti totalmente sconosciuti all'ordinamento previdenziale agricolo, nonché le imprese agricole che devono regolarizzare impiego di manodopera o attività lavorative di soggetti o per periodi non ancora accertati o che abbiano presentato denunce inesatte o incomplete».

10.37

SPECCHIA, BUONGIORNO, BONATESTA, CURTO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono recare, oltre all'indicazione del prezzo di vendita, l'indicazione del prezzo unitario di origine corrisposto dal distributore al produttore, o direttamente dal venditore, come risultante nelle rispettive fatture d'acquisto».

10.38

SPECCHIA, BUONGIORNO, BONATESTA, CURTO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, di intesa con il Ministro delle Politiche Agricole, individua i criteri e le modalità per determinare le aliquote contributive dei lavoratori agricoli, che tengono conto della media europea. Per le regioni dell'obiettivo I tali aliquote sono determinate nella misura non superiore al 50 per cento».

10.0.1 (testo 2)

GRILLOTI, NOCCO, FASOLINO

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Disposizioni per il settore agroalimentare)*

1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali con uno o più decreti, può affidare all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 10 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003. All'ISA Spa è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle predette attività, da stabilire con atto convenzionale stipulato tra la stessa società ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali con uno o più decreti può trasferire alla società ISA Spa le funzioni di propria competenza e le connesse risorse umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.

4. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la conclusione di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.

5. Le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.

6. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, è riconosciuta priorità nell'erogazione degli aiuti supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 Settembre 2003.

8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di conferimento tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e vendita».

10.0.1

GRILLOTI, NOCCO, FASOLINO

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per il settore agroalimentare)

1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali con uno o più decreti, può affidare all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 10 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003. All'ISA Spa è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle predette attività, da stabilire con atto convenzionale stipulato tra la stessa società ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali con uno o più decreti può trasfe-

rire alla società ISA Spa le funzioni di propria competenza e le connesse risorse umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.

4. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la conclusione di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.

5. Le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.

6. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, è riconosciuta priorità nell'erogazione degli aiuti supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 Settembre 2003.

8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di conferimento tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e vendita.

9. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente: "Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate mensilmente, secondo i dati rilevati al primo giorno di ogni mese".

10. Il meccanismo di determinazione del prezzo di cui al comma 9 si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.0.2

CURTO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. Le aziende agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, debitorie per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati al 30 settembre 2004, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro il 16 marzo 2005, in quaranta rate trimestrali consecutive di pari importo secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso legale annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagati anche se in violazione delle norme sul collocamento. Si applica il comma 230 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. La domanda di regolarizzazione può essere presentata per i contributi previdenziali ed assistenziali omessi, per i quali non sia iniziata la procedura esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonché per i contributi e premi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo dovuto e rimasto insoluto alla data del 30 settembre 2004.

3. I termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si applicano nei confronti delle aziende di cui al comma 1, ai contributi e premi dovuti e agli accertamenti notificati successivamente al 30 settembre 2004.

4. Possono accedere alla regolarizzazione agevolata di cui al comma 1, anche i soggetti totalmente sconosciuti all'ordinamento previdenziale agricolo, nonché le aziende agricole che devono regolarizzare impiego di manodopera o attività lavorative di soggetti o per periodi non ancora accertati o che abbiano presentato denunce inesatte o incomplete».

10.0.3

SALERNO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, debitorie per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati al 30 settembre 2004, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro il 16 marzo 2005, in quaranta rate trimestrali consecutive di pari importo secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso legale annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagati anche se in violazione delle norme sul collocamento. Si applica il comma 230 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. La domanda di regolarizzazione può essere presentata per i contributi previdenziali ed assistenziali o lessi, per i quali non sia iniziata la procedura esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonché per i contributi e premi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo dovuto e rimasto insoluto alla data del 30 settembre 2004.

3. I termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si applicano nei confronti delle imprese di cui al comma 1, ai contributi e premi dovuti e agli accertamenti notificati successivamente al 30 settembre 2004.

4. Possono accedere alla regolarizzazione agevolata di cui al comma 1, anche i soggetti totalmente sconosciuti all'ordinamento previdenziale agricolo, nonché le imprese agricole che devono regolarizzare impiego di manodopera o attività lavorative di soggetti o per periodi non ancora accertati o che abbiano presentato denunce inesatte o incomplete».

10.0.4

STANISCI, PIATTI, MURINEDDU, BASSO, VICINI, FLAMMIA

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Misure per le imprese agricole colpite da calamità naturali)*

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 22, le parole: "fino a venti rate trimestrali", sono sostituite dalle seguenti: "fino a quaranta rate trimestrali".

b) al comma 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta rateizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, per sanzioni e per somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni";

c) al comma 24, le parole: "30 settembre 2003," sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

2. Alle imprese agricole che accedono alla rateizzazione di cui al comma 22 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono concessi finanziamenti a lungo termine, finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse, al tasso di interesse di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, assistiti dalla garanzia fideiussoria dell'ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzazione di 50 milioni di euro nell'ambito delle risorse finanziarie trasferite all'ISMEA dall'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

10.0.5

PIATTI, MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Sostegno all'offerta di prodotti agricoli di fattoria)*

1. Gli imprenditori agricoli, così come identificati dall'articolo 2135 del codice civile, possono commercializzare i propri prodotti con la deno-

minazione "Prodotto di fattoria". La denominazione deve apparire sull'etichetta e può essere utilizzata esclusivamente per indicare i prodotti alimentari provenienti prevalentemente da materie prime ottenute, manipolate e trasformate nella stessa azienda agricola. Nell'etichetta devono essere indicate le modalità di trasformazione e la provenienza delle materie prime, nonché il luogo dell'azienda agricola di produzione.

2. Gli imprenditori agricoli possono associarsi ed istituire autonomi soggetti giuridici per l'introduzione di disciplinari di produzione di prodotti di fattoria. I disciplinari di produzione possono prevedere regole di trasformazione e manipolazione legate a pratiche tipiche che permettono di conservare i sapori ed i requisiti organolettici della tradizione. I prodotti alimentari sottoposti a queste prescrizioni possono essere commercializzati con uno specifico logo rilasciato da tali soggetti giuridici.

3. Per incentivare la costituzione dei soggetti giuridici previsti al comma 2 del presente articolo sono stanziati 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

10.0.6

PIATTI, MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Interventi per la promozione dei prodotti agricoli e agricoloalimentari)

1. Al fine di valorizzare le produzioni tutelate con marchi comunitari, di cui ai Regolamenti CE 2081/92 e 2082/92, nonché di quelle iscritte nell'elenco dei prodotti tradizionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 173 del 1998 è autorizzata la spesa, a decorrere dall'anno 2005, di 50 milioni di euro. Le risorse saranno assegnate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per gli interventi di cui al precedente comma, sarà data priorità alle produzioni tutelate da Consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali e a quelle presentate da Regioni o province sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle

maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

10.0.7

FLAMMIA, MURINEDDU, CADDEO, PIATTI, VICINI, BASSO, STANISCI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Piano delle infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura)

1. A partire dall'anno 2005, entro il 30 giugno, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il "Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura". Il Piano, sulla base delle richieste presentate dalla Conferenza Stato-regioni e sentiti gli Enti interessati e le associazioni di categoria, individua ogni anno le opere idriche infrastrutturali di rilievo nazionale a servizio della produzione agricola ad integrazione degli schemi irrigui e stanziava le risorse per la loro realizzazione, manutenzione e controllo prevedendo apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero. Il Ministro per le politiche agricole e forestali definisce nel Piano altresì il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 1. Per l'attuazione del "Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura" sono stanziati a decorrere dall'anno 2005, 75 milioni di euro.

2. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico è istituito il "Programma nazionale degli interventi nel settore idrico", di seguito denominato: "Programma nazionale". Fanno parte del Programma nazionale:

a) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le relative risorse finanziarie previste da altre leggi di spesa;

b) le opere relative al settore idrico già inserite nel "programma delle infrastrutture strategiche" di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121.

3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal 2005, il Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e forestali, individua, per l'anno in corso, meccanismi progressivi di diminuzione della pressione fiscale per premiare comportamenti virtuosi aziendali e interaziendali diretti al minor e più oculato utilizzo di acqua a fini agricoli e incentivi fiscali, nonché erogazioni di incentivi, per la costruzione

di invasi e cisterne per l'accumulo di acque piovane destinate all'uso irriguo, da applicare a favore dei soggetti individuati dall'articolo 2135 del codice civile.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

10.0.8

MURINEDDU, PIATTI, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure a sostegno dei sistemi di tracciabilità obbligatoria ai sensi dell'articolo 18 reg. (CE) n. 178/2002)

1. Agli operatori alimentari, come individuati dall'articolo 3 del reg. (CE) n. 178/2002, è concesso per l'anno 2005 un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'avvio dei sistemi di tracciabilità dei prodotti agroalimentari disposti dall'articolo 18 del suddetto provvedimento comunitario.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

10.0.9

STANISCI, PIATTI, MURINEDDU, BASSO, VICINI, FLAMMIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio)

1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 1114, devono recare, oltre all'indicazione del prezzo di vendita,

l'indicazione del prezzo unitario di origine corrisposto dal distributore al produttore, o direttamente dal venditore, come risultante nelle rispettive fatture d'acquisto.

2. Chiunque omette di indicare o comunicare il prezzo di origine dei prodotti di cui all'articolo 1, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aumentata del 50 per cento nella misura minima e massima, da irrogarsi secondo le modalità previste dal comma 7 del medesimo articolo 22».

10.0.10

MURINEDDU, PIATTI, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione "Agenzia per lo sviluppo dei territori")

1. È istituita l'"Agenzia di sviluppo dei territori", con il compito di avviare nuovi progetti in materia di promozione di attività produttive, di innovazione dei sistemi locali e attrazione degli investimenti nel territorio rurale. L'Agenzia deve supportare le amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria e la progettualità dello sviluppo delle aree rurali, in particolare attraverso i distretti rurali e agroalimentari, gli accordi di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001 e gli strumenti della programmazione negoziata in agricoltura, con particolare riferimento per il Mezzogiorno.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali si definiscono lo statuto e gli organi dell'Agenzia. Nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia, oltre i rappresentanti dei due ministeri competenti, sono presenti tre rappresentanti delle regioni, nominati dalla Conferenza Stato-regioni e due delle associazioni professionali agricole.

3. L'agenzia per lo sviluppo dei territori è finanziata con 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383"».

10.0.11

VICINI, PIATTI, MURINEDDU, CADDEO, VIVIANI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Istituzione "Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare")*

1. L'"Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare" è finanziata con 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Essa ha il compito di coordinare la ricerca, la prevenzione, l'indirizzo ed il controllo delle norme igienico-sanitarie sul territorio nazionale e di cooperare con l'Autorità europea sulla sicurezza alimentare così come previsto dal regolamento CE n. 178/2002.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

10.0.12

NOCCO, GENTILE

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'attività esercitata da fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 de decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86 che detengono prevalentemente immobili ad uso abitativo non di lusso, è assimilata a quella esercitata da imprese che hanno per oggetto esclusivo la rivendita dei predetti fabbricati o porzioni di fabbricato. Per tali fondi, l'attività di locazione non costituisce attività propria.

Alle minori entrate derivanti dalla presente disposizione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2005 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-*ter* della

legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando le proiezioni per i predetti anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole"».

10.0.13

GENTILE, NOCCO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito da ultimo dall'articolo 5, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è sostituito dal seguente:

"L'entità delle partecipazioni è determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle società finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero ai sensi della predetta norma. Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse. Per l'attività di formazione e consulenza alle cooperative nonché di promozione della normativa, le società finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all'uno per cento, risorse equivalenti agli interventi previsti dalla citata legge 5 marzo 2001, n. 57, articolo 12, effettuati nell'anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, il Ministero stabilisce le modalità di attuazione del presente comma"».

10.0.14

NOCCO, GENTILE

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito da ultimo dall'articolo 5, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è sostituito dal seguente:

"L'entità delle partecipazioni è determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle società finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 30 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero ai sensi della predetta norma.

Qualora non vengano effettuate dalle società finanziarie erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse, il Ministero, decorsi due anni dal conferimento delle stesse, recede per un valore delle quote sottoscritte pari all'80 per cento dei fondi rimasti inutilizzati e ripartisce, tra le altre società finanziarie, secondo i criteri indicati nel presente articolo, le somme rivenienti dal recesso. A seguito della dichiarazione ministeriale di recesso le società finanziarie interessate devono liquidare entro tre mesi le relative quote. Per l'attività di formazione e consulenza alle cooperative nonché di promozione della normativa, le società finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all'uno per cento, risorse equivalenti agli interventi previsti dalla citata legge 5 marzo 2001, n. 57, articolo 12, effettuati nell'anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, il Ministero stabilisce le modalità di attuazione del presente comma"».

Art. 11.**11.1**

ZANDA

Al comma 1 sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».

11.2

CADDEO, PASQUINI, CHIUSOLI, MACONI

Sopprimere i commi 2 e 5.

11.3

CICCANTI, TAROLLI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «del Fondo».

11.4

FASOLINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Fondo».

11.5

ZANDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È istituito il Fondo rotativo nazionale per il finanziamento degli interventi a sostegno dello sviluppo locale finalizzato al rilancio produttivo e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro.

Possono accedere all'utilizzo del Fondo comuni e Province che cofinanziano progetti aventi le finalità di cui sopra secondo i criteri e le modalità individuati con decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero delle attività produttive, sentita la Conferenza StatoCittà Autonomie locali.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11.6

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di promuovere la qualificazione e la specializzazione di figure professionali rispondenti a bisogni formativi e di manodopera qualificata espressi dal mercato del lavoro è introdotta la formazione professionale agevolata a beneficio di imprese produttive ubicate nel Mezzogiorno.

2. Il sistema di formazione professionale agevolata tiene conto dei seguenti obiettivi:

- a) favorire l'occupazione;
- b) ammodernare e accrescere l'apparato produttivo industriale.

3. Le imprese di cui al comma 1, redigono, sulla base dei propri fabbisogni professionali, un progetto formativo al fine dell'inserimento nel circuito produttivo di soggetti disoccupati.

4. Il progetto formativo deve specificare l'occupazione derivante dalla sua realizzazione utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative poste in essere.

5. L'attuazione del progetto formativo prevede per i disoccupati un periodo di addestramento sul campo di durata media comunque non inferiore a un anno presso unità produttive a scelta dell'azienda titolare del progetto stesso.

6. Al termine del periodo di formazione l'azienda titolare del progetto formativo e beneficiaria delle agevolazioni di cui al comma 7 assume i disoccupati addestrati in base al progetto medesimo.

7. Le imprese di cui al comma 1 godono della deducibilità dalla base imponibile dei costi dell'investimento sostenuto per la definizione e l'attuazione dei progetti formativi.

8. L'importo deducibile è calcolato nel rispetto dei criteri e dei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti regionali.

9. Per i fini di cui al comma 1 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede a coordinare le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste da altre norme statali, regionali e comunitarie anche mediante la fissazione di criteri per il cumulo delle agevolazioni concedibili.

10. A decorrere dall'anno 2005 è costituito, presso il Ministero delle finanze, un fondo per la formazione professionale agevolata le cui disponibilità, dell'importo pari a 15 miliardi per l'anno 2005 e 50 miliardi per ciascuno degli anni 2006 e 2007, fungono da limite massimo.

11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto le norme di

amministrazione e gestione del fondo di cui al comma 10, nonché le quote di deducibilità dalla base imponibile.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.

2-ter. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

11.7

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di promuovere la internazionalizzazione dei prodotti italiani nei mercati esteri è corrisposto un contributo posticipato pari ad una percentuale delle spese di trasporto effettivamente sostenute e regolarmente documentate.

2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma I le imprese ubicate nel territorio italiano operanti nel settore industriale e/o commerciale, limitatamente ai prodotti realizzati nel territorio italiano stesso, che dimostrino di avere effettuato, nell'anno precedente alla richiesta di age-

volazioni, esportazioni pari almeno al 70 per cento dell'intero volume di affari.

3. Sono agevolabili tutte le spese di trasporto relative alle esportazioni sostenute nel corso dell'anno solare precedente alla richiesta di agevolazioni. Le predette spese dovranno essere regolarmente documentate e quietanzate.

4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso fino ad un massimo del 50 per cento delle spese di trasporto di cui al comma 3.

5. La percentuale di contributo concedibile varia in relazione agli oneri di trasporto che le imprese sono costrette ad affrontare in base alla loro ubicazione geografica. Per le imprese aventi sede produttiva in zone particolarmente svantaggiate delle isole e delle regioni centro meridionali la percentuale di contributo concedibile è ulteriormente aumentata del 10 per cento.

6. Il Ministro dell'industria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con apposito regolamento, le modalità di richiesta ed i criteri di attribuzione del contributo. Il regolamento individua, altresì, le zone particolarmente svantaggiate di cui al comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.

2-ter. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

11.8

NOCCO, LAURO

All'articolo 11, comma 5, dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» aggiungere le seguenti: «su proposta del Ministro delle attività produttive».

11.9

CICCANTI, TAROLLI

All'articolo 11, comma 5, sopprimere il secondo periodo.

11.10

FRANCO Paolo

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 10, le parole: «; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali» sono sostituite dalle seguenti: «. Essi non divengono consorziati o soci cooperatori ma nei confidi costituiti come società cooperative, lo statuto può prevederne l'ammissione come soci finanziatori ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile; in ogni caso essi non fruiscono delle attività sociali»;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado»;

d) il comma 21 è sostituito dal seguente:

«21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società in-

dicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.»;

e) al comma 22, le parole: «dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati»;

f) al comma 23, le parole: «dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati»;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

«28. Per il settore dell'artigianato, in relazione al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 del presente articolo possono essere applicate su iniziativa delle regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell'artigianato, al fine di definire le caratteristiche degli interventi del citato Fondo adeguandole con quanto richiesto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche, il decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 27 è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»;

h) al comma 32, recante modifiche all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il capoverso 4-quater è sostituito dal seguente:

«4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.»;

2) dopo il capoverso 4-quater è inserito il seguente:

«4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, l'attività di gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione.»;

i) al comma 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ferre restando le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall'assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all'organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo. I prelievi di cui ai commi 2 e 23 sono applicabili a partire dall'approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizio dell'anno 2004.);

l) dopo il comma 61-ter è aggiunto il seguente:

«61-quater. Il riferimento contenuto nell'articolo 2544, primo comma, del codice civile in merito alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci non si considera relativo alle deliberazioni di concessione, modificazione o revoca delle garanzie prestate nell'esercizio dell'attività collettiva dei fidi».

11.11

BASTIANONI, GIARETTA

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole "ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai confidi di cui al comma 23";

00a) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

000a) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente: "23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004";».

b) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 52 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Ferre restando le deliberazioni assembleari per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall'assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all'organo

amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo"».

11.12

BASTIANONI, GIARETTA

Al comma 7, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: «ai Fondi di garanzia di cui commi 20, 21» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai confidi di cui al comma 23».

11.13

BASTIANONI, GIARETTA

Al comma 7, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente: «23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004».

11.14

BASTIANONI, GIARETTA

Al comma 7, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati"».

11.15

CICCANTI, TAROLLI

Al comma 7, dopo l'alinnea: «All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:», sono inserite le seguenti lettere:

«0a) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: "ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21" aggiungere le seguenti: "nonché ai confidi di cui al comma 23";

00a) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

000a) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:

"23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004"»;

0b) al comma 52 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ferre restando le deliberazioni assembleari per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall'assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all'organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo.».

11.16

FRANCO Paolo

Al comma 7, dopo l'alea: «All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:», *sono inserite le seguenti lettere:*

«0a) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: "ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21" aggiungere le seguenti: "nonché ai confidi di cui al comma 23";

00a) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

000a) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:

"23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004"»;

0b) al comma 52 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ferre restando le deliberazioni assembleari per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall'assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all'organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo.».

11.17

EUFEMI

Al comma 7, dopo l'alea: «All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:», *sono inserite le seguenti lettere:*

«0a) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: "ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21" aggiungere le seguenti: "nonché ai confidi di cui al comma 23";

00a) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

000a) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:

"23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004"»;

0b) al comma 52 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ferre restando le deliberazioni assembleari pel le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall'assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all'organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo.».

11.18

D'IPPOLITO

Al comma 7, dopo l'alea: «All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:», *sono inserite le seguenti lettere:*

«0a) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: "ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21" aggiungere le seguenti: "nonché ai confidi di cui al comma 23";

00a) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

000a) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:

"23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004"»;

0b) al comma 52 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ferre restando le deliberazioni assembleari per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall'assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all'organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo.».

11.19

SALERNO

Al comma 7, dopo l'alea: «All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:», *sono inserite le seguenti lettere:*

«0a) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: "ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21" aggiungere le seguenti: "nonché ai confidi di cui al comma 23";

00a) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

000a) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:

"23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004";

0b) al comma 52 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ferre restando le deliberazioni assembleari per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall'assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all'organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo.».

3. Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione di strumenti di *project financing* fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell'art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002.

4. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tu-

tela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

6. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 150 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro destinati alle finalità di cui al comma 3 ed altrettanti 75 milioni di euro per le finalità di cui al comma 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1° gennaio 2006.

7. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato «Fondo rotativo per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali» volto ad accelerare e ad incentivare ulteriormente la realizzazione di progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali, in aggiunta agli altri strumenti di mercato, quali i titoli di efficienza energetica, già previsti ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» nonché del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164», pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* n 205 il 1 settembre 2004.

8. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.F. del 3 febbraio 2001, a supportare la predisposizione di strumenti di *project financing* fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell'art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002, in modo da rendere più facilmente cantierabili i progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali di cui al precedente comma 1.

9. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tu-

tela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso al fondo di rotazione di cui al presente articolo.

10. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

11. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 7 è stabilita in 75 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1° gennaio 2006.

12. Al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, all'allegato 1, nella parte recante disposizioni in tema di energia, le parole: «per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh» sono sostituite dalle seguenti: «per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,1 centesimi di euro al kWh».

11.104/1

DETTORI, CADDEO

All'emendamento 11.104, sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, caratterizzati da alimentazione in alta tensione».

11.104/2

DETTORI, CADDEO

All'emendamento 11.104, sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell'energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1994, la Regione Sardegna, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. La Regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree, delle infrastrutture necessarie, di tutte le autorizzazioni e permessi ricadenti sotto la sua competenza e, assegna la concessione mediante gara con procedure ad evidenza pubblica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli elementi da prendere in considerazione, in via prioritaria, per la valutazione delle offerte, previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto, ai fini dell'assegnazione della concessione sono:

- a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;
- b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento degli inquinanti delle polveri e gassosi, in forma di gasificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
- c) contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori;
- d) valorizzazione della miniera;
- e) impatto sullo sviluppo economico dell'area del Sulcis Iglesiente;
- f) disponibilità di energia elettrica a costo ridotto per le imprese.

La decorrenza degli incentivi di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 è prorogabilmente stabilita nella convenzione che l'impresa concessionaria stipula con il GRTN. L'offerente selezionato presenta alla AEEG, entro un anno dalla assegnazione della concessione integrata, le autorizzazioni per la costruzione dell'impianto. Al suddetto progetto per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 11, della legge 23 dicembre 1998 n. 448. I riferimenti nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 all'ENEL devono essere intesi come riferimenti al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. (GRTN). Alla concessione integrata si applicano gli articoli 19 e 37 da *bis* a *novies* della legge n. 109 del 1994 e successive disposizioni che integrano il contenuto della concessione».

11.104 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 11, dopo le parole: «all'articolo 1,», inserire le seguenti: «comma 1,».

Al comma 12, nel primo periodo, dopo le parole: «sono estese», inserire il segno di interpunzione: «,» e sostituire le parole: «dell'alluminio» con le seguenti: «di alluminio».

Al comma 14, sostituire le parole: «decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 1994», con le seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994».

11.104

IL RELATORE

Al comma 7, lettera a), sostituire la parola: «soppresso», con la seguente: «abrogato».

Al comma 7, lettera b), capoverso 61-quater, sostituire le parole: «dei requisiti», con le seguenti: «sui requisiti».

Al comma 7, lettera b), capoverso 61-quater, sostituire le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «data di entrata in vigore della presente disposizione».

Al comma 11, dopo le parole: «all'articolo 1,», inserire le seguenti: «comma 1,».

Al comma 12, nel primo periodo, dopo le parole: «sono estese», inserire il segno di interpunzione: «,», e sostituire le parole: «dell'alluminio», con le seguenti: «di alluminio».

Al comma 14, sostituire le parole: «decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 1994», con le seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994».

11.20

BASTIANONI, GIARETTA

Al comma 7, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 52 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ferme restando le deliberazioni assembleari per le trasformazioni e le fu-

sioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall'assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all'organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo".»

11.21

EUFEMI

Dopo il comma 7, lettera b) aggiungere le seguenti:

«c) al comma 9 aggiungere le seguenti parole: "Ai confidi costituiti come società cooperative possono partecipare, in qualità di soci sovventori, i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59";

d) il comma 19 è soppresso;

e) il comma 43 è soppresso».

11.22

TAROLLI

Dopo il comma 7, lettera b) aggiungere le seguenti:

«c) al comma 9 aggiungere le seguenti parole: "Ai confidi costituiti come società cooperative possono partecipare, in qualità di soci sovventori, i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59";

d) il comma 19 è soppresso;

e) il comma 43 è soppresso».

11.23

NOCCO, LAURO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

b) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente: "23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004";

c) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono soppressi. Conseguentemente al comma I è soppresso il secondo periodo e il riferimento al comma 25 contenuto nei commi 23 e 24 va inteso in relazione al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

11.100/1

EUFEMI

All'emendamento 11.100, dopo le parole: «sono apportate le seguenti modifiche» inserire le seguenti: «il comma 19 è soppresso».

11.100/2

DETTORI, CADDEO

All'emendamento 11.100, dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:

«7-ter. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, caratterizzati da alimentazione in alta tensione».

Conseguentemente sopprimere il comma 12.

11.100/3

DETTORI, CADDEO

All'emendamento 11.100, dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:

«7-ter. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell'energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino car-

bonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1994, la Regione Sardegna, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. La Regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree, delle infrastrutture necessarie, di tutte le autorizzazioni e permessi ricadenti sotto la sua competenza e, assegna la concessione mediante gara con procedure ad evidenza pubblica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli elementi da prendere in considerazione, in via prioritaria, per la valutazione delle offerte, previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto, al fini dell'assegnazione della concessione sono:

- a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;
- b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento degli inquinanti delle polveri e gassosi, in forma di gasificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
- c) contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori;
- d) valorizzazione della miniera;
- e) impatto sullo sviluppo economico dell'area del Sulcis Iglesiente;
- f) disponibilità di energia elettrica a costo ridotto per le imprese.

La decorrenza degli incentivi di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 è prorogabilmente stabilita nella convenzione che l'impresa concessionaria stipula con il GRTN. L'offerente selezionato presenta alla AEEG, entro un anno dalla assegnazione della concessione integrata, le autorizzazioni per la costruzione dell'impianto. Al suddetto progetto per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 11, della legge 23 dicembre 1998 n. 448. I riferimenti nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 all'ENEL devono essere intesi come riferimenti al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. ("GRTN"). Alla concessione integrata si applicano gli articoli 19 e 37 da bis a *novies* della legge n. 109 del 1994 e successive disposizioni che integrano il contenuto della concessione».

Conseguentemente sopprimere il comma 14.

11.100/4

SANZARELLO

All'emendamento 11.100 aggiungere in fine le seguenti parole:

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Sono deducibili le spese di innovazione, ricerca, sviluppo e applicazione di nuove forme farmaceutiche, nuove confezioni e quanto a ciò connesso relative ai medicinali di automedicazione di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 1 comma 166 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

Il Ministero della salute, d'intesa con le imprese del settore farmaceutico campagna istituzionale la fine di informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione per il trattamento delle lievi patologie. A tale scopo il Ministero stanzierà una somma non inferiore a euro 1.000.000 a copertura dei costi della Campagna».

Nella pubblicità al pubblico dei medicinali di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 1 comma 166 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 541 e successive modifiche è consentita la menzione del prezzo di vendita del medicinale. Il prezzo di questi medicinali dovrà essere esposto pubblicamente in farmacia ed è conseguentemente per questi medicinali abrogato quanto previsto dalla lettera r) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 540.

11.100/5

SANZARELLO

All'emendamento 11.100 aggiungere in fine le seguenti parole:

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchi per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchi sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore.

La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'UE da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come me-

dicinali OTC in almeno due Paesi dell'unione europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'ufficio competente dell'agenzia italiana del farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

11.100

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

b) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente: "23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004";

c) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono soppressi. Conseguentemente al comma 1 è soppresso il secondo periodo e il riferimento al comma 25 contenuto nei commi 23 e 24 va inteso in relazione al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

11.24

GENTILE, NOCCO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I trasferimenti di risorse finanziarie alle Regioni, in attuazione dell'articolo 7 della legge n. 59 del 1997, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005, limitatamente all'importo complessivo di Euro 759.708.098,56 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese. Le risorse finanziarie di cui al presente comma non sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000, limitatamente al 2005. Resta fermo che le medesime risorse finanziarie sono considerate ai fini della

determinazione delle aliquote e compartecipazioni in via definitiva ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 56 del 2000».

11.24a

SAMBIN, NOCCO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. I trasferimenti di risorse finanziarie alle Regioni, in attuazione dell'articolo 7 della legge 59 del 1997 sono prorogati fino al 31 dicembre 2005, limitatamente all'importo complessivo di Euro 759.708.098,56 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese. Le risorse finanziarie di cui al presente comma non sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000, limitatamente al 2005. Resta fermo che le medesime risorse finanziarie sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e compartecipazioni in via definitiva ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 56 del 2000».

11.24b

PONTONE, GRILLOTTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I trasferimenti di risorse finanziarie alle Regioni, in attuazione dell'articolo 7 della legge 59 del 1997 sono prorogati fino al 31 dicembre 2005, limitatamente all'importo complessivo di Euro 759.708.098,56 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese. Le risorse finanziarie di cui al presente comma non sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000, limitatamente al 2005. Resta fermo che le medesime risorse finanziarie sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e compartecipazioni in via definitiva ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 56 del 2000».

11.25

CADDEO, PASQUINI, CHIUSOLI, MACONI

Sopprimere i commi da 8 a 10.

11.26

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire il comma 10 dell'articolo 11 con il seguente:

«10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9 si provvede».

Conseguentemente:

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

11.27

FASOLINO

Sopprimere i commi 11, 12 e 13.

11.101

IL RELATORE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La disposizione di cui al comma 11 non trova applicazione con riferimento al regime, già senza limiti temporali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730 che continua ad applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004 fatti salvi eventuali adeguamenti da apportarsi attraverso lo strumento convenzionale di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica».

11.102

IL GOVERNO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La disposizione di cui al comma 11 non trova applicazione con riferimento al regime, già senza limiti temporali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730 che continua ad applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004 fatti salvi eventuali adeguamenti da apportarsi attraverso lo strumento convenzionale di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica».

11.28

PICCIONI, DETTORI

Il comma 12 è così modificato:

«Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, caratterizzati da alimentazione in alta tensione».

11.29

BRUNALE

Al comma 12, dopo le parole: «dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas» inserire le seguenti: «alle utenze non domestiche ubicate nei territori delle Comunità montane. Tali condizioni tariffarie sono estese, altresì».

Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 12, determinati nel limite massimo di 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e del comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383».

11.30

MONTI, FRANCO Paolo

Al comma 12 dopo le parole: «presente decreto situati» aggiungere le seguenti: «, in aree di difficile accessibilità e, comunque ad altitudine superiore a 400 metri s.l.m e».

11.31

Nocco

Sopprimere il comma 14.

11.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 14.

11.33

PICCIONI, NOCCO

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Allo scopo di individuare con urgenza una soluzione che promuova lo sviluppo economico dell'area del Sulcis Iglesiente e che tuteli il mantenimento dei livelli occupazionali nell'area, la Regione Sardegna ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera del Sulcis e la produzione di energia elettrica. La Regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree, delle infrastrutture necessarie, il rilascio delle relative autorizzazioni e assegna la concessione mediante gara con procedure ad evidenza pubblica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, in vigore alla data della presente legge e così come integrate dalla presente legge, si applicano alla concessione integrata.

Alla concessione integrata si applicano anche gli articoli 19 e 37 da *quinquies* a *novies* della legge n. 109 del 1994, disposizioni che integrano il contenuto della concessione.

Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle offerte, ai fini dell'assegnazione della concessione sono:

a) le caratteristiche tecniche indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994;

b) la minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento degli inquinanti delle polveri e degli inquinanti gassosi;

c) il contenimento dei tempi di esecuzione del progetto;

d) l'adeguatezza del piano industriale e degli accordi finanziari sottostanti atti a garantire lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione di energia elettrica e che preveda ricadute atte a promuovere lo sviluppo economico dell'area del Sulcis Iglesiente.

La decorrenza degli incentivi di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 è improrogabilmente stabilita nella convenzione che l'impresa concessionaria stipula con il GRTN.

L'offerente selezionato presenta alla AEEG, entro un anno dalla assegnazione della concessione integrata, le autorizzazioni per la costruzione dell'impianto.

Al suddetto progetto per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 11, della legge 23 dicembre 1998 n. 448

I riferimenti nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 all'ENEL devono essere intesi come riferimenti al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. ("GRTN"); i riferimenti all'Istituto

Mobiliare Italiano ("IMI") ed al Comitato di Coordinamento, devono essere intesi come riferimenti alla Regione Sardegna».

11.34

CADDEO, DETTORI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell'energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1994, la Regione Sardegna, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. La Regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree, delle infrastrutture necessarie, di tutte le autorizzazioni e permessi ricadenti sotto la sua competenza e, assegna la concessione mediante gara con procedure ad evidenza pubblica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli elementi da prendere in considerazione, in via prioritaria, per la valutazione delle offerte, previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto, ai fini dell'assegnazione della concessione sono:

- a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;
- b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento degli inquinanti delle polveri e gassosi, in forma di gasificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
- c) contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori;
- d) valorizzazione della miniera; e) impatto sullo sviluppo economico dell'area del Sulcis Iglesiente;
- f) disponibilità di energia elettrica a costo ridotto per le imprese.

La decorrenza degli incentivi di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 è prorogabilmente stabilita nella convenzione che l'impresa concessionaria stipula con il GRTN.

L'offerente selezionato presenta alla AEEG, entro un anno dalla assegnazione della concessione integrata, le autorizzazioni per la costruzione dell'impianto.

Al suddetto progetto per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 11, della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

I riferimenti nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 all'ENEL devono essere intesi come riferimenti al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. ("GRTN"); i riferimenti all'Istituto

Mobiliare Italiano ("IMI") ed al Comitato di Coordinamento, devono essere intesi come riferimenti alla Regione Sardegna».

11.35

PICCIONI, NOCCO

Al comma 14, apportare le seguenti modifiche:

al primo periodo, sopprimere le seguenti parole «dopo l'approvazione del piano energetico regionale»;

al secondo periodo sostituire le parole «assegna la concessione mediante procedura di gara entro un anno» con le seguenti: «assegna la concessione mediante gara con procedura ad evidenza pubblica entro un anno»;

sostituire la lettera *a*) con la seguente: «le caratteristiche tecniche indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994»;

alla lettera *b*) sopprimere le parole «in forma di massificazione, cielo supercritico o altro equivalente»;

sopprimere la lettera *e*).

11.36

PICCIONI, NOCCO

Dopo la lettera e) aggiungere i seguenti periodi: «La decorrenza degli incentivi di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 è improrogabilmente stabilita nella convenzione che l'impresa concessionaria stipula con il GRTN. Al suddetto progetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

11.37

OGNIBENE

Al comma 14 dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

«*f*) i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della richiamata legge

della Regione siciliana n. 42 del 1975, e successive modificazioni, come previsto dalle leggi 20 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105.

g) la disposizione di cui alla lettera f) ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105».

11.38

CHIUSOLI, GARRAFFA, MACONI, BARATELLA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", sono sostituite dalle seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh"».

11.39

EUFEMI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", sono sostituite dalle seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh"».

11.40

FRANCO Paolo

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", sono sostituite dalle seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh"».

11.41

D'IPPOLITO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge 27 gennaio 1989 n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", sono sostituite dalle seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh"».

11.42

BASTIANONI, GIARETTA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", sono sostituite dalle seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte

le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh"».

11.43

CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", sono sostituite dalle seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh"».

11.44

SALERNO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", sono sostituite dalle seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh"».

11.45

Nocco

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186,

il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2005 delle azioni previste dal piano di cui all'articolo 4, comma 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, assicurando la coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi di cui al citato decreto legislativo n. 154/04. Per effetto di quanto previsto, le relative dotazioni finanziarie per l'anno 2005 sono finalizzate al completamento degli interventi oggetto di proroga».

11.46

EUFEMI

All'articolo 11, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«15. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2005 delle azioni previste dal piano di cui all'articolo 4, comma 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, assicurando la coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi di cui al citato decreto legislativo n. 154/04. Per effetto di quanto previsto, le relative dotazioni finanziarie per l'anno 2005 sono finalizzate al completamento degli interventi oggetto di proroga».

11.47

TAROLLI

All'articolo 11, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«15. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2005 delle azioni previste dal piano di cui all'articolo 4, comma 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, assicurando la coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi di cui al citato decreto legislativo n. 154/04. Per effetto di quanto previsto, le relative dotazioni finanziarie per l'anno 2005 sono finalizzate al completamento degli interventi oggetto di proroga».

11.48

Nocco

All'articolo 11, aggiungere infine il seguente comma:

«14-bis. L'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 non si applica agli impianti di produzione di energia elettrica.

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

11.103

IL RELATORE

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Le attività di produzione e di commercializzazione dei tabacchi lavorati, nonché quelle di trasformazione del tabacco greggio, con esclusione delle attività di commercializzazione al minuto si intendono non più riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero all'Ente di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e la fabbricazione e trasformazione di tali prodotti può essere effettuata nei depositi fiscali autorizzati dalla predetta amministrazione».

11.49

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento.

6-ter Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti

dall'abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383"».

11.50

GUERZONI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Le plusvalenze derivanti dalle fasi di liquidazione dei beni d'impresa artigiana conto-terzi, in seguito a cessazione di attività, nei comparti produttivi in crisi dei distretti industriali, individuati dalle regioni ai sensi della legge n. 317 del 1991 e successive modificazioni, costituiscono imponibile ai fini delle imposte relative all'anno 2004 per il 50 per cento del loro ammontare.

14-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e dell'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 83».

11.51

CRINÒ

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Il IV periodo dell'articolo 1 comma 69 della legge 23 agosto 2004 n. 239 è così modificato e sostituito:

"Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5 termina il 31 dicembre 2007, fatta salva la facoltà per l'ente locale affidante o concedente di prorogare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse. Il periodo transitorio di cui al comma 5 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dalla legge 23 agosto 2004 n. 39, è automaticamente incrementato in relazione al verificarsi di una soltanto delle condizioni di cui alla lettera a, b, c del citato comma 7 avverrà automaticamente solo qualora le relative condizioni siano state maturate prima della data in vigore della presente legge"».

11.52

BRUNALE, PASQUINI, TURCI, BONAVIDA

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di stabilizzare il carico fiscale complessivo gravante sui prodotti petroliferi indipendentemente dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, le aliquote delle accise su tali prodotti sono variate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, in aumento o in diminuzione, in misura atta a compensare le variazioni di segno opposto dell'IVA".

14-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, invia semestralmente una relazione al Parlamento sull'applicazione delle disposizioni di cui al comma 14-bis».

11.53

Nocco

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. a) Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994 n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravii od oneri accessori.

b) Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto legge 29 marzo 1995 n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995 n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale e di pari importo fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravii od oneri accessori.

c) Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai commi 1 e 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme».

11.54

Nocco

All'articolo 11, aggiungere infine i seguenti commi:

«14-bis. All'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, eliminare le parole "al netto della cogenerazione".

14-ter. All'articolo 11 comma 2 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, aggiungere alla fine del capoverso la seguente frase: "l'obbligo di cui al comma 1 non si applica alla cogenerazione per la quota di elettricità corrispondente al risparmio di energia primaria ottenuto rispetto alla produzione separata di elettricità e calore".

14-quater. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, sopprimere le parole da "sistemi di cogenerazione" a "Autorità per l'energia elettrica ed il gas" conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole "e di quella prodotta mediante cogenerazione".

14-quinquies. All'articolo 1, comma 71, della legge n. 239 del 23 agosto 2004 sopprimere le parole da «nonché l'energia» fino alla fine del comma.

14-sexies. Le verifiche del rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini dei benefici previsti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/99 e dell'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 164/00, sono effettuate dalla Autorità per l'energia elettrica ed il gas che si avvale della collaborazione della Guardia di Finanza. Tali verifiche saranno svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi. L'accertamento del mancato rispetto delle condizioni di cui al primo capoverso comporta la decadenza dai relativi benefici».

11.55

Nocco

Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:

«14-bis). Al fine di consentire l'armonizzazione degli obblighi derivanti dal decreto 20 luglio 2004 del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 2004, n. 205 sull'efficienza energetica con le norme contenute nell'articolo 1 comma 34 della legge n. 239/2004, al suindicato comma 34 della legge n. 239/2004, dopo le parole "illuminazione pubblica" sono aggiunte le seguenti "e delle atti-

vità finalizzate all'incremento dell'efficienza energetica di cui ai decreti 20 luglio 2004 del Ministero delle Attività Produttive" ».

11.56

FABBRI, CANTONI, BIANCONI, GUASTI, PESSINA, SCOTTI, NOCCO

Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:

«14-bis). Ai fini dell'adeguamento dell'aliquota IVA a quanto previsto dalla direttiva 77/388/CEE e di armonizzazione dei differenti regimi interni, il numero 91) della parte III della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti confezionati per animali domestici". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 4 del presente articolo».

11.57

EUFEMI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«16. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, penultimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alle società cooperative costituite tra imprese, si applica il limite di cui all'articolo 13, primo comma, lettera a), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, aggiornato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59».

11.58

TAROLLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«16. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, penultimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alle società cooperative costituite tra im-

prese, si applica il limite di cui all'articolo 13, primo comma, lettera a), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, aggiornato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59».

11.59

Nocco

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«16. In relazione ai prodotti e materiali da costruzione e con particolare attenzione a quelli per uso strutturale destinati alle zone sismiche, anche in vista dell'attuazione della Direttiva 89/106/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, la Pubblica amministrazione promuoverà, attraverso le Regioni, Camere di Commercio Industria ed Artigianato, procedure di verifica ai sensi della legge n. 273 del 2002 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2005 relativo a misure di controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati ed azioni volte al riconoscimento di certificazioni e marchi volontari di prodotto».

11.0.1

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondi rotativi per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione e per la promozione dell'efficienza energetica)

1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione" volto a sostenere la microgenerazione, così come definita dall'art. 1 comma 85 della legge 23 Agosto 2004, n. 239 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 2004, e la cogenerazione, così come definita dalla delibera dell'Autorità n. 42 del 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2002.

2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di agevolazioni, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli

aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio 2001 di intensità massima pari al 40% dei costi ammissibili per investimenti in impianti di cogenerazione diffusa e microgenerazione così articolate:

a) un finanziamento agevolato pari al 70% di durata non superiore a 10 anni più un periodo di pre-ammortamento non superiore a 4 anni, rimborsabile ad un tasso di interesse pari al 50% dell'EURIBOR;

b) un contributo a fondo perduto pari al 30% dell'intensità massima dell'aiuto.

3. Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione di strumenti di *project financing* fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell'art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002.

4. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

6. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 150 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro destinati alle finalità di cui al comma 3 ed altrettanti 75 milioni di euro per le finalità di cui al comma 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1° gennaio 2006.

7. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali" volto ad accelerare e ad incentivare ulteriormente la realizzazione di progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali, in aggiunta agli altri strumenti di mercato, quali i titoli di efficienza energetica, già previsti ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'in-

cremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" nonché del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* n. 205 il 1 settembre 2004.

8. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.F. del 3 febbraio 2001, a supportare la predisposizione di strumenti di *project financing* fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell'art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002, in modo da rendere più facilmente cantierabili i progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali di cui al precedente comma 1.

9. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concetto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso al fondo di rotazione di cui al presente articolo.

10. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

11. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 7 è stabilita in 75 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1° gennaio 2006.

12. Al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, all'allegato 1, nella parte recante disposizioni in tema di energia, le parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,1 centesimi di euro al kWh"».

11.0.2

EUFEMI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondi rotativi per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione e per la promozione dell'efficienza energetica)

1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione" volto a sostenere la microgenerazione, così come definita dall'art. 1 comma 85 della legge 23 Agosto 2004, n. 239 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 2004, e la cogenerazione, così come definita dalla delibera dell'Autorità n. 42 del 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2002.

2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di agevolazioni, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio 2001 di intensità massima pari al 40% dei costi ammissibili per investimenti in impianti di cogenerazione diffusa e microgenerazione così articolate:

a) un finanziamento agevolato pari al 70% di durata non superiore a 10 anni più un periodo di pre-ammortamento non superiore a 4 anni, rimborsabile ad un tasso di interesse pari al 50% dell'EURIBOR;

b) un contributo a fondo perduto pari al 30% dell'intensità massima dell'aiuto.

3. Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione di strumenti di *project financing* fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell'art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002.

4. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

6. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 150 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro destinati alle finalità di cui al comma 3 ed altrettanti 75 milioni di euro per le finalità di cui al comma 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1° gennaio 2006.

7. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali" volto ad accelerare e ad incentivare ulteriormente la realizzazione di progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali, in aggiunta agli altri strumenti di mercato, quali i titoli di efficienza energetica, già previsti ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" nonché del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* n. 205 il 1 settembre 2004.

8. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.F. del 3 febbraio 2001, a supportare la predisposizione di strumenti di *project financing* fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell'art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002, in modo da rendere più facilmente cantierabili i progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali di cui al precedente comma 1.

9. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso al fondo di rotazione di cui al presente articolo.

10. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

11. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 7 è stabilita in 75 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1° gennaio 2006.

12. Al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, all'allegato 1, nella parte recante disposizioni in tema di energia, le parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,1 centesimi di euro al kWh"».

11.0.3

FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondi rotativi per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione e per la promozione dell'efficienza energetica)

1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione" volto a sostenere la microgenerazione, così come definita dall'art. 1 comma 85 della legge 23 Agosto 2004, n. 239 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 2004, e la cogenerazione, così come definita dalla delibera dell'Autorità n. 42 del 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2002.

2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di agevolazioni, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio

2001 di intensità massima pari al 40% dei costi ammissibili per investimenti in impianti di cogenerazione diffusa e microgenerazione così articolate:

a) un finanziamento agevolato pari al 70% di durata non superiore a 10 anni più un periodo di pre-ammortamento non superiore a 4 anni, rimborsabile ad un tasso di interesse pari al 50% dell'EURIBOR;

b) un contributo a fondo perduto pari al 30% dell'intensità massima dell'aiuto.

3. Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione di strumenti di *project financing* fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell'art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002.

4. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

6. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 150 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro destinati alle finalità di cui al comma 3 ed altrettanti 75 milioni di euro per le finalità di cui al comma 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1° gennaio 2006.

7. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali" volto ad accelerare e ad incentivare ulteriormente la realizzazione di progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali, in aggiunta agli altri strumenti di mercato, quali i titoli di efficienza energetica, già previsti ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" nonché

del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* n. 205 il 1 settembre 2004.

8. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.F. del 3 febbraio 2001, a supportare la predisposizione di strumenti di *project financing* fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell'art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002, in modo da rendere più facilmente cantierabili i progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali di cui al precedente comma 1.

9. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso al fondo di rotazione di cui al presente articolo.

10. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

11. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 7 è stabilita in 75 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1° gennaio 2006.

12. Al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, all'allegato 1, nella parte recante disposizioni in tema di energia, le parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,1 centesimi di euro al kWh».

11.0.4

D'IPPOLITO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondi rotativi per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione e per la promozione dell'efficienza energetica)

1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione" volto a sostenere la microgenerazione, così come definita dall'art. 1 comma 85 della legge 23 Agosto 2004, n. 239 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 2004, e la cogenerazione, così come definita dalla delibera dell'Autorità n. 42 del 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2002.

2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di agevolazioni, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio 2001 di intensità massima pari al 40% dei costi ammissibili per investimenti in impianti di cogenerazione diffusa e microgenerazione così articolate:

a) un finanziamento agevolato pari al 70% di durata non superiore a 10 anni più un periodo di pre-ammortamento non superiore a 4 anni, rimborsabile ad un tasso di interesse pari al 50% dell'EURIBOR;

b) un contributo a fondo perduto pari al 30% dell'intensità massima dell'aiuto.

3. Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione di strumenti di *project financing* fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell'art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002.

4. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

6. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 150 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro destinati alle finalità di cui al comma 3 ed altrettanti 75 milioni di euro per le finalità di cui al comma 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1° gennaio 2006.

7. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali" volto ad accelerare e ad incentivare ulteriormente la realizzazione di progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali, in aggiunta agli altri strumenti di mercato, quali i titoli di efficienza energetica, già previsti ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" nonché del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* n. 205 il 1 settembre 2004.

8. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.F. del 3 febbraio 2001, a supportare la predisposizione di strumenti di *project financing* fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell'art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002, in modo da rendere più facilmente cantierabili i progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali di cui al precedente comma 1.

9. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso al fondo di rotazione di cui al presente articolo.

10. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

11. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 7 è stabilita in 75 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1° gennaio 2006.

12. Al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, all'allegato 1, nella parte recante disposizioni in tema di energia, le parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,1 centesimi di euro al kWh"».

11.0.5

BASTIANONI, GIARETTA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondi rotativi per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione e per la promozione dell'efficienza energetica)

1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione" volto a sostenere la microgenerazione, così come definita dall'art. 1 comma 85 della legge 23 Agosto 2004, n. 239 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 2004, e la cogenerazione, così come definita dalla delibera dell'Autorità n. 42 del 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2002.

2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di agevolazioni, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio

2001 di intensità massima pari al 40% dei costi ammissibili per investimenti in impianti di cogenerazione diffusa e microgenerazione così articolate:

a) un finanziamento agevolato pari al 70% di durata non superiore a 10 anni più un periodo di pre-ammortamento non superiore a 4 anni, rimborsabile ad un tasso di interesse pari al 50% dell'EURIBOR;

b) un contributo a fondo perduto pari al 30% dell'intensità massima dell'aiuto.

3. Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione di strumenti di *project financing* fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell'art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002.

4. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

6. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 150 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro destinati alle finalità di cui al comma 3 ed altrettanti 75 milioni di euro per le finalità di cui al comma 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1° gennaio 2006.

7. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali" volto ad accelerare e ad incentivare ulteriormente la realizzazione di progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali, in aggiunta agli altri strumenti di mercato, quali i titoli di efficienza energetica, già previsti ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" nonchè

del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* n. 205 il 1 settembre 2004.

8. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.F. del 3 febbraio 2001, a supportare la predisposizione di strumenti di *project financing* fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell'art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002, in modo da rendere più facilmente cantierabili i progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali di cui al precedente comma 1.

9. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso al fondo di rotazione di cui al presente articolo.

10. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

11. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 7 è stabilita in 75 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1° gennaio 2006.

12. Al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, all'allegato 1, nella parte recante disposizioni in tema di energia, le parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,1 centesimi di euro al kWh"».

11.0.6

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondi rotativi per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione e per la promozione dell'efficienza energetica)

1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione" volto a sostenere la microgenerazione, così come definita dall'art. 1 comma 85 della legge 23 Agosto 2004, n. 239 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 2004, e la cogenerazione, così come definita dalla delibera dell'Autorità n. 42 del 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2002.

2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di agevolazioni, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio 2001 di intensità massima pari al 40% dei costi ammissibili per investimenti in impianti di cogenerazione diffusa e microgenerazione così articolate:

a) un finanziamento agevolato pari al 70% di durata non superiore a 10 anni più un periodo di pre-ammortamento non superiore a 4 anni, rimborsabile ad un tasso di interesse pari al 50% dell'EURIBOR;

b) un contributo a fondo perduto pari al 30% dell'intensità massima dell'aiuto.

3. Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione di strumenti di *project financing* fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell'art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002.

4. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

6. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 150 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro destinati alle finalità di cui al comma 3 ed altrettanti 75 milioni di euro per le finalità di cui al comma 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1° gennaio 2006.

7. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali" volto ad accelerare e ad incentivare ulteriormente la realizzazione di progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali, in aggiunta agli altri strumenti di mercato, quali i titoli di efficienza energetica, già previsti ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" nonché del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* n. 205 il 1 settembre 2004.

8. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.F. del 3 febbraio 2001, a supportare la predisposizione di strumenti di *project financing* fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell'art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002, in modo da rendere più facilmente cantierabili i progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali di cui al precedente comma 1.

9. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso al fondo di rotazione di cui al presente articolo.

10. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

11. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 7 è stabilita in 75 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1° gennaio 2006.

12. Al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, all'allegato 1, nella parte recante disposizioni in tema di energia, le parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,1 centesimi di euro al kWh"».

11.0.7

SALERNO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondi rotativi per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione e per la promozione dell'efficienza energetica)

1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione" volto a sostenere la microgenerazione, così come definita dall'art. 1 comma 85 della legge 23 Agosto 2004, n. 239 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 2004, e la cogenerazione, così come definita dalla delibera dell'Autorità n. 42 del 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2002.

2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di agevolazioni, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio

2001 di intensità massima pari al 40% dei costi ammissibili per investimenti in impianti di cogenerazione diffusa e microgenerazione così articolate:

a) un finanziamento agevolato pari al 70% di durata non superiore a 10 anni più un periodo di pre-ammortamento non superiore a 4 anni, rimborsabile ad un tasso di interesse pari al 50% dell'EURIBOR;

b) un contributo a fondo perduto pari al 30% dell'intensità massima dell'aiuto.

3. Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione di strumenti di *project financing* fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell'art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002.

4. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

6. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 150 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro destinati alle finalità di cui al comma 3 ed altrettanti 75 milioni di euro per le finalità di cui al comma 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1° gennaio 2006.

7. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali" volto ad accelerare e ad incentivare ulteriormente la realizzazione di progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali, in aggiunta agli altri strumenti di mercato, quali i titoli di efficienza energetica, già previsti ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" nonchè

del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* n. 205 il 1 settembre 2004.

8. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.F. del 3 febbraio 2001, a supportare la predisposizione di strumenti di *project financing* fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell'art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002, in modo da rendere più facilmente cantierabili i progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali di cui al precedente comma 1.

9. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso al fondo di rotazione di cui al presente articolo.

10. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

11. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 7 è stabilita in 75 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1° gennaio 2006.

12. Al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, all'allegato 1, nella parte recante disposizioni in tema di energia, le parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,1 centesimi di euro al kWh».

11.0.8

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per l'espansione dell'offerta energetica nelle aree sottoutilizzate)

1. Al fine di sostenere l'espansione della produzione di energia elettrica nelle aree sottoutilizzate del paese, ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 59 della Legge 23 agosto 2004 n. 239, gli investimenti che rispondono alla fattispecie definita in tale disposizione possono accedere agli incentivi di cui all'articolo 8 della presente Legge secondo i seguenti principi specifici:

a) il contributo in conto capitale di cui all'articolo 8 comma 1, lettera a) della presente legge non può eccedere in nessun caso il 10% del valore complessivo dell'investimento;

b) il finanziamento pubblico agevolato di cui allo stesso articolo 8 della presente legge non può eccedere in nessun caso il 20% del valore complessivo dell'investimento;

c) in alternativa al finanziamento pubblico agevolato di cui alla precedente lettera b) del presente articolo può essere concesso un contributo in conto interessi a valere sugli eventuali finanziamenti bancari ordinari ottenuti dal soggetto investitore;

d) nel caso del ricorso per la quota non coperta dal contributo pubblico in conto capitale a risorse proprie del soggetto investitore, il contributo in conto interessi di cui alla precedente lettera c) del presente articolo viene calcolato assimilando l'ammontare complessivo di tali risorse proprie ad un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;

e) il contributo in conto interessi di cui alla lettere c) e d) del presente articolo e pari al differenziale fra il tasso di riferimento del mercato e lo 0,5% annuo;

f) il CIPE, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 356 della legge 30 dicembre 2004. n. 311, fissa i criteri generali e le modalità di erogazione e rimborso del finanziamento pubblico agevolato e del contributo in conto interessi.

2. I finanziamenti pubblici agevolati ed i contributi in conto interessi di cui al comma 1 possono essere erogati sulla quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibere CIPE di cui al medesimo articolo 1, comma 355. Si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 360, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Sono eleggibili per la concessione dei contributi di cui al presente articolo gli investimenti individuati dall'art. 1, comma 59 della Legge 23

agosto 2004 n. 239, compresi quelli avviati a partire dal primo gennaio 2003 e non completati alla data del 31 dicembre 2005.

11.0.9

Nocco

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per l'espansione dell'offerta energetica nelle aree sottoutilizzate)

1. Al fine di sostenere l'espansione della produzione di energia elettrica nelle aree sottoutilizzate del paese, ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 59 della Legge 23 agosto 2004 n. 239, gli investimenti che rispondono alla fattispecie definita in tale disposizione possono accedere agli incentivi di cui all'articolo 8 della presente Legge secondo i seguenti principi specifici:

a) il contributo in conto capitale di cui all'articolo 8 comma 1, lettera a) della presente legge non può eccedere in nessun caso il 10% del valore complessivo dell'investimento;

b) il finanziamento pubblico agevolato di cui allo stesso articolo 8 della presente legge non può eccedere in nessun caso il 20% del valore complessivo dell'investimento;

c) in alternativa al finanziamento pubblico agevolato di cui alla precedente lettera b) del presente articolo può essere concesso un contributo in conto interessi a valere sugli eventuali finanziamenti bancari ordinari ottenuti dal soggetto investitore;

d) nel caso del ricorso per la quota non coperta dal contributo pubblico in conto capitale a risorse proprie del soggetto investitore, il contributo in conto interessi di cui alla precedente lettera c) del presente articolo viene calcolato assimilando l'ammontare complessivo di tali risorse proprie ad un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;

e) il contributo in conto interessi di cui alla lettere c) e d) del presente articolo e pari al differenziale fra il tasso di riferimento del mercato e lo 0,5% annuo;

f) il CIPE, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 356 della legge 30 dicembre 2004. n. 311, fissa i criteri generali e le modalità di erogazione e rimborso del finanziamento pubblico agevolato e del contributo in conto interessi.

2. I finanziamenti pubblici agevolati ed i contributi in conto interessi di cui al comma 1 possono essere erogati sulla quota del fondo rotativo

per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibere CIPE di cui al medesimo articolo 1, comma 355. Si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 360, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Sono eleggibili per la concessione dei contributi di cui al presente articolo gli investimenti individuati dall'art. 1, comma 59 della Legge 23 agosto 2004 n. 239, compresi quelli avviati a partire dal primo gennaio 2003 e non completati alla data del 31 dicembre 2005.

11.0.10

BRUTTI Paolo, CHIUSOLI, MONTINO, MACONI, MONTALBANO, BARATELLA, VISERTA COSTANTINI, GARRAFFA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Misure per l'espansione dell'offerta energetica
nelle aree sottoutilizzate)*

1. Al fine di incentivare l'impiego del metano per autotrazione nelle grandi aree metropolitane, nei comuni contermini e sulla rete stradale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un apposito Fondo per lo sviluppo della rete di distribuzione di gas metano per autotrazione, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, finalizzato erogare finanziamenti ai comuni per la realizzazione di impianti di distribuzione di metano ed incentivi per l'acquisto di veicoli a metano da parte di imprese commerciali e di operatori pubblici e privati di trasporto pubblico.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di concessione dei finanziamenti.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383».

11.0.11

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le disposizioni dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 e le norme di attuazione degli statuti di cui all'art. 16 dello stesso decreto, relative alle forme di gestione di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, alle procedure di affidamento delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e alla durata delle medesime concernono la tutela della concorrenza e costituiscono principi fondamentali della materia. Lo Stato provvede alle modifiche e agli adeguamenti necessari per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari.

2. All'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nel caso in cui alla procedura di gara per l'affidamento della gestione delle grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico prendano parte imprese partecipate, direttamente o indirettamente, dagli enti pubblici concedenti, la definizione del bando di gara, la gestione delle procedure di gara con le relative valutazioni e la successiva aggiudicazione delle concessioni sono affidate ad una commissione di gara i cui membri devono dare piena garanzia di terzietà e di imparzialità e sono nominati due dall'ente pubblico concedente, due dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e uno, con funzioni di Presidente, dal Presidente del Tribunale Superiore delle acque"».

11.0.12

ULIVI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rafforzamento e rilancio dell'industria dell'automedicazione)

1. Sono deducibili le spese di innovazione, ricerca, sviluppo e applicazione di nuove forme farmaceutiche, nuove confezioni e quanto a ciò connesso relative ai medicinali di automedicazione di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 1 comma 166 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministero della Salute, d'intesa con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove e realizza entro il 31 dicembre 2005 una campagna istituzionale la fine di informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione per il trattamento delle lievi patologie. A tale scopo il Ministero stanzierà una somma non inferiore a euro 1.000.000 a copertura dei costi della Campagna.

3. Al termine della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore".

4. Nella pubblicità al pubblico dei medicinali di cui alla lettera *c-bis)* dell'articolo 1 comma 166 della legge 30 dicembre 2004 n.311 effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.541 e successive modifiche è consentita la menzione del prezzo di vendita del medicinale. Il prezzo di questi medicinali dovrà essere esposto pubblicamente in farmacia ed è conseguentemente per questi medicinali abrogato quanto previsto dalla lettera *r)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 540.

5. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'UE da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione Europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

11.0.12a

TAROLLI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rafforzamento e rilancio dell'industria dell'automedicazione)

1. Sono deducibili le spese di innovazione, ricerca, sviluppo e applicazione di nuove forme farmaceutiche, nuove confezioni e quanto a ciò connesso relative ai medicinali di automedicazione di cui alla lettera *c-bis*) dell'articolo 1 comma 166 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministero della Salute, d'intesa con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove e realizza entro il 31 dicembre 2005 una campagna istituzionale la fine di informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione per il trattamento delle lievi patologie. A tale scopo il Ministero stanzierà una somma non inferiore a euro 1.000.000 a copertura dei costi della Campagna.

3. Al termine della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore".

4. Nella pubblicità al pubblico dei medicinali di cui alla lettera *c-bis*) dell'articolo 1 comma 166 della legge 30 dicembre 2004 n.311 effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 541 e successive modifiche è consentita la menzione del prezzo di vendita del medicinale. Il prezzo di questi medicinali dovrà essere esposto pubblicamente in farmacia ed è conseguentemente per questi medicinali abrogato quanto previsto dalla lettera *r*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 540.

5. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'UE da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento di disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione Europea, nella domanda deve es-

sere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

11.0.13

BAIO DOSSI, GIARETTA, DETTORI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rafforzamento e rilancio dell'industria dell'automedicazione)

1. Sono deducibili le spese di innovazione, ricerca, sviluppo e applicazione di nuove forme farmaceutiche, nuove confezioni e quanto a ciò connesso relative ai medicinali di automedicazione di cui alla lettera *c-bis*) dell'articolo 1 comma 166 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministero della Salute, d'intesa con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove e realizza entro il 31 dicembre 2005 una campagna istituzionale la fine di informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione per il trattamento delle lievi patologie. A tale scopo il Ministero stanzierà una somma non inferiore a euro 1.000.000 a copertura dei costi della Campagna.

3. Al termine della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuali, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore".

4. Nella pubblicità al pubblico dei medicinali di cui alla lettera *c-bis*) dell'articolo 1 comma 166 della legge 30 dicembre 2004 n.311 effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 541 e successive modifiche è consentita la menzione del prezzo di vendita del medicinale. Il prezzo di questi medicinali dovrà essere esposto pubblicamente in farmacia ed è conseguentemente per questi medicinali abrogato quanto previsto dalla lettera *r*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 540.

5. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immis-

sione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'UE da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

6. Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione Europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 1.000.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

11.0.14

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di sostegno per le imprese in crisi)

1. Ai fini del presente articolo si intendono per:

a) "aree sottoutilizzate" le aree di cui all'articolo 61 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) "fondo" o "fondi" i fondi chiusi costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;

c) "imprese in crisi" le società di capitali il cui stato di crisi sia stato dichiarato con decreto a norma del comma 6;

d) "mercato regolamentato": i mercati di strumenti finanziari autorizzati dalla Consob ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);

e) "periodo di crisi" il periodo di tempo compreso tra la data di inizio e quella di fine dello stato di crisi incluso l'eventuale rinnovo;

f) "periodo di esenzione" il periodo di tempo, al massimo coincidente con il periodo di crisi, durante il quale i Fondi possono usufruire dei benefici di cui alla presente legge;

g) "titoli" le quote, azioni ed obbligazioni convertibili di imprese in crisi;

h) "valore del patrimonio netto del fondo": il valore delle quote desunto dai prospetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della Legge 14 agosto 1993, n. 344, relativi alla fine dell'anno.

2. Il risultato di gestione dei Fondi, di cui al comma 3, che investano in titoli di imprese in crisi, è esente dal prelievo fiscale di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, per la quota relativa ai titoli delle aziende in crisi per l'intero periodo di crisi.

3. Per le finalità di cui ai comma 2, il risultato di gestione dei Fondi si determina sottraendo dal valore della quota di patrimonio netto del Fondo investita in titoli di imprese in crisi alla fine del periodo di esenzione al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno, il valore ditale quota di patrimonio netto del Fondo all'inizio del periodo di esenzione e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

4. All'inizio del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto del Fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato, per i titoli negoziati sui mercati regolamentati:

a) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi di cui al comma 5;

b) al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la dichiarazione dello stato di crisi, qualora al momento della dichiarazione i titoli fossero già in proprietà del fondo; negli altri casi è calcolato:

a) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente al dichiarazione dello stato di crisi;

b) in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, qualora al momento della dichiarazione dello stato di crisi i titoli fossero già in proprietà del fondo.

5. Alla fine del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto del Fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato:

a) per i titoli negoziati sui mercati regolamentati, in base al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la fine dello stato di crisi;

b) per i titoli non negoziati sui mercati regolamentati, in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

6. Ai fini della presente legge, un'impresa può chiedere la dichiarazione dello stato di crisi, con le modalità di cui al comma 6, in presenza di una temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni e qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa.

7. La domanda di dichiarazione di stato di crisi, approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione o di Gestione dell'impresa, è inviata al Ministro delle Attività Produttive corredata da una relazione giurata sottoscritta dal legale rappresentante della società da cui risultino:

- a) l'andamento delle perdite;
- b) la diminuzione del fatturato;
- c) l'andamento delle scorte;
- d) l'andamento della capacità produttiva rispetto alle vendite medie degli ultimi otto anni;
- e) l'aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi.

8. La domanda di cui al comma 6 è corredata altresì da un piano di ristrutturazione che contenga almeno le seguenti informazioni:

- a) piano economico finanziario relativo alla strategia di ristrutturazione dell'impresa per i successivi otto anni, anche in considerazione dell'evoluzione di mercato attesa;
- b) descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali a livello regionale e/o nazionale, della scomparsa dell'impresa e dell'esecuzione del piano di ristrutturazione;
- c) verbale della concertazione con i sindacati più rappresentativi a livello nazionale in merito alla ristrutturazione prevista.

9. Entro 30 giorni dalla domanda di cui al comma 6, il Ministro delle Attività Produttive, con proprio decreto, provvede alla dichiarazione dello stato di crisi dell'impresa, definendo altresì la data di inizio e di fine del periodo di crisi.

10. La durata del periodo di crisi non può essere superiore ai quattro anni; la dichiarazione dello stato di crisi può essere rinnovata una sola volta, su richiesta dell'impresa, con le modalità di cui al comma 6.

11. Se il Fondo di cui al comma 2 dopo la fine dello stato di crisi senza dichiarazione d'insolvenza, intende cedere le partecipazioni detenute nell'impresa in crisi, tali partecipazioni sono offerte in prelazione, a parità di condizioni, ai soggetti iscritti nel libro soci alla data della dichiarazione dello stato di crisi, in proporzione ai titoli ceduti al Fondo.

12. L'offerta in prelazione di cui al comma 11 deve essere depositata presso l'Ufficio del Registro delle imprese. Per l'esercizio della prelazione il Fondo concede un termine non superiore a cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'offerta.

13. Il diritto di prelazione sulle azioni o quote della società in crisi può essere escluso con patto tra l'alienante la partecipazione ed il Fondo acquirente.

14. I Fondi di cui al comma I che intendano investire in titoli di imprese in crisi che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di 12 mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, possono richiedere un contributo ad un Fondo speciale, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive. Tale contributo copre, in misura non superiore al 50 per cento, il costo documentato delle attività di selezione di titoli e la valutazione dei piani di ristrutturazione e di sviluppo, nonché le necessarie analisi di mercato.

15. Il citato Fondo speciale presso il Ministero delle Attività Produttive, può altresì erogare contributi, su domanda, a imprese in crisi che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di 12 mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, per il finanziamento delle seguenti attività:

- a) certificazioni di bilancio;
- b) ristrutturazioni di bilancio;
- c) elaborazione del piano economico-finanziario;
- d) consulenza per eventuali cessioni o ampliamenti tramite fusioni e acquisizioni;
- e) consulenza tecnico-finanziaria per elaborare progetti di sviluppo dell'impresa volti a favorire l'accesso di Fondi in grado di offrire competenze complementari a quelle dell'imprenditore;
- f) assistenza all'emissione di prestiti con contenuti azionari sotto forma di diritti di conversione e opzione.

16. Per le medesime finalità, il contributo di cui ai commi 14 e 15 può essere erogato a titolo di cofinanziamento di agevolazioni e programmi di finanziamento dell'Unione Europea e di contributi previsti da leggi regionali.

17. Per il finanziamento delle norme di cui ai commi 14 e 15, il Fondo speciale istituito presso il Ministero delle Attività produttive ha una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 11-ter. (Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

11.0.100/1

CADDEO, RIPAMONTI, CHIUSOLI, DE PETRIS, MACONI

All'emendamento 11.0.100, al comma 2, sostituire le parole da: «utilizzo dell'autorizzazione di spesa» fino alla fine del comma con le seguenti: «le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta uniformemente incrementate del 2 per cento;
- b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
-

11.0.100/2

TREU, MONTAGNINO, DATO

All'emendamento 11.0.100, al comma 2, sostituire le parole da: «utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,» fino alla fine del comma con le seguenti: «omogeneo incremento, a decorrere dal 1° giugno 2005, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio nella misura del 5 per cento».

11.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

(Potenziamento delle aree sottoutilizzate)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*quater*, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, semprechè permanga il medesimo rapporto di impiego";

b) il comma 4-*quinqües*, è sostituito dal seguente:

"4-*quinqües*. Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/ 2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-*quater* è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a)*, e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo".

2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera *b)*, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2005, 183 milioni di euro per l'anno 2006, 282 milioni di euro per l'anno 2007 e 366 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289. A tale fine sono ridotte di pari importo, per gli anni 2005 e 2006, le risorse disponibili già preordinate, con le delibere CIPE n. 16

del 9 maggio 2003 e n. 19 del 29 settembre 2004, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003 e n. 254 del 28 ottobre 2004, al finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2007 e 2008 mediante utilizzo della medesima autorizzazione di spesa come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi di intensificazione dei benefici previsti dall'articolo 11, comma 4-*quinquies* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 15, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera *b*), sono soggetti a monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento di livelli effettivi di minor gettito superiori a quelli previsti, lo scostamento, è recuperato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, nelle more dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il CIPE conseguentemente provvede alla eventuale rideterminazione degli interventi sulla base delle risorse disponibili anche con la modificazione di delibere già adottate.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Comunità europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

«361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300».

11.0.15

GUERZONI, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Valutazione delle rimanenze nei settori tessile,
abbigliamento e calzaturiero)*

1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

6-bis. Nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti carattere stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento rimasti invenduti, è effettuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 applicando i seguenti coefficienti:

- a) 1° anno: 100 per cento del costo;
- b) 2° anno: 70 per cento del costo;
- c) 3° anno: 50 per cento del costo;
- d) 4° anno 30 per cento del costo;
- e) 5° anno e successivo 10 per cento del costo;

f) al termine del 5° anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce stracci.

6-ter. La regolamentazione del periodo di tempo a seguito del quale i prodotti di cui al comma 1 possono ritenersi invenduti per ogni settore è effettuata con decreto del Ministro delle attività produttive sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e dell'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n. 383».

11.0.16

NOCCO, NESSA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. In deroga ai principi generali della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, in attesa dell'emanazione dei decreti legislativi attuativi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ai fini dell'esercizio dell'attività estrattiva e del conseguente mantenimento dei livelli occupazionali all'interno del parco nazionale dell'Alta Murgia, la regione Puglia può autorizzare l'attività estrattiva.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione Puglia promuove un accordo di programma tra l'Ente Parco nazionale dell'alta Murgia, i comuni ricadenti nell'area del medesimo Parco, la provincia di Bari e le industrie estrattive operanti nel territorio interessato, per la sollecita attuazione delle previsioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano regionale delle attività estrattive (PRAE), con specifico riferimento alla redazione dei piani di bacino particolareggiati e di riordino.

3. Ai fini di cui al comma 2 sono in ogni caso escluse le aree ricadenti nella zona 1 individuata dall'Allegato A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2004.

4. L'accordo di programma di cui al comma 2 assicura il controllo economico-ambientale della coltivazione delle cave e della costruzione delle infrastrutture ad esse collegate, e definisce gli interventi di immediata ambientalizzazione per il recupero degli assetti alterati.

5. La Regione Puglia, con propria delibera, approva l'accordo di programma, che costituisce l'integrazione del PRAE di cui all'articolo 31 della legge della Regione Puglia 22 maggio 1985, n. 37, e successive modificazioni. Nelle aree suscettibili di preminente attività estrattiva, come individuate nel PRAE, è consentito il rilascio delle autorizzazioni necessarie all'attività di cava, anche in deroga agli strumenti di pianificazione vigenti. In attesa dell'attuazione del PRAE, l'attività estrattiva già autorizzata è consentita sino ad esaurimento dei giacimenti in corso di sfruttamento, come individuati nelle cartografie del PRAE stesso.

11.0.17

BRUNALE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni concernenti gli apparecchi e i congegni da divertimento ed intrattenimento)

"1. Per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, in attesa del collegamento obbligatorio alla rete telematica di cui all'articolo 22 comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il calcolo del prelievo erariale unico si determina sul valore forfettario stabilito nella misura di 100 euro al giorno fino alla completa attivazione della rete stessa"».

11.0.18

FERRARA, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 2, del decreto ministeriale n. 174, del 2 giugno 1998, è aggiunto il comma 6-*bis* "ai fini dell'applicazione di cui al comma 6 le società con azioni quotate in borsa che siano intestatane di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società concessionarie sono equiparate alle persone fisiche".

2. All'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169, del 8 aprile 1998, è aggiunto il comma 8-*bis* "ai fini dell'applicazione di cui al comma 6 le società con azioni quotate in borsa che siano intestatane di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società concessionarie sono equiparate alle persone fisiche".

3. All'articolo 4, del decreto ministeriale 7 aprile 1999 è aggiunto il comma 5-*bis* "ai fini dell'applicazione di cui al comma 6 le società con azioni quotate in borsa che siano intestatane di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società concessionarie sono equiparate alle persone fisiche".

4. L'articolo 2, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 è abrogato.

L'articolo 10 del decreto 7 aprile 1999 e l'articolo 9 del decreto-legge 20 aprile 1999 sono abrogati.

11.0.19 (testo 2)

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Alle sanzioni previste dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 articolo 2 comma 207 non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'autorità per l'energia elettrica e il gas è destinato ad un fondo per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, di tipo reintegratorio o di risarcimento forfetario dei danni subiti. Le modalità di organizzazione e funzionamento del fondo) nonché di erogazione delle relative risorse sono stabilite con regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari».

11.0.19 (vedi testo 2)

TAROLLI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Alle sanzioni previste dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 articolo 2 comma 207 non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La metà dell'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'autorità per l'energia elettrica e il gas è destinato ad un fondo per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, anche di tipo reintegratorio o di risarcimento forfetario dei danni subiti. Le modalità di organizzazione e funzionamento del fondo) nonché di erogazione delle relative risorse sono stabilite con regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari».

11.0.20

CURTO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. L'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è soppressa».

11.0.21

BRUNALE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. Il comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che al concessionario della rete telematica è riservata la sola gestione della rete, mentre il gioco lecito può essere esercitato anche da soggetti diversi dai predetti concessionari, previo rilascio del nulla osta da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

11.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

Il comma 44 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituito il seguente:

"44. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro delle attività produttive è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, per il riordino e l'adeguamento delle vigenti disposizioni in materia impiantistica all'interno degli edifici, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione, razionalizzazione e semplificazione della normativa tecnica, in conformità alla disciplina comunitaria ed alle regole uniformi adottate in ambito internazionale, anche al fine di tutelare la concorrenza;

b) definizione dei principi generali della materia, con particolare riguardo alla tutela della salute;

c) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

d) promozione di un efficace sistema di controlli e di verifiche sugli impianti;

e) rafforzamento della tutela della sicurezza degli utilizzatori degli impianti, in conformità ai principi comunitari e nazionali relativi alla protezione del consumatore ed alla promozione della concorrenza;

f) individuazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, garantendo forme adeguate di coordinamento, nel rispetto del principio di leale collaborazione;

g) revisione della disciplina sanzionatoria, con particolare riguardo alla previsione di adeguate sanzioni per le violazioni degli obblighi riguardanti le verifiche ed i controlli sugli impianti"».

11.0.201

IL RELATORE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. La locuzione "le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni", di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di acquisto.

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, se lo Stato membro di destinazione del bene richiede il pagamento dell'imposta ivi applicabile sul corrispettivo dell'operazione già assoggettata ad imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato, il contribuente può chiedere la restituzione dell'imposta assoluta, entro il termine di due anni, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data di notifica dell'atto impositivo da parte della competente autorità estera. Su richiesta del contribuente, il rimborso dell'imposta può essere effet-

tuato anche tramite il riconoscimento, con provvedimento formale da parte del competente ufficio delle Entrate, di un credito di corrispondente importo utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

11.0.202

IL RELATORE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sostegno all'internazionalizzazione dell'economia italiana)

1. All'articolo 6, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236 le parole da: "ad eccezione di una quota" fino al termine del periodo sono soppresse.

2. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, per la parte relativa alla internazionalizzazione dell'economia italiana, si interpreta nel senso che SACE S.p.A., ferma restando ogni altra disposizione prevista dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è autorizzata altresì a rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, garanzie e coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3, operanti anche attraverso società di diritto estero a loro collegate o da loro controllate.

3. L'attività di sostegno all'internazionalizzazione di cui al comma 2 è svolta annualmente a condizioni di mercato in relazione a operazioni effettuate per almeno il 50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a 250 milioni di euro.

4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati distintivamente per le garanzie e le coperture assicurative di durata inferiore a superiore ai ventiquattro mesi ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il limite specifico di cui al presente comma è fissato in misura pari al venti per cento

dei limiti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che restano invariati.

5. SACE S.p.A. fornisce informazioni dettagliate in merito all'operatività di cui al presente articolo nel proprio bilancio di esercizio, evidenziando specificamente, in riferimento all'attività di cui al precedente comma 2 e alla garanzia dello Stato di cui al comma 4, le risorse impegnate, i costi sostenuti, la redditività, e i risultati conseguiti».

11.0.203

IL RELATORE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vengono stabilite le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione, senza oneri, di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio che per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o, comunque, quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda.

2. La possibilità di assegnazione sarà estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori o ai parenti entro il quarto grado o agli affini entro il terzo grado.

3. Per l'istituzione delle rivendite di cui ai precedenti commi devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività».

Art. 12.

12.1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

12.2

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

*Sostituire l'articolo 12 con il seguente:***«Art. 12.***(Disposizioni fiscali a favore delle imprese turistiche)*

1. Il credito di imposta previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, 388, in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore del turismo che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006 rinnoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato ed ai datori di lavoro che trasformano i contratti dei lavoratori interinali ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dei collaboratori a progetto ed alle altre figure lavorative disciplinate dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e di ogni altra figura di lavoratore parasubordinato disciplinata dalle leggi vigenti in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per le imprese turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 ed è estesa alle spese per la realizzazione di cataloghi e altri strumenti per la promozione e la commercializzazione dell'offerta Italia.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera *f)* del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi.

4. Per gli anni 2005 e 2006, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 19-*bis*, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ammessa in detrazione l'IVA relativa:

a) a prestazioni alberghiere afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari;

b) a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari;

c) a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

5. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 120 sono inseriti i seguenti:

20-*bis*) case ed appartamenti per vacanze come definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135;

120-*ter*) prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;

120-*quater*) prestazioni di servizi nautici e connessi alle attività nautiche:».

6. Al numero 123 della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: "concerti vocali strumentali,» sono inserite le seguenti: «ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non da vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo"».

Consequentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente

«Art. 12-*bis*.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

12.3

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU, IOVENE

All'inizio del comma 1, dopo le parole: «Al fine», aggiungere le seguenti: «di rafforzare e sviluppare l'economia e l'industria del turismo e».

12.4

GIARETTA, CAVALLARO

Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di», inserire le seguenti: «rafforzare e sviluppare l'economia e l'industria del turismo e».

12.101

IL RELATORE

Al comma 1, nel primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nazionale del turismo di cui al comma 2».

Al comma 7, nel primo periodo, sostituire le parole: «se nominato» con le seguenti: «se nominati».

Al comma 7, nel secondo periodo, sostituire le parole: «è in particolare previsto» con le seguenti: «sono in particolare previsti».

Al comma 9, sostituire le parole: «progetto Scegli-Italia» con le seguenti: «progetto Scegli Italia».

Al comma 10, sostituire le parole: «Progetto Scegli-Italia» con le seguenti: «progetto Scegli Italia».

Al comma 11, sostituire le parole: «unità revisionale di base di conto capitale "Fondo speciale"» con le seguenti: «unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"».

12.5

FRANCO Paolo

Al comma 1, dopo la parola: «Viceministri» inserire le parole: «ed il sottosegretario con delega al turismo».

12.6

GIARETTA, CAVALLARO

Al comma 1, dopo le parole: «i rappresentanti delle principali associazioni di categoria», inserire le seguenti: «che rappresentano il settore nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel),».

12.7

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU, IOVENE

Al comma 1, dopo le parole: «principali associazioni di categoria», aggiungere le seguenti: «rappresentanti il settore nel Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)».

12.8

FRANCO Paolo

Al comma 1, sostituire la parola: «tre» con la parola: «cinque».

12.9

EUFEMI

Al comma 1, sostituire la parola: «tre» con le seguenti: «quattro, di cui almeno uno in rappresentanza delle imprese turistiche in forma cooperativa».

12.10

TAROLLI

Al comma 1, sostituire la parola: «tre» con le seguenti: «quattro, di cui almeno uno in rappresentanza delle imprese turistiche in forma cooperativa».

12.11

COLLINO

All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1 dopo le parole: "nel numero massimo di tre" aggiungere le seguenti: "e un rappresentante delle Camere di commercio.";

b) al comma 7 dopo le parole: "delle associazioni di categoria" aggiungere le seguenti: "e delle Camere di commercio".

12.12

ZANDA

Al comma 1, in fine, dopo le parole: «nel citato decreto», inserire le seguenti: «il Presidente dell'ANCI, o un suo delegato, il Presidente dell'UPI o un suo delegato».

12.13

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «; i presidenti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM o loro delegati».

12.14

CAVALLARO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; i presidenti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM o loro delegati».

12.15

GIARETTA, CAVALLARO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione alle finalità generali di coordinamento ed indirizzo di cui al presente comma, il Comitato ha competenza anche per quanto riguarda l'Agenzia di cui al successivo comma 2 e l'iniziativa di promozione sulla rete Inter-

net dei marchi Italia nel settore del turismo di cui al successivo comma 8».

12.16

GIARETTA, CAVALLARO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato esercita l'attività di coordinamento e indirizzo anche in relazione ai compiti spettanti all'Agenzia nazionale del turismo di cui al successivo comma 2, e in relazione all'iniziativa di promozione sulla rete Internet del marchio Italia nel settore del turismo di cui al successivo comma 8».

12.17

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU, IOVENE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In relazione alle finalità generali di coordinamento e indirizzo di cui al presente comma, il Comitato ha competenza anche per quanto riguarda l'Agenzia di cui al successivo comma 2 e l'iniziativa di promozione sulla rete Internet del marchio Italia nel settore del turismo di cui al successivo comma 8».

12.100

IL GOVERNO

Al comma 5, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «, nonché delle attività di cui al comma 8».

12.18

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU, IOVENE

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'anno 2006 il contributo straordinario di 30 milioni di euro all'Agenzia nazionale per il turismo».

Conseguentemente, all'articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 la cifra «458» è sostituita dalla seguente: «488»;
 - b) al comma 1, lettera c), la cifra «315» è sostituita dalla seguente: «345».
-

12.19

GIARETTA, CAVALLARO

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'anno 2006 il contributo straordinario di 30 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 12, comma 6, si provvede mediante l'incremento nella misura del 10 per cento delle accise di cui all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative agli oli lubrificanti e ai bitumi di petrolio».

12.20

PONTONE, GRILLOTTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«1. Per accelerare le procedure di rilascio dei visti turistici da parte delle sedi diplomatiche italiane all'estero, lo stanziamento di 1 milione di euro autorizzato a favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) dall'articolo 14 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 è prorogato per ciascuno degli anni del triennio 2005 e 2006».

12.21

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU, IOVENE

Al comma 7 sostituire le parole: «organizzazioni sindacali» con la seguente: «associazioni».

12.22

GIARETTA, CAVALLARO

Al comma 7 sostituire le parole: «organizzazioni sindacali» con la seguente: «associazioni».

12.23

MAGNALBÒ

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,» con le seguenti: «acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata».

12.24

ZANDA

Al comma 7 sostituire le parole: «acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata».

12.25

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome di Trento e Bolzano,» con le seguenti: «acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata».

12.26

CAVALLARO

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento Bolzano,» con le seguenti: «acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata».

12.27

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU, IOVENE

Al comma 7 dopo le parole: «alla disciplina dell'Agenzia,» aggiungere le seguenti: «comprese le linee guida ed i criteri del suo statuto da adottare e gli indirizzi gestionali da perseguire e».

12.28

GIARETTA, CAVALLARO

Al comma 7, dopo le parole: «alla disciplina dell'Agenzia», inserire le seguenti: «, definendo altresì le linee guida e i criteri generali cui l'Agenzia deve ispirarsi nell'esercizio della propria autonomia statutaria. nonché gli indirizzi gestionali da perseguire e».

12.29

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU, IOVENE

Al comma 7, dopo le parole: «con riguardo anche» aggiungere le seguenti: «a quanto previsto ai successivi commi 8, 9 e 10 ed».

12.30

GIARETTA, CAVALLARO

Al comma 7, dopo le parole: «con riguardo anche», inserire le seguenti: «a quanto previsto ai successivi commi 8, 9 e 10 e».

12.31

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU, IOVENE

Al comma 7, dopo le parole: «apposito comitato tecnico-consultivo» aggiungere le seguenti: «, che si avvalga anche delle competenze del Touring Club.».

12.32

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «alla partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti delle regioni» aggiungere le seguenti: «, di ANCI, UPI, UNCEM.».

12.33

CAVALLARO

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «alla partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti delle regioni» aggiungere le seguenti: «, di ANCI, UPI, UNCEM.».

12.34

ZANDA

Al comma 7, dopo le parole: «alla partecipazione negli organi dell'Agenzia di rappresentanti delle regioni e delle associazioni di categoria» inserire le seguenti: «rappresentanti delle associazioni degli enti locali, ANCI e UPI.».

12.35

EUFEMI

All'articolo 12, comma 7, dopo le parole: «e delle associazioni di categoria» aggiungere le seguenti: «ivi comprese quelle che esercitano la rappresentanza delle imprese turistiche in forma cooperativa.».

12.36

TAROLLI

All'articolo 12, comma 7, dopo le parole: «e delle associazioni di categoria» aggiungere le seguenti: «ivi comprese quelle che esercitano la rappresentanza delle imprese turistiche in forma cooperativa».

12.37

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU, IOVENE

Alla fine del comma 7, aggiungere le seguenti parole: «e del turismo congressuale».

12.38

GIARETTA, CAVALLARO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del turismo congressuale e l'organizzazione del monitoraggio e di banche dati dei flussi turistici. All'Osservatorio partecipa di diritto un rappresentante del Touring Club.».

12.39

GIARETTA, CAVALLARO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Il Presidente dell'agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

7-ter. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente che lo presiede, da 12 esperti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore turistico, di cui sei designati dalle regioni, tre designati dalle principali associazioni di categoria del settore turistico presenti nel Consiglio

nazionale dell'economia e del lavoro e tre designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo.

7-quater. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto da un Presidente, designato dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze e da due membri effettivi e due membri supplenti, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

12.40

ROLLANDIN, THALER AUSSEHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU, IOVENE

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«*7-bis.* Il Presidente dell'agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

7-ter. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente che lo presiede, da 12 esperti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore turistico, di cui sei designati dalle regioni, tre designati dalle principali associazioni di categoria del settore turistico presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e tre designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo.

7-quater. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto da un Presidente, designato dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze e da due membri effettivi e due membri supplenti, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

12.41

CADDEO, PASQUINI, CHIUSOLI, MACONI

Sopprimere i commi da 8 a 11.

12.42

GIARETTA, CAVALLARO

Al comma 8, dopo le parole: «Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie», inserire le seguenti: «che ne esercita la vigilanza, sentito il Comitato nazionale per il turismo di cui al comma 1 per le rispettive competenze.».

12.43

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU, IOVENE

Al comma 8, dopo le parole: «L'innovazione e le tecnologie» aggiungere le seguenti: «che ne esercita la vigilanza, sentito il Comitato nazionale per il turismo di cui al comma 1 per le rispettive competenze.».

12.44

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 8 dopo le parole: «con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Unificata».

12.45

CAVALLARO

Al comma 8, dopo le parole: «con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Unificata».

12.46

ZANDA

Al comma 8, dopo le parole: «con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni» inserire le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Unificata».

12.47

MAGNALBÒ

Al comma 8, dopo le parole: «con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Unificata».

12.48

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU, IOVENE

Alla fine del comma 8, aggiungere le seguenti parole: «e del turismo congressuale».

12.49

GIARETTA, CAVALLARO

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del turismo congressuale.»

12.50

CICCANTI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. - Il Ministero delle Attività Produttive si avvale di ENIT – Agenzia nazionale per il turismo e delle Società di essa controllate per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Ministro delle Attività Produttive può assegnare direttamente ad ENIT – Agenzia nazionale per il

turismo ed alle Società da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti».

12.51

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU, IOVENE

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. In attuazione dei principi di cui alle lettere *c)*, *e)* ed *h)* del comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 135 le regioni favoriscono, con propri provvedimenti, lo sviluppo del turismo giovanile, scolastico e degli anziani nelle zone montane del territorio nazionale, anche mediante sostegno di pacchetti vacanza localizzati in periodi di bassa stagione.

11-ter. Salvo diversa decisione regionale, le comunità montane costituiscono sistemi turistici locali ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, accedendo agli interventi ivi previsti. A tal fine è riservata quota non inferiore al 20 per cento del fondo di cui all'articolo 12, comma 3 della legge n. 135 citata».

12.52

ROLLANDIN, BETTA, PEDRINI, ANDREOTTI, COSSIGA, IOVENE, PETERLINI, MICHELINI, FRAU, THALER AUSSERHOFER, KOFLER

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Sono definiti rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna ed idonee ad offrire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi ed escursionisti. Le Regioni con proprie norme ne determinano i requisiti. L'apertura e la gestione dei rifugi di montagna sono soggette ad autorizzazione regionale. Le Regioni, anche in deroga alle disposizioni di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 265, e successive modificazioni, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, al decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché in base ai criteri fissati dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, stabiliscono i requisiti minimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento ed al ricovero delle persone nonché le caratteristiche e la qualità degli sca-

richi e degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture. È soppresso il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918».

12.53

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU, IOVENE

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Il Ministero delle comunicazioni, tenendo conto del protocollo d'intesa siglato il 21 novembre 2002 tra l'ANCI e Poste italiane S.p.A., provvede ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, che gli sportelli postali siano attivi nei comuni montani, anche attraverso l'istituzione di centri di servizi da realizzare in accordo con le associazioni rappresentative degli enti locali».

12.54

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU, IOVENE

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Lo stanziamento di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 è incrementato a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

12.55

FRANCO Paolo

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "esclusione o riduzione dalla detrazione per alcuni beni e servizi", è inserita la seguente lettera: "d-bis, sono ammesse in detrazione le spese alberghiere, di ristorazione e di partecipazione relative a congressi o convegni, sostenute in occasione dei predetti eventi.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311"».

12.56

Nocco

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo la parola: "ospitalità," è inserita la seguente: "di ristorazione, "».

12.0.1

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, GARRAFFA, RIPAMONTI, DE PETRIS, GIARETTA, DETTORI, COVIELLO, BASTIANONI, VERALDI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per il rilancio del turismo)

1. Al fine di promuovere il rilancio e lo sviluppo turistico nel mezzogiorno, il Ministero per le attività e i beni culturali partecipa, unitamente alle Regioni e ai comuni interessati, nonché ad operatori privati ed alle fondazioni bancarie interessate, alla costituzione di un Fondo specializzato finalizzato alla riqualificazione e al recupero dei centri storici e delle aree metropolitane del Mezzogiorno.

2. Il Ministero per le attività e i beni culturali d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni e i comuni interessati, stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento dei progetti di recupero dei centri storici e delle aree metropolitane di cui al comma 1, nonché le procedure di erogazione dei finanziamenti a valere sul predetto Fondo. Nell'erogazione dei finanziamenti si tiene conto, in via prioritaria, dello stato di degrado dei centri storici e della partecipazione finanziaria dei comuni e dei privati. L'erogazione dei finanziamenti avviene secondo lo stato di avanzamento dei lavori.

3. Ai fini della costituzione del Fondo di cui al comma 1, sono stanziati risorse pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

4. A decorrere dall'anno 2005, al fine di promuovere il rilancio e lo sviluppo delle attività turistiche nonché l'insediamento di nuovi operatori del settore del turismo, nelle aree obiettivo 1 e 2, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni di vitto e alloggio rese ai clienti nelle strutture ricettive, nonché per prestazioni e servizi connessi alla balneazione, è temporaneamente ridotta, per gli anni 2005, 2006 e 2007, al 10 per cento.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

12.0.2

Nocco

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

1. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i cinque successivi, la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dai soggetti indicati nel I comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 817 e successive modificazioni, proprietari o gestori di centri fieristici, impiegata nell'investimento in beni strumentali, materiali ed immateriali, effettuato nel-

l'esercizio stesso in cui si chiede l'agevolazione e nei tre successivi, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

2. L'agevolazione compete fino alla concorrenza degli investimenti previsti nel precedente comma.

3. L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può accedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, dev'essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l'indicazione della parte di utili destinata al reinvestimento. Alla dichiarazione dev'essere unito un progetto di massima degli investimenti.

4. Per investimenti si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

12.0.3

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580)

1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La giunta nomina tra i suoi membri uno o più vicepresidenti secondo quanto previsto dallo statuto di cui all'articolo 3. In presenza di più vicepresidenti, uno di essi assume la funzione di vicepresidente vicario e in caso di assenza o di impedimento del presidente ne assume temporaneamente le funzioni.";

b) all'articolo 20, comma 3, lettera b), dopo le parole: "provenienti da imprese pubbliche o private" sono inserite le seguenti: ", da società

consortili, anche in forma cooperativa, e da organizzazione di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali"».

12.0.4

FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580)

1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La giunta nomina tra i suoi membri uno o più vicepresidenti secondo quanto previsto dallo statuto di cui all'articolo 3. In presenza di più vicepresidenti, uno di essi assume la funzione di vicepresidente vicario e in caso di assenza o di impedimento del presidente ne assume temporaneamente le funzioni";

b) all'articolo 20, comma 3, lettera b), dopo le parole: "provenienti da imprese pubbliche o private" sono inserite le seguenti: ", da società consortili, anche in forma cooperativa, e da organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali"».

12.0.5

BASTIANONI, GIARETTA

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580)

1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La giunta nomina tra i suoi membri uno o più vicepresidenti secondo quanto previsto dallo statuto di cui all'articolo 3. In presenza di più vicepresidenti, uno di essi assume la funzione di vicepresidente vicario e

in caso di assenza o di impedimento del presidente ne assume temporaneamente le funzioni";

b) all'articolo 20, comma 3, lettera b), dopo le parole: "provenienti da imprese pubbliche o private" sono inserite le seguenti: ", da società consortili, anche in forma cooperativa, e da organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali"».

12.0.6

D'IPPOLITO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580)

1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La giunta nomina tra i suoi membri uno o più vicepresidenti secondo quanto previsto dallo statuto di cui all'articolo 3. In presenza di più vicepresidenti, uno di essi assume la funzione di vicepresidente vicario e in caso di assenza o di impedimento del presidente ne assume temporaneamente le funzioni";

b) all'articolo 20, comma 3, lettera b), dopo le parole: "provenienti da imprese pubbliche o private" sono inserite le seguenti: ", da società consortili, anche in forma cooperativa, e da organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali"».

12.0.7

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Canoni demaniali marittimi)

"1. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2004, i canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati, con effetto dalla medesima data,

con decreto interministeriale da emanare entro il 31 maggio 2005 previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, nonché alle situazioni di rilevante elusione"».

12.0.8

EUFEMI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Canoni demaniali marittimi)

"1. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2004, i canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati, con effetto dalla medesima data, con decreto interministeriale da emanare entro il 31 maggio 2005 previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, nonché alle situazioni di rilevante elusione"».

12.0.9

BASTIANONI, GIARETTA

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Canoni demaniali marittimi)

"1. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2004, i canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati, con effetto dalla medesima data,

con decreto interministeriale da emanare entro il 31 maggio 2005 previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, nonché alle situazioni di rilevante elusione"».

12.0.10

D'IPPOLITO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Canoni demaniali marittimi)

"1. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2004, i canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati, con effetto dalla medesima data, con decreto interministeriale da emanare entro il 31 maggio 2005 previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, nonché alle situazioni di rilevante elusione"».

12.0.11

SALERNO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Canoni demaniali marittimi)

"1. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2004, i canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati, con effetto dalla medesima data,

con decreto interministeriale da emanare entro il 31 maggio 2005 previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, nonché alle situazioni di rilevante elusione"».

12.0.12

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di ambiente)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito un fondo di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, al fine di realizzare interventi nelle aree urbane, per limitare la presenza di sostanze inquinanti nell'atmosfera, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono fissati i criteri per l'erogazione ai comuni interessati.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1. articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

2. articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

3. articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

4. articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84"».

12.0.13

ROTONDO, GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, BRUTTI Paolo

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.***(Disposizioni in materia di ambiente)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito un fondo, con una dotazione di 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, ai fini della tutela ambientale, esclusivamente per interventi a favore del trasporto pubblico locale da decidere d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1. articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2. articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692;

3. articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4. articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5. articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6. articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7. articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

12.0.14

GASBARRI, ROTONDO, IOVENE, GIOVANELLI, BRUTTI Paolo

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.***(Disposizioni in materia di ambiente)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro annui

a decorrere dal 2005, ai fini della tutela ambientale, esclusivamente per interventi a favore del trasporto pubblico locale da decidere d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annue a decorrere dal 2005"».

12.0.15

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di ambiente)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito un fondo con una dotazione minima pari a 170 milioni di euro per l'anno 2005 e pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, al fine di realizzare interventi nelle aree urbane, per limitare la presenza di sostanze inquinanti nell'atmosfera, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono altresì l'eventuale incremento del gettito dell'IVA, relativo alla vendita dei prodotti petroliferi, calcolato rispetto al gettito della medesima imposta ottenuto nel corso dell'anno fiscale 2004 e superiore, in percentuale, all'incremento nominale del prodotto interno lordo.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi di intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono fissati i criteri per l'erogazione ai comuni interessati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2005».

12.0.16

IOVENE, GASBARRI, GIOVANELLI, ROTONDO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di ambiente)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 440 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti all'abbattimento del livello delle sostanze inquinanti di cui all'Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, presenti nell'atmosfera delle aree urbane.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua, sulla base dei progetti preliminari presentati dagli enti locali entro il mese di febbraio, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, sulla base delle indicazioni della Conferenza unificata, provvede alla ripartizione dei contributi di cui al presente articolo.

4. I contributi che alla data del 31 agosto di ciascun anno non risultino impegnati dagli enti locali sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1. articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

2. articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

3. articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 4. articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 5. articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.».
-

12.0.17

ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, GIOVANELLI, BRUTTI Paolo

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***«Art. 12-*bis*.***(Disposizioni in materia di ambiente)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, destinato al rinnovo del parco dei mezzi pubblici nelle aree urbane, attraverso l'acquisto di bus ecologici. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla ripartizione tra le amministrazioni locali interessate.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

12.0.18

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***«Art. 12-*bis*.**

1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, è inserito il seguente comma:

"2-*bis*. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito di imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli installatori o dalle imprese costruttrici di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo modalità, che vengono definite con accordo di programma fra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del decreto 2 luglio 2003, n. 183, recante norme di attuazione dell'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1997, n. 403".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a 30 milioni di euro a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legge 29 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1994, n. 481, recante interventi per la ristrutturazione del settore siderurgico, e, quanto a 70 milioni di euro di cui al comma 1, e quanto al comma 2 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

12.0.19

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, BRUTTI Paolo

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di ambiente)

1. Al fine di incentivare mediante agevolazioni fiscali la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a gas metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 7.500.000 euro per l'anno 2005 ed è fissata in 15.000.000 di euro per ciascuno dei successivi anni 2006 e

2007. Le somme sono ripartite secondo le modalità e in proporzione identica a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 5 aprile 2001.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

12.0.20

GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO, GASBARRI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di ambiente)

1. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico incentivando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. l'aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 200 per mille chilogrammi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

12.0.21

GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, IOVENE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di ambiente)

1. Al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le pa-

role: "nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti di un contingente annuo di 400.000 tonnellate".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

12.0.22

GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, IOVENE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di ambiente)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 41,3 milioni di euro per il 2005 e di 226,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, per le esigenze di tutela ambientale e per l'aumento del contingente annuo per il biodiesel. Al conseguente onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

2. Al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate per l'anno 2005 e di 400.000 tonnellate a decorrere dal 2006". All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 41,3 milioni di euro per il 2005 e a 82,6 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede con quota parte del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alla seguente disposizione:

1. articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

2. articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

3. articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 4. articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 5. articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239».
-

12.0.23

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di ambiente)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 76 milioni di euro per il 2005 e di 244 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, per le esigenze di tutela ambientale e per l'aumento del contingente annuo per il biodiesel. Al conseguente onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

2. Al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, le parole: "nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate per l'anno 2005 e di 400.000 tonnellate a decorrere dal 2006". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 41,3 milioni di euro per il 2005 e a 82,6 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede con quota parte del fondo di cui al comma 1.

3. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. Al conseguente onere si provvede, a decorrere dal 2005, con quota parte del fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

12.0.24

SALERNO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al comma 534 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, dopo le parole: "amministrazioni regionali" si aggiungono le seguenti: "della Federazione Italiana Gioco Calcio"».

12.0.25

Nocco

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Ripiano spesa pubblica farmaceutica)

1. All'articolo 48, comma 5, lettera *f*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole da: "a ridefinire" fino a "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60% del superamento suddetto tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale"».

12.0.26

EUFEMI, MUGNAI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Norme per il settore aerospaziale)

1. I limiti di impegno già iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative concernenti lo sviluppo o la fornitura alla Pubblica Amministrazione di beni necessari per la sicurezza del Paese e della sua popolazione sono utilizzati come contributi pluriennali fino alla

concorrenza dei costi complessivi per la realizzazione delle relative attività, inclusi gli oneri derivanti dai finanziamenti necessari.

2. Per consentire il sostegno e lo sviluppo del settore aerospaziale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di Euro per l'anno 2005 e di 200 milioni di Euro annui per il periodo 2005-2010, per gli interventi di cui alla Legge n. 808 del 1985 e successive modificazioni ed integrazioni».

12.300

IL RELATORE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il Ministero delle attività produttive è incaricato di procedere alla stipula dell'accordo con il Segretario Generale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo per l'insediamento stabile in Italia del Segretariato Permanente del Comitato Mondiale per l'Etica del Turismo».

Art. 13.

13.1

TREU, RIPAMONTI, PASQUINI, GIARETTA, MONTAGNINO, DATO, CAMBURSANO, CASTELLANI, CADDEO, CHIUSOLI, MACONI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) numero 9) della legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di previdenza complementare, a decorrere dall'anno 2005, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo di compensazione per l'incentivazione della previdenza complementare", di seguito "fondo".

1-bis. Il fondo è destinato al finanziamento delle agevolazioni da riconoscere alle imprese, in sede di esercizio della citata disposizione di delega, a titolo di compensazione per la perdita delle quote di trattamento di fine rapporto. Sono finanziate, in via prioritaria, le misure di riduzione del costo del lavoro per le piccole e medie imprese, nonché le misure di agevolazione dell'accesso al credito per le imprese ubicate nelle aree sottoutilizzate.

1-ter. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, il fondo è finanziato nella misura di 1,3 miliardi di euro per l'anno 2005 e 800 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006 e 2007».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.

2-ter. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

13.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «20 milioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di 1.800 milioni di euro a decorrere dal 2007. Al relativo onere di provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 15-bis.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 15 inserire il seguente articolo:

«Art. 15-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

13.3

D'AMICO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, è sostituito dal seguente:

"1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo

10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 5 per cento di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta, e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 12,50 per cento concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo"».

13.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) Con riferimento all'attuazione dell'articolo 2, lettera e) della legge 23 agosto 2004, n. 243, al fine di ridefinire la disciplina fiscale delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, introducendo forme di tassazione agevolata delle prestazioni attraverso l'esenzione da imposizione di una quota della prestazione finale proporzionata al periodo di permanenza nelle forme pensionistiche complementari; nonché al fine di rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 42 della medesima legge n. 243 del 2004 la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del commi 1-bis), si provvede, fino a concorrenza degli importi,

mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 10, comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: "euro 1,97" con le seguenti: "euro 2,17"; alla lettera b), sostituire le parole: "euro 62,33" con le seguenti: "euro 71 68"; alla lettera c) sostituire le parole: "euro 765,44" con le seguenti: "euro 841,98";

b) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

c) l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 67, comma 1, lettera da c-bis) a cquinquies), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 recante il testo unico delle imposte sui redditi è aumentata del 2 per cento.».

13.5

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 60 per cento dal 1° gennaio 2005 è estesa fino a dodici mesi, e fino a venti mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni».

Conseguentemente l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogati.

13.102

IL RELATORE

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «per gli anni 2005 e 2006» inserire le seguenti: «, con decorrenza, in ogni caso, non anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, ».

13.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera a) al primo periodo, sopprimere le parole: «31 dicembre 2006» e sostituire le parole: «sette mesi» con le seguenti: «dodici mesi»; al secondo periodo, sostituire le parole da: «cinquanta per cento» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «sessanta per cento, su cui sono riconosciuti i contributi figurativi.»; sopprimere il quarto pe-

riodo; all'ultimo periodo, sostituire le parole da: «307,55 milioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «600 milioni per il 2005 e 800 milioni a decorrere dal 1° gennaio 2006.»

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, lettera a), si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 10, comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «euro 1,97» con le seguenti: "euro 2,17"; alla lettera b), sostituire le parole: "euro 62,33" con le seguenti: "euro 71,68"; alla lettera c) sostituire le parole: "euro 765,44" con le seguenti: "euro 841,98";

b) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

c) l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 67, comma 1, lettera da c-bis) a cquinquies), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 recante il testo unico delle imposte sui redditi è aumentata del 2 per cento.».

13.7

BATTAFFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, TREU, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Al comma 2, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: «al 31 dicembre 2006».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1. articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2. articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

3. articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4. articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5. articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6. articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7. articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

13.8

BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, TREU, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Al comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «a sette mesi» con le seguenti: «a dodici mesi» e sopprimere le parole da: «per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1. articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2. articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3. articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4. articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5. articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6. articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7. articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

13.9

BATTAFARANO, MONTAGNINO, TREU, RIPAMONTI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «al cinquanta per cento» con le seguenti: «al sessanta per cento, su cui sono riconosciuti i contributi figurativi» e sopprimere le parole da: «per i primi sei mesi» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1. articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2. articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3. articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4. articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 5. articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 6. articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 7. articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
-

13.10

Nocco

All'articolo 13, comma 2, dopo il terzo periodo della lettera a), inserire la seguente disposizione:

«Con decorrenza dal 1° aprile 2005, per i lavoratori con retribuzione mensile superiore a 4000 euro, il massimale dell'indennità di disoccupazione è stabilito nella misura di 2000 euro.

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20052007, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

13.11

CICCANTI, TAROLLI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160».

13.12

BASTIANONI, GIARETTA

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160».

13.13

FRANCO Paolo

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160».

13.14

DI SIENA, RIPAMONTI, MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Al comma 2, lettera a), sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati;

b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1. articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2. articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3. articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4. articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5. articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6. articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7. articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

13.103

IL RELATORE

All'articolo 13, comma 2, lettera a) sopprimere il quinto periodo.

13.101

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), secondo periodo dopo la parola: «ovvero» inserire le seguenti: «, in caso di cessazione di attività, »; conseguentemente dopo le parole: «legge n. 223 del 1991,» sopprimere le seguenti: «in caso di cessazione di attività, ».

Al comma 2, lettera d), primo periodo sostituire le parole: «datori di lavoro privati,» con le seguenti: «datori di lavoro privati ed».

Al comma 2, lettera d), secondo periodo sostituire le parole: «capoverso precedente» con le seguenti: «primo periodo».

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «soggetti di gestione» con le seguenti: «soggetti a cui è attribuita la gestione».

Al comma 5 sostituire le parole: « per 402,23 milioni» e: «per 0,35 milioni» con le seguenti: «402,23 milioni» e «0,35 milioni» dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sostituire la parola: «e» con il segno di interpunzione: «;»; dopo le parole: «articolo 9-ter della» sopprimere la parola: «citata».

Al comma 6 sostituire le parole: «della lettera i-quater» con le seguenti: «lettera i-quater».

Al comma 7 sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «primo comma».

Al comma 13, nell'alinea sopprimere le parole: «, comma 1,».

13.15

PILONI, MONTAGNINO, TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI

Al comma 2, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: «307,55 milioni» con le seguenti: «600 milioni» e le parole: «e per l'anno 2006 l'importo di 427,23 milioni di euro» con le seguenti: «e a partire dal 1° gennaio 2006 l'importo di 800 milioni di euro».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2005.

13.16

Nocco

All'articolo 13, comma 2, alla fine della lettera a), inserire la seguente disposizione:

«Il contributo dello 0,30 per cento versato dalle imprese industriali ai sensi della legge n. 88/1989 all'INPS sulle retribuzioni dei dirigenti, a titolo di contribuzione per il trattamento di mobilità, è devoluto ad un fondo bilaterale per la categoria dei dirigenti, istituito dalle parti firmatarie del CCNL. Tale devoluzione ha effetto dalla data di entrata in vigore dell'accordo istitutivo del fondo bilaterale».

13.17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) Il trattamento ordinario di disoccupazione, così come modificato dal comma 1, si intende esteso ai periodi di non lavoro dei prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, della legge 18 aprile 1962, n.230, e successive modificazioni».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, lettera a-bis.), si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 10, comma 2: alla lettera a), sostituire le parole: "euro 1,97" con le seguenti: "euro 2,17"; alla lettera b), sostituire le parole: "euro 62,33" con le seguenti: "euro 71,68"; alla lettera c) sostituire le parole: "euro 765,44" con le seguenti: "euro 841,98".

b) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

c) l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*) a *c-quinquies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante il testo unico delle imposte sui redditi, è aumentata del 2 per cento».

13.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è esteso ai lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. A tal fine sono incrementate di 500 milioni di euro, a decorrere dal 2005, le risorse a disposizione del Fondo per favorire la continuità della copertura contributiva di cui all'articolo 69, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A valere sulle risorse di cui alla presente lettera, sono stabilite, per i medesimi soggetti, il diritto ad un'integrazione dei versamenti contributivi pari ad una parte della differenza tra le aliquote di computo della gestione separata e del Fondo pensione lavoratori dipendenti; la copertura figurativa dei periodi di maternità e di malattia; l'indennizzo al datore di lavoro o al committente di eventuali assenze facoltative connesse alla maternità o alla paternità che determinino interruzione del lavoro, della collaborazione o della consulenza; il finanziamento di permessi retribuiti per allattamento; l'erogazione di un'indennità proporzionata al compenso giornaliero di lavoro, di collaborazione o di consulenza in caso di malattia; modifiche e integrazioni della disciplina dell'assegno familiare, in modo da estenderne l'ambito di applicazione il novero dei beneficiari; l'applicazione delle disposizioni sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali di cui all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nonché alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e alla legge 5 marzo 1990, n. 45. A favore dei medesimi soggetti, deve essere prevista l'estensione della possibilità, prevista per i lavoratori dipendenti, di riscattare contributi previdenziali pregressi nonché la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi;

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, lettera *a-bis*), si provvede, fino a concorrenza degli

importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 10, comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: "euro 1,97" con le seguenti: "euro 2,17"; alla lettera b), sostituire le parole: "euro 62,33" con le seguenti: "euro 71,68"; alla lettera c) sostituire le parole: "euro 765,44" con le seguenti: "euro 841,98";

b) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n.383, è abrogato;

c) l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 67, comma 1, lettera da c-bis) a c-quinquies), del DPR 22 dicembre 1986, n.917 recante il testo unico delle imposte sui redditi, è aumentata del 2 per cento».

13.19

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, TREU, GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «460 milioni di euro» con le seguenti: «660 milioni di euro» e sopprimere le parole: «dopo le parole: «intervvenuti entro il 30 giugno 2005» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 7), per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2005.

13.20

Nocco

Al comma 2, alla fine della lettera b), inserire la seguente disposizione:

«Alla fine del comma 146 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono soppresse le parole:entro il limite massimo di 1100 unità».

13.21

DI SIENA, MONTAGNINO, RIPAMONTI, TREU, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole da: «Ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria» fino a le parole: «in caso di cessazione di attività» con le seguenti: «Per i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni susseguente alla cessazione dell'attività da almeno 12 mesi».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

13.22

BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «170 milioni di euro» con le seguenti: «180 milioni di euro».

13.23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni» indi, sostituire le parole: «cento chilometri» con le seguenti: «cinquanta chilometri».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 2: alla lettera a), sostituire le parole: «euro 1,97» con le seguenti: «euro 2,07»; alla lettera b), sostituire le parole: «euro 62,33» con le seguenti: «euro 66,69»; alla lettera c) sostituire le parole: «euro 765,44» con le seguenti: «euro 819,02».

13.24

FASOLINO, NOCCO

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «10 milioni di euro», con le seguenti: «100 milioni di euro».

Al relativo onere, pari a 90 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

13.25

BOLDI, BRIGNONE

Al comma 4, lettera a) dopo le parole: «Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo è stabilita in 10 milioni di euro» aggiungere i seguenti periodi: «La dotazione del Fondo è altresì costituita dalle risorse finanziarie, derivanti dai residui in essere alla data del 1.3.2005, pari a 50 milioni di euro, non supportati da programmi o progetti effettivi di spesa.

Gli importi di tali spese sono disimpegnati e trasferiti ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18.11.1923, n. 2440, dalla lettera c) alla lettera f) di cui all'art. 275 del Regio Decreto 23.5.1924, n. 827, per essere versate al bilancio dello Stato e rassegnate al capitolo 7203 dello stato di previsione del Ministero del lavoro per l'anno 2005 per analoghi programmi.

13.26

PICCIONI, NOCCO

Al comma 4, lettera a) dopo le parole: «Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo è stabilita in 10 milioni di euro» aggiungere il seguente periodo: «La dotazione del Fondo è altresì costituita dalle risorse finanziarie, già impegnate per la medesima finalità e disponibili in quanto non erogate per mancato o ridotto utilizzo».

13.27

PICCIONI, NOCCO

Al comma 4, lettera a) dopo le parole: «Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo è stabilita in 10 milioni di euro» *aggiungere il seguente periodo:* «La dotazione del Fondo è altresì costituita dalle risorse finanziarie derivanti dai residui in cassa alla data del 1.3.2005, pari a 50 milioni di euro, non supportati da programmi o progetti effettivi di spesa. Gli importi di tali spese sono disimpegnati e trasferiti ai sensi dell'art. 36 del Regio Decreto 18.11.1923, n.2440, dalla lettera c) alla lettera f) di cui all'art. 275 del regio decreto 23.5.1924 n. 827 per essere versate al bilancio dello Stato e rassegnate al capitolo 7203 dello stato di previsione del Ministero del lavoro per l'anno 2005 per analoghi programmi.

13.28

BOLDI, BRIGNONE

Al comma 4, lettera a) dopo le parole: «Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo è stabilita in 10 milioni di euro» *aggiungere il seguente periodo:* «La dotazione del Fondo è altresì costituita dalle risorse finanziarie già impegnate per la medesima finalità e disponibili in quanto non erogate per mancato o ridotto utilizzo».

13.29

GRUOSSO, BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: «sentito il comitato per il coordinamento» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «sentite le parti sociali e il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono indicati i criteri per la ripartizione delle risorse, sulla base delle seguenti suddivisioni:

a) settori non compresi nell'ambito di efficacia della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) imprese, comprese nei settori beneficiari delle misure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano usufruito degli strumenti previsti dalla suddetta legge e siano inserite in accordi territoriali di governo delle crisi e dei connessi piani di sviluppo;

c) imprese la cui dimensione aziendale non consenta la fruizione degli strumenti previsti dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, inserite in accordi territoriali di governo delle crisi e dei connessi piani di sviluppo;

d) settori, nei confronti dei quali sia stata dichiarata la situazione di crisi a livello nazionale, ovvero che abbiano sottoscritto, a livello nazionale accordi di riconversione e/o riorganizzazione con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale firmatarie dei CCNL applicati dalle imprese.»

13.30

TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVIDA, BATTAFARANO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002".

Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal precedente periodo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

13.31

GIARETTA

Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

«7. L'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è riconosciuta anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, comma 1.

8. L'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è riconosciuta ai dipendenti da imprese del settore artigianato, sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o alla somministrazione da parte degli stessi enti di attività di formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a centoventi ore.

8-bis. Le indennità previste ai commi 7 e 8 sono erogate nel limite di spesa complessivo pari a 54 milioni di euro ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi di misura di cui al comma 2 lettera a).»

13.32

RIPAMONTI, BOCO CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 7, dopo le parole: «lavoratori sospesi in conseguenza di» aggiungere le seguenti: «situazioni temporanee di mercato, nonché di».

13.33

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Al comma 7, dopo le parole: «non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori», inserire le seguenti: «ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato.».

13.34

D'IPPOLITO

Al comma 7, dopo le parole: «non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori», aggiungere: «ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato».

13.35

GIARETTA

Al comma 7, dopo le parole: «non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori», aggiungere le seguenti: «ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato».

13.36 (testo 2)

TOFANI, BATTAFARANO, D'IPPOLITO, FASOLINO, GIARETTA, NOCCO, VANZO, MARINO, CURTO, PIZZINATO, FERRARA, CICCANTI, TAROLLI, IERVOLINO, RIPAMONTI, FRANCO Paolo

Ai commi 7, 8 e 11 sostituire le parole: «non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori», con le seguenti: «ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato».

13.36

TOFANI

Ai commi 7, 8 e 11 sopprimere le parole: «non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori».

13.37

VANZO

Al comma 7 dopo l'espressione: «... lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori,» eliminare la formulazione: «non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori».

13.38

FRANCO Paolo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: «non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori», aggiungere le seguenti: «ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato»;

b) al comma 7, le parole: «nel limite di spesa di 48 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi di misura di cui al comma 2, lettera a).» sono soppresse;

c) al comma 8, le parole «nel limite di spesa di 6 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo familiare» sono soppresse;

d) al comma 8, dopo le parole «non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori», sono aggiunte le seguenti: «ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato»;

e) dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Le indennità previste ai commi 7 e 8 sono erogate nel limite di spesa complessivo pari a 54 milioni di euro ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi di misura di cui al comma 2, lettera a)».

13.39

CICCANTI, TAROLLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: «non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori», aggiungere le seguenti: «ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato»;

b) al comma 7, le parole: «nel limite di spesa di 48 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi di misura di cui al comma 2, lettera a).» sono soppresse;

c) al comma 8, le parole «nel limite di spesa di 6 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo familiare» sono soppresse;

d) al comma 8, dopo le parole «non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori», sono aggiunte le seguenti: «ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato»;

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Le indennità previste ai commi 7 e 8 sono erogate nel limite di spesa complessivo pari a 54 milioni di euro ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi di misura di cui al comma 2, lettera a)».

13.40

BASTIANONI, GIARETTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: «non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori», aggiungere le seguenti: «ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato»;

b) al comma 7, le parole: «nel limite di spesa di 48 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi di misura di cui al comma 2, lettera a).»;

c) al comma 8, le parole «nel limite di spesa di 6 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo familiare»;

d) al comma 8, dopo le parole «non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori», sono aggiunte le seguenti: «ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato»;

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Le indennità previste ai commi 7 e 8 sono erogate nel limite di spesa complessivo pari a 54 milioni di euro ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi di misura di cui al comma 2, lettera a)».

13.41

VANZO

Al comma 7, dopo le parole: «non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori» aggiungere le seguenti: «ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato».

13.42

VANZO

Al comma 7, sopprimere le parole: «nel limite di spesa di 48 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi di misura di cui al comma 2, lettera a)».

Al comma 8, sopprimere le parole: «nel limite di spesa di 6 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo familiare».

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Le indennità previste ai commi 7 e 8 sono erogate nel limite di spesa complessivo pari a 54 milioni di euro ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi di misura di cui al comma 2 lettera a).

13.43

GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, VIVIANI

Al comma 7, sopprimere le parole da: «nel limite di spesa di 48 milioni di euro annui» fino alla fine del comma.

Al comma 8, sopprimere le parole: «nel limite di spesa di 6 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo familiare».

Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Le indennità di cui ai commi 7 e 8 sono erogate nel limite di spesa complessivo pari a 54 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla

normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi di misura di cui al comma 2 lettera a)».

13.44

DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'impresa ha in ogni caso l'obbligo di motivare l'impossibilità di ricorso agli altri ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione vigente».

13.45

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. L'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è riconosciuta, nel limite di spesa di 12 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo familiare, ai dipendenti sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e ad andamenti congiunturali, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3. Come disposto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, per il settore artigiano, l'importo di detta indennità è incrementato qualora sia previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall'impresa, ed operante nel territorio dell'impresa in cui siano in atto sospensioni dei lavoratori, un ente bilaterale cui siano state attribuite dalla suddetta contrattazione collettiva funzioni di integrazione al reddito per un importo almeno pari alla metà dell'importo dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, ovvero sia prevista alternativamente la frequenza ad un'iniziativa formativa di almeno 120 ore».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

13.46

VANZO

Al comma 8 dopo l'espressione: «... situazioni aziendali dovute ad eventi transitorie» eliminare l'inciso: «non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori,».

13.47

VANZO

Al comma 8 dopo le parole: «non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori» aggiungere le seguenti: «ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato».

13.48

D'IPPOLITO

Al comma 8 dopo le parole: «non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori» aggiungere le seguenti: «ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato».

13.49

GIARETTA

Al comma 8 dopo le parole: «non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori» aggiungere le seguenti: «ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato».

13.50

DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Al comma 8 dopo le parole: «non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori» aggiungere le seguenti: «ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato,».

13.51

PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

13.52

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

Al comma 9, sopprimere le parole: «di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2005.

13.53

CICCANTI, TAROLLI

Al comma 9, le parole: «di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e» *sono soppresse.*

13.54

VANZO

Al comma 9, sopprimere le parole: «di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e».

13.55

FRANCO Paolo

Al comma 9, le parole: «di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e» sono soppresse.

13.56

GIARETTA, BASTIANONI

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e».

13.57

TOFANI

Al comma 9, dopo la parola: «programmate», aggiungere le seguenti: sulla base di orari di lavoro multiperiodali annui o plurimensili».

13.58

VANZO

Al nono comma, dopo la parola: «programmate» aggiungere le seguenti: «sulla base di orari di lavoro multiperiodali annui o plurimensili».

13.59

GIARETTA

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

«10. La durata massima degli interventi di cui al comma 8 non può superare le sessantacinque giornate annue di indennità.

10-bis. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai centri per l'impiego e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente, la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale centro per l'impiego.».

13.60

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: «La durata massima degli interventi di cui al comma 8 non può superare le sessantacinque giornate annue di indennità.» e sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2005.

13.61

FRANCO Paolo

Al comma 10, le parole: «di ciascuno degli interventi di cui ai commi 7 e 8» sono sostituite dalle parole: «degli interventi di cui al comma 8».

13.62

BASTIANONI, GIARETTA

Al comma 10, sostituire le parole: «di ciascuno degli interventi di cui ai commi 7 e 8», con le seguenti: «degli interventi di cui al comma 8».

13.63

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

Al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 7» inserire le seguenti: «e 8», sostituire le parole: «nel periodo di un anno immediatamente precedente» con le seguenti: «nel periodo di due anni immediatamente precedenti» e le parole: «sessantacinque giornate di prestazione»

con le seguenti: «centotrenta giornate di prestazione, da computarsi nell'arco dei due anni».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni: a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

13.64

VANZO

Al comma 10, aggiungere la seguente frase: «Nel caso di sospensione concordata tra datore di lavoro e lavoratori sulla base di accordi, conciliativi ex art. 410, 411 c.p.c. o art. 11 d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 è sufficiente l'inoltro della comunicazione del datore di lavoro alla competente sede dell'INPS corredata della copia del verbale di accordo conciliativo».

13.65

TOFANI

Alla fine del comma 10, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso di sospensione concordata tra datore di lavoro e lavoratori sulla base di accordi conciliativi ex articoli 410 e 411 c.p.c. o articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 è sufficiente l'inoltro della comunicazione del datore di lavoro alla competente sede dell'INPS corredata della copia del verbale di accordo conciliativo».

13.66

BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 11, sopprimere le parole: «le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonché».

13.67

VANZO

Al comma 11, sopprimere le parole: «le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonché».

13.68

FRANCO Paolo

Al comma 11, sopprimere le parole: «le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonché».

13.69

GIARETTA, BASTIANONI

Al comma 11, sopprimere le seguenti parole: «le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonché».

13.70

VANZO

Al comma 11, dopo l'espressione: «... definite le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori,», *eliminare le parole:* «non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori».

13.100

IL RELATORE

Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: «il sesto periodo è sostituito dal seguente» *con le seguenti:* «il sesto periodo è sostituito dai seguenti» *e, alla fine della medesima lettera, aggiungere il seguente periodo:* «I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeu-

tiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni».

13.71

GIULIANO

Dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

«13-bis. L'età pensionabile assistenziale primaria è fissato a 70 anni, fatti salvi i diritti acquisiti dipendenti dall'articolo 16, decreto legislativo n. 503 del 1992».

13.72

TAROLLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo le parole: "e di sicurezza del lavoro" sono aggiunte le seguenti ", ad eccezione dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142"».

13.73

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'articolo 3 della legge 27 luglio 2003, n. 229, è soppresso».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro».

13.300 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 49, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

13.300

IL RELATORE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 49, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. In assenza di leggi regionali ai sensi del comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

13.0.1

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.**

1. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a

stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito».

Conseguentemente gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2005, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

13.0.2

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata».

Conseguentemente gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2005, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono diminuiti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente al 20 per cento dell'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

13.0.3

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Ove imprevisti ed eccezionali eventi dovessero causare eventuali incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, eccedenti il valore dell'inflazione programmata, il maggior ricavo dell'IVA gravante sulle tariffe medesime, dovuto all'aumento della base imponibile, confluisce in un apposito fondo che alimenterà opportuni interventi da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volti a ristorare, con misure defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito».

Conseguentemente gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2005, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono diminuiti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente al 20 per cento dell'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

13.0.4

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Recupero delle detrazioni non godute per incapienza del debito d'imposta)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni è apportata la seguente modificazione:

a) dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"13-bis. *(Recupero delle detrazioni non godute per incapienza del debito d'imposta)*. – 1. Qualora l'importo della detrazione di cui all'articolo

13 risulti superiore al debito d'imposta del contribuente, la differenza tra i due importi costituisce credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63, è riportabile nei periodi d'imposta successivi, fino al quinto successivo, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del 9 luglio 1997, n. 241.

3. Qualora il credito d'imposta di cui al comma 1 non sia integralmente recuperato ai sensi del comma 2, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente all'importo del credito residuo, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attribuzione di cui al comma 3.

5. Per le finalità previste dal comma 3, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005"».

2. I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente: L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

17-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

13.0.5

DE CORATO, GRILLOTTI

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.**

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole: "quando strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata" sono aggiunte le seguenti: "ovvero a esigenze connesse alla difesa nazionale"».

13.0.6

SALERNO

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.**

1. Per l'anno 2005, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il sostegno ai nuovi investimenti per le aree sottoutilizzate e per i settori in stato di crisi occupazionale. Affluiscono al fondo le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e successivi del presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e gli incentivi, anche in forma di credito d'imposta, che possono essere concessi a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1.

3. Ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.212, le parole "16 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2005".

4. Al comma 44 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole da "Le disposizioni" a "16 marzo 2004", sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate anche relativamente al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 2003, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2004, effettuando il versamento entro il 16 aprile 2005".

5. Al comma 45 della legge 24 dicembre 2003, n.350, le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite da "al 1° gennaio 2005" e le parole "16 aprile 2004" sono sostituite dalle parole "16 aprile 2005".

6. Al comma 46 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "al 1° gennaio 2005" e le parole: "16 aprile 2004" sono sostituite dalle altre: "16 aprile 2005".

7. Al comma 47 della legge 24 dicembre 2003, n.350, le parole: "anche relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "anche relativamente al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 2003". Nello stesso comma, alle lettere *a)* e *b)*, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2004". Alla lettera *c)*, le parole: "16 aprile 2004" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2005".

8. Al comma 48 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole "Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002" sono soppresse. Le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "al 1° gennaio 2005". Le parole "16 aprile 2004" sono sostituite dalle parole: "16 aprile 2005". Le parole da "per i soli soggetti" a "numeri 1) e 2)" sono soppresse. L'ultimo periodo del comma è soppresso.

9. Al comma 49 della legge 24 dicembre 2003, n.350, le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite da: "al 1° gennaio 2005". Le parole: "30 ottobre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 ottobre 2004" e le parole: "16 aprile 2004" sono sostituite dalle altre: "16 aprile 2005".

10. I termini connessi relativi alle disposizioni di cui ai commi precedenti nonché quelli per la mera trasmissione delle dichiarazioni integrative sono determinati, rispettivamente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e del Direttore dell'agenzia delle Entrate».

13.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. I professori universitari di materie cliniche presso le facoltà di medicina che esercitano le proprie funzioni assistenziali e primariali inscindibili da quelle d'insegnamento e di ricerca rimangono in servizio sino al

termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il 70° anno di età, ferma restando l'applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

13.0.7

VERALDI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Trattamento economico di malattia autoferrotranvieri)

1. Il secondo periodo del comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato».

13.0.8

GABURRO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Trattamento economico di malattia autoferrotranvieri)

1. Il secondo periodo del comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato».

13.0.9

TAROLLI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

*(Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180)*

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: "salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli" aggiungere le seguenti parole: "ed in altre disposizioni di legge"».

13.0.10

TAROLLI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

*(Modifica all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180)*

All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al precedente comma, non si applica il limite del quinto".

1-ter. I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c. di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purchè questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'art. 545 c.p.c.».

13.0.11

TAROLLI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

*(Modifica all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180)*

1. All'articolo 52, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, le parole: «per il periodo di cinque o di dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «per un periodo non superiore ai dieci anni»; sono soppresse le parole: «ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l'indennità di anzianità».

13.0.12

TAROLLI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

*(Modifica all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180)*

1. All'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è soppressa al capoverso la parola: «non» e di seguito sostituire le parole: «Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali» con le seguenti: «Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica». Nello stesso comma le parole: «Lo stesso divieto vale per» sono sostituite con le parole: «Non si possono perseguire».

13.0.13

TAROLLI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

*(Modifica all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180)*

1. All'articolo 55, primo comma, del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sopprimere la parola "13"».

13.0.14

Nocco

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. Al comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo le parole: "e di sicurezza del lavoro" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142"».

13.0.15

EUFEMI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo le parole "e di sicurezza del lavoro" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142"».

13.0.16

BASTIANONI, GIARETTA

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Azioni per il miglioramento della sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro per le piccole e medie imprese)

1. L'INAIL, l'ISPESL e l'Istituto italiano di medicina sociale, promuovono, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro« con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori dell'agricoltura e dell'artigianato.

2. In particolare:

a) l'INAIL realizza l'attività di cui al comma 1 attraverso il sostegno finanziario finalizzato a interventi informativi e formativi, di miglioramento in termini di sicurezza delle strutture, degli impianti, dei processi produttivi, della organizzazione delle imprese, di individuazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle azioni di prevenzione;

b) l'ISPESL programma ed attua l'attività di cui al comma 1 mediante specifiche iniziative di ricerca, con particolare riguardo alla costituzione di buone pratiche e di aggiornati strumenti di informazione e formazione nel settore di interesse, coinvolgendo gli Enti bilaterali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; divulga i relativi risultati dell'attività di ricerca in coerenza con le strategie comunitarie e con i programmi dell'Agenzia europea per la sicurezza sul lavoro.

3. Gli interventi di sostegno di cui al comma 2, lettera a), sono a carico dell'INAIL e non comportano alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica».

13.0.17

FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Azioni per il miglioramento della sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro per le piccole e medie imprese)

1. L'INAIL, l'ISPESL e l'Istituto italiano di medicina sociale, promuovono, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro« con particolare riferi-

mento alle piccole e medie imprese e ai settori dell'agricoltura e dell'artigianato.

2. In particolare:

a) l'INAIL realizza l'attività di cui al comma 1 attraverso il sostegno finanziario finalizzato a interventi informativi e formativi, di miglioramento in termini di sicurezza delle strutture, degli impianti, dei processi produttivi, della organizzazione delle imprese, di individuazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle azioni di prevenzione;

b) l'ISPESL programma ed attua l'attività di cui al comma 1 mediante specifiche iniziative di ricerca, con particolare riguardo alla costituzione di buone pratiche e di aggiornati strumenti di informazione e formazione nel settore di interesse, coinvolgendo gli Enti bilaterali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; divulga i relativi risultati dell'attività di ricerca in coerenza con le strategie comunitarie e con i programmi dell'Agenzia europea per la sicurezza sul lavoro.

3. Gli interventi di sostegno di cui al comma 2, lettera a), sono a carico dell'INAIL e non comportano alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica».

13.0.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Azioni per il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro per le piccole e medie imprese)

1. L'INAIL, l'ISPSEL e l'Istituto italiano di medicina sociale, promuovono, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori dell'agricoltura e dell'artigianato.

2. Le attività di cui al comma 1, vengono realizzate, in particolare:

a) dall'INAIL, mediante il sostegno finanziario finalizzato a interventi informativi e formativi, di miglioramento in termini di sicurezza delle strutture, degli impianti, dei processi produttivi, della organizzazione delle imprese, di individuazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle azioni di prevenzione;

b) dall'ISPESL, mediante la programmazione e l'attuazione di specifiche iniziative di ricerca, con particolare riguardo alla costituzione di

buone pratiche e di aggiornati strumenti di informazione e formazione nel settore di interesse, coinvolgendo gli Enti bilaterali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Lo stesso ISPESL divulga i relativi risultati dell'attività di ricerca in coerenza con le strategie comunitarie e con i programmi dell'Agenzia europea per la sicurezza sul lavoro».

13.0.19

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga ed estensione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento)

1. Nei limiti di 900 milioni di euro per l'anno 2005, di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2006 e 2007, e fino alla data del 31 dicembre 2007:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al medesimo decreto legislativo, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento fino al 31 dicembre 2006;

b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dal 2005, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritte, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.20

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Istituzione a regime del reddito minimo d'inserimento)*

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il reddito minimo di inserimento (RMI), quale misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali dei soggetti che non sono temporaneamente in grado di provvedere al mantenimento proprio e del nucleo familiare. Le prestazioni del RMI di cui al presente articolo sono garantite su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, e costituiscono livello essenziale di assistenza ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 22, comma 2, lettera *a*), della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il finanziamento delle prestazioni del RMI da parte delle regioni è attuato ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 119 della Costituzione; in caso di inadempienza delle regioni stesse, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

2. Possono accedere al RMI i soggetti che non fruiscono dei benefici previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento di disoccupazione e che si trovano nelle condizioni economiche e sono in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

3. Ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, competente per l'ammissione al RMI è il comune di residenza del soggetto richiedente, che provvede alla concessione degli interventi monetari integrativi, all'attuazione degli interventi di integrazione sociale e allo svolgimento delle altre funzioni previste dal presente articolo. La regione provvede all'erogazione degli interventi monetari integrativi.

4. Per accedere al RMI i soggetti interessati devono trovarsi nelle seguenti condizioni economiche:

a) l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente non deve essere superiore a 6.200 euro; tale somma è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

b) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio mobiliare, definito ai fini dell'ISEE, di valore superiore a 1.500 euro;

c) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare e non deve superare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il valore di 51.650 euro, nonché di appez-

zamenti di terreno che non devono superare, ai fini dell'ICI, il valore di 3.100 euro;

d) in caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale in locazione, la stessa unita deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare;

e) i componenti il nucleo familiare del richiedente non devono possedere beni mobili registrati per un valore complessivo superiore a 5.000 euro, acquistati nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di ammissione al RMI.

5. Possono essere ammessi al RMI i soggetti residenti nel territorio dello Stato, cittadini italiani o comunitari, ovvero i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni.

6. I soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, devono dichiarare la disponibilità al lavoro e alla frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale ai servizi per l'impiego territorialmente competenti, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

7. Il valore medio nazionale del RMI è pari a 390 euro mensili per una persona che vive sola, da riparametrare sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE per un nucleo familiare composto da due o più persone. Tale valore medio è annualmente aggiornato sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia è riparametrata sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE. L'integrazione non può essere concessa a soggetti che già ne beneficiano in quanto componenti di un nucleo familiare destinatario delle prestazioni del RMI, e fino a quando non siano decorsi tre anni dall'ultima prestazione concessa al medesimo nucleo familiare di provenienza.

8. L'integrazione di cui al comma 7 è concessa per un anno e, permanendo le condizioni previste dal presente articolo, è rinnovabile annualmente, a domanda, per un massimo di due anni ove sia rinnovata, l'integrazione è ridotta del 20 per cento per ciascun anno di rinnovo. L'integrazione è erogata mensilmente dalla regione sulla base della comunicazione dei dati dei soggetti ammessi al RMI effettuata dal comune di residenza degli stessi.

9. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'erogazione del RMI, di seguito denominato «Fondo», le cui risorse sono destinate alle regioni. La ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni è stabilita dal Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione ai potenziali beneficiari presenti nelle diverse regioni.

10. Per gli anni 2005, 2006 e 2007, in sede di prima attuazione della presente legge il Fondo è determinato in 1 miliardo di euro. L'ammontare del Fondo è stimato a regime pari a 4,5 miliardi di euro ed è iscritto nella tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La legge finanziaria determina per ciascun esercizio l'ammontare del Fondo, in relazione alle risorse disponibili, e provvede all'adeguamento dei limiti delle condizioni economiche stabiliti dal presente articolo.

11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predisponde, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno schema tipo per eventuali convenzioni tra le regioni e l'INPS finalizzate ad attribuire all'Istituto il ruolo di erogatore delle prestazioni di integrazione monetaria del RMI.

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2005, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.21

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente.

«Art. 13-bis.

(Adeguamento importi familiari)

1. Al fine di recuperare la perdita del potere d'acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 d 1° giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 516.457 mila euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, con riferimento ai nuclei familiari con figli minori, a quelli con soggetti portatori di *handicap*, ovvero in cui siano presenti componenti inabili e a quelli in cui sia presente più di un figlio. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

17-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 31 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

13.0.22

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente.

«Art. 13-bis.

(Ammortizzatori sociali per le collaborazioni coordinate e continuative)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è esteso ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, nel limite annuo di 100 milioni di euro. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle predette risorse».

Conseguentemente dopo l'**articolo 15** inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

«1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera, f) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005».

13.0.23

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'**articolo 13**, inserire il seguente.

«Art. 13-bis.

(Ammortizzatori sociali per le collaborazioni coordinate e continuative)

1. Per i lavoratori e le lavoratrici iscritte nell'apposita gestione separata istituita presso l'Inps, ai sensi del comma 26, dell'articolo 2, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme di previdenza, al fine di garantire la continuità del reddito, si applicano le disposizioni sull'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'indennità di cui al comma 1 si considera lo stato di disoccupazione involontaria causato da recesso del committente ovvero da avvenuta scadenza del contratto di prestazione d'opera».

Conseguentemente dopo l'**articolo 15** inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005».

13.0.24

TOFANI, SALERNO

Dopo l'**articolo 13**, inserire il seguente.

«Art. 13-bis.

(Regolarizzazione delle sanzioni e degli interessi contributivi)

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 2004, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi, mediante il versamento, entro il 31 luglio 2005 di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 2,5 per cento annuo nel limite massimo del 20 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in 12 rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 luglio 2005. Il tasso di interesse di differimento da applicare alle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedono entro il 31 luglio 2005, sono ammessi a regola-

rizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 1 in sostituzione di quelle iscritte al ruolo. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e ogni altro onere accessorio, connesso con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia o con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché quelli di cui all'articolo 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali».

13.0.25

SALERNO, TOFANI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente.

«Art. 13-bis.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 2003, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali creditori previa presentazione della domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La regolarizzazione potrà avvenire versando, entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda, l'intero importo dovuto a titolo di contributi e premi non pagati e, in luogo delle sanzioni civili, una maggiorazione calcolata sulla base di un tasso di interesse del 2,5 per cento annuo. In tal caso, l'importo della suddetta maggiorazione non potrà comunque essere superiore al 24 per cento della sorte contributiva dovuta.

3. La regolarizzazione potrà avvenire anche in 12 rate bimestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 maggio 2005. Il tasso di interesse di dilazione da applicare alle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della presentazione della domanda. Gli enti previdenziali interessati fisseranno le modalità per la concessione della rateizzazione.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai crediti per contributi o premi in fase amministrativa e a quelli già inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari i contributi o i premi senza il pagamento delle somme aggiuntive o vi provvedano entro il 31 gennaio 2005, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corrispondenza ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 2, in sostituzione di quelle iscritte a ruolo. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.

5. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, le obbligazioni per sanzioni amministrative e ogni altro onere accessorio connesso con la violazione delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e il versamento dei contributi e dei premi medesimi, ivi compresi quelli dell'articolo 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 nonché quelli di cui all'articolo 18 legge 25 ottobre 1968, n. 1089 in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo dei ruoli esattoriali.

6. Al fine di garantire l'integrale rimborso dei titoli obbligazionari emessi a seguito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi effettuate ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni, è costituito, con contabilità separata, su conto corrente intestato alla S.C.C.I. S.p.A., aperto presso la Tesoreria Centrale, un Fondo di garanzia. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Fondo è alimentato mensilmente da una percentuale pari al 5 per cento dei contributi correnti versati all'INPS dalle aziende di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1969 fino a concorrenza dei titoli emessi e non ancora rimborsati».

13.0.26

CURTO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Regime fiscale del nucleo familiare)

1. L'imposta lorda può essere determinata applicando l'aliquota in vigore al quoziente derivante dal rapporto tra il reddito complessivo del nu-

cleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, e il numero dei componenti della famiglia; tale risultato è quindi moltiplicato per il numero dei componenti del nucleo familiare.

2. Si definisce reddito complessivo del nucleo familiare la somma dei redditi complessivi dei singoli componenti del nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Dall'imposta lorda, come determinata ai sensi dell'articolo 1, si detraggono i carichi di famiglia, come indicato dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, adeguatamente indicizzati al costo della vita.

4. Il nucleo familiare è composto dai seguenti soggetti conviventi: il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi; i genitori; i generi e le suocere; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali».

13.0.27

D'ANDREA

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche all'articolo 41 della legge 289 del 27 dicembre 2002)

1. Le disposizioni relative ai commi 9, 10, 11 dell'articolo 41 della legge 289 del 27 dicembre 2002 sono prorogate fino al 31 dicembre 2006 ed estese alle aziende industriali dell'intera filiera del mobile imbotito, ivi comprese le piccole imprese dell'indotto con meno di quindici dipendenti.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

13.0.28

D'ANDREA

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 41 della legge 289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2006";

b) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "nel settore automobilistico" sono inserite le seguenti: "e alle aziende industriali dell'intera filiera del mobile imbottito, ivi comprese le piccole imprese dell'indotto con meno di quindici dipendenti"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

13.0.29

D'ANDREA

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 41 della legge 289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2006";

b) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "nel settore automobilistico" sono inserite le seguenti: "e alle aziende industriali dell'intera filiera del mobile imbottito, ivi comprese le piccole imprese dell'indotto con meno di quindici dipendenti"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

13.0.30

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

(Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana)

1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge predetta n. 142 del 2001 per i rapporti di lavoro in forma autonoma stabiliti ai sensi del comma 1, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo.

3. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, in ogni stadio o grado, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al presente comma, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

13.0.31

D'IPPOLITO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana)

1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali

degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge predetta n. 142 del 2001 per i rapporti di lavoro in forma autonoma stabiliti ai sensi del comma 1, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo.

3. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, in ogni stadio o grado, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al presente comma, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

13.0.32

BASTIANONI, GIARETTA

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente

«Art. 13-bis.

(Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana)

1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge predetta n. 142 del 2001 per i rapporti di lavoro in forma autonoma stabiliti ai sensi del comma 1, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo.

3. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, in ogni stadio o grado, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al presente comma, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

13.0.33

FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

(Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana)

1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge predetta n. 142 del 2001 per i rapporti di lavoro in forma autonoma stabiliti ai sensi del comma 1, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo.

3. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, in ogni stadio o grado, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al presente comma, sono dichiarati estinti d'ufficio a la medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

13.0.34

BOLDI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Cooperative artigiane)

1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'Albo di cui alla legge n. 443 dell'8 agosto 1985 possono essere inquadrati ai fini previdenziali come artigiani o come dipendenti. La scelta va effettuata dalla cooperativa e vincola tutti i soci. In ogni caso ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 22 dicembre 1986.

2. Il trattamento economico complessivo previsto ai sensi dall'articolo 3 della legge n. 142 del 2001 costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione fermo restando il minimale contributivo.

3. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alle controversie di cui ai precedenti commi, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data con compensazione delle spese tra le parti ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

10.0.35

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana)

1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge predetta n. 142 del 2001 per i rapporti di lavoro in forma autonoma stabiliti ai sensi del comma 1, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo.

Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, in ogni stadio o grado, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al presente comma, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

13.0.36 (testo 2)

AZZOLLINI

Dopo l'articolo 13, inserire, il seguente:

«Art. 13-bis.

(Contributi agricoli)

1. Per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2005 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 31 dicembre 2005».

13.0.36

AZZOLINI

Dopo l'articolo 13, inserire, il seguente:

«Art. 13-bis.

(Contributi agricoli)

1. Per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2005 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento relative ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo».

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 19 APRILE 2005

380^a Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza del numero legale prescritto dal Regolamento per l'esame in sede consultiva su atti del Governo dei provvedimenti previsti per la seduta odierna, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 19 APRILE 2005

448^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3296) Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnerò Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente GRILLO, in considerazione della situazione politica in atto, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.
La Commissione conviene.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che l'orario della seduta antimeridiana di domani, mercoledì 20 aprile 2005, fissato alle ore 8,30 è posticipato alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 19 APRILE 2005

303^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3393) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore AGONI (*LP*) rileva che il decreto-legge in esame, approvato con numerose modifiche dall'altro ramo del Parlamento, è stato adottato al fine di fronteggiare delle situazioni di crisi del mercato agricolo attraverso una serie di misure urgenti a sostegno del settore e particolari di alcuni comparti. Come è noto tale provvedimento, è stato emanato a seguito della mancata conversione del primo strumento di urgenza tempestivamente adottato dal Governo (decreto-legge n. 280 del 2004). Il decreto-legge in titolo, caratterizzato già in origine da un impianto diverso rispetto al precedente, è stato inoltre, come accennato, ulteriormente modificato in prima lettura.

In particolare, per il comparto dell'ortofrutta, per il quale la crisi si è presentata con caratteri così gravi (tali da determinare un vero crollo dei prezzi alla produzione, che non ha consentito di ammortizzare gli stessi costi di produzione) si è reso indispensabile un intervento immediato, necessario a consentire la stessa sopravvivenza sul mercato di molte aziende agricole.

Il provvedimento persegue ulteriori finalità, per fare fronte a situazioni altresì caratterizzate dalla esigenza di adottare modifiche urgenti

alla legislazione in materia di quote latte e in materia di imprese in stato di insolvenza.

L'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, il quale, novellando l'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, dispone che il commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5 del decreto legge n. 32 del 1995 (Commissario ex Agensud) possa effettuare, anche tramite specifiche convenzioni con l'AGEA, interventi per sostenere le aziende agricole colpite da crisi di mercato attraverso interventi di ritiro dal mercato agricolo, volti al riassorbimento della temporanea sovracapacità produttiva e al riequilibrio del mercato. Nel corso dell'esame presso la Camera è stato infatti precisato che tali interventi possono essere realizzati anche in aree diverse da quelle di cui al citato comma 7, purché classificate come svantaggiate.

I successivi commi 1-*bis* e 1-*ter* sono stati introdotti dall'altro ramo del Parlamento: al comma 1-*bis*, è prevista la possibilità di concedere la sospensione, fino al 31 dicembre 2005, dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti dovuti per l'intero anno 2005 nei territori nei quali si sia verificata nel 2004 una riduzione di reddito del 30 per cento rispetto al triennio precedente.

Il comma 1-*ter* prevede inoltre che tali imprese possano accendere mutui a lungo termine, con contributo a carico del Fondo di solidarietà nazionale, finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse. Tali mutui saranno inoltre assistiti dalla garanzia fideiussoria dell'ISMEA. In alternativa, possono essere concessi contributi in conto capitale nel massimo di 3.000 euro per impresa agricola.

Il comma 2 prevede l'assegnazione all'UNIRE di un contributo di 23,79 milioni di euro per l'anno 2005 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, di cui 600.000 euro destinati a programmi di valorizzazione e tutela delle razze di cavalli autoctoni, mentre il comma 3 autorizza la Cassa depositi e prestiti Spa a realizzare aperture di credito nei confronti delle regioni e province autonome per la ripresa delle normali attività produttive delle imprese agricole colpite da gravi emergenze sanitarie, nonché degli interventi nei territori colpiti da calamità naturali e avversità atmosferiche.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono stati inseriti i commi da 3-*bis* a 3-*septies*, volti a definire un sistema organico di sostegno alle crisi di mercato, sulla base di quanto già delineato dagli orientamenti della Commissione europea, con una maggiore attenzione ai cali di reddito delle imprese anziché alle riduzioni dei prezzi dei prodotti agricoli. In particolare, il comma 3-*bis* prevede la corresponsione alla Cassa depositi e prestiti da parte del Ministero dell'economia della quota di finanziamento derivante dalle citate aperture di credito, mentre il comma 3-*ter* aumenta di 120 milioni di euro per l'anno 2005 l'autorizzazione di spesa per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da calamità naturali.

Il comma 3-*quater* include nei rischi assicurativi previsti dal Piano assicurativo agricolo annuale anche i rischi di mercato.

Il comma 3-*quinqüies* prevede la stesura, da parte del Governo, d'intesa con le regioni e sentite le organizzazioni dei produttori riconosciute, di un Piano ortofrutticolo nazionale per coordinare le iniziative dei produttori e rilanciare la competitività del settore, mentre il comma 3-*sexies* ricomprende tra i beneficiari delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale alle imprese ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000-2002 anche i territori, delimitati da un'apposita ordinanza del Ministro dell'interno, delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa.

Il successivo comma 3-*septies* precisa che, fino alla data del provvedimento di concessione da parte della regione di finanziamenti decennali a tasso agevolato, e comunque per non più di ventiquattro mesi tali rate sono assistite, nell'ambito dei predetti limiti di stanziamento, dal concorso nel pagamento degli interessi.

Il comma 4 inserisce alcuni capoversi all'articolo 18 del decreto legislativo n. 99 del 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura: il capoverso 1-*bis*, come modificato dalla Camera, attribuisce all'Agecontrol Spa il compito di effettuare i controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, avvalendosi del supporto dei controlli istituzionali effettuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi. La Camera dei deputati ha inoltre inserito tre ulteriori capoversi: il capoverso 4-*bis* autorizza l'Ispettorato centrale repressione frodi a predisporre programmi straordinari di controllo per contrastare fenomeni di concorrenza sleale tra gli operatori, autorizzandolo inoltre a potenziare conseguentemente l'organico. Il capoverso 4-*ter* autorizza, per l'attuazione del precedente 4-*bis*, la spesa massima complessiva di 100.000 euro per l'anno 2005 e di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

Il capoverso 4-*quater* attribuisce la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria rispettivamente ai dirigenti ed ai dipendenti inquadrati nei restanti profili professionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

Il comma 5, sempre al fine di rafforzare e rendere più razionale l'attività di controllo nel settore ortofrutticolo, estende l'attività dell'Agecontrol ai controlli ortofrutticoli di rilevanza nazionale, sia per il prodotto importato che per il mercato interno, e rafforza, al contempo, la struttura dell'Ispettorato centrale repressione frodi, attraverso forme più agili di trasferimento dei previsti stanziamenti, oltre all'attribuzione delle risorse umane e finanziarie per lo svolgimento dei controlli precedentemente svolti dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).

Il comma 6 apporta alcune semplici correzioni al decreto legislativo n. 306 del 2002, recante sanzioni in attuazione del regolamento comunitario n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili al settore degli ortofrutticoli freschi, per adeguarlo al decreto-legge in esame.

La Camera dei deputati ha poi introdotto gli articoli 1-*bis* e 1-*ter* recanti misure per le imprese agricole colpite, rispettivamente, da crisi di mercato e da calamità naturali. In particolare, l'articolo 1-*bis* prevede la

possibilità di dichiarare, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, lo stato di grave crisi di mercato per le produzioni per le quali si sia verificata la riduzione del reddito medio annuale delle imprese agricole addette del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente. A tale riguardo, gli imprenditori agricoli colpiti da grave crisi di mercato possono accedere ai benefici di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 (recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole), nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale.

L'articolo 1-ter, recante misure per le imprese agricole colpite da calamità naturali, interviene nuovamente sulla complessa questione della riscossione dei contributi previdenziali dovute alle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, modificando il limite temporale di cui alla legge finanziaria per il 2001 previsto per il pagamento rateale, che viene elevato dalle attuali 20 rate a 40 rate trimestrali. Ciò comporta di fatto l'allungamento della rateizzazione da 5 a 10 anni. Viene inoltre prevista la riapertura dei termini per la rateizzazione anche ad imprese colpite dalle calamità intervenute al 31 marzo 2005. Al comma 4 viene inoltre previsto che alle imprese che accedono a tale rateizzazione, sono concessi, nell'ambito delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale, indennizzi e finanziamenti a lungo termine finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse. Si tratta di mutui a lungo termine a tasso agevolato garantiti in via fideiussoria dall'ISMEA ovvero, in alternativa, di contributi in conto capitale equivalenti al contributo sul pagamento degli interessi per operazioni creditizie della durata di 15 anni, nel limite massimo di 50.000 euro per impresa. Viene poi prevista la possibilità di sostituire le ipoteche accese dai concessionari del servizio di riscossione per crediti previdenziali agricoli, con una garanzia fideiussoria, alla cui prestazione si provvede all'immediata cancellazione dell'ipoteca.

Il comma 6 prevede inoltre che la presentazione della domanda di rateizzazione comporta automaticamente la sospensione di ogni procedura di recupero del credito attivata nei confronti dei debitori morosi.

L'articolo 2 del provvedimento interviene in materia di quote latte, novellando in varie parti la legge n. 119 del 2003 (di conversione del decreto-legge n. 49, recante la riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari), al fine di rendere più eque talune sanzioni amministrative ivi previste.

I commi 1 e 2, infatti, fissano i limiti delle sanzioni, commisurandole ai quantitativi di latte oggetto del mancato adempimento.

Il comma 6 estende invece ai produttori le sanzioni, finora previste per i soli trasportatori, per violazione di norme sulla documentazione di accompagnamento del latte.

D'altro canto, i commi 3, 4 e 5 sono volti a recepire le modifiche introdotte dalla normativa comunitaria in materia di calcolo del prelievo nazionale dovuto per esubero produttivo, con una nuova parametrizzazione tra quantitativo rettificato e quantitativo effettivamente consegnato.

L'articolo 3 del provvedimento dispone in materia di ristrutturazione industriale per le grandi imprese in stato di insolvenza, con riferimento al concordato previsto dall'articolo 4-*bis* del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, ed in particolare all'ipotesi per cui i crediti siano soddisfatti anche con l'attribuzione di azioni. In tale novella si prevede altresì che i creditori che impugnino altri crediti annessi possano avere a disposizione un rimedio di tipo cautelare, affidato nel rispetto della normativa in materia all'apprezzamento del giudice, il quale può disporre l'intrasferibilità delle azioni e regolare le successive fasi fino alla decisione sull'opposizione, avendo chiari i limiti delle suddette azioni e le legittime attese delle parti.

Ritiene pertanto che il quadro di sostegno complessivo risultante dal decreto-legge in esame, come modificato dalla Camera, si basi su alcuni punti fermi quali la possibilità di sospendere per il 2005 i contributi previdenziali e assistenziali, la possibilità di accedere a mutui a lungo termine ovvero di ricevere contributi in conto capitale, nonché alla definizione di un regime di sostegno alle crisi di mercato basato sull'attivazione delle misure indennizzatorie del Fondo di solidarietà nazionale e sulla possibilità di rinviare i pagamenti fiscali, previdenziali e delle cambiali agrarie in scadenza. Non vanno poi dimenticate – prosegue il relatore – le misure che consentono di accedere più agevolmente, ed in misura più marcata, alla rateizzazione dei crediti INPS e le norme che consentono oggi alle Regioni di attivare più efficacemente le misure di sostegno a favore delle imprese agricole colpite da calamità naturali. Completano le misure previste dal decreto-legge il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, la prevista assicurabilità dei rischi di mercato nell'ambito del Piano assicurativo agricolo annuale e la stesura del Piano ortofrutticolo nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI fa presente che debbono ancora pervenire alcune osservazioni da parte delle competenti Commissioni parlamentari sugli atti del Governo n. 455 e n. 456, ed in particolare della 2^a e 5^a Commissione sullo schema n. 455 e della 5^a e 8^a Commissione sullo schema n. 456. Ricorda inoltre che la scadenza del termine per l'espressione dei pareri è prevista, in entrambi i casi, per la giornata di domani.

Domanda pertanto al Rappresentante del Governo se vi sia la disponibilità ad attendere l'espressione dei pareri da parte della Commissione, corredati dalle prescritte osservazioni, in un momento successivo.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA assicura la piena disponibilità del Governo ad attendere l'espressione dei pareri da parte della Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente RONCONI avverte che la seduta già prevista per domani alle ore 15 è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 19 APRILE 2005

253^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di deliberazione del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta da ENI S.p.A. nel capitale di Snam Rete Gas S.p.A.» (n. 465)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Prende la parola il senatore DEBENEDETTI (*DS-U*), il quale osserva che la proposta di deliberazione in esame è estremamente generica non indicando in modo preciso né le finalità del provvedimento né le modalità della sua attuazione.

A suo avviso, sarebbe opportuno che la partecipazione dell'ENI e quindi indirettamente del Tesoro nella Snam Rete Gas fosse azzerata. Anche la riduzione al venti per cento appare infatti inadeguata ad eliminare le distorsioni della concorrenza che derivano dal possesso di una quota rilevante della rete di distribuzione da parte di uno dei soggetti utilizzatori. D'altra parte, se non vi fosse un interesse dell'ENI a detenere tale quota – con conseguente alterazione della concorrenza – non si comprenderebbe per quale motivo dovrebbe essere immobilizzata per tale finalità una quota ingente di capitale. Né si può ritenere che una simile immobilizzazione sia più redditizia dell'attività principale svolta dall'ENI, vale a dire la produ-

zione, l'importazione, la distribuzione e la vendita di energia elettrica e di gas naturale.

In base a queste considerazioni ritiene quindi opportuno indicare l'esigenza della alienazione totale della partecipazione. Successivamente, dovrebbero essere posti dei limiti poco elevati di proprietà sul modello di quanto è stato fatto per TERNA. Qualora vi fossero delle ragioni di carattere giuridico che impediscono tale soluzione per una società quotata, sono state ipotizzate delle soluzioni tecniche che potrebbero risolvere il problema. A suo giudizio, in tal modo, si determinerebbe una migliore competizione delle imprese con effetti positivi per i consumatori. Non ritiene che vi sia una particolare difficoltà derivante dall'eventuale acquisto di quote da parte di soggetti non italiani. Qualora però lo si ritenesse opportuno si potrebbe prevedere che l'alienazione a trattativa diretta potrebbe favorire l'intervento della Cassa depositi e prestiti o di eventuali soggetti che potrebbero fornire garanzie al riguardo. Appare utile anche la utilizzazione della *golden share*. Considera, infine, essenziale la fissazione di un limite temporale per l'attuazione dell'operazione, che potrebbe essere quello del 1° luglio del 2006. Come per TERNA si potrebbe anche prevedere un apposito comitato di consultazione.

Il sottosegretario DELL'ELCE osserva che lo schema di deliberazione in titolo lascia l'ENI totalmente libera di decidere sia le modalità di cessione della sua partecipazione in Snam Rete Gas sia la relativa ripartizione percentuale tra quota da destinare ad offerta pubblica di vendita e quota da collocare con trattativa diretta. Per garantire la stabilità dell'assetto proprietario e la tutela delle esigenze di sicurezza pubblica della rete di trasporto nazionale potrebbe essere opportuno definire una soglia minima che debba essere offerta a trattativa privata o una soglia massima cedibile ad un unico soggetto a trattativa privata, per evitare successivi problemi derivanti dall'entrata in Snam Rete Gas di soggetti che potrebbero acquisire partecipazioni anche rilevanti nella società. Inoltre, per quanto riguarda le caratteristiche di tale soggetto, potrebbe essere possibile un'ipotesi di cessione di quote alla Cassa depositi e prestiti o un intervento delle fondazioni bancarie.

La seduta sospesa alle ore 15,45 riprende alle ore 16,10.

Il presidente PONTONE tenendo conto, in particolare, delle considerazioni formulate dal rappresentante del Governo, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Il senatore DEBENEDETTI (*DS-U*) ritiene che nel parere dovrebbe essere indicato con chiarezza che i rappresentanti del Ministero presso il Consiglio di amministrazione dell'ENI dovrebbero proporre la alienazione totale della partecipazione in Snam Rete Gas. Dovrebbe inoltre essere indicato un termine entro cui tale operazione dovrebbe aver luogo. In mancanza di tali precisazioni preannuncia il proprio voto contrario.

Si associa il senatore CHIUSOLI (*DS-U*).

Il presidente PONTONE, dopo aver precisato che la legge già stabilisce il termine del 1° luglio 2007 per il limite del 20 per cento di partecipazione al capitale delle società che gestiscono reti nazionali di energia e gas, osserva che la proposta di parere è opportunamente finalizzata a garantire che dalla alienazione delle quote eccedenti non derivino effetti negativi di carattere generale. Ribadisce, pertanto, la propria proposta.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal Presidente.

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per l'anno 2005 (n. 476)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Rinvio dell'esame)

Il presidente PONTONE propone di richiedere la proroga del termine per l'espressione del parere, secondo quanto previsto dall'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) chiede l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge n. 2596 recante «Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente PONTONE, dopo aver precisato che la discussione del disegno di legge n. 2596 non è stata sollecitata nel corso delle passate riunioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prende atto della richiesta avanzata dal senatore Chiusoli.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame del disegno di legge n. 3393.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PONTONE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 20 aprile alle ore 15 non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,25.

**PARERE PROPOSTO DAL RELATORE ED ACCOLTO
DALLA COMMISSIONE SULLO SCHEMA N. 465**

«La 10^a Commissione permanente, esaminato lo schema di deliberazione del Consiglio dei Ministri in titolo, esprime parere favorevole osservando quanto segue:

al fine di garantire la stabilità dell'assetto proprietario e la tutela delle esigenze di sicurezza pubblica, di sanità e di difesa connesse alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla integrità e sicurezza di trasporto nazionale, potrebbe essere opportuno precisare la ripartizione percentuale tra quota da destinare ad offerta pubblica di vendita e quota da collocare con trattativa privata. Si potrebbe quindi, in alternativa, definire una soglia minima da offrire a trattativa pubblica o, viceversa, una soglia massima da cedere a trattativa privata;

per l'individuazione del soggetto cui riferire la trattativa privata si potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di cessione di quote societarie alla Cassa depositi e prestiti o a un intervento delle fondazioni bancarie;

appare condivisibile, infine, la decisione di introdurre una clausola di salvaguardia che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze i poteri previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 19 APRILE 2005

308^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI***La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (n. 478)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e rinvio)

Il presidente ZANOLETTI riferisce sulla schema di decreto legislativo all'esame, precisando preliminarmente che esso si propone di recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

La legge comunitaria 2003 – legge 31 ottobre 2003, n. 306 – ha incluso tale direttiva tra quelle elencate all'allegato B e all'articolo 17 ha dettato i principi e i criteri direttivi per la redazione del decreto legislativo di recepimento. Lo schema di decreto all'esame risulta peraltro conforme ai principi di delega.

Occorre altresì rilevare in tema di parità di trattamento tra uomini e donne nei luoghi di lavoro – che, in quanto inerente ai diritti fondamentali delle persone, attiene alla competenza esclusiva dello Stato – la normativa italiana risulta per molti aspetti già conforme ai principi comunitari: con la legge 9 dicembre 1977, n. 903 è stato infatti introdotto nell'ordinamento interno il principio della parità tra i sessi sul lavoro, e, successivamente, la legge 10 aprile 1991, n. 125 ha regolato le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro e il decreto legislativo 23 mag-

gio 2000, n. 196 disciplina l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità. Oltre a tali normative, occorre poi ricordare il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Prima di procedere all'esame del contenuto dello schema di decreto legislativo all'esame, il Presidente dà conto dei principi contenuti nella direttiva 2002/37/CE che risultano già recepiti nella legislazione vigente, rinviando, per un esame dettagliato di tale profilo, alla relazione governativa che accompagna il testo dello schema di decreto legislativo n. 478.

Si tratta, in particolare: dell'obbligo degli Stati membri di tenere conto dell'obiettivo della parità tra uomini e donne sul lavoro nello svolgimento dell'attività legislativa e amministrativa; del divieto di discriminazioni dirette o indirette fondate sul sesso, e, in particolare, sullo stato matrimoniale o di famiglia; dell'obbligo degli Stati membri di incoraggiare gli accordi collettivi, le prassi nazionali, nonché i soggetti responsabili dell'accesso alla formazione professionale a prendere misure per prevenire tutte le forme di discriminazioni di genere e in particolare le molestie e le molestie sessuali sul luogo di lavoro; delle eccezioni legali al principio della parità di trattamento; della salvaguardia delle misure a tutela della maternità; della promozione e del consolidamento delle pratiche di parità; dell'abrogazione delle norme in contrasto con i principi di parità e della cessazione degli effetti di atti di diversa natura, quali, ad esempio, gli accordi collettivi, che contemplino misure discriminanti; della tutela amministrativa e giurisdizionale in caso di mancata applicazione del principio della parità di trattamento; della protezione dal licenziamento o da trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro in caso di reazione ad un reclamo all'interno dell'impresa o di azione legale volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento; della promozione, dell'analisi, del controllo e del sostegno verso la parità di trattamento di genere nei luoghi di lavoro, con il pieno coinvolgimento delle parti sociali; delle informazioni adeguate sulla parità di trattamento tra uomini e donne sul posto di lavoro; del regime sanzionatorio.

Altre definizioni e principi della normativa comunitaria, che hanno carattere effettivamente innovativo della legislazione vigente, sono invece introdotti nell'ordinamento interno dallo schema di decreto legislativo all'esame. In particolare, dopo l'articolo 1, che definisce l'ambito di applicazione della normativa, l'articolo 2 introduce alcune novelle all'articolo 4 della citata legge n. 125 del 1991: la lettera *a*) del comma 1 aggiorna le vigenti nozioni di discriminazione diretta e indiretta, inserendo le definizioni riportate nella direttiva 2002/73/CE, in armonia con le norme già dettate con i decreti legislativi n. 215 e 216 del 2003. La lettera *b*), invece, inserisce dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 125 del 2001 alcune disposizioni volte a definire le molestie e le molestie sessuali quali fattispecie discriminatorie fondate sul sesso, e come tali vietate. Sono anche presi in esame le fattispecie di rifiuto, di sottomissione e quelle relative all'ordine di discriminare in ragione del sesso. Si stabilisce, infine, che sono considerati discriminazioni anche quei trattamenti sfavo-

revoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.

Le lettere *c)* e *d)* del medesimo comma 1 dell'articolo 2 introducono inoltre la possibilità per il giudice, ove richiesto, di risarcire il danno anche non patrimoniale. La previsione di tale risarcimento si coordinerebbe bene con le altre disposizioni già vigenti: ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 125 del 1991, infatti, il giudice ha il potere di ordinare la rimozione delle discriminazioni accertate, ed inoltre il comma 11 dell'articolo 4 della legge n. 125 del 1991 prevede la relativa disciplina sanzionatoria in caso di inottemperanza degli ordini del giudice.

La relazione del Governo precisa inoltre che al comma *2-bis* e *2-ter* l'utilizzo, in fine, della congiunzione «e» non significa che i caratteri del clima ivi elencati debbano essere tutti presenti ai fini della configurazione delle forme di discriminazione disciplinate, ma evidenzia solamente l'elencazione; pertanto, l'utilizzo della stessa ha una di carattere disgiuntivo.

L'articolo 3 apporta una serie di modifiche all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. In particolare, la lettera *a)* precisa che il divieto di discriminazione di genere per l'accesso al lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 903 si riferisce sia al lavoro subordinato sia al lavoro autonomo; la lettera *b)* inserisce, tra gli ambiti di applicazione del principio della parità di trattamento, anche l'affiliazione e l'attività in un'organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché le prestazioni erogate da tali organizzazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Sottocommissione per i pareri, già convocata al termine della seduta odierna, è integrato con l'esame del disegno di legge n. 3393, di conversione del decreto-legge n. 22 del 2005, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare.

PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) sollecita lo svolgimento delle interrogazioni di cui è primo firmatario in materia di disciplina previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto. Ricorda di avere già sollecitato la trattazione dei predetti atti ispettivi ed osserva che, attualmente, essendo stato adottato il decreto interministeriale di cui all'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 dello

stesso anno, ed avendo l'INAIL e l'INPS provveduto ciascuno a dare seguito agli adempimenti di competenza, sussistono le condizioni perché il Governo possa fornire una risposta esauriente ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE assicura il senatore Pizzinato che si rivolgerà alle sedi governative competenti, affinché sia data tempestivamente risposta alle interrogazioni di cui è firmatario.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI MERCOLEDÌ 20 APRILE

Il PRESIDENTE, in relazione alle variazioni del calendario dei lavori dell'Assemblea, preso atto delle richieste pervenutegli da alcuni Gruppi politici, avverte che la seduta già convocata per domani mercoledì 20 aprile non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 19 APRILE 2005

264^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Salini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (n. 459)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni).

Il presidente TOMASSINI, dopo aver rivolto un saluto di benvenuto al senatore Salini presente oggi in Commissione in veste di sottosegretario per la salute, dà la parola al senatore Carrara relatore sull'atto del Governo in titolo affinché illustri la proposta di parere sulla quale la Commissione potrà svolgere il dibattito.

Il senatore CARRARA (FI), relatore, illustra di seguito la proposta di parere favorevole con osservazioni, riportata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il presidente TOMASSINI dichiara quindi aperto il dibattito sulla proposta di parere testè illustrata.

Poiché non vi sono interventi, il PRESIDENTE dichiara concluso il dibattito.

I senatori SALZANO (*UDC*) e TREDESE (*FI*) dichiarano il voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari sulla proposta di parere in esame.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni illustrata dal relatore, che risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOMASSINI avverte che le sedute di domani, mercoledì 20 aprile 2005, alle ore 15, e di giovedì 21 aprile 2005, alle ore 8,30, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

**SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO
DAL RELATORE E APPROVATO DALLA
COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 459**

La 12^a Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) l'articolo 1 dello schema novella il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 226, e successive modificazioni. Sembra opportuno, sotto il profilo del rango delle fonti normative, ricorrere ad una soluzione omogenea, che potrebbe essere rappresentata dall'abrogazione del regolamento e dal conseguente trasferimento dell'intera disciplina nel presente decreto legislativo;

b) si rileva che, nell'ambito della suddetta novella, il nuovo allegato D non appare pienamente conforme all'allegato D2 della direttiva 88/407/CEE (allegato, quest'ultimo, inserito dalla decisione della Commissione 2004/101/CE, del 6 gennaio 2004). In particolare, il nuovo allegato D sembra presentare elementi di difformità (rispetto alla disciplina comunitaria) alla lettera c), punto b, ed alla lettera d) del riquadro D (denominato «Informazioni sanitarie»).

Si rinvia inoltre alle osservazioni rese dalle Commissioni 1^a e 14^a.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MARTEDÌ 19 APRILE 2005

81ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il vicepresidente della Commissione Europea e commissario responsabile per il portafoglio Giustizia, Libertà e Sicurezza, Franco Frattini.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti nella realtà internazionale: audizione di Franco Frattini, vicepresidente della Commissione Europea e commissario responsabile per il portafoglio Giustizia, Libertà e Sicurezza

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ringrazia l'onorevole Franco Frattini per avere aderito all'invito della Commissione a riferire sulla sua attività a favore della protezione dei diritti umani all'interno della Commissione stessa: l'onorevole Frattini, infatti, non è solo Vicepresidente della Commissione, ma anche Commissario responsabile per il portafoglio Giustizia, Libertà e Sicurezza. La Costituzione europea, recentemente approvata, è all'avanguardia per ciò che riguarda la tutela dei diritti umani e sarà interessante sapere in che modo la Commissione intende valorizzare questo patrimonio. Inoltre l'onorevole Frattini potrà riferire in ordine a temi specifici di interesse di questa Commissione: il traffico degli esseri umani, il problema dei profughi, il grande tema dell'asilo politico.

L'onorevole Franco FRATTINI conferma l'importanza della tutela dei diritti umani per il portafoglio affidatogli nell'ambito della Commissione europea che, significativamente, parla di «Giustizia, Libertà e Sicurezza». Infatti non può esservi efficace tutela della sicurezza individuale

senza che al contempo siano garantiti ai singoli i diritti fondamentali. Una specifica proposta avanzata alla Commissione europea è di sostituire le molte iniziative esistenti in materia di diritti umani con un solo programma «Per la protezione e promozione dei diritti umani». Unanimente, lo scorso 6 aprile, è stato stabilito di triplicare le risorse a disposizione per i diritti umani. Vanno sottolineati i passi in avanti compiuti con l'approvazione del Trattato sulla Costituzione europea, di cui ha brevemente parlato il presidente Pianetta. In primo luogo è estremamente positiva l'integrazione nel Trattato della Carta dei diritti fondamentali approvata a Nizza, che «costituzionalizza» quei diritti e offre garanzia anche giurisdizionale riguardo alla loro tutela. All'interno di questi diritti vanno ricordati il diritto alla protezione dei dati personali e i diritti connessi alla bioetica, entrambi espressione di una sensibilità molto avanzata dei «costituenti» europei. In secondo luogo va valutata positivamente l'adesione dell'Unione europea in quanto tale alla Convenzione europea per i diritti dell'Uomo in ordine alla quale si stanno già avviando i lavori preparatori. Altra novità degna di nota è l'istituzione di una Agenzia europea per i diritti fondamentali, destinata a prendere il posto dell'Osservatorio di Vienna sul razzismo e la xenofobia, che ha comunque ben operato, agenzia il cui lavoro risulterà prezioso in prospettiva per giungere ad uno *standard* comune di rispetto dei diritti fondamentali. L'Agenzia darà supporto alla Commissione ed al Consiglio europei non solo con poteri di indagine ma anche di raccomandazione. Quanto all'ambito geografico della sua competenza sembra preferibile che possa limitarsi ai soli paesi dell'Unione, prendendo semmai in considerazione i paesi che avessero fatto richiesta di adesione. Il prossimo 25 aprile, su natura e obiettivi dell'Agenzia, avrà luogo un grande e ampio dibattito pubblico che andrà seguito con attenzione e interesse. Altri temi centrali di impegno per l'avvenire saranno la cittadinanza europea e la lotta contro il traffico degli esseri umani tenendo presenti, per quanto riguarda quest'ultimo argomento, non solo obiettivi di prevenzione e contrasto, avvalendosi del lavoro di Eurogol, ma anche di protezione delle vittime. In questo senso si muove una strategia di accordi con paesi terzi come la Russia, la Bielorussia, l'Ucraina, la Romania e la Bulgaria, paesi, questi, prossimi all'adesione. Attenzione specifica andrà poi rivolta alle donne e ai loro diritti con specifico riguardo alle violenze compiute contro di esse all'interno della famiglia. Per quanto riguarda la lotta al terrorismo essa non può essere disgiunta dalla protezione dei diritti fondamentali della persona, e in questo senso il prossimo 10 maggio verrà presentato un programma di azione europea per la sicurezza, che non riguarderà solo i fenomeni connessi con il terrorismo, ma anche le azioni contro le organizzazioni della criminalità organizzata. La lotta alla discriminazione è altresì destinata a rivestire primaria importanza, discriminazione di genere, certo, ma anche – forse soprattutto – discriminazione razziale: nel mese di giugno verrà auspicabilmente approvato il compromesso concernente la decisione quadro contro la xenofobia e l'antisemitismo. Né può essere trascurata la discriminazione fondata sulle differenze di fede religiosa, in quanto solo con una forte spinta

al dialogo interreligioso potrà essere attuata una politica efficace di integrazione di intere comunità religiose, in particolare i musulmani, in modo da scongiurare estremismi e prevenire il fiorire di attività terroristiche. Un passaggio cruciale in questo senso per garantire credibilità all'Unione europea, è rappresentato dall'omogeneizzazione a livello europeo del diritto di asilo perché si possa giungere ad un regime comune. Sul grande tema dei diritti dei migranti esiste un progetto pilota che coinvolge i paesi del Maghreb e la Libia con la partecipazione dell'Alto Commissariato per i rifugiati, tendente a dare una formazione uniforme al personale che si trova a gestire i richiedenti asilo, un progetto che deve condurre ad assicurare uguaglianza di trattamento e salvaguardare i diritti dei richiedenti mentre è in corso di esame la loro domanda. Da ultimo, un tema sul quale si sta facendo un grande ed importante lavoro, specie nei confronti dei paesi africani, è la lotta contro l'applicazione della pena capitale, tanto che si sta pensando alla istituzione di una giornata europea contro la pena di morte.

Il presidente PIANETTA, nel ringraziare l'onorevole Frattini, sottolinea come proprio dall'impegno contro la pena di morte nasca questa Commissione per i diritti umani. Nella scorsa legislatura, infatti, è stato estremamente attivo un Comitato contro la pena di morte, presieduto dalla Vice Presidente, Ersilia Salvato.

Il senatore FORLANI (*UDC*), nel rilevare l'estrema importanza del programma esposto dall'onorevole Frattini, sottolinea come fondamentale nell'affermazione dei diritti umani nel mondo debba essere il ruolo svolto dall'Unione europea. Ritiene che sul tema dei diritti debba iniziare un fecondo interscambio tra questa Commissione e gli Uffici dell'onorevole Frattini.

Il senatore BASILE (*Misto*) si interroga sui limiti geografici che avrà l'Agenzia europea per i diritti fondamentali. Sottolinea come la cittadinanza europea ancora sia in larga parte insufficiente e, mentre va apprezzato sicuramente lo sforzo contro la pena di morte, si debba ancora approfondire il tema del migliore e più razionale uso delle risorse.

La senatrice DE ZULUETA (*Verdi-Un*) auspica che, anche ove il Trattato per la Costituzione europea non dovesse essere approvato dai *referendum* che i paesi membri stanno organizzando, in particolare in Francia, i lavori preparatori dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo proseguano. Apprezza l'approccio al problema della tratta degli esseri umani illustrato dall'onorevole Frattini, che garantisce tutela alle vittime, e ricorda di avere adottato lo stesso approccio nella relazione alla Commissione antimafia sullo stesso argomento. Chiede un intervento sul negoziatore europeo in seno al Consiglio d'Europa in modo che gli *standard* di protezione ai migranti non vengano abbassati. Va sicuramente apprezzato lo sforzo di dare tutela anche ai mi-

granti che si trovano in posizione di irregolarità, quando volessero fare domanda di asilo, mentre però preoccupa la condanna del Parlamento europeo contro l'Italia per la questione poco trasparente della gestione degli arrivi a Lampedusa con specifico riguardo al rapporto con la Libia.

Il senatore IOVENE (*DS-U*) chiede vengano precisati ruolo e natura dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali, sia in rapporto ai paesi dell'Unione sia in rapporto ai parlamenti nazionali ed alle istituzioni comunitarie. Quanto alla vicenda di Lampedusa denuncia che siano stati effettuati respingimenti collettivi, mentre largamente insufficiente sotto il profilo della protezione dei diritti umani appare la gestione dei centri di permanenza temporanea e i centri di prima accoglienza.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) chiede ulteriori notizie sul ruolo dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali sottolineando che deve restare insostituibile il ruolo politico delle istituzioni comunitarie più rappresentative. In che modo va poi intesa la clausola di condizionabilità del rispetto dei diritti umani che l'Unione europea chiederà di inserire nei trattati con i paesi terzi? Quanto al dialogo interreligioso ricorda che andrebbe previsto un vero e proprio diritto alla religiosità di cui invece non si parla.

La senatrice DATO (*Mar-DL-U*) invoca un diritto alla laicità di cui avverte l'assenza, mentre lamenta che sulle pari opportunità vi sia stata in Europa una politica estremamente lacunosa. Inoltre richiama l'attenzione sulla protezione dei diritti umani all'interno delle carceri in Italia.

Il presidente PIANETTA chiede delucidazioni sull'impegno della Commissione europea contro il terrorismo.

L'onorevole FRATTINI mette in rilievo che la discussione sulla natura, il ruolo, le funzioni dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali è ancora aperta al contributo di tutti. Si è d'accordo comunque che essa non sia raggiungibile da parte di tutti i cittadini perché ne farebbe una sorta di super tribunale che nessuno vuole. Si è anche d'accordo che l'ambito territoriale della sua competenza non debba essere illimitato ma riguardare paesi terzi solo in casi residuali. Se il Trattato per la Costituzione europea non dovesse essere approvato nei *referendum* previsti, questo inevitabilmente avrebbe un effetto negativo anche sul percorso di adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per i diritti dell'Uomo. Quanto alla situazione di Lampedusa il Governo italiano ha dato ampie assicurazioni che non vi sono stati respingimenti su base collettiva, mentre va sottolineato che una efficace politica sull'immigrazione non possa prescindere da accordi con la Libia. La protezione dei diritti umani nelle carceri rappresenta sicuramente una suggestione positiva. Le istituzioni dell'Unione europea hanno raccomandato l'adozione di una normativa sulle pari opportunità. Il dialogo interreligioso rappresenta la via obbligata

per essere credibili nella lotta agli estremismi e per prevenire fenomeni terroristici.

Il presidente PIANETTA, nel chiudere la seduta, esprime apprezzamento per l'ampia ed esaustiva relazione svolta dall'onorevole Frattini.

La seduta termina alle ore 16,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 19 APRILE 2005

194^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

Seguito della discussione di proposte di modifica del Regolamento della Commissione
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 17 novembre 2004.

Il RELATORE, presidente Petruccioli, ricorda che nella seduta precedente erano stati presentati gli emendamenti alla modifica del Regolamento da lui proposta.

Egli ricorda anche di aver espresso parere favorevole ai miglioramenti formali proposti al comma 1 – vale a dire la sostituzione della parola «copertura» con l'altra «raggiungimento» – e al comma 2, in particolare per quanto riguarda una definizione più puntuale dell'ipotesi della mancata elezione di tutti i membri della lista di indicazione parlamentare per il conseguimento da parte di più candidati di un uguale numero di voti.

È invece contrario alla proposta che, nel caso suddetto, si proceda ad un ballottaggio. La sua proposta di stabilire che, in caso di risultato non

univoco, si ripeta la votazione di tutti i sette componenti della lista di indicazione parlamentare, infatti, riposa a suo parere non solo sullo spirito della disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 20 della legge n. 112 del 2004, vale a dire quello di assicurare mediante lo strumento del voto limitato ad uno una adeguata rappresentanza delle minoranze, ma anche sulla stessa lettera della norma, in quanto la possibilità di votare in sede di ballottaggio conferisce ad alcuni commissari il potere di esprimere il voto su più soggetti.

Egli si dichiara infine favorevole a modificare il comma 3 nel senso di sopprimere le parole «affinché procedano ad una nuova nomina».

Rispondendo poi ad una richiesta di chiarimenti del deputato Butti, il presidente Petruccioli fa presente che il comma 3 è diretto a chiarire – sebbene in realtà a suo parere tale elemento discenda dalle norme generali in materia di pareri parlamentari su nomine – che in caso di mancato raggiungimento di un parere favorevole con la maggioranza qualificata prescritta, la Commissione non procede ad una seconda votazione e comunica immediatamente al Consiglio di amministrazione e al Ministro dell'economia il risultato negativo.

A questo punto finiscono le responsabilità della Commissione e sarà una scelta del Ministro quella di proporre una nuova designazione o, qualora lo ritenga, riproporre alla Commissione stessa la precedente candidatura.

Poiché i presentatori accolgono le proposte di riformulazione del Presidente e ritirano gli emendamenti, la proposta di modifica del Regolamento, posta ai voti nel suo nuovo testo, è approvata.

MATERIE DI COMPETENZA

Esame del ricorso avverso la reiezione, deliberata dalla Sottocommissione permanente dell'accesso nella seduta del 16 febbraio 2005, della richiesta di accesso n. 5835

(Discussione dell'esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PESSINA.

In data 16 febbraio 2005 la Sottocommissione permanente per l'Accesso, nell'esaminare un gruppo di domande di accesso televisivo, radiofonico e con il mezzo del televideo ha respinto, tra le altre, la domanda presentata dall'Associazione «Esperanto» Radikala Asocio Onlus, che ha presentato ricorso alla Commissione plenaria nei termini previsti dal regolamento.

L'esclusione è stata disposta in base al comma 2-*bis* dell'articolo 2 del regolamento per l'accesso radiotelevisivo – comma introdotto in conseguenza delle modifiche al regolamento stesso approvate dalla Commissione il 20 ottobre 2004 – che recita: «Ciascun soggetto avente titolo può presentare non più di una domanda ogni tre mesi per ogni sede di accesso, radiofonica, televisiva e per il mezzo di televideo. Con riferimento in par-

tiolare alle trasmissioni di carattere prevalentemente politico o di attualità politica sindacale la Sottocommissione per l'accesso ha facoltà di escludere le richieste che provengano da soggetti che abbiano collegamento organico con soggetti che hanno già presentato richiesta nei tre mesi precedenti, e che comunque risultino dirette ad aggirare il divieto di presentazione di più domande nell'arco di tre mesi da parte di uno stesso soggetto».

Poiché la riunione della Sottocommissione dello scorso 17 febbraio è stata la prima nel corso della quale si sono applicate le nuove regole, è evidente il rilievo di tale ricorso ai fini della formazione di una giurisprudenza sull'applicazione delle norme stesse.

I ricorrenti motivano essenzialmente sotto quattro profili diversi.

In primo luogo essi ritengono illegittimo il comma *2-bis* in quanto non subordina la limitazione ad una ogni tre mesi delle domande che possono essere approvate all'effettivo verificarsi di una carenza di spazi.

In secondo luogo essi ritengono che impropriamente il comma *2-bis* detti una disciplina della limitazione della presentazione delle domande che, di fatto, comprimerebbe l'autonomia della titolarità di accesso di quelle associazioni politiche e culturali che la legge considera come soggetti legittimati distintamente.

I ricorrenti, inoltre, ritengono che, al di là della sua legittimità e opportunità, il comma *2-bis* sia stato applicato non correttamente.

Essi infatti asseriscono che la *ratio* della norma sarebbe quella di «evitare abusi dell'istituto dell'accesso tramite richieste da parte di associazioni fittizie, non certo... consentire una discrezionalità quanto mai ampia alla Sottocommissione nel valutare l'affinità politica o sindacale di due distinte associazioni».

Infine i ricorrenti sottolineano che, comunque, il pluralismo che deve essere assicurato non è solo quello riferibile all'appartenenza a determinate aree politiche, ma anche quello relativo agli argomenti che si trattano e alla pluralità dei bisogni, degli interessi e dei valori diffusi nella società cui si intende dare voce con l'accesso radiotelevisivo.

A parere del relatore i predetti rilievi non possono essere accolti.

In primo luogo, infatti, non si può negare il diritto e la competenza della Commissione a disciplinare l'applicazione dell'art. 6 della legge n. 103 del 1975 in modo da consentire l'effettività dell'accesso al più ampio spettro di richiedenti, in modo da garantire l'effettiva rappresentazione pluralistica delle espressioni associative operanti nella società italiana.

I criteri dettati dal comma *2-bis* dell'art. 2, sotto questo profilo, non possono essere considerati irrazionali, sia in quanto la titolarità all'accesso delle singole associazioni non può non essere esercitata secondo criteri che garantiscano il predetto pluralismo, impedendo dunque ad esempio una sovrarappresentazione di una determinata area politico-culturale, sia in quanto deve essere comunque garantito, in un arco sufficientemente lungo di tempo, l'accesso a tutti i richiedenti.

Il criterio della limitazione delle domande che possono essere presentate da ogni associazione ad una trasmissione ogni tre mesi intende rispondere ad entrambe le esigenze. Infatti esso intende evitare sia l'approvazione, e quindi l'instaurazione di una legittima aspettativa da parte del richiedente, di un gran numero di domande che non potranno essere soddisfatte in considerazione della necessità di dare spazio a tutti i richiedenti, sia l'esigenza – ed è ciò che giustifica l'opportunità di stabilire un criterio a priori, senza tener necessariamente conto di quante domande sono poi effettivamente presentate – di evitare comunque che l'accesso radiotelevisivo possa essere utilizzato, anche nell'ipotesi del tutto peregrina che vi siano pochi richiedenti, in modo da consentire una sovraesposizione di uno di essi.

Per quanto poi riguarda il secondo criterio previsto dal comma *2-bis* dell'art. 2, quello dell'esclusione di soggetti aventi collegamento organico con soggetti politici o sindacali che abbiano presentato richiesta nei tre mesi precedenti, esso evidentemente intende soddisfare essenzialmente il criterio del pluralismo.

Da questo punto di vista deve essere chiaro che la Commissione ha ritenuto in primo luogo di dover evitare una sovrautilizzazione dell'accesso televisivo, con uno squilibrio quindi nei confronti delle realtà associative che non sono percepite come espressione di movimenti politici o sindacali, a favore di realtà che hanno già, sia per il rilievo attribuito loro dall'informazione radiotelevisiva, sia per gli spazi istituzionali ad esse attribuito, una visibilità ben superiore.

Pertanto non è corretto affermare che si sia inteso unicamente escludere abusi dell'accesso tramite richiesta di associazioni fittizie. Qualora infatti la Commissione ritenga che, per qualsiasi motivo, una sedicente associazione non sia in realtà tale, dovrà rigettare la domanda ai sensi dell'art. 3 del Regolamento dell'accesso, e ciò indipendentemente dalla finalità con cui tale domanda sia stata presentata.

Il criterio del collegamento organico ovviamente non deve essere necessariamente equivalente ad un collegamento formale, quale può essere ad esempio il diritto dell'associazione in quanto tale ad essere presente negli organi di governo di un partito, ma può essere desunto anche da elementi di fatto quali, nel caso in specie, l'uso del termine «radicale» nella denominazione dell'associazione, l'identità di sede con il Partito Radicale, la comunanza del sito internet, etc.

Per quanto riguarda l'ultima osservazione dei ricorrenti, la Commissione, con l'approvazione del comma *2-bis* dell'art. 2, non ha evidentemente introdotto un criterio esclusivo o prevalente di valutazione del pluralismo, dal momento che, ad esempio, la varietà degli argomenti e la natura delle associazioni viene tenuta in considerazione all'atto della formulazione dei criteri per la formazione dei calendari delle trasmissioni, che accompagna l'approvazione delle domande.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Discussione di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione politica e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo ai referendum abrogativi concernenti la legge n. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita

(Svolgimento della discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il PRESIDENTE, senatore Petruccioli.

Dopo aver brevemente illustrato il testo delle disposizioni si sofferma sulla problematica dei soggetti legittimati a partecipare alle trasmissioni.

L'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del testo da lui proposto e trasmesso informalmente già ieri a tutti i componenti della Commissione prevede fra i soggetti legittimati i partiti politici, purché però facciano una esplicita dichiarazione di voto in senso favorevole o contrario al quesito referendario.

Questa disposizione ha suscitato perplessità fra i rappresentanti di diverse importanti forze politiche che hanno deciso di non dare indicazioni di voto e di lasciare libertà di coscienza ai loro aderenti.

È evidente che, a norma della legge n. 28 del 2000 che, alla lettera *d*) del comma 2, dell'articolo 4, prevede che gli spazi delle informazioni siano suddivisi fra favorevoli e contrari, non è possibile ammettere alle trasmissioni i titolari di una terza posizione, quella della libertà di coscienza.

A suo parere il modo migliore per evitare che i partiti che non danno indicazioni vengano esclusi dal computo secondo un criterio oggettivo di classificazione, quello appunto dei soggetti politici, potrebbe essere quello di sopprimere *tout court* la lettera *b*), non riconoscendo ai partiti in quanto tali un diritto originario a partecipare alle trasmissioni.

Ciò non significa che i partiti che intendono sostenere una opzione di voto non possano farlo esplicitamente, dal momento che ciascuno di essi potrà partecipare a norma della lettera *c*) dello stesso comma 1 dell'articolo 2, costituendo uno dei comitati «rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale» contemplati dalla norma suddetta.

Il deputato GENTILONI SILVERI esprime un parere favorevole in linea di massima sulla proposta testé illustrata dal Presidente di modifica dell'articolo 3, pur manifestando la sua disponibilità a considerare la possibilità di altre soluzioni.

Quello che, comunque, a suo parere non è possibile, è mantenere l'attuale formulazione della lettera *b*) del comma 3. Egli la ritiene infatti contraria allo spirito di una legge, quale la n. 28 del 2000, la cui finalità, dichiarata esplicitamente, è la salvaguardia della parità di posizioni di uguali soggetti politici, una norma che conferisce il diritto nelle trasmissioni ad alcune forze politiche, mentre lo nega ad altre esclusivamente a causa della loro opzione in favore della libertà di coscienza dei loro aderenti.

Oltretutto non si tratta di forze politiche marginali, ma di partiti come la Margherita, Forza Italia e Alleanza Nazionale, che rappresentano complessivamente circa metà dell'elettorato.

Il deputato GIULIETTI sottolinea l'estrema rilevanza della questione di cui si discute.

Non diversamente infatti da quanto è avvenuto poc'anzi con la modifica del Regolamento della Commissione e con l'apertura del dibattito su una questione essenziale per i diritti di manifestazione del pensiero e di partecipazione come l'applicazione del regolamento per l'accesso radio-televisivo, anche oggi si tratta di aprire una riflessione su regole che devono valere anche per il futuro.

Riservandosi di approfondire la proposta del Presidente, di cui condivide peraltro la finalità, egli invita anche a riflettere sulla opportunità di estendere esplicitamente gli obblighi relativi all'informazione non solo alle testate, ma anche a tutte le strutture della RAI – si pensi a RAI International – che hanno compiti e responsabilità in materia di informazione.

Egli chiede quindi di conoscere quale seguito – e dalla visione dei programmi radiotelevisivi non sembra esservi stato granché – abbia dato la RAI alle ripetute risoluzioni della Commissione circa la necessità di una adeguata illuminazione circa i problemi oggetto dei *referendum*.

La deputata BUFFO chiede che sulla proposta del Presidente possa essere concesso alla Commissione un adeguato periodo di riflessione. Infatti è consapevole dei problemi che sottendono tale proposta, e in particolare del fatto che non si possano obbligare delle forze politiche a forzare la propria posizione pur di essere inserite all'interno di un sistema rigidamente basato sul contraddittorio.

Tuttavia non vi è dubbio che l'esclusione dei partiti in quanto soggetti autonomi dalle trasmissioni suscita qualche perplessità.

Il senatore FALOMI si dichiara contrario alla proposta del Presidente.

Egli fa presente che l'esclusione dei partiti in quanto tali dalle trasmissioni sul *referendum*, cui potrebbero avere accesso solo attraverso l'espedito della costituzione di comitati, da un lato appare riduttiva del ruolo dei partiti stessi e dall'altro rischia di danneggiare quelli più piccoli, che non hanno lo stesso accesso dei partiti maggiori alle trasmissioni di informazione, ma soprattutto rischia di creare un precedente che potrebbe risultare pericoloso a fronte di *referendum* che non trattino materie di coscienza, ma che abbiano un contenuto più specificamente politico.

Egli richiama poi la necessità di garantire nei tempi più brevi l'approvazione delle disposizioni, dal momento che sono già trascorsi diversi giorni dall'indizione dei comizi e che la RAI continua comunque ad essere gravemente latitante sulla tematica oggetto dei *referendum*.

Il RELATORE fa presente in primo luogo al deputato Giulietti che riferirà alla Commissione sulla copertura del *referendum* insieme ad altri

argomenti, ed in particolare ai dati sulla copertura della campagna elettorale delle Regioni da parte delle redazioni regionali della RAI.

Per quanto riguarda la sollecitazione del senatore Falomi ad una rapida approvazione del provvedimento, il Relatore propone di fissare per domani alle ore 13 il termine per la presentazione di emendamenti; la seduta già convocata per domani non verrà per ora sconvocata, tuttavia è evidente che vi sono notevoli probabilità, in relazione alla programmazione dei lavori del Senato e della Camera dei deputati, che essa debba essere rinviata, e in quest'ultimo caso la Commissione dovrebbe impegnarsi ad approvare le disposizioni nella seduta di martedì prossimo in modo che si possa provvedere subito alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato GIULIETTI invita il Presidente a segnalare alla RAI l'esigenza di una adeguata copertura di un anniversario importante per la memoria nazionale, quale il sessantesimo anniversario della Liberazione.

Egli fa presente poi come da più parti sia stata segnalata la difficoltà a trasmettere nei normali circuiti cinematografici il film «Submission» del regista olandese Theo Van Gogh, recentemente assassinato da estremisti islamici, sulla condizione della donna nella cultura mussulmana, una difficoltà che viene fatta risalire alla paura di ritorsioni e attentati.

L'oratore fa presente di aver potuto assistere alla proiezione del film organizzata dal gruppo dei Democratici di sinistra della Camera dei deputati e di ritenere che si tratti di un'opera che si presta a notevoli discussioni e di cui non condivide l'impianto culturale.

Tuttavia egli ritiene assolutamente inaccettabile che si possa subire il ricatto del terrore, per cui ritiene che sarebbe un'opera di coraggio e civiltà per l'azienda di servizio pubblico curare la diffusione del film, accompagnata magari da un dibattito aperto e franco.

Il PRESIDENTE Petruccioli prende atto dell'auspicio espresso dal deputato Giulietti e assicura che segnalerà alla RAI l'opinione condivisa da tutta la Commissione sull'opportunità che dia un adeguato spazio all'anniversario del 25 aprile.

La seduta termina alle ore 15,15.

ALLEGATO 1

Dopo l'**articolo 12** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

*(Deliberazioni relative agli organi di amministrazione
della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A)*

1. Ai fini della formulazione della lista dei candidati per il Consiglio di Amministrazione della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. spettante al Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevista ai commi 7 e 9 dell'Art. 20 della Legge 3 maggio 2004 n. 112, la Commissione vota a scrutinio segreto. Ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un unico nome. Risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di membri della lista che devono essere indicati dalla Commissione.

2. Qualora lo scrutinio non dia luogo all'elezione di tutti i membri della lista di indicazione parlamentare per il conseguimento da parte di più candidati di ugual numero di voti si procede ad un nuovo scrutinio per l'elezione di tutti i membri di cui al comma precedente.

3. Ai fini dell'espressione del parere, richiesto dai commi 5 e 9 dell'art. 20 della Legge 3 maggio 2004 n. 112, affinché divenga efficace la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., la Commissione è convocata non oltre dieci giorni dalla nomina del Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione, ovvero dalla sua indicazione da parte del socio di maggioranza. La deliberazione ha luogo a scrutinio segreto. Qualora alla prima votazione la nomina non risulti approvata dai due terzi della Commissione, il Presidente ne fa immediatamente notizia al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Consiglio di Amministrazione».

ALLEGATO 2

Testo proposto dal Relatore sulle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i quattro referendum popolari per l'abrogazione di disposizioni recate dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, indetti per il giorno 12 giugno 2005.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

a) visto l'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che attribuisce alla Commissione il potere di disciplinare direttamente le Tribune; visto altresì il primo capoverso della medesima disposizione, che attribuisce alla Commissione il potere di formulare indirizzi generali rivolti alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

b) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

c) rilevato che con decreti del Presidente della Repubblica in data 7 aprile 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 84 del 12 aprile 2005, sono stati indetti per il giorno di domenica 12 giugno 2005 i quattro referendum popolari per l'abrogazione dei disposizioni recate dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40.

d) considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e conoscenza su ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

e) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, adeguata conoscibilità al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla Rai;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie del 12 giugno 2005 in materia di procreazione medicalmente assistita, e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove

non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*, dei decreti del Presidente della Repubblica che indicano i *referendum*, sino a tutta la giornata di votazione.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei *referendum*, di cui all'articolo 4, commi 1 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto per il *referendum*. Essa si realizza mediante le Tribune disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla Rai, di cui all'articolo 5;

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei *referendum*, di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei «contenitori» di cui all'articolo 6;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.

Art. 3.

(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei *referendum* possono prendere parte:

a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo quesito referendario è stato proposto da più Comitati promotori, essi si alternano negli spazi relativi a tale quesito;

b) i soggetti politici che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo

almeno un deputato al Parlamento europeo, ovvero che abbiano partecipato con proprio simbolo alle ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale e ai quali dichiararsi di appartenere almeno un parlamentare nazionale, purché abbiano dato una esplicita indicazione di voto favorevole o contrario al quesito referendario, comprendendo fra i contrari anche coloro che invitano i cittadini ad astenersi dalla votazione;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto favorevole o contrario al quesito referendario, comprendendo fra i contrari anche coloro che invitano i cittadini ad astenersi dalla votazione. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari.

3. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), ed il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario sono valutati dalla Commissione, con la procedura di cui all'articolo 9. Con le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.

Art. 4.

(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione)

1. A partire dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di indizione dei referendum, la Rai cura l'illustrazione dei quesiti referendari, ed informa sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti alle elezioni regionali ed amministrative.

2. I programmi di cui al presente articolo realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo sono trasmessi alla Commissione. Essa li valuta con le modalità di cui all'articolo 9.

Art. 5.

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

1. La direzione delle Tribune e servizi parlamentari della Rai predispone e trasmette in rete nazionale, a partire dal 12 maggio 2005, un ciclo di Tribune riservate ai temi dei *referendum*, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'articolo 3, comma 1, con le seguenti modalità:

a) i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono invitati dalla Rai a prendere parte alle Tribune, per illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole;

b) la Rai individua quali, tra i comitati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono essere invitati a prendere parte alle Tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna Tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito.

2. La Rai, previa comunicazione alla Commissione, può altresì invitare alle Tribune soggetti, anche individuali, diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1, qualora ciò sia giustificato dalla loro eccezionale rilevanza politica o sociale, ovvero sia necessario per assicurare parità effettiva alle opposte indicazioni di voto.

3. Le Tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 11 e domenica 12 giugno 2005.

4. Alle Tribune di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in qualsivoglia consultazione. Nelle medesime Tribune non possono essere utilizzati simboli o *slogan* che coincidano o che obiettivamente richiamino quelli utilizzati nelle competizioni elettorali, né può farsi altro riferimento alle competizioni elettorali in corso.

5. Qualora alle Tribune di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l'indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore.

6. Le Tribune di cui al presente articolo sono programmate sulle tre reti televisive e radiofoniche in modo da garantire il più ampio ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio potranno avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune. L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante: nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia. Le Tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di Roma, e possono essere registrate, purché la registrazione sia effettuata nelle ventiquattro ore prece-

denti l'inizio della messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna.

7. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione delle Tribune e Servizi parlamentari della Rai, che riferisce alla Commissione di vigilanza tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. La Commissione decide con le modalità di cui all'articolo 9.

8. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle Tribune, eventualmente disposte dalla Rai, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1, in quanto applicabile, 2, 3 e 4.

Art. 6.

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del presente provvedimento, ha luogo in rete nazionale negli appositi «contenitori», non prima di giovedì 12 maggio 2005.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento. Nella richiesta, rivolta alla Rai entro il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3, essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto a ciascuno dei quesiti referendari per i quali richiedono i messaggi;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se ed in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della Rai;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale, ed il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario cui è riferita la domanda.

3. Nei cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle richieste di cui al comma 2, la Rai determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto, tenendo conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. In rapporto al numero complessivo di richieste pervenute, la Rai può altresì stabilire un numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso alla Commissione ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; la Commissione si esprime con le modalità di cui all'articolo 9.

4. Gli spazi disponibili in ciascun «contenitore» sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al relativo quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata,

ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ad un quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo «contenitore», ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

5. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Possono altresì applicarsi quelle di cui all'articolo 5, comma 2, limitatamente all'esigenza di assicurare la parità tra le indicazioni di voto, qualora tale esigenza non possa essere soddisfatta in altro modo. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento sui quesiti referendari ai conduttori o alla testata.

3. La Rai, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza degli argomenti oggetto dei *referendum* nei programmi di approfondimento, curando una adeguata informazione sugli aspetti tecnico-scientifici, e garantendo comunque che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione.

Art. 8.

(Programmi dell'Accesso)

1. I programmi nazionali e regionali dell'Accesso sono soggetti alla medesima disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera *d*), anche ove siano riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata.

Art. 9.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

Art. 10.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del direttore generale della Rai)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

Art. 11

(Pubblicità del provvedimento)

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MARTEDÌ 19 APRILE 2005

66ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,55.

Seguito della discussione sulle problematiche concernenti la disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali

Intervengono i senatori BOBBIO e FLORINO.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione e la replica del relatore alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 19 APRILE 2005

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 14,35.

Sui lavori della Commissione

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, comunica che, in data 14 marzo 2005, è pervenuta dall'IPSEMA una nota integrativa concernente il bilancio consuntivo 2003 e preventivo 2004 del medesimo ente, nella quale si dà conto delle questioni critiche emerse nel corso della seduta del 1° marzo scorso. Avverte che tale nota sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all'Istituto Nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP)

(Seguito dell'esame e conclusione)

La Commissione prosegue l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 12 aprile scorso, dopo l'introduzione da parte del deputato Lino Duilio dei temi all'esame della Commissione, il senatore Antonio Vanzo, relatore sui bilanci in titolo, aveva illustrato la proposta di considerazioni conclusive.

Il senatore Antonio PIZZINATO (*DS-U*) interviene a più riprese per esprimere alcune osservazioni sia di carattere generale, sia relativamente alla proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore nel corso della precedente seduta.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, interviene fornendo alcuni chiarimenti in relazione alle osservazioni formulate dal senatore Pizzinato.

Il senatore Antonio VANZO, *relatore*, alla luce delle considerazioni formulate, riformula la proposta di considerazioni conclusive in tal senso:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi all'Istituto nazionale di previdenza dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP);

premessi che:

a) per quanto attiene la gestione caratteristica, particolare rilevanza riveste la c.d. missione pensionistica, in ordine alla quale l'analisi delle singole gestioni ha evidenziato situazioni di equilibrio tra entrate contributive e spesa pensionistica tra loro molto eterogenee. In generale, il saldo negativo della missione pensionistica è la risultante algebrica compensativa del ben più rilevante squilibrio CPDEL-Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali (– 1.638,3 mln di euro) che, insieme a quello CPI-Cassa pensioni insegnanti (– 6,3 mln di euro), è coperto quasi esclusivamente dalla Gestione CPS-Cassa pensioni sanitari (+ 1.091,7 mln di euro);

b) anche per le gestioni che ad oggi non presentano situazioni di squilibrio, in un'ottica di medio periodo, si ritiene di dover svolgere approfondite riflessioni sia sull'evoluzione della platea degli assicurati, soprattutto in considerazione delle dinamiche del mercato del lavoro che interessano il settore pubblico, sia sul *trend* di crescita delle prestazioni, per effetto anche della riforma previdenziale. In altri termini, occorre attentamente valutare l'impatto sulla sostenibilità delle gestioni delle riforme che stanno interessando la pubblica amministrazione;

c) nel caso dell'INPDAP, vi sono, infatti, oltre al problema comune dell'andamento demografico, precisi elementi di specificità del settore di cui occorre ponderare gli impatti in termini di sostenibilità di medio-lungo periodo dell'Ente. Ci si riferisce, in particolare, al blocco delle assunzioni cui si accompagna un processo di sostanziale riforma del settore pubblico con sempre più frequenti esternalizzazioni di servizi e privatizzazioni di funzioni;

d) non si può trascurare come l'analisi della gestione pensionistica dell'Ente evidenzia un momento delicato della propria evoluzione, infatti delle 5 gestioni due sono di gran lunga più importanti delle altre (CTPS e CPDEL), e di queste CPDEL (Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali) è già in situazione negativa di squilibrio strutturale, mentre CTPS (Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato) vede progressivamente deteriorarsi l'indice di copertura da 1,06 del 2001, a 1,04 del 2002 a 1,01 del 2003 (il che potrebbe indicare che nel

giro di due o tre anni si potrebbe arrivare in area negativa anche per CTPS). In tale situazione sarebbe essenziale disporre di informazioni aggiornate e puntuali sugli andamenti demografici della platea, dati che ad oggi non sembrano essere disponibili al livello di dettaglio necessario, sebbene l'Ente si stia impegnando a tal fine;

e) in ordine alla gestione del patrimonio immobiliare, lo stesso per quanto attiene la componente da reddito si sta riducendo significativamente, risultando nel 2003 quasi dimezzata rispetto al 2002. Conseguentemente, anche i proventi da locazione risultano significativamente ridotti nel 2003, passando dai 155 mln di euro del 2002 ai quasi 78 del 2003;

f) in ordine alle attività finanziarie, si evidenzia, in particolare, il risultato della gestione dinamica del portafoglio;

g) per quanto attiene le spese di gestione, si è segnalato un incremento del costo del personale, peraltro giustificato essenzialmente dai rinnovi contrattuali per il personale dipendente delle aree A, B e C;

h) significativa, invece, la riduzione delle spese per gli organi dell'Ente e per l'acquisto di beni e servizi;

i) sempre sotto il profilo gestionale, la fotografia dell'Ente a metà esercizio 2003, come rilevato nella stessa relazione del Commissario straordinario, evidenzia ancora una limitata funzionalità della banca dati unificata, il perdurare dell'arretrato pensionistico e significativi ritardi nella dismissione del patrimonio immobiliare. Peraltro, nel corso della seconda metà dell'esercizio, con la nomina dei nuovi organi, si è proceduto ad un approfondito esame delle elencate criticità e alla definizione degli interventi correttivi da adottare. In particolare, si è avviato un progetto di ridefinizione del modello organizzativo al fine di garantire un miglior coordinamento centro – periferia. Tale processo di riorganizzazione ha condotto solo di recente al nuovo assetto;

j) in ordine alla gestione caratteristica, come d'altra parte evidenziato dagli stessi organi dell'Istituto, il grado di copertura della spesa pensionistica, nonostante presenti nel bilancio 2003 ancora termini complessivamente positivi (essendo state contabilizzate entrate contributive per 47,5 mld di euro e prestazioni istituzionali pari a 46,4 mld di euro) deve essere attentamente monitorata nella sua evoluzione;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con le seguenti osservazioni:

a) è improcrastinabile un intervento sulla gestione CPDEL, che si trova già in una situazione negativa;

b) appare indispensabile seguire attentamente la sostenibilità di medio-lungo periodo delle diverse gestioni pensionistiche, anche con riferimento all'evoluzione della platea degli assicurati e al *trend* di crescita delle prestazioni;

c) si ritiene opportuno, ai fini della certezza dei bilanci, che l'INPDAP indichi in maniera precisa il numero degli iscritti alle varie gestioni di origine».

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con osservazioni, come riformulata dal relatore.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive testè deliberate dalla Commissione confluiranno nella relazione al Parlamento.

Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio consuntivo 2003 e sul bilancio preventivo 2004 relativa all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il senatore Luigi FABBRI (*FI*), *relatore*, propone di esprimere le seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

premessi che:

a) nell'esercizio 2003, con riferimento alla "gestione caratteristica" complessivamente considerata (per i diversi settori), si conferma il *trend* di miglioramento delle entrate contributive per le quali si registra un incremento di circa il 4,2 per cento. Sul versante delle prestazioni erogate, comprensive degli accertamenti medico-legali, l'incremento è stato dai 5.593 mln di euro del 2002 ai 5.822 mln di euro del 2003;

b) permangono situazioni di criticità per la gestione agricoltura, per la quale anche nel 2003 continua a registrarsi un disavanzo significativo (- 1.193 mln di euro contro i - 1.077 mln di euro del 2002);

c) in ordine alla gestione del patrimonio, per quanto riguarda quello immobiliare i canoni da locazione registrano una riduzione rispetto al dato 2002, conseguente al processo di dismissione del patrimonio locato a terzi;

d) per la parte mobiliare, i rendimenti riflettono i vincoli di investimento dell'Istituto, al pari degli altri enti pubblici. Tra i proventi patrimoniali, in particolare, sono stati evidenziati interessi, pari a 63,1 mln di euro, maturati sulle somme giacenti in Tesoreria a seguito sia della ces-

sione e cartolarizzazione dei crediti contributivi, sia delle due operazioni di dismissione e cartolarizzazione degli immobili. Sul punto, nella relazione al bilancio si legge: "per quanto riguarda specificamente i primi si sottolinea che, in base al decreto del Ministero del Tesoro del 26 aprile 2004, è stata stabilita una remunerazione per le somme derivanti dall'operazione di cessione dei crediti contributivi, ai sensi del contratto stipulato in data 22/11/2000, giacenti su un apposito conto acceso dall'Istituto presso la Tesoreria centrale. Con la chiusura dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti contributivi, avvenuta il 26 maggio 2003, le relative somme sono trasferite su altro conto di Tesoreria non più fruttifero". In altri termini, se fino ad operazioni di cartolarizzazione concluse è previsto che l'Istituto maturi su dette somme interessi, successivamente dette somme sono trasferite su conti infruttiferi, con impatti, già più volte segnalati da codesta Commissione, sui conti dell'Istituto;

e) sul versante dei costi di gestione, si segnala un aumento del costo del personale che raggiunge i 572 mln di euro, peraltro giustificato dall'applicazione del nuovo CCNL, mentre per le spese per gli organi dell'Ente le stesse continuano ad essere sensibilmente inferiori al dato 2001 per il perdurare del commissariamento dell'Istituto;

f) in ordine all'efficienza dell'Ente, come segnalato, il grado di evasione delle pratiche nel 2003 registra un miglioramento, attestandosi sul valore 1,07 contro lo 0,93 dell'esercizio precedente;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

a) appare opportuno individuare soluzioni che permettano di porre rimedio alla situazione di squilibrio in cui versa la gestione agricoltura».

Il senatore Antonio PIZZINATO (*DS-U*) interviene per formulare alcune considerazioni.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, e il senatore Luigi FABBRI, *relatore*, intervengono per fornire alcuni chiarimenti in ordine alle osservazioni del senatore Pizzinato.

La Commissione approva la proposta del relatore di considerazioni conclusive favorevoli con osservazione.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive testè deliberate dalla Commissione confluiranno nella relazione al Parlamento.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

MARTEDÌ 19 APRILE 2005

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carminè COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che il comune di Sarno ha trasmesso, in data 23 febbraio 2005, l'elenco delle attività industriali presenti nel suo territorio.

Comunica che il Dipartimento provinciale ARPAC di Salerno ha trasmesso, in data 8 marzo 2005, una nota riguardante controlli su insediamenti produttivi esistenti nei Comuni dell'Agro Sarnese Nocerino.

Comunica che il Dipartimento di prevenzione dell'ASL Salerno 2 ha trasmesso, in data 9 marzo 2005, una documentazione relativa all'attività da esso svolta.

Comunica che il Commissario straordinario del Consorzio di bonifica dell'Agro Sarnese Nocerino ha trasmesso, in data 11 marzo 2005, una relazione recante le risposte ai quesiti a lui sottoposti nel corso dell'audizione del 16 dicembre 2004.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del Regolamento interno, della proposta di relazione intermedia sull'attività svolta

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta dell'8 febbraio 2005 è intervenuto il relatore e ha avuto inizio la discussione generale, proseguita nella seduta del 9 febbraio 2005. Successivamente, nella seduta del 15 febbraio 2005, si è conclusa la discussione generale e ha avuto luogo la replica del relatore.

Ricorda quindi che è stato già trasmesso a tutti i componenti della Commissione un testo della proposta di relazione intermedia che è stato elaborato dal relatore, senatore Manzione, sulla base dei suggerimenti e delle proposte di integrazione e di modifica avanzati dai vari senatori.

Il relatore, senatore MANZIONE, dà conto delle integrazioni e delle modifiche apportate al testo della proposta di relazione intermedia, facendo presente che esse derivano principalmente dalle indicazioni e dai suggerimenti formulati nel corso dell'esame della proposta medesima.

Il relatore dà conto quindi di ulteriori integrazioni e modifiche da apportare al testo della proposta, riguardanti rispettivamente l'esondazione verificatasi a Scafati nel dicembre 2005, la questione delle eventuali infiltrazioni della malavita organizzata negli appalti per il disinquinamento del bacino del Sarno e l'esposizione in forma virgolettata e per esteso delle dichiarazioni rese alla Commissione dal dottor Filippo Beatrice nell'audizione del 10 novembre 2004.

Intervengono quindi il senatore LAURO e il senatore SCALERA per sottolineare l'opportunità di procedere ad ulteriori acquisizioni documentali in vista dell'elaborazione della relazione finale.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione della proposta di relazione intermedia sull'attività svolta, nel testo proposto dal relatore.

Il senatore IERVOLINO annuncia il voto favorevole del Gruppo dell'Unione Democratica di Centro.

Il senatore SCALERA annuncia il voto favorevole del Gruppo della Margherita-DL-l'Ulivo.

Il senatore SODANO annuncia il voto favorevole di Rifondazione Comunista.

Il senatore VANZO annuncia l'astensione del Gruppo Lega Padana.

Il senatore FASOLINO annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Il senatore DEMASI annuncia che il Gruppo di Alleanza Nazionale non parteciperà alla votazione.

Intervengono quindi sull'ordine dei lavori i senatori SCALERA, PONZO, DEMASI, SALZANO, LAURO, SODANO e VANZO, ai quali replica il PRESIDENTE.

Accertata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di relazione in titolo, nel testo proposto dal relatore, che risulta approvata.

La Commissione dà quindi mandato alla Presidenza per il coordinamento formale del testo.

La seduta termina alle ore 16,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 APRILE 2005

229^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

(3344) *Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (Parere su ulteriori emendamenti alla 5^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)*

Il presidente FALCIER (*FI*), relatore, riferisce sugli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito: per quanto di competenza, propone di esprimere un parere di nulla osta con le osservazioni già riferite allo stesso disegno di legge e agli emendamenti precedentemente esaminati e contenute nei pareri resi lo scorso 22 marzo e 13 aprile, in quanto compatibili.

Con l'occasione, si segnala alla Commissione di merito che gli emendamenti x1.0.2 e x1.0.3 disciplinano una materia, quella della semplificazione degli adempimenti amministrativi concernenti lo svolgimento e la trasformazione dell'attività di impresa, che ha costituito l'oggetto di apposita e più ampia disciplina nel disegno di legge di semplificazione 2005 (AS 3186, articolo 4) del quale la Commissione affari costituzionali ha appena terminato l'esame in sede referente: ciò renderebbe evidentemente

non condivisibile, per la stessa Commissione, l'approvazione di tali disposizioni nell'ambito del disegno di legge all'esame della Commissione bilancio.

Gli emendamenti in questione, inoltre, contengono una delega legislativa e ciò rende ancora più incongrua la loro collocazione nella legge di conversione di un decreto-legge, soprattutto ove si consideri che al Governo viene conferita una delega al riassetto normativo in materia: si tratta, infatti, di un contenuto tipico della legge di semplificazione e pertanto anche sotto tale profilo deve ribadirsi che la sede normativa più appropriata non può che essere, appunto, il disegno di legge annuale di semplificazione, ormai in fase di relazione dinanzi all'Assemblea.

La Sottocommissione concorda con il parere formulato dal relatore.

Programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi, deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 24 marzo 2005 (n. 474)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con condizione e rilievi)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo con il quale si disciplina il concorso delle forze armate nell'attività di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi, adottando il programma in titolo. Ritiene che si debba invitare la Commissione di merito a valutare la conformità dell'articolo 3 alle procedure previste dall'articolo 18 della legge n. 128 del 2001: la disposizione in questione, infatti, consente al prefetto, previa autorizzazione del Ministero dell'interno – disposta di concerto con il Ministero della difesa – di assicurare i servizi di vigilanza e controllo a obiettivi non ricompresi nel programma oggetto del parere parlamentare e definiti dal precedente articolo 2; tale eventualità è prevista «quando risulti necessario»; a norma del comma 2 del medesimo articolo 3, tali evenienze si traducono in «modifiche ... al presente programma», soggette a ratifica del Consiglio dei ministri, delle quali viene data «comunicazione alle Camere ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128». Pur tenuto conto che una analoga disposizione era presente in precedenti decreti adottati in attuazione della medesima disposizione di legge, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostantivo, a condizione che detta norma sia integrata specificando che le modifiche al programma in esame debbono essere sottoposte immediatamente alla ratifica del Consiglio dei ministri e che esse sono esaminate dalle Camere con le stesse modalità e i medesimi effetti di cui al richiamato articolo 18, consentendo così una tempestiva valutazione delle modifiche stesse e garantendo al parere dei competenti organi delle Camere il ruolo che la legge gli riconosce.

Propone, inoltre, di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di riformulare in termini più stringenti l'articolo 3, prevedendo la possibilità di modalità di impiego

delle forze armate difforni da quelle indicate dagli articoli 1 e 2 in via d'urgenza e nel caso ricorrano esigenze eccezionali e imprevedibili.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

Nuovo schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 481)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostate)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra il nuovo schema di decreto legislativo in titolo, che recepisce in larga parte le segnalazioni che i pareri delle competenti Commissioni parlamentari avevano espresso sull'originario schema di decreto. Dopo aver richiamato le osservazioni precedentemente espresse nella seduta del 1° marzo e non rilevando profili problematici in termini di costituzionalità, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostate.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,55.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 APRILE 2005

448^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,55.

(3368) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 aprile scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella scorsa seduta il rappresentante del Governo ha offerto alcuni chiarimenti alle osservazioni del relatore sul testo. Segnala, tuttavia, che mancano ancora elementi di risposta sull'articolo 5 e che non possono, altresì, essere considerati soddisfacenti i chiarimenti forniti sulla clausola di salvaguardia di cui al comma 3 dell'articolo 9. A tal ultimo riguardo rileva che il Governo dovrebbe indicare espressamente le norme per le quali debba essere prevista la specifica clausola di salvaguardia. Inoltre, ricorda che il Governo non ha ancora fornito chiarimenti alle osservazioni del relatore sugli emendamenti.

Il sottosegretario MOLGORA si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal Presidente in altra seduta, depositando, tuttavia, agli atti della Sottocommissione, una nota della Ragioneria generale dello Stato contenente ulteriori elementi di risposta rispetto a quelli già forniti.

Il senatore MORANDO (DS-U), in relazione alla clausola di salvaguardia di cui al comma 3 dell'articolo 9, rileva che la previsione di un

monitoraggio di tutte le disposizioni recate dal provvedimento, indifferentemente dalla loro configurazione quale tetto o previsione di spesa, implica un sostanziale travolgimento delle regole di contabilità di Stato e la trasformazione della clausola di salvaguardia in una di copertura. Tale prassi appare a suo giudizio inaccettabile e finisce col determinare un'eterogeneità dei fini delle suddette clausole, creata «ad arte» per tentare di salvare un decreto di cui si ravvisa già da ora una inadeguata copertura finanziaria.

In attesa di acquisire i necessari chiarimenti dal Governo, la Sottocommissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti.

(3367) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame e rinvio degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 14 aprile scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il Governo ha depositato agli atti della Sottocommissione una nota concernente tra l'altro alcuni elementi di risposta ai chiarimenti richiesti dal Relatore. Propone, tuttavia, di passare all'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente e si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore FERRARA (FI) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, le proposte 1.3, 1.2, 1.1, 1.4, 1.0.5 (limitatamente al capoverso 1-bis, lettera a)), 1.0.2, 1.0.16, 2.0.1, 3.0.11 (limitatamente al comma 3), 2.0.3, 3.0.1 (limitatamente ai commi 1 e 2), 3.0.2, 3.0.22, 3.0.25, 3.0.15, 3.0.26, 3.0.24, 3.0.23, 3.0.27, 3.0.9, 3.0.28 e 3.0.21, in quanto sembrano recare nuovi o maggiori oneri non quantificati e non coperti ovvero provviste di copertura non idonea. Con riferimento alle proposte 1.7 (per la quale occorre peraltro acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri, valutando la congruità del tetto di spesa ivi indicato) e 1.5, riscontra l'esigenza di aggiornare al bilancio triennale vigente la relativa copertura, verificando se sull'accantonamento richiamato residuino risorse sufficienti per la copertura delle spese relative ad obblighi internazionali. Fa presente, inoltre, che l'emendamento 3.0.19 del Governo, limitatamente al comma 3, sembra in contrasto con le vigenti norme di contabilità, in quanto prevede la conservazione nei residui di risorse in conto corrente non impegnate nel corso del 2005, da riutilizzare nell'esercizio successivo. Rileva, inoltre, l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente

verificata degli oneri recati dai seguenti emendamenti, che presentano peraltro una copertura particolarmente significativa: 1.6 (per il quale occorre altresì valutare la compatibilità del limite massimo di spesa ivi indicato con i relativi oneri), 3.0.14, 3.0.13, 3.0.12, 3.0.16, 3.0.17, 3.0.7 e 3.0.8.

Analogamente, occorre, poi, valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.0.1 (che prevede la facoltà, per gli enti locali ivi indicati, di applicare parametri alternativi per il calcolo del limite di spesa del Patto di stabilità interno), 1.0.3 (al fine di verificare se gli oneri derivanti dall'esclusione delle spese degli enti locali ivi indicate dal Patto di stabilità interno, siano effettivamente compensate dalle minori spese imposte alle regioni secondo i criteri ivi previsti), 1.0.6 del Governo (in relazione agli eventuali effetti in termini di cassa dell'anticipazione, ai comuni sottoposti a scioglimento, dei trasferimenti erariali e della quota di compartecipazione IRPEF), 1.0.7 del Governo (onde accertare se il collegamento in rete dell'ente ivi indicato possa avvenire nell'ambito delle risorse già stanziare per l'informatizzazione della pubblica amministrazione, ovvero se sia necessaria una specifica copertura), 2.0.4 del Governo (limitatamente al comma 3, qualora lo stesso implichi l'applicazione delle norme di cui all'articolo 255 del decreto legislativo n. 267 del 2000, relative all'assunzione di mutui per il risanamento degli enti locali dissestati, nonché alla contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento, posto che tali norme sono attualmente disapplicate dall'articolo 4, comma 208, della legge n. 350 del 2003) e 2.0.5 (recante delega al Governo a riordinare, sopprimere o modificare le imposte ivi indicate, anche alla luce della clausola di invarianza di cui al comma 1, lettera l)).

Riscontra altresì l'esigenza di valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dalle proposte 1.0.4, 3.0.11 (limitatamente ai commi 1 e 2) (qualora le funzioni di rappresentanza giudiziale degli enti attribuite ai soggetti ivi indicati comportino particolari indennità o progressioni di carriera), 1.0.15 (qualora implichi l'obbligo di costituire collegi di tre revisori anche presso gli enti attualmente con un revisore unico), 2.1, 2.3, 2.2, 2.4 (in relazione al parere sul testo, in quanto allungano ulteriormente la dilazione a favore dei comuni per il conguaglio delle maggiori somme sulle addizionali dei consumi elettrici), 3.0.10 (che elimina la facoltà di finanziare quota delle spese correnti mediante i proventi di sanzioni e concessioni edilizie) e 3.0.100 (per il quale occorre valutare l'opportunità di riformulare in modo più corretto la clausola di invarianza di cui al comma 1, lettera l), con riferimento alla finanza pubblica). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario MOLGORA deposita agli atti della Sottocommissione ulteriori elementi di risposta sul testo del provvedimento in titolo, essendo state già depositate nella volta precedente le osservazioni del Governo sugli emendamenti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste (n. 455)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra lo schema di decreto in titolo osservando che, per quanto di competenza, potrebbero derivare effetti finanziari negativi dall'articolo 1, concernente la figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) già introdotta dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004. In particolare, per quanto riguarda le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*) (che modifica le voci da inserire nel calcolo del reddito da lavoro agricolo per il riconoscimento della qualifica di IAP) e il comma 2, lettere *a*) e *b*) (che stabiliscono i medesimi requisiti per la qualifica di IAP sia per le società di capitali che per le cooperative), sebbene la relazione tecnica asserisca la loro neutralità per il bilancio dello Stato, il Servizio del bilancio rileva che esse potrebbero rendere più agevole l'acquisizione della qualifica IAP, ampliando il numero di coloro che potranno beneficiare delle agevolazioni, anche fiscali, associate a tale qualifica, rispetto all'imposizione vigente su altri tipi di redditi. Occorre pertanto acquisire elementi di quantificazione circa gli effetti delle citate disposizioni sul gettito fiscale, nonché, relativamente al comma 1, lettera *a*), sull'eventuale incremento, previsto dalla relazione tecnica, dell'introito contributivo derivante dall'obbligo dei nuovi IAP di iscriversi al relativo regime previdenziale, posto che comunque, come ricordato dal Servizio del bilancio, per gli IAP la contribuzione previdenziale è agevolata rispetto alle altre categorie. Il comma 4 dell'articolo 1 in esame, al capoverso *5-quinquies* estende le disposizioni relative allo IAP anche ai soggetti che, pur non in possesso dei requisiti necessari per assumere tale qualifica ai sensi della vigente normativa, abbiano presentato un'apposita istanza di riconoscimento alla Regione competente e siano iscritti nell'apposita gestione dell'INPS, a patto che ottengano i necessari requisiti entro 24 mesi dall'istanza. La relazione tecnica asserisce l'invarianza della norma, essendo tale facoltà già concessa dalla normativa comunitaria, che anzi dispone un termine più ampio (cinque anni) per la regolarizzazione del possesso dei requisiti. In merito, tuttavia, occorre acquisire chiarimenti in quanto, come rileva il Servizio del bilancio, vi è il rischio di possibili contenziosi per la diversa disciplina della fase transitoria nell'assegnazione delle agevolazioni per lo IAP tra la normativa nazionale (più stringente) e quella comunitaria (i soggetti IAP sono infatti favoriti, in termini fiscali e previdenziali, rispetto ai contribuenti privi della suddetta qualifica). Segnala, inoltre, che anche in tal caso si ampliano i soggetti beneficiari delle citate agevolazioni, con i conseguenti effetti di riduzione del gettito.

Occorre poi acquisire una quantificazione circa le eventuali implicazioni, in termini di minor gettito, derivanti dall'articolo 2, comma 1, dello schema in esame, che riscrive l'articolo 2 del decreto legislativo n. 99 del 2004. La norma, infatti, come rilevato anche dal Servizio del bilancio, sembra ampliare i casi di esenzioni previste per le società obbligate ad aggiornare la propria ragione sociale o denominazione sociale, al fine di inserirvi l'indicazione «società agricola», esonerandole dal pagamento oltre che dei tributi relativi all'aggiornamento dei dati negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari, anche dei tributi relativi ad «ogni altro adempimento a tal fine necessario». La relazione tecnica esclude effetti negativi per l'erario in quanto il principio specificato sarebbe sottinteso nella normativa vigente, per cui appaiono necessari chiarimenti sul punto.

Per analoghe ragioni, rileva che occorre verificare gli effetti derivanti dall'articolo 3, comma 1, che modifica l'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 99, aggiungendo tra gli altri i commi 11-*bis* (che assoggetta gli atti relativi alla costituzione di un compendio unico fondiario esclusivamente agli onorari notarili ridotti ad un sesto) ed 11-*quater* (che specifica che si può costituire compendio unico anche in riferimento a terreni già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale resa innanzi al notaio nelle forme dell'atto pubblico). In entrambi i casi la relazione tecnica afferma che si tratta di mere specificazioni di istituti già previsti dalla legislazione ovvero dalla prassi vigente. Tuttavia, come indicato dal Servizio del bilancio, le norme richiamate potrebbero avere una portata più ampia, da un lato esonerando gli atti in questione dal pagamento di ogni altra forma di imposizione o tassazione (come i diritti camerati), dall'altro estendendo i casi di conservazione dell'integrità fondiaria e quindi di godimento delle connesse agevolazioni fiscali, con effetti di riduzione del gettito tributario.

Per quanto concerne l'articolo 4, comma 1, occorre acquisire conferma che dalla semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi all'installazione di depositi di carburante, di cui ai capoversi 13-*bis* e 13-*ter*, non derivi un allentamento delle attività di controllo e verifica in materia di stoccaggio ed utilizzo dei carburanti ad uso agricolo, sottoposti alla disciplina delle accisa, al fine di escludere eventuali effetti negativi sul gettito.

Infine, pur non essendovi osservazioni per i profili di competenza, rileva che la norma di cui all'articolo 5 dello schema, volta a dare attuazione al disposto dell'articolo 1, comma 512, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004), mediante la soppressione del Fondo interbancario di garanzia, risulta già contenuta nell'articolo 10, commi 7 e 8, del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, attualmente in fase di conversione al Senato con il disegno di legge n. 3344.

Il sottosegretario MOLGORA avverte che non è ancora pervenuta una quantificazione degli oneri connessi al provvedimento aggiornata rispetto a quella indicata nella relazione tecnica. Richiama, tuttavia, l'attenzione sull'opportunità di acquisire elementi di quantificazione degli oneri

basati su un'analisi puntuale della platea dei potenziali destinatari delle norme.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 APRILE 2005

69^a Seduta

Presidenza della Presidente
D'IPPOLITO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9^a Commissione:

(3393) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 APRILE 2005

50^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

(3393) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

alla 10^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante il riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni – Codice delle assicurazioni (n. 468): osservazioni non ostative.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 20 aprile 2005, ore 14

AFFARE ASSEGNATO

Esame dell'affare:

- Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale. (n. 629).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993)
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da al-

meno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

- MAFFIOLI ed altri. – Modifica all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).
- Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (3367).
- Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3368).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Basano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).
- *(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004)*
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).
- DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PALOMBO. – Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).
- DALLA CHIESA ed altri. – Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).
- MUZIO ed altri. – Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI ed altri. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIOVANELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. - Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- EUFEMI e IERVOLINO. - Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. - Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).
- BUCCIERO e MAGNALBÒ. - Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).

- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni n. 432 e 559 ad essi attinenti.

XIII. Esame dei disegni di legge:

- NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).
 - CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).
 - STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
 - D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).
 - BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).
 - STIFFONI ed altri. – Norma interpretativa dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (3357).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 20 aprile 2005, ore 12

IN SEDE DELIBERANTE**I. Discussione dei disegni di legge:**

- CALVI ed altri. – Applicabilità della legge 13 giugno 1942, n. 794, in materia di recupero degli onorari di avvocato nei confronti del cliente moroso, alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia penale, amministrativa e stragiudiziale (3128).
- DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (2586).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).
- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1296-B-bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14, del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile. (1596).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013)
- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia)*.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa)*.

- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato CIRIELLI ed altri (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*). – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (3247) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata del processo» (2699).
- GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive (2784).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell'atto normativo dell'Unione europea:

- Progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva (n. 470).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 20 aprile 2005, ore 10,30, 15 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3344).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 20 aprile 2005, ore 15

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIARETTA ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (2768).
- PEDRIZZI e PALOMBO. – Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi (2786)
- MANZIONE ed altri. – Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi (3139).
- GIARETTA e MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (3292).
- RIGONI ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio (3316).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2468) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2875) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
 - CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2885) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- (*Rinviati in Commissione dall'Assemblea il 29 luglio 2004*)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre

2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni (n. 471).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 20 aprile 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'integrazione e il dialogo tra culture e religioni diverse nel sistema italiano di istruzione: audizione del referente immigrazione ANCI, sindaco di Ancona, dottor Sturani.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l'università e la ricerca e del Fondo per l'edilizia universitaria per l'anno 2005 (n. 477).
 - Schema di direttiva per l'anno 2005 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 480).
 - Nuova proposta di nomina del Presidente della Società italiana degli autori ed editori – SIAE. (n. 142).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di riparto di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2005, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 475).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ACCIARINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni riguardanti il tempo pieno (3330).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 20 aprile 2005, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (3296) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 453).
- Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle tipologie di intervento e degli importi erogabili ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali (n. 464).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Nuovo schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 481).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci (n. 141).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 20 aprile 2005, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare (3393) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste (n. 455).
- Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima (n. 456).
- Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva (n. 470).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).

- STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).
- BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi (3303).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne (3190).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 20 aprile 2005, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare (3393) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 20 aprile 2005, ore 14

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

Seguito della discussione di proposte di modifica del Regolamento della Commissione.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

- I. Discussione di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione politica e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo ai *referendum* abrogativi concernenti la legge n. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita.
- II. Discussione di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione politica e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo al *referendum* regionale previsto per il 12 giugno 2005 nella Regione Sardegna.

MATERIE DI COMPETENZA

Esame del ricorso avverso la rieiezione, deliberata dalla Sottocommissione permanente dell'accesso nella seduta del 16 febbraio 2005, della richiesta di accesso n. 5835.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

Mercoledì 20 aprile 2005, ore 13,30

- I. Audizione del dottor Ilario Martella.
 - II. Esame di proposta di rogatoria all'estero.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 20 aprile 2005, ore 14, 14,30 e 15

Ore 14

- Audizione del capitano di vascello Giuseppe Bellantone.

Ore 14,30

- Audizione del presidente di Bagnolifutura spa, Sabatino Santangelo, dell'amministratore delegato Carlo Borgomeo, e del direttore dei lavori per la bonifica del sito di Bagnoli, Gianfranco Caligiuri.

Ore 15

- Audizione del portavoce della «Rete nazionale contro l'incenerimento dei rifiuti», Tommaso Esposito.
-

